



Castellaccio, Angelo Aldo (1983) *L'Amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese*. Sassari, Edizioni Gallizzi. 161 p. (Pubblicazioni dell'Istituto di Scienze storiche della Facoltà di Magistero dell'Università di Sassari, 2).

<http://eprints.uniss.it/8634/>

Lo studio dell'amministrazione della giustizia nel tardo Medioevo — come scrive nella presentazione di questo libro Marco Tangheroni — è ormai un tema «emergente» nella storiografia degli ultimi decenni.

Esaminando il registro del *veguer* di Sassari per gli anni 1341-1343 e quello del *veguer* di Alghero per un quindicennio della seconda metà del Trecento (1368-1383) ritrovati presso l'Archivio della Corona d'Aragona, Angelo Castellaccio non soltanto ricostruisce vivaci spaccati di storia sociale e di vita quotidiana di questi due importanti centri della Sardegna settentrionale, ma registra anche i mutamenti (non di rado sconvolgenti) che dalla conquista catalano-aragonese furono introdotti negli usi e nella stessa struttura di una società che si era governata fino a quel momento secondo i codici e le norme della Sardegna giudicale.

A Sassari la nuova legislazione importata dagli Aragonesi si sovrappone a quella, più solidamente radicata nella nascente società urbana, degli «Statuti» che a Sassari erano stati dati nel periodo dell'egemonia genovese; ad Alghero, conquistata definitivamente solo nel 1354 ma subito volta a diventare un costante punto di riferimento della politica espansionistica aragonese, la legislazione è chiamata a regolamentare una difficile convivenza fra i *pobladors* iberici, detentori di privilegi e di abitudini diverse, e l'antico strato indigeno, la cui riottosità ad accettare il nuovo sistema va ad aumentare la conflittualità che è propria di un centro toccato da intensi traffici marittimi: il libro del *veguer* ne è una prova eloquente.

Quello che emerge dai tre studi contenuti nel volume (il primo è un'efficace sintesi dei problemi che l'agricoltura e la pastorizia sassaresi si trovano ad affrontare verso la metà del secolo, anch'esse a fronte della nuova situazione legislativa) è un ritratto documentato e analitico della società urbana della Sardegna nord-occidentale in un momento particolarmente animato della sua storia.

ANGELO CASTELLACCIO (Sassari, 1946) è assistente ordinario di Storia medioevale presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Sassari. Tra i suoi lavori più recenti, i saggi su *Il matrimonio di Giacomo d'Urgell con Isabella d'Aragona*, in «Saggi e documenti», 1 (1978), *Alghero e le sue mura nel libro dei conti di Bartolomeo Clotes (1417-1419)*, Sassari, 1981, *Il castello medioevale di Osilo* in AA.VV., *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 2. *Gli aspetti storici*, a cura di M. Brigaglia, Sassari, 1981 e il volume *Aspetti di storia italo-catalana*, Collana dell'Istituto sui rapporti italo-iberici del CNR, Sassari, 1983.

In copertina, Taddeo di Bartolo, *Tavoletta di Biccherna. Il camarlingo e lo scrittore nel loro ufficio*, Siena, Archivio di Stato (Foto Scala, Antella).

Pubblicazioni dell'Istituto di Scienze Storiche
della Facoltà di Magistero dell'Università di Sassari

1. Giuseppina Fois, *Storia della Brigata «Sassari»*
2. Angelo Castellaccio, *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese*



Sotto gli auspici
della Regione Autonoma della Sardegna

Lire 12.000

A. Castellaccio La giustizia nella Sardegna aragonese

Angelo Castellaccio

L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese



Edizioni Gallizzi

**Pubblicazioni dell'Istituto di Scienze Storiche
della Facoltà di Magistero dell'Università di Sassari**

2.

ANGELO CASTELLACCIO

**L'amministrazione della giustizia
nella Sardegna aragonese**

Angelo Castellaccio

**L'amministrazione
della giustizia
nella Sardegna
aragonese**


EDIZIONI
GALLIZZI



Sotto gli auspici della Regione Autonoma della Sardegna

**© Copyright 1983 Edizioni Gallizzi
07100 Sassari, via Venezia 5**

A mia moglie

Marco Tangheroni

Per una storia della giustizia nella Sardegna medioevale

Lo studio dell'amministrazione della giustizia nel tardo Medio Evo è ormai un tema che potremmo definire «emergente» nella storiografia degli ultimi decenni. Ciò, fortunatamente, non soltanto nel senso dell'utilizzazione di fonti nuove o comunque trascurate ma anche in quello di una sempre crescente consapevolezza delle finalità di questo filone di studi e, di conseguenza, delle metodologie da impiegare.

Non si vuole, con ciò, negare l'interesse di un'astratta storia degli istituti giuridici, giacché proprio questo è un elemento che deve assolutamente essere considerato in un esame dialettico e problematico di questa tematica: se è vero, infatti, che il fascino di certe ricerche e di certi studi è molto nelle nuove vie di accesso alla conoscenza di una società, è anche vero che l'interesse non deve essere ristretto a queste possibilità che così si aprono, ma dovrebbe rivolgersi a tutta la più ampia gamma di temi che lo studio della violazione della norma e della sua effettiva punizione permette di affrontare. A puro titolo indicativo si possono indicare problemi come il rapporto tra giustizia e criminalità, norma e trasgressione, sanzione prevista e sanzione effettiva, rapporto tra quest'ultima e la situazione politica interna ed esterna, relazioni tra la contingenza economica e la frequenza quantitativa o la natura delle violazioni.

Ma non è questa la sede per tentare un bilancio provvisorio delle diverse influenze — anche non strettamente storiografiche, ma pure sociologiche, filosofiche, antropologiche — che hanno favorito l'interesse nuovo o rinnovato degli storici e neppure dei risultati raggiunti. Un solo elemento, forse, va qui sottolineato, a conferma dell'interesse che le pagine che seguono possono avere anche per lo storico non particolarmente interessato ai problemi sardo-aragonesi; si tratta della raggiunta dimostrazione della grande diversità tra situazione e situazione, regione e regione, epoca ed epoca: donde l'utilità del moltiplicarsi degli studi locali.

In verità si può con soddisfazione osservare che la storiografia

sarda o sulla Sardegna non è rimasta estranea a questi nuovi interessi, anche se i contributi più importanti e consistenti sono, al momento in cui scrivo, ancora in corso di stampa. Oltre al presente volume di Angelo Castellaccio, si debbono citare, per limitarsi al Medio Evo, qualche pagina mia in un volume sulla storia di Iglesias, un brillante saggio di Pere Roqué Ferrer sull'amministrazione della giustizia a Cagliari nel XIV secolo e molti contributi portati al recentissimo convegno internazionale sugli Statuti Sassaresi. A proposito di tale convegno è da notare, accanto ai contributi, il fatto che proprio intorno a questa tematica si è sviluppata un'ampia ed interessante discussione caratterizzata da un utile confronto tra storici del diritto.

In questa discussione è stata, anche, approfondita la natura della documentazione che sta alla base delle ricerche del Castellaccio; essa, infatti, conserva un certo margine di cripticità e pone, pertanto, un certo limite alla perentorietà tentatrice di alcune possibili conclusioni. Non mancano, del resto, avvertimenti in questo senso anche nelle pagine che seguono.

Angelo Castellaccio, del resto, conosce bene il terreno sul quale si muove e non ne ignora le insidie. Avviato da Alberto Boscolo, nella feconda «officina» cagliaritano degli anni '60 e '70, insieme a molti altri giovani (tra i quali io stesso), allo studio della storia sardo-catalana e alla frequentazione degli archivi iberici, egli ha acquisito una buona esperienza della relativa problematica. È stato per me un piacere ritrovarlo, insieme ad un altro amico e condiscipolo dei tempi di Cagliari, Giuseppe Meloni, come collega a Sassari. Abbiamo così potuto utilmente confrontare esperienze e risultati ed insieme promuovere progetti comuni di ricerca.

Se ho insistito sull'interesse che il volume può avere, per temi e risultati, pure per lo storico non «sardologo», ciò dipende anche dal fatto che troppe volte abbiamo dovuto con tristezza verificare un certo disinteresse «continentale» per la tematica sarda. Invece i più consapevoli tra gli storici sardi desiderano il confronto e — pur reclamando giustamente per i loro temi il riconoscimento di una pari dignità — rifuggono da ogni tentazione isolazionistica. Il pericolo, piuttosto, è quello di essere ghettonizzati dagli altri; e l'occasione mi è parsa propizia per denunciare, una volta di più, questo pericolo.

Tuttavia, bisogna anche mettere in rilievo che il volume costituisce un interessante contributo alla conoscenza della storia sarda del Trecento, in particolare per certi campi (la storia economica, quella sociale...) fin qui meno arati rispetto a quella, d'altra parte prelimina-

re anche logicamente, degli avvenimenti politici e delle guerre. È perciò da augurarsi che il libro circoli ampiamente in Sardegna: sono pagine che parlano di Alghero, di Sassari, del Logudoro, in un momento decisivo della storia sarda. *Res nostra agitur.*

Il libro di Angelo Castellaccio esce come secondo volume della collana dell'Istituto di Scienze Storiche della Facoltà di Magistero. Come ex-direttore dell'Istituto e come preside della Facoltà sono lieto di questo nuovo segno della notevole e crescente vitalità, anche nel campo della ricerca ed in particolare della ricerca storica. Desidero cogliere l'occasione per ringraziare gli amici Paolo Pombeni, attuale direttore dell'Istituto, e Manlio Brigaglia, primo fondatore di questa ormai solida realtà, avviata verso l'importante fusione con gli storici di Scienze Politiche e la trasformazione in Dipartimento.

Marco Tangheroni

Università di Sassari, ottobre 1983

**Aspetti socio-economico-giuridici dell'agricoltura
e della pastorizia in Sassari (1341-1343)**

Che agricoltura e pastorizia abbiano rappresentato per i Sardi una costante preoccupazione, lo dimostrano testimonianze antiche quanto la loro stessa civiltà; così come è dimostrato che queste due attività tradizionali dell'isola si contendevano la terra migliore. Appare inevitabile, perciò, che quando i centri più importanti dell'isola si diedero, fra il tramonto del '200 e gli albori del '300, un primo ordinamento sociale e giuridico, attraverso leggi e statuti a carattere provinciale e comunale, all'agricoltura e alla pastorizia venissero riservati precisi riferimenti, per consolidare — sottraendole ad eventuali e, pare, frequenti abusi — le consuetudini di vita.

Risalgono dunque a questo periodo le prime autonomie cittadine; circostanza che non si era verificata in precedenza soprattutto a causa del governo dei Giudici sardi, che, accentrando notevolmente il potere, non avevano mai permesso od autorizzato il manifestarsi di forme che tutelassero l'iniziativa ed il diritto del cittadino. Alcuni di questi centri hanno la forza e l'autorità di erigersi a libero Comune, come Cagliari, Sassari, Villa di Chiesa, Castel Genovese, Oristano, Bosa, Domus Novas, Orosei, segnando un passo avanti in quello che oggi verrebbe definito un processo di crescita civile e sociale¹.

A dare la spinta a questo rinnovamento fu la presenza di Pisa e Genova, che non solo detenevano una buona parte del potere economico, ma di fatto limitavano notevolmente anche il potere pubblico dei Giudici sardi. La vigorosa crescita di una nuova classe, quella mercantile, assunse un ruolo importante, perché la tutela dei traffici e degli interessi commerciali si legava al riconoscimento di determinate libertà.

Non si vuole con questo negare che in precedenza in Sardegna il mantenimento dell'ordine e l'amministrazione della giustizia siano stati carenti; si vuol solamente mettere in evidenza che mentre in prece-

¹ E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, Palermo, I-II, 1908-1909, II, p. 156.

denza, per il chiuso ambiente agro-pastorale tipico dell'isola, la giurisprudenza del tempo era sufficiente a risolvere tutta la non eccessiva casistica di reati, questioni, contrasti (in genere limitati al chiuso ambiente di cui già si è fatta menzione), ora, in una società uscita dall'isolamento statico in cui per secoli e secoli si era tenuta, si sente come una esigenza, una necessità di ampliare, perfezionare, approfondire tale giurisprudenza, data l'aumentata casistica di controversie o reati vari scaturita dalla modificazione intervenuta nell'ambiente economico-sociale sardo.

La modifica di tale assetto è resa possibile vuoi dalle ripetute sconfitte subite dai Saraceni ad opera delle congiunte forze cristiane occidentali, vuoi dalla potenza economico-militare delle città marinare italiane. Da qui la possibilità di rapporti e scambi frequenti con l'ambiente peninsulare, poliedrico e differente da regione a regione e dal nostro per struttura, usi e mentalità.

Da qui il fiorire di ordinamenti o Statuti locali, di cui purtroppo ben poco è rimasto.

Conosciamo gli Statuti del Comune di Sassari², il Breve di Villa di Chiesa³, il Codice Rurale di Mariano⁴, la Carta de Logu di Eleonora d'Arborea⁵, alcuni capitoli degli Statuti di Castel Genovese⁶, fram-

² G. MANNO, *Storia di Sardegna*, tomi I-IV, Torino, 1825-7, t. II, pag. 366, così scrive: «Il volume in pergamena degli Statuti ed Ordinamenti della Repubblica di Sassari, da me esaminato, è quello che si trova riposto nell'archivio della stessa città. È scritto con nitidi caratteri, ed ha la data del 1316, anno in cui fu il Codice pubblicato, essendo Podestà in Sassari Cavallino degli Honestis. A tenore del capitolo quinto degli stessi Statuti, due esemplari doveansi serbare di tal Codice per uso pubblico, uno in volgare sardo e l'altro voltato in latino. Il primo si trova pressoché intiero; del secondo esistono solamente alcuni frammenti. È diviso il Codice in tre parti. La prima contiene i doveri dei pubblici ufficiali, i limiti delle diverse giurisdizioni, le leggi politiche di amicitia coi Genovesi, ed inimicitia contro ai Pisani, i provvedimenti riguardanti alla custodia della città, le leggi fiscali, le municipali, quelle di polizia, molte leggi civili sui diritti personali, le tabellionali, le annonarie, gli ordinamenti per l'esercizio delle arti e mestieri, per la agricoltura, i privilegi dei cittadini sassaresi, e molte altre ordinazioni che appartengono alla ragione civile. Nella seconda parte si tratta della materia delle successioni e delle forme dei giudizi. Nella terza sono scritte le leggi penali». Per il testo integrale degli Statuti cfr. P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, in «Historiae Patriae Monumenta», Tomi I-II, Torino, 1861, sec. XIV, doc. VII.

³ CARLO BAUDI DI VESME, *Codex Diplomaticus Ecclesiensis*, in «Historiae Patriae Monumenta», vol. XVII, Torino, 1877; in questo volume è riprodotto integralmente il testo del Breve di Villa di Chiesa.

⁴ *Codice di Mariano*, ripreso ed inserito nella *Carta de Logu di Arborea*.

⁵ Della *Carta de Logu di Arborea* varie edizioni si son fatte; per tutte vedasi E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, in «Studi Sassaresi», III, Sassari, 1905.

⁶ Cfr. il manoscritto n. 199 della Biblioteca di Sassari e G. ZIROLIA, *Statuti inediti di Castelgenovese*, Sassari, 1898.

menti degli Statuti di Bosa⁷; esiste inoltre un appropriato studio da cui si ricavano notevoli dati sul contenuto dello smarrito testo della Carta de Logu cagliaritana⁸.

Il Comune sardo, formatosi dietro l'influenza del Comune peninsulare, ne presenta le medesime caratteristiche e gli stessi scopi, pur con le opportune modifiche dovute alla diversità dell'ambiente. È suo preciso compito organizzare la difesa degli abitanti contro gli attacchi esterni, mantenere la pace e l'ordine pubblico al proprio interno, favorire la convivenza sociale, privilegiare infine gli interessi di coloro che, spinti dagli stessi intenti, l'hanno creata o ne hanno fatto la sede della propria attività. Quest'ultimo fattore, pur non essendo primario nella istituzione del Comune, in Sardegna almeno, è stato certamente fondamentale nel mantenerlo⁹.

La situazione politica sarda del '200 e del '300 è in costante trasformazione (non si può parlare di evoluzione, intendendosi con questo termine un miglioramento, un perfezionamento, cosa che non sempre purtroppo si verifica nella modificazione degli assetti politici, e l'esempio probante ci è offerto dalla conquista aragonese della Sardegna, attuata nel triennio 1323-1326). Ne sono corollario tutta una serie di riflessi di carattere socio-economico, tra i quali da annoverare in primo luogo le frequenti carestie, unitamente alle morie di bestiame, sia per motivi dovuti alle azioni di conquista vere e proprie (uccisioni indiscriminate, saccheggi, distruzioni dei raccolti), sia per una naturale mancanza di manodopera disponibile per la coltura dei campi o per la conduzione del bestiame, sia per cause meteorologiche (siccità o eccessi di pioggia).

È pertanto comprensibile come notevole rilievo venisse dato, nella legislazione medioevale sarda, al problema annonario, con significativo riguardo alla pastorizia ed alla agricoltura ed alla regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra queste due attività, di primaria importanza, soprattutto per quei tempi, per il sostentamento e per lo sviluppo di un minimo di attività commerciale.

Le differenze e le affinità riscontrabili al riguardo tra i corpi sta-

⁷ G. TODDE, *Alcuni capitoli degli Statuti di Bosa*, in «Medio Evo, Saggi e Rassegne», II, Cagliari, 1976, pp. 21-26.

⁸ F. LODDO CANEPA, *Note sulla Carta de Logu cagliaritana e su un giudizio di Corona nel secolo XVI*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari», vol. IV, 1933, pp. 71 sgg.

⁹ Per la conoscenza delle origini e della formazione del Comune in Sardegna, fondamentale importanza rivestono, nella citata opera di E. BESTA, le pp. 152 sgg. del secondo volume.

tutari sardi, già illustrate da Carlo Guido Mor in un suo articolo che apre alcuni problemi¹⁰, son dovute ad una condizione socio-economica omogenea dei territori nei quali hanno avuto applicazione ed alla cui regolamentazione erano diretti, da cui anche traggono origine i medesimi istituti e costumi, che permangono in buona parte validi e costanti anche sotto il dominio aragonese.

Da un esame di questi testi legislativi sardi si nota in linea di massima la volontà di proteggere l'agricoltura, bisognosa di più cure e di una continua presenza umana, e di lasciare in genere alla pastorizia i terreni più distanti dai centri abitati senza per questo ritenerla un'attività economica di secondo piano.

Per particolarità di interessi e per una accurata localizzazione geografica, questo studio verte esclusivamente sull'agricoltura e sulla pastorizia a Sassari e sui loro molteplici aspetti.

Sassari protegge e difende scrupolosamente il suolo pubblico e privato. È evidentemente il centro di un ambiente agricolo già ben organizzato e strutturato che, se pure ha interesse per la pastorizia, tuttavia la respinge ai margini del territorio comunale, ad eccezione dei prati immediatamente circostanti la città, riservati al bestiame cittadino, da trasporto o da lavoro nei campi, ed a quello che, condotto in città per essere venduto, vi giunge ad un'ora troppo tarda per essere rinchiuso in «mandra over vulvare» (recinto prestabilito ove di notte deve essere rinchiuso e custodito il bestiame domito o da lavoro) e del monte «populare de Sechiu», in cui, nel periodo invernale, da ottobre a tutto febbraio, è concessa la libertà di pascolo¹¹.

¹⁰ C.G. MOR, *Aspetti della agricoltura sarda nella legislazione del secolo XIX*, in *Fra il passato e l'avvenire (saggi storici sull'agricoltura sarda)*, Padova, 1965, pp. 125-160. Le disposizioni riguardanti l'agricoltura e la pastorizia sono state raccolte, sotto la direzione del compianto Prof. Antonio Era, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, Sassari 1938. Vi figurano, tra gli altri, i seguenti studi: D. FILIA, *Il diritto agrario negli Statuti di Sassari*; F. PILO SPADA, *Il diritto agrario nello Statuto di Castelsardo*; A. ERA, *Il Codice agrario di Mariano IV di Arborea*; C.G. MOR, *Le disposizioni di diritto agrario nella Carta de Logu di Eleonora di Arborea*; G. ZANETTI, *Il diritto agrario nel Breve di Villa di Chiesa*. Per una non superficiale conoscenza dell'agricoltura sarda medioevale, significative sono le seguenti opere: E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, cit.; R. CARTA-RASPI, *L'economia della Sardegna Medioevale*, Cagliari, 1940; F. CHERCHI-PABA, *Lineamenti storici dell'agricoltura sarda nel secolo XIII*, in *Studi storici in onore di F. Loddo-Canepa*, Firenze, 1959, vol. II, pp. 119 e sgg.; R. DI TUCCI, *Linee storiche del contratto agrario in Sardegna*, Cagliari, 1926; A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna*, Cagliari, 1917.

¹¹ *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. CVI; C.G. MOR, *Aspetti dell'agricoltura sarda*, cit., pp. 129, 140, 141; vedi inoltre Archivio della Corona di Aragona (d'ora in avanti abbreviato A.C.A.), sezione Real Patrimonio (d'ora in avanti abbreviato R.P.), reg. n. 1.513, f. 61: da quanto si può intuire dal documento contenuto in questo foglio, a Sassari, nel 1343, quindi durante il dominio aragonese, on-

La conformazione della città di Sassari intorno al '300 approssimativamente è questa: un grosso agglomerato di case, molte delle quali con un piccolo orticello ed un fazzoletto di vigna, intersecato da strette viuzze, la piazza comunale, alcune chiese; il tutto circondato e protetto da solide mura. All'esterno, una verde cornice di orti, vigne, terreni lavorati (sottratti all'acquitrino ed alle sodaglie grazie all'opera ed all'insegnamento dei Benedettini), soprattutto in direzione di Portotorres, centro di commerci con Pisa, con Genova, con la Provenza, unitamente al pascolo recintato («pardu» o «pradu»), riservato al bestiame utilizzato per i lavori agricoli e della vita quotidiana; oltre, vaste distese naturali, riservate al pascolo brado, ai pastori custodi delle mandrie e delle greggi¹².

Gli abitanti: professionisti, artigiani, commercianti, che investono il proprio tempo libero od i propri risparmi nell'acquisto di terreni o di bestiame che poi danno da condurre ad altri, o nella lavorazione di una vigna o di un orto con cui arrotondare le entrate, ed una larga maggioranza di agricoltori, che hanno interesse a godere dei profitti complementari dell'allevamento, soprattutto quelli che hanno a disposizione meno terreni. Sono infatti questi che, nella storia «rurale» della società medioevale, premono per la salvaguardia del patrimonio comunale, dei diritti collettivi di pascolo, che si oppongono ad una riduzione degli spazi lasciati al pascolo collettivo, alla destinazione all'agricoltura di nuove terre, quasi certamente destinate a finire nelle strumenti tecnici con cui procedere al diboscamento ed alla lavorazione del terreno in genere) che, sotto il dominio aragonese, come vedremo in seguito, sono di estrazione straniera. mo in seguito, sono di estrazione straniera.

Nella classificazione delle terre, un elemento distintivo di particolare valore, nella legislazione sarda, è dato dalla «cungiatura».

Un terreno è considerato «cungiato», cioè recintato, chiuso dalla mano dell'uomo con «muro o... fossu over clausura»¹³, oppure semplicemente con una «mata» (sieve, piante), che è vietato tagliare o to-

de evitare abusi e prevenire liti tra aventi diritti e non aventi diritti all'uso del prato cittadino, a fini di pascolo, viene istituito un guardiano di tale prato; è probabile che, più che un dipendente della Corte, si tratti di uno dei tanti proprietari di bestiame autorizzati a servirsi del prato, scelto a rotazione, considerato che nel registro menzionato, relativo alla Vicaria di Sassari, non figura, tra le uscite, nessun salario del guardiano del prato cittadino.

¹² D. FILIA, *Il diritto agrario negli Statuti di Sassari*, cit., p. 114.

¹³ *Il Codice Agrario di Mariano IV*, cap. 134; *Carta de Logu di Eleonora d'Arborea*, cap. CXII; C.G. MOR, *Aspetti dell'agricoltura sarda*, cit., p. 133.

gliere o solamente danneggiare, pena una multa di 10 soldi¹⁴, purché sia riconosciuto come tale dalle autorità preposte a tale compito¹⁵, e si differenzia notevolmente dal regime giuridico cui sono sottoposte le altre terre, in quanto è particolarmente protetto. A questa categoria di terreni, che sono chiaramente privilegiati, appartengono vigne, orti, canneti, campi lavorati¹⁶. Sono tutte terre lavorate, recintate per essere protette dall'ingresso fortuito o volontario degli animali, ed i cui prodotti sono fondamentali per l'economia sarda e sassarese in particolare, che fino a non molto tempo addietro è vissuta attingendo quasi esclusivamente alle risorse della terra.

Gli Statuti Sassaresi sono particolarmente severi nei confronti di chi, uomo o animale, penetri in questi terreni, con effrazione o senza, al punto che è prevista l'uccisione di una quota di animali altrui trovati dentro dal proprietario del fondo o da un suo sostituto¹⁷.

Il colpevole incorre nella «tentura», ovvero nel pagamento di una multa, e nella rifusione dei danni eventualmente arrecati. L'importo della «tentura» è variabile a seconda della qualità dell'animale (grosso o minuto), del numero, del momento in cui viene compiuto o scoperto il reato¹⁸, e va per metà all'accusatore, per metà al Comune¹⁹. Per i reati notturni, intendendosi per notte l'intervallo di tempo intercorrente dalla chiusura alla riapertura delle porte della città, è prevista una multa superiore, in quanto si presume la volontà del dolo, la speranza

¹⁴ *Statuto di Castelsardo*, cap. 200.

¹⁵ *Codice Agrario di Mariano IV di Arborea*, cap. 134.

¹⁶ *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. XVI.

¹⁷ *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. CVI: (traduzione letterale dalla edizione in volgare sardo) «Ognuno o da sé, o tramite sostituto, può in una sua vigna, orto, canneto, campo lavorato, uccidere, con qualsiasi arma, una bestia grossa, cioè bue, vacca, cavallo, giumenta ed asino, se il cavallo e la giumenta siano senza freno e sella, eccetto il cavallo di posta, che non si può uccidere, ma per il quale il padrone deve pagare il danno fatto, su giuramento del padrone del terreno in cui il cavallo sia rinvenuto». Riguardo al bestiame minuto, lo stesso capitolo prevede che «se ne possono uccidere fino a 6 per volta, e si intende come tale capre, caproni, porci, maschi e femmine». Come si vede, queste sanzioni colpiscono tutti indistintamente, eppur tuttavia sono profondamente ingiuste, in quanto danneggiano soprattutto il piccolo proprietario, al quale è previsto che venga ucciso o possa essere ucciso uno stesso numero di animali che al grande proprietario; ne consegue che il danno economico che ne può derivare per l'uno o per l'altro, pure di pari valore assoluto, ne ha tuttavia uno relativo profondamente differente.

¹⁸ *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. CVI, il quale prevede che «per reato perpetrato di giorno si devono: 3 soldi genovini per un bue, due soldi per cavallo o giumenta, 18 denari per un asino, 20 soldi per una gama». Per reato compiuto di notte, nello stesso capitolo son previsti, per multa, oltre al solito indennizzo dei danni provocati, nella eventualità che ve ne siano stati, 10 soldi per bue di «carra-dore», 5 soldi per bue di «lavoratore»; C.G. MOR, *Aspetti dell'agricoltura sarda*, cit., pp. 145 e sgg.

¹⁹ *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. CVI.

di compiere il reato protetti dalla complicità del buio, di farla franca insomma.

Per aver diritto alla rifusione dei danni e per punire il furbo o trascurato proprietario del bestiame trovato in fallo, il danneggiato ha solamente un giorno a disposizione, oltre a quello in cui viene accertato il fallo, per sequestrare il bestiame e condurlo alla loggia comunale, nella cui colonna deve essere legato in attesa del riconoscimento e del ritrovamento del proprietario²⁰.

Nel caso che questo proprietario, o il guardiano incaricato della custodia, tentino con forza di sottrarre le bestie al sequestro, incorrono in una penale di gran lunga superiore: 20 soldi per bestia grossa, 3 lire per «gama».

Qualora del bestiame venga trovato in stato di colpa in un «salto» (terreno distante dai centri abitati, generalmente adibito a pascolo brado) oppure in «terra vacante», si può uccidere solamente una bestia minuta, nessuna di quelle grosse²¹.

A volte, come già accennato, alla illegale presenza delle bestie si associa quella del proprietario o del guardiano delle bestie stesse; in questo caso, presumendosi la consapevolezza dell'azione colposa, la legge è più severa, e prevede che se qualche guardiano di bestiame sia trovato in colpa nel luogo del reato, compiuto dalle bestie di cui è custode, sia tenuto a pagare entro 3 giorni 20 soldi genovini. Qualora non sia in grado di pagare, deve rimanere per un giorno «supra va virgongia», ovvero alla berlina²².

Pur rappresentando il bestiame il pericolo maggiore e più frequente per le colture, non per questo è da dimenticare od escludere il reato compiuto dall'uomo, che vien punito con ammende superiori, presumendosi in questo caso la volontà e la consapevolezza del reato. La legge prevede diversi casi:

1) Chiunque entri in vigna od orto altrui senza autorizzazione del

²⁰ *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. LXXVIII; C.G. MOR, *Aspetti dell'agricoltura sarda*, cit., p. 155. Purtroppo la legge non specifica, nel caso che il proprietario del bestiame sequestrato non si presenti a ritirare le bestie o non venga individuato, per quanto tempo gli stessi animali debbano rimanere legati alla colonna comunale e chi debba provvedere al loro sostentamento. Non è infatti chiaro a quale destino vada incontro questo bestiame, in tale situazione; è opinabile che, trascorso un certo periodo, venga macellato e venduto dalle Autorità competenti per rifondere i danni subiti dal danneggiato e per incassare in qualche maniera la multa prevista, oppure anche che chi lo ha sequestrato possa tenerlo, sfruttandolo, fino al risarcimento, oppure, più verisimilmente, che venga venduto all'incanto.

²¹ *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. LXXVI.

²² *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. CVI.

proprietario per prendere frutta, legna o pietrame, o ne tolga «palone o clausura», incorre in una multa di 10 soldi genovini (metà vā all'ac-cusatore, metà al Comune. Il nome del delatore deve inoltre essere tenuto segreto, onde evitare possibili ritorsioni), piú la rifusione del danno eventualmente arrecato.

Qualora il colpevole si renda irreperibile, viene «bandito» per 20 soldi. Se, dopo essere stato «bandito», viene catturato dalle guardie del Comune, deve rimanere in prigione per otto giorni; se nel frattempo non ha provveduto a pagare la multa ed a risarcire il danno eventualmente arrecato, viene frustato; dopo di che viene assolto dal «bandito».

2) Chi compie il predetto reato durante il periodo da «Lampadas» (luglio) a «Santu Gaine» (ottobre) paga al Comune una multa di 40 soldi genovini; la multa, come si vede, è raddoppiata, in quanto si tratta del periodo di raccolta dei frutti, e quindi maggiori sono le possibilità di arrecare danni e le tentazioni per compiere il furto.

3) Paga 40 soldi chi entra, in un qualsiasi periodo dell'anno, in una vigna «murata a muro fraicu over ortu», eccetto quando nell'orto vi sia un ortolano, se passa per la porta.

4) Paga 100 soldi genovini chi entra di nascosto in una vigna od in un orto «cungiatu» e rompe la chiusura od il muro o la porta, per entrarvi o per rubare o per mettervi delle bestie.

5) Il proprietario che tenga un custode nella vigna e che subisca dei danni senza che il custode ne faccia denuncia, può rifarsi sui beni di questo²³.

L'avvento del dominio aragonese, destinato a lasciare una traccia indelebile nella storia sarda, modifica sensibilmente la accennata struttura economico-giuridica della città di Sassari.

²³ *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. XXVI; C.G. MOR, *Aspetti dell'agricoltura sarda*, cit., pp. 135-137, ne accenna sommariamente. È opportuno precisare che le pene pecuniarie previste dagli *Statuti Sassaresi* sono abbastanza elevate, se si considera che in questo stesso torno di tempo si possono acquistare (*Statuti Sassaresi*, libro I, cap. LXII): con 1 denaro: 6 once (in ragione di 270 grammi circa per oncia) di carne di maiale maschio, oppure 8 once di carne di scrofa, oppure 12 once di carne di vitello, oppure ancora 18 once di carne di bue; con 6 denari è invece possibile acquistare: un quarto di pecora o di capra o di caprone integro o di agnello primaverile; con 8 denari si acquista: un quarto di caprone castrato; con 10 denari: un quarto di montone o di castrato. Se ne ricava che la carne piú pregiata, fra gli animali di taglia grossa, è quella suina, in quanto piú facile a conservarsi, ad essere salata (potendosi consumarla lentamente, ha il vantaggio di poter essere conservata per i periodi di carestia, allora molto frequenti) ed utilizzata per preparare insaccati, o come lardo. La carne bovina, che attualmente è la piú pregiata, ha nel '300 una stima inferiore in quanto, non potendo essere conservata, deve necessariamente essere consumata in un breve lasso di tempo.

È ben vero che gli Statuti Sassaresi rimangono in vigore, con le opportune modifiche per essere adattati alla nuova situazione, ma scompare lo spirito della legge uguale per tutti, la cui applicazione è lasciata all'arbitrio del Vicario della città. Sembra scomparire anche la classificazione giuridica delle terre in «cungiate» e non.

Intorno al 1341-1343, come risulta da documentazione inedita reperita nell'Archivio della Corona d'Aragona, a Barcellona, la situazione a Sassari si presenta in questi termini:

1) Viene pagato un banno (multa) di 2 soldi alfonsini minuti, indifferentemente, per bue, cavallo, giumenta, asina od asinello entrato o trovato di giorno in vigna, canneto, *sembrat* (campo coltivato), salto, possesso in genere²⁴.

2) È previsto un banno di 5 soldi per reato compiuto dagli stessi animali, ma in orario notturno²⁵.

3) Paga un banno di 20 soldi il proprietario od il custode di una «gama» (si intende per gama un insieme di animali, indifferentemente di taglia piccola o grossa); non è indice di differenza il fatto che il reato venga perpetrato di giorno o di notte²⁶.

4) Il proprietario di bestiame od un suo sostituto, trovato in flagrante, che si opponga al sequestro di tale bestiame, paga un banno suppletivo di 20 soldi per ogni bestia o «gama»²⁷.

²⁴ Archivio della Corona d'Aragona, sezione *Real Patrimonio* (in seguito A.C.A., R.P.) reg. n. 1.513, ff. 3 (1°), 3 v. (3°), 4 (2°), 5 (2°), 5 v. (2°), 7 v. (4°), 8 v. (4°), 10 v. (1°), 11 v. (1°), 13 (4°), 14 v. (2°), ecc. In tutto il registro in oggetto un solo documento, al f. 58 v., relativo all'aprile del 1343, fa eccezione a questa che sembra essere la regola generale: un certo Torchitorio de Jola incorre infatti in un banno di 8 soldi per 8 suoi buoi trovati in un canneto di Guglielmo Nabot; il danno è pertanto di 1 soldo per bue. Una situazione differente, seppure a distanza di anni, troviamo invece ad Alghero; al f. 4 (1°) del registro n. 2.063, tomo I, della sezione R.P. dell'A.C.A., relativo alla Vicaria di Alghero, si legge infatti che in data 12 agosto 1373 Bernardo Aymar paga 1 lira 8 soldi 3 denari alfonsini minuti per banno per un suo ronzino entrato in un orto di Poncio Dez Jordi. Non viene peraltro specificato se il reato sia stato compiuto di notte o di giorno.

²⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 1.513, ff. 2 v. (1°), 4 v. (3°), 5 (3°), 7 (4°), 9 (2°), ecc.

²⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 1.513, ff. 3 v. (1°), 6 v. (2°), 8 (4°), 34 v. (2°), 39 v. (1°), 40 (1°), ecc.

²⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 1.513, ff. 2 v. (4°), 6 v. (4°), 33 v. (1°), 40 (1°); questa pare essere la regola generale; alcune divergenze si notano ai ff. 41, 53, 58: in un documento di quest'ultimo foglio si legge che in data 23 marzo 1343 un tale Asinello Corso, «molinero» di Guglielmo Lull, paga un banno, per quattro asini trovati di giorno in campo altrui; oppostosi al sequestro degli animali, è incorso in un banno complessivo di 4 lire. Evidentemente il banno per l'opposizione al sequestro, di importo superiore, assorbe il precedente, che, seppure non precisato, dovrebbe ammontare a 8 soldi; in caso contrario il banno complessivo sarebbe stato di 4 lire 8 soldi di alfonsini minuti.

5) Paga un banno di 20 soldi il proprietario di un cane che entri in una vigna²⁸.

6) Se è una persona a violare i beni altrui, siano questi recintati o no, il banno è superiore a quanto previsto negli stessi casi per gli animali, così come negli Statuti Sassaresi, ed ammonta a 5 soldi, indipendentemente dall'ora in cui viene perpetrato il reato, che può essere commesso sia per far pascolare il bestiame²⁹, sia per rubare della frutta³⁰, sia più semplicemente per entrare in una vigna *oltra sa voluntat* del padrone³¹.

7) Con particolare severità viene punito il furto di bestiame: almeno 10 lire alfonsine³².

8) Non vi è differenza, per la legge, fra il rubare bestiame di proprietà altrui ed il rubare alla Corte del bestiame proprio che sia stato in precedenza sequestrato³³.

²⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 1.513, f. 72 (1°): tale è infatti il caso dello sfortunato Obertino Corso, il cui cane viene rinvenuto dentro una vigna di Michele Matheu, in data 23 settembre 1343.

²⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1.513, f. 15 v. (2°).

³⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 1.513, f. 70 (1°); A.C.A., sez. R.P., reg. 2.063, tomo I, f. 3 v. (2°); da un documento contenuto in questo foglio consta che ad Alghero, nel 1372, il banno è di gran lunga più elevato (corrispondentemente all'aumento del costo generale della vita), e variabile da persona a persona. Un tale Raimondo Ram, soldato, per essere entrato di notte in una vigna (allo scopo evidente di rubare dell'uva, considerato che ci troviamo in settembre, mese in cui l'uva è abbondante e matura, e non si è ancora peraltro provveduto alla vendemmia), incorre in un banno di 1 lira 8 soldi di alfonsini minuti. Per lo stesso reato, compiuto nello stesso periodo, un certo Pietro Gerau paga invece 30 soldi. Sempre per il medesimo reato Michalet e Monserrato Eymereich, soldati, pagano, in due, un banno di 1 lira 18 soldi 3 denari di alfonsini minuti. Al riguardo cfr., nel reg. 2063, tomo I, f. 3 v. (3°), (4°).

³¹ A.C.A., sez. R.P., registro 1513, f. 8 v. (2°); considerato che il reato viene giudicato in data 10 marzo 1342, che non è un periodo di raccolta di frutti, è verosimile che Giovanni delle Vergue, il reo, sia un salariato incaricato di lavorare il terreno per conto di Pietro Sabater, proprietario della vigna in oggetto.

³² A.C.A., sez. R.P., registro 1513, f. 61 (1°): una tale somma viene pagata alla Corte, dopo averne concordato l'importo, da Pietro Cantona, reo di aver sottratto un bue dal prato della città, di cui è guardiano Pasquale Squinte, che lo ha visto ed è stato in grado di provare l'accusa. Viene inoltre paragonato al furto di un animale la cattura di un astore (uccello che dagli Aragonesi, e soprattutto dalla famiglia reale, è particolarmente apprezzato per la caccia) senza che ne venga fatta denuncia alla Corte. Per questa colpa certo Orlandino Corso (cfr. A.C.A., sez. R.P., registro n. 1513, f. 72 (2°)) paga infatti un banno di 10 lire di alfonsini minuti.

³³ A.C.A., sez. R.P., registro 1513, f. 14 (3°): da un documento inserito in questo foglio risulta che il 6 giugno 1342 Giovanni de Grimona concorda con la Corte, per un importo di 15 lire, il pagamento di un banno in cui è incorso per aver sottratto di nascosto dalla prigione due suoi buoi che erano stati in precedenza sequestrati e condotti alla Corte. Per il valore della moneta in questo periodo tengasi presente che nel 1342 il prezzo medio all'ingrosso di uno starello (pari a circa 50 kg.) di grano, sulla piazza di Cagliari, è di 4,20 soldi di denari alfonsini minuti, mentre il prezzo medio di uno starello di orzo è di 1,80 soldi. Vedi a questo proposito C. MANCA: *Aspetti della espansione*

Riepilogando, rispetto a quanto riscontrato negli Statuti Sassaresi, le differenze riscontrate possono così puntualizzarsi:

1) Generalizzazione incondizionata delle multe previste per danni compiuti dal bestiame, ad un livello inferiore; nell'assegnare la multa, si bada esclusivamente alla considerazione se il reato viene effettuato di giorno o di notte.

2) Diminuzione delle pene assegnate alle persone trovate in stato di colpa (il banno è equivalente a quello pagato dal proprietario di bestiame trovato in flagrante, mentre, come abbiamo già visto, gli Statuti Sassaresi, libro III, capitolo XXVI, prevedono una multa doppia).

3) Nessun animale di taglia grossa o piccola, trovato in fallo, può essere ucciso.

4) Generalizzazione della classificazione giuridica delle terre: sembra non esserci differenza, come del resto accennato in precedenza, tra terre lavorate o recintate, considerate «cungiate», e terre non «cungiate».

5) Applicazione delle pene pecuniarie variabile a seconda della condizione economica del colpevole. Una volta applicato il banno, qualora il reo non sia in condizioni di pagare, il vicario, «per onore di Dio e preghiere dei Probiuomini che hanno emanato le disposizioni di legge»³⁴, spesso dietro richiesta di «buone persone»³⁵, può praticare un condono, variabile dal 10%³⁶ al 90%³⁷.

Solamente in due documenti³⁸, in cui peraltro si tratta di reati che comportano una forte penale pecuniaria, il reo finisce in prigione, uscendone appena è in condizioni di pagare un minimo della multa propinatagli, dopo aver concordato l'importo col funzionario all'uopo addetto.

6) Divisione delle pene pecuniarie non più per due parti, almeno

economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale, Milano, 1966, appendice III, tav. LXIX, pag. 344. Dal f. 43 del registro in oggetto risulta inoltre, per un approfondimento dei dati economici sul periodo, che il salario giornaliero di un maestro muratore è di 4 soldi di alfonsini minuti. Dal f. 43 v. dello stesso registro risulta anche che per dar da mangiare e da bere a 4 operai, per un giorno, occorrono 2 soldi.

³⁴ A.C.A., sez. R.P., registro n. 1513, f. 51 (1°).

³⁵ A.C.A., sez. R.P., registro n. 1513, f. 51 v. (1°).

³⁶ A.C.A., sez. R.P., registro n. 1513, f. 38 v. (4°).

³⁷ A.C.A., sez. R.P., registro n. 1513, f. 15 v. (1°), f. 72 (2°).

³⁸ A.C.A., sez. R.P., registro n. 1513, f. 2 v. (4°), f. 38 (3°): sono previste rispettivamente multe di 7 lire 10 soldi di alfonsini minuti, e di 10 lire di alfonsini minuti.

nel periodo cui si riferisce la documentazione in nostro possesso, ma per tre: un terzo all'accusatore, un terzo alla corte, mentre l'ultimo terzo è destinato a pagare le spese per la riparazione e la fortificazione delle mura della città³⁹.

Dal punto di vista sociale l'Amministrazione aragonese comporta, rispetto al precedente modulo di governo, queste conseguenze:

- 1) Abbassamento di condizione economica di contadini e pastori.
- 2) Scadimento a livello di salariati o di mezzadri di numerosi elementi indigeni già proprietari di piccoli appezzamenti di terreno.
- 3) Formazione di una casta di latifondisti, spesso proprietari anche di grosse mandrie, di cui affidano ad altri la conduzione⁴⁰, e che sono generalmente di estrazione catalano-aragonese-valenzano-maiorchina⁴¹.

³⁹ Evidentemente in accoglimento delle proposte formulate in precedenza dai Consiglieri e Probiuomini della città di Sassari al sovrano Alfonso III il Benigno, come attestato dalla Carta Reale pubblicata col n. 488 dal Prof. F.C. CASULA nel volume *Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno, Re di Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, 1970, e da un documento contenuto al f. 68 v. del registro n. 1008 dell'A.C.A., sez. Cancillería Real, dal quale risulta che nel febbraio del 1337 Pietro IV, da Valenza, ordina a Raimondo de Rossilonis, governatore generale della Sardegna, di accettare le richieste formulate dai Probiuomini e dai Consiglieri di Sassari. Questi lo pregano di riparare e fortificare le mura della città in vista di possibili pericoli derivanti alla stessa dall'unione dei Doria con i Visconti di Milano, a condizione però che vengano convertite in questa opera solamente le tasse pagate dai cittadini sassaresi. Per quanto concerne i rapporti dei Visconti di Milano con la Corona di Aragona, vedasi il saggio di G. SORGIA, *I Visconti di Milano, l'Aragona e la Sardegna nel secolo XIV, attraverso la lettura dello Zurita*, in «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones», Barcelona, 1962, vol. II, pp. 393-396.

⁴⁰ A.C.A., sez. R.P., registro n. 1513, f. 38 (3°): un tal Nicola de Moronio incorre in un banno di 200 soldi di alfonsini minuti per 100 buoi che «manava» (conduceva), trovati di giorno in un salto altrui. È evidente che i buoi non sono i suoi, dal momento che finisce in carcere poiché impossibilitato a pagare, tanto più che si rende necessario da parte del vicario praticargli uno sconto, un condono di 5 lire di alfonsini, in quanto è ritenuto povero. Non potendolo ritenersi uno dei guardiani degli animali, scelti a rotazione tra i diversi proprietari, in quanto tale usanza è in vigore solo per le ore notturne, deve concludersi che la mandria in oggetto non appartiene a lui, ma certo a qualche grosso proprietario. In tutto il registro in menzione, è questa la mandria più grossa di cui si faccia cenno.

⁴¹ A.C.A., sez. R.P., registro n. 1513: su 16 documenti in cui viene menzionato il termine «salto», non una sola volta figura, come proprietario, un sardo. Se si eccettuano 2 salti, uno di proprietà del convento di San Pietro di Silki, l'altro della chiesa di San Leonardo, che si trova a Bosue (vedi a questo proposito F.C. CASULA, *Documenti inediti sui possessori sardi del monastero di San Lorenzo delle Rivolte di Pisa*, in «Medio Evo - Età Moderna», Cagliari, 1972, documenti nn. 15, 16, 19 e 20), vengono menzionati come proprietari di salti: una volta Danya Morabot, che tiene il salto per «legacio» fattagli da Pietro de Mon Palau; due volte Bernardo de Riusech; una volta un non ben definito Notari Margarit; ben 8 volte, come proprietario danneggiato, nel periodo che va dal 13 febbraio 1342 al 24 luglio 1343 appare un tal Guglielmo d'Arques, come attestato dai ff. 5 (2°), 11 v. (2°), 31 (2°), 35 (4°), 38 (2°), 57 v. (2°), 66 v. (3°), 67 (2°). Questi, disponendo di numerosi salti, deve senz'altro avere alle proprie dipendenze numerosi aiutanti, considerata la frequenza con cui riesce a trovare in fallo sulle sue proprietà animali altrui entrati furtivamente a pascolare.

Giunti alla conclusione di questo breve studio ci sembra di poter lecitamente affermare che, a pochi anni solamente dall'affermarsi della dominazione aragonese⁴², caratteristiche economiche precipue della città di Sassari e del suo circondario sono:

1) Un generale tracollo economico: ce lo testimonia la considerazione che neanche un terzo delle multe assegnate viene pagato per intero (considerando tutta la documentazione, la percentuale si attesta sul 31%; di queste, ben il 32% è equivalente o superiore a 20 soldi (se si considera che 20 soldi alfonsini minuti sono una cifra rispettabile, è evidente che esiste una cerchia ristretta di persone in grado di pagare per intero un eventuale banno, indipendentemente dall'importo del medesimo); un altro 32% (ci riferiamo sempre ad un terzo delle multe assegnate) paga solamente una somma inferiore od equivalente a 4 soldi alfonsini minuti.

Per gli altri due terzi circa il vicario è costretto a praticare o concordare un condono con il reo, col duplice scopo e di manifestare una certa buona volontà della Corte, e di ottenere comunque qualcosa, considerato che in caso contrario il colpevole può finire sì in prigione, ma nessun provento entra nelle casse dell'Amministrazione⁴³. Si tenga presente che di questi due terzi circa di Sassaresi che necessitano di uno sconto, circa il 23% non è in grado neppure di pagare 5 soldi; il 36% di pagare da 5 a 10 soldi alfonsini minuti.

⁴² La Sardegna, unitamente alla Corsica, venne infeudata dal Pontefice Bonifacio VIII al sovrano aragonese Giacomo II nel 1297. Poiché però vasti possedimenti avevano nell'Isola i Comuni di Genova e Pisa, unitamente alle potenti famiglie dei Doria, dei Donoratico, dei Malaspina, si rese necessario da parte degli Aragonesi un lungo lavoro diplomatico, oltre che di preparazione bellica, per potere entrare nel possesso effettivo dell'Isola. La conquista non si poté attuare prima del 1323 e non divenne definitiva se non verso la fine del secolo XV. Per una approfondita conoscenza delle fasi precedenti alla conquista, della conquista stessa e delle fasi successive, fondamentali risultano le seguenti opere: G. ZURITA, *Anales de la Corona de Aragón*, Zaragoza, ed. 1976-1980; E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, cit.; G. ROSSI-SABATINI, *Pisa al tempo dei Donoratico (1316-1347)*, Firenze, 1938; A. ARRIBAS PALAU, *La Conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón*, Barcelona, 1952; R. CARTA-RASPI, *Storia della Sardegna*, ed. Milano, 1971; R. DI TUCCI, *Storia della Sardegna*, ed. di Sassari, 1964; A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, cit., V. SALAVERT Y ROCA, *Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón (1297-1314)*, I-II, Madrid, 1956; F.C. CASULA, *Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese*, Cagliari, 1982..

⁴³ A.C.A., sez. R.P., registro n. 1513, f. 2 v. (4°): tale Giovanni Vartha, di Bosove, incorre in un banno per 6 suoi buoi rinvenuti di notte entro una vigna di Berengario di Santo Stefano; opposti al sequestro, è incorso in un banno suppletivo di 6 lire di alfonsini minuti, cioè 1 lira per ogni bue. Il vicario, venuto a conoscenza che i buoi in questione sono ancora «obligats», cioè vincolati a coloro dai quali son stati acquistati, in quanto non ancora pagati, considerato che il Vartha è persona «molto povera e miserabile», al punto che, non potendo pagare, ha dovuto trascorrere alcuni giorni in prigione, che soprattutto non gli è stato trovato alcun bene sul quale la Corte possa rivalersi per la multa assegnatagli, e che alcuni amici gli hanno dovuto fare un prestito di 30 soldi alfonsini per pagare parte della multa, gli fa venia delle rimanenti 6 lire di alfonsini.

Un notevole effetto deleterio è dato pure dal fatto che molti proprietari terrieri che hanno avuto in concessione proprietà nel sassarese come ricompensa per aver prestato aiuti al sovrano aragonese in occasione della campagna per la difficile conquista della Sardegna, inaugurando una consuetudine del tutto nuova per l'isola, non si recano affatto o minimamente nelle terre loro assegnate, ma ne affidano ad altri la conduzione⁴⁴, preferendo restare a godersene i frutti in Catalogna od in Aragona od in Valenza od a Maiorca, contribuendo in tal modo a depauperare ancor più l'economia sassarese.

2) Non più protezione dell'agricoltura ai danni della pastorizia, ma eguale considerazione ed attenzione per entrambe queste primarie attività economiche, di grande rilevanza nella economia sarda medioevale. Ne sono testimonianza la maggior considerazione accordata ad animali grossi e minuti (evidentemente il patrimonio zootecnico deve essersi nel frattempo notevolmente depauperato, per le cause in precedenza menzionate), la verosimile scomparsa di differenziazione giuridica, del pari già evidenziata tra terreni lavorati e non. Le vigne soprattutto sembrano non essere eccessivamente protette, tanto da trarne il convincimento di trovarci di fronte ad una politica di contenimento della produzione vitivinicola⁴⁵. Tale produzione, notevole e per qualità e per quantità, è infatti senza dubbio concorrenziale nei confronti di quella aragonese, ed è per limitarne l'importanza e la concorrenza, con inevitabile abbattimento di prezzo del prodotto aragonese, che si adotta questa determinazione. Tale volontà è purtroppo destinata a prolungarsi nel tempo, tanto è vero che la decima sul vino, applicata costantemente, diviene un tributo fisso⁴⁶.

I terreni non coltivati, infine, altra utilizzazione non possono avere se non l'allevamento a pascolo brado, peculiare di tanta parte dell'economia isolana medioevale e moderna.

⁴⁴ A.C.A., sez. R.P., registro n. 1513, f. 34 v. (2°)

⁴⁵ A questa soluzione deve aver contribuito la notevole produzione vitivinicola del Sassarese, onde evitare una sovrapproduzione ed un conseguente possibile calo dei prezzi, come pare di intuire dal regesto della Carta Reale pubblicata col n. 26 dalla Professoressa Luisa D'Arienzo nel volume *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re di Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, 1970.

⁴⁶ A.C.A., sez. R.P., registro n. 2076, f. 69 v., da cui risulta che nel 1350 i Consiglieri di Sassari vendono all'incanto a Berengario Xifre per 325 lire alfonsine il diritto della decima del vino che entra in città. Di questa entrata il governatore ne pretende la metà per sovvenzionare le spese dell'Isola. La produzione vinicola quindi, lungi dall'essere valorizzata, non solo viene limitata con l'imposizione di balzelli, ma diviene un altro strumento in mano al dominatore straniero per il mantenimento del potere nell'Isola.

**Note sull'amministrazione della giustizia
in Sassari (1341-1343)**

Risale a non oltre 140 anni fa la conoscenza, per il largo pubblico, degli Statuti Sassaresi, cioè di quel complesso di norme che regolamentavano la vita di Sassari dalla fine del '200 in poi¹. La loro origine deve farsi appunto risalire al secolo XIII, quando il Comune acquista l'autonomia politica ed amministrativa ai danni del decadente giudice di Torres².

È probabilmente in tale occasione che i Sassaresi codificano, in un organico ordinamento giuridico, tutto quel complesso di norme e di usanze non scritte che fino ad allora avevano regolato l'ordinato convivere dei cittadini. Alla base di questa grande innovazione sta la necessità di evidenziare in modo tangibile il raggiungimento della sospirata autonomia, di porre per iscritto il patrimonio di esperienze in base alle quali fino ad allora si era amministrata la giustizia. Questo insieme di consuetudini non viene ora ritenuto più sufficiente, sia per l'aumentata casistica dei reati, sia per la difficoltà di una loro corretta applicazione a persone di nazionalità diverse, di leggi diverse, soprattutto di diversa matrice culturale, sociale, politica, quali sono appunto i mercanti che in gran numero si recano a Sassari per affari.

Dopo un periodo di sottomissione a Pisa³, la città entra nell'orbi-

¹ Tra i primi studiosi a divulgare la notizia del reperimento di questo codice fu Giovanni Manno, che nella sua *Storia di Sardegna*, tomi I-IV, Torino, 1825-27, t. II, p. 366, ne fece una sommaria descrizione, invitando gli altri storici sardi ad interessarsi al suo studio. L'invito fu raccolto da Pasquale Tola, che ne diede una prima edizione nel 1850 (cfr. P. TOLA, *Codice della Repubblica di Sassari*, Cagliari, Timon, 1850), ed una successiva nel 1861 (cfr. P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, in «*Historiae Patriae Monumenta*», tomi I-II, Torino, 1861, secolo XIV, documento n. VII). Per una edizione aggiornata, corredata di una traduzione in italiano, vedi G. MADAU DIAZ, *Il Codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, Cagliari, 1969.

² Cfr. Al proposito G. MADAU DIAZ, *Il Codice*, cit., pag. 50.

³ Per la conoscenza dei rapporti di ordine economico tra la Sardegna e Pisa, cfr. F. ARTIZZU, *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medio Evo*, I-II, Padova, 1961-1962; dello stesso autore vedi anche *Pisani e Catalani nella Sardegna Medioevale*, Padova, 1973; vedi anche A. BOSCOLO, *Aspetti della economia della Sardegna dal periodo della supremazia pisana-genovese al primo periodo della dominazione aragonese*, in *Sardegna Pisa e Genova nel Medio Evo*, Genova, 1978, pp. 140-153.

ta della influenza politica di Genova, con la quale firma degli accordi di amicizia è di reciproca collaborazione⁴.

Inizia a partire da questo momento un periodo ricco di gloria e fecondo di risultati per la giovane repubblica. La città, pur trovandosi in posizione di secondo piano rispetto al Comune ligure, pur tuttavia gode dei vantaggi che dalla sua protezione ne derivano: esportando liberamente in quella città l'eccedenza dei propri prodotti, facendo da tramite, da centro di interscambio tra la città ligure ed il resto della Sardegna, progredisce continuamente, perfezionando le sue risorse economiche e la propria struttura urbanistica.

Questo monumento giuridico, dovuto alla cultura ed alle capacità dei sassaresi, si pone all'avanguardia fra gli Statuti cittadini in vigore nell'Europa occidentale del '200, per la vastità degli argomenti trattati, per la attualità delle norme contenute, per l'intento umanitario che li anima (dovuto in buona parte ai più progrediti indirizzi della giurisprudenza del tempo, oltre che alle reminiscenze del diritto romano, che in Sardegna non è stato contaminato se non in misura ridotta dal diritto germanico).

Tutto questo patrimonio di leggi viene sconvolto dall'avvento in Sardegna degli Aragonesi⁵.

Concretizzatasi tra il 1323 e il 1326, la nuova dominazione, modificando l'assetto politico dell'isola, ne modifica anche le strutture, la composizione sociale degli abitanti, le norme legislative che ne cadenzano il ritmo di vita.

I sassaresi, dopo avere scacciato il podestà inviato da Genova nell'intento di riacquistare la propria autonomia, si schierano al fianco degli Aragonesi, consapevoli che lo svolgimento della guerra sarà a

⁴ Conosciamo bene le relazioni tra la Sardegna e Genova, in quanto questo argomento è stato oggetto di accurati studi; vedi per tutti *Documenti inediti sui traffici commerciali tra la Liguria e la Sardegna nel secolo XIII*, a cura di N. CALVINI, V. PUTZULU, V. ZUCCHI, con introduzione di A. BOSCOLO, Padova, 1957; per la conoscenza delle relazioni di ordine politico vedasi inoltre P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797)*, Genova, 1960.

⁵ L'argomento è stato oggetto di svariati studi; vedi per tutti, in quanto dispensa dal consultare la bibliografia precedente, l'ottimo lavoro di A. ARRIBAS PALAU, *La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón*, Barcelona, 1952. Per la conoscenza degli indirizzi generali della politica aragonese di questo periodo vedi anche V. SALAVERT Y ROCA, *Cerdeña y l'expansión mediterránea de la Corona de Aragón (1297-1314)*, I-II, Madrid, 1956. Per l'interesse suscitato dalla Sardegna in Giacomo II, cfr., dello stesso autore, *La isla de Cerdeña y la política internacional de Jaime II de Aragón*, in «Hispania», X, 1950, pp. 221 sgg.; per l'infeudazione dell'isola vedi P. TOLA, *Codex Dipl. Sard.*, cit., secolo XIII, doc. CXXXVIII.

loro favore. In cambio dell'appoggio promesso, ottengono la concessione di alcuni privilegi e l'invio di un podestà, accompagnato da altri funzionari⁶.

Il comportamento adottato da questi non è corrispondente alla delicatezza della situazione, con i Doria, i Malaspina, Pisa soprattutto, che agitano le acque, intorbidando la situazione politica.

La cattiva amministrazione ha negative, immediate conseguenze.

Nel 1325 Sassari, che pure inizialmente, anche per scrollarsi di dosso l'egemonia genovese e rafforzare la propria autonomia, era stata tra le prime forze politico-militari isolate ad appoggiare il tentativo aragonese e ad accettare il nuovo stato di cose, si ribella, cacciando i funzionari aragonesi⁷.

La pace si conclude solamente dopo lunghe trattative⁸.

Per garantirsi da ulteriori sommosse, gli Aragonesi nel 1327 danno inizio alla costruzione del castello⁹. I sassaresi non accettano però supinamente la nuova situazione e nel 1329 danno vita ad una nuova ribellione. In questa occasione la reazione è estremamente violenta¹⁰: tutti gli originari abitanti vengono cacciati dalla città; si dà inizio ad un ripopolamento massiccio di Catalani ed Aragonesi o sudditi «naturali» del Regno¹¹.

Nel 1331, per affrettare la conclusione dei lavori del castello, il sovrano Alfonso III il Benigno dispone che la metà delle rendite regie derivanti dai bandi o dalle «maquizie» (multe pagate da chi incorre in infrazione di leggi) venga utilizzata per terminarne la costruzione¹².

⁶ A. ARRIBAS PALAU, *La conquista*, cit., pp. 202-203, p. 286.

⁷ E. COSTA, *Sassari*, I-VI, Sassari ed. 1976, I, p. 142; R. CARTA-RASPI, *Storia della Sardegna*, Milano, 1971, pag. 536; R. DI TUCCI, *Storia della Sardegna*, ed. di Sassari, 1964, pag. 83; A. ARRIBAS PALAU, *La conquista*, cit., pp. 290 sgg.; F.C. CASULA, *Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese*, Cagliari, 1982, p. 20.

⁸ A. ARRIBAS PALAU, *La conquista*, cit., pp. 300-302.

⁹ E. COSTA, *Sassari*, cit., I, pag. 144; III, pag. 86 e p. 213.

¹⁰ J. MIRET Y SANS, *Sagueig de Sasser en 1329*, in «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» IV, (1907-1908), pp. 429-447; G. ZURITA, *Anales de la Corona de Aragón*, Zaragoza, ed. 1976-1980, VII, cap. X. Su questi avvenimenti vedi anche G. PALA, *Una nota sul ripopolamento di Sassari al tempo di Alfonso il Benigno*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari», nuova serie, vol. I (XXXVII), 1976-1977, Sassari, 1980, pp. 133-161.

¹¹ Sulle iniziative attuate dagli Aragonesi per evitare il ripetersi di ribellioni vedi A. M. ARAGÓ CABANAS, *La repoblación de Sasser bajo Alfonso el Benigno*, in «VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Caller, 1957», Madrid, 1959, pp. 539-549.

¹² In proposito E. COSTA, *Sassari*, cit., I, pag. 145; III, pp. 213 sgg.

La presenza della nuova fortezza, di un congruo numero di armati e di diversi nuovi abitanti, fedelissimi della Corona, impedisce che altre ribellioni si verifichino.

Tra sommosse, repressioni, accordi di pace, i sassaresi vedono lentamente ma continuamente modificarsi sia la composizione sociale della città (aumentano i nuovi arrivati, diminuiscono i vecchi abitanti, decimati dalle lotte o espulsi per punizione), sia il sistema di vita che fino ad allora la città aveva conosciuto.

La presenza dei nuovi padroni, proprietari di vasti appezzamenti, tenuti per lo più a pascolo brado, modifica la composizione del tessuto sociale: pochi ricchi, molti in posizione subordinata, generalmente Sardi o Corsi. Spariti molti dei vecchi proprietari, diminuisce la presenza del ceto borghese medio, che sarà d'ora in avanti rappresentato quasi esclusivamente da mercanti o professionisti di origine catalana (come è attestato dai loro cognomi), non più dai piccoli e medi proprietari terrieri indigeni. Praticamente Sassari rimane senza sassaresi, o per lo meno con pochi di essi.

La nuova situazione, con disparità effettive, anche se non chiaramente legalizzate, di trattamento riservato agli uni (i vecchi abitanti) ed agli altri (i nuovi *pobladors*) crea uno stato di frizione continuo, che si concretizza in un alto numero di reati portati a giudizio davanti al magistrato all'uopo incaricato.

Fortunatamente conosciamo la casistica dei reati, la loro varietà, quali più frequenti quali meno, commessi a Sassari negli anni dal 1341 al 1343. Il tutto è reso possibile dal reperimento di un registro del *veguer* (vicario) di Sassari, relativo appunto alla amministrazione della «vegueria» della città in questo periodo¹³. L'analisi dei dati in esso contenuti apre uno squarcio di luce sulla vita sassarese, offrendo alla nostra conoscenza nomi e cognomi di cittadini, tipi di reati commessi sia in città che nelle campagne, modalità di punizione dei condannati, sia pecuniarie che corporali, costi di materie prime, salari, dati sulla legislazione commerciale.

L'immagine che se ne ricava è di una città vista nella sua globalità. Non solo aspetti di vita parziale, settoriali quindi, che pur sono di per sé importanti, ma la vita di tutta una città, nei suoi traffici, nei suoi abitanti, nei quotidiani rapporti tra loro e le varie istituzioni, nei loro problemi, emerge da un'attenta lettura del registro. Vi appare in-

¹³ Archivio della Corona d'Aragona, Barcellona (d'ora in avanti abbreviato A.C.A.), sezione *Real Patrimonio* (in seguito abbreviato R.P.), registro n. 1513.

fatti di tutto: dalla infrazione per calunnia alla condanna per aver pronunciato bestemmie, dal pagamento delle prestazioni del notaio alle spese per acquisto di carta, dalla ricerca e condanna dei rei alla punizione dello stupro, dal costo di alcune materie prime al salario degli operai.

Quando si giudica un reato nuovo, non previsto dalla legislazione, ne vien fatto cenno, dichiarando il vicario di procedere ad arbitrio. Vien fatto sovente riferimento alla volontà, alle disposizioni dei Consiglieri della città, ma le soluzioni di volta in volta adottate ne differiscono alquanto. Si procede tenendo presenti, nella emanazione delle sentenze, eventuali intercessioni di persone autorevoli, fatte in favore ora di Tizio ora di Caio, per ottenere condoni vari. Anche il vicario, di sua spontanea iniziativa, procede talvolta alla concessione di condoni di entità variabile, a sua discrezione. Per i reati più gravi interviene, *motu proprio* o dietro richiesta dell'accusato, anche il Governatore¹⁴; delle sue decisioni tiene conto il vicario, che in nessun caso lo contraddice.

La frequenza di diversi reati simili consente di generalizzare le soluzioni adottate, fino ad arrivare all'astrazione, ad individuare una norma, in modo tale che pare possibile un raffronto, almeno nella misura che è lecito e consentito fare con i dati a nostra disposizione, con quanto era disposto per gli stessi reati dagli Statuti Sassaresi.

I dati che se ne ritraggono sono interessantissimi, in quanto consentono di stabilire se ed in quale maniera, se ed in quale misura, si sia modificato nel breve volgere di due decenni il criterio di applicazione della giustizia, se ed in quale maniera sia cambiato il sistema di vita dei sassaresi, se si sia modificato o meno l'apparato produttivo, o la distribuzione dei redditi.

Alcune differenze balzano immediate: non esiste più la figura del podestà, sostituita da quella del vicario¹⁵.

¹⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 16 v. (3°), f. 61 (2°); vedi anche A. ERA, *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'archivio del Comune di Alghero*, Sassari, 1927, carta n. 20, pag. 41. Nel documento, emanato dal sovrano Pietro IV nel giugno 1340, si afferma che «presente in Sassari il Governatore, questi, con esclusione del vicario, dovesse giudicare civilmente e criminalmente i nobili, i decorati... ed i loro familiari, commensali..., assente il Governatore, il vicario dovesse giudicare i nobili e i militari soltanto civilmente e per eccessi criminali limitarsi a farli arrestare, ma potesse giudicare civilmente e criminalmente i loro familiari, commensali e seguiti, anche se persone genovesi».

¹⁵ I compiti del podestà e del vicario approssimativamente coincidono; per una accurata conoscenza della figura del podestà, delle sue competenze, previste dagli stessi Statuti Sassaresi, cfr. G. MADAU DIAZ, *Il Codice*, cit., pp. 88-92. Le possibilità di azione del vicario sono limitate dalla figura del Governatore, di cui ha gli attributi, ma di cui è pur sempre un subordinato; per la conoscenza dei compiti del vicario vedi E. COSTA, *Sassari*, cit., IV, pag. 15.

Di nomina regia, fatta quasi certamente per meriti militari piú che amministrativi, la durata della carica non viene scandita da date o scadenze periodiche¹⁶, ma dipende esclusivamente dalla volontà del sovrano, che a piacimento proroga o revoca il mandato¹⁶.

La moneta di norma usata nel pagamento dei bandi, nelle spese correnti, nei salari, non è piú il genovino, ma l'alfonsino minuto¹⁷.

Le pene previste, nel complesso delle sentenze emanate dal vicario, vanno dal pagamento di un minimo di 2 soldi alfonsini minuti fino ad un massimo di 250 lire di alfonsini¹⁸.

Viene particolarmente penalizzato il furto, anche rispetto ai delitti contro le persone. Generalmente i reati vengono sanati col pagamento di una penale, magari concordata con la Corte. Raramente si finisce in prigione, e questo avviene solamente quando non si hanno i denari per pagare il banno. Del periodo di detenzione si tiene conto nell'applicare un condono al condannato.

Non pare esserci differenza tra la pena inflitta per violenza commessa su una donna o su un uomo, così come non pare esservi differenza, nella punizione dei reati, sia che vengano commessi da un uomo o da una donna.

La frequenza dei giudizi non è costante: si va da intervalli di un solo giorno fino ad arrivare ad intervalli di entità molto piú ampia. Quando si procede alle sentenze, l'esame non si limita ad un solo caso, ma nella stessa tornata se ne esaminano diversi. L'emanazione delle sentenze, con la registrazione dell'incasso derivante dall'applicazione dei bandi, quindi, non viene fatta man mano che si presentano i casi da esaminare. Evidentemente la Corte, e cioè il vicario da solo o con l'ausilio di aiutanti e consiglieri (la procedura seguita non è chiara), sentenza di tanto in tanto, quando cioè vi è un certo numero di reati da giudicare, per esigenze di tempo e comodità di procedura.

Dal registro conosciamo il numero delle sentenze risoltesi con condanna; queste appaiono infatti elencate tutte. Poiché è sempre prevista una pena pecuniaria, le veniamo a conoscere attraverso la regi-

¹⁶ Pere d'Avinyo viene nominato vicario di Sassari il 15.12.1341, sostituendo, nella ricezione dei diritti spettanti alla vicaria, G. Rovjra, che li riceveva in precedenza in qualità di Procuratore fiscale regio. Cfr. al riguardo A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 2 (1°).

¹⁷ Per avere una cognizione piú approfondita del valore reale di questa moneta, vedi le note successive, dal n. 96 al n. 119, e C. MANCA, *Aspetti della espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano, 1966, appendice III, tabelle LXIX-LXXXIII.

¹⁸ Per il pagamento del banno di 2 soldi, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 11 (2°), f. 14 v. (1°); per il pagamento del banno di 250 lire, nello stesso registro vedi il f. 41 (3°).

strazione degli incassi derivanti alla Corte dall'applicazione dei banni previsti nelle sentenze. Non sappiamo invece quali e quante possano essere, o addirittura se ve ne siano, le sentenze assolutorie.

Talvolta si applicano delle ammende, si fanno dei concordati, si condanna, solo sulla base di sospetti, di indizi, senza una prova certa del reato. Questa è la prassi, per quel che è possibile scorgere dalla lettura dei dispositivi.

Approssimativamente i reati esaminati possono accorparsi in questi gruppi:

- reati contro la persona;
- reati contro il patrimonio;
- reati contro la morale;
- reati contro le disposizioni dei Consiglieri;
- reati contro lo Stato;

— reati non ben specificati: con questa definizione intendiamo un gruppo di reati che non si è riusciti ad identificare a causa della genericità della esposizione fatta dal vicario.

Per comodità di procedura, per chiarire maggiormente le idee al lettore, analizzeremo solamente i casi più interessanti e quelli presentatisi una sola volta, utili quindi da conoscere per la loro originalità o singolarità.

REATI CONTRO LA PERSONA. Numerose sono, nel registro, le composizioni fatte dal vicario per reati di tal genere. Il comportamento adottato, pur ispirato a leggi codificate, che stabiliscono dei limiti entro i quali si muove la discrezionalità del vicario, denota tuttavia una notevolissima libertà di azione dello stesso, nel concedere i condoni. Se è vero infatti che il banno imposto, a parità di reati, è generalmente lo stesso, tranne qualche rara eccezione, la discrezionalità vera si dimostra nella fase successiva, nell'applicazione del condono. Questo a volte può esserci, a volte no, a volte raggiunge addirittura il 95% dell'importo del banno. La spiegazione dei motivi per cui si procede in tal senso generalmente è molto esplicita e laconica; ci si giustifica col dire che il condono viene fatto «poiché persona molto povera e miserabile», oppure «per intervento di alcuni buoni uomini»; talvolta il condono viene applicato per ordine diretto del Governatore. A volte la riduzione della condanna si rende praticamente obbligatoria: questo succede ad esempio quando il reo, finito in carcere per 15-20 giorni, o per un periodo indeterminato, dimostra di essere praticamente impossibilitato a pagare tutta l'ammenda. In questo caso, qualora non si facciano avanti

degli amici per prestargli i soldi necessari, come talvolta capita, è gioco-forza per il vicario, tenuto anche conto del periodo di carcerazione, concedere la libertà dietro il pagamento di una esigua somma. Il vicario preferisce cioè, una volta accertate le effettive precarie condizioni economiche del detenuto, accontentarsi di una somma modesta piuttosto che non incassare nulla. Per di più mantenere una persona in prigione costa, sia per fornirgli di che vivere, sia per pagare il salario del guardiano delle carceri ¹⁹.

Ne consegue che viene a verificarsi una netta disparità del cittadino di fronte alla legge. A parità di reato, infatti, c'è chi paga un determinato importo, chi ne paga un altro, chi infine finisce in galera in quanto povero. L'ottica con cui si esaminano i reati e le conseguenze che ne derivano dal loro compimento non è improntata ad una visione generale dell'applicazione del diritto, ma risponde ad una visione settoriale dei problemi, che vengono esaminati caso per caso. Avviene così che colui che possiede i denari per pagare non finisce in galera, pur avendo commesso un grave reato; il povero invece ci finisce, anche se per una lieve colpa, quando non ha i denari. A taluni viene condonato poco, ad altri molto, ad altri ancora nulla. Si assiste così, rispetto al periodo precedente, ad una degradazione (se è lecito usare questa espressione) nell'applicazione della Legge, da cui viene spesso meno il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte ad essa. Il corso della giustizia certamente non se ne avvantaggia.

Il diritto criminale seguito prevede generalmente la composizione con sanzioni di carattere pecuniario; solamente in 2 casi, nell'arco di due anni, troviamo un esempio di punizione corporea: il taglio di una mano ²⁰ e la cucitura della bocca. Non viene purtroppo specificato quale

¹⁹ Il costo del vitto, per il detenuto che non possiede di che sfamarsi, è previsto in 3 denari alfonsini minuti; cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 22 v. (1°). Il salario del guardiano delle carceri ammonta invece a 3 denari, come attestato dal f. 20 v. del registro in oggetto; questo salario è invero modesto; non è chiaro se percepisca 3 denari per ogni detenuto, o se questo lavoro di sorveglianza venga fatto a tempo perso, o se sia parzialmente obbligatorio farlo, magari a turno tra gli stessi abitanti della città.

²⁰ Al riguardo A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, ff. 20 v., 21. La registrazione della condanna cui i due colpevoli son sottoposti è fatta dallo scrivano con precisione notarile. Vengono infatti elencati minuziosamente il costo di una gabbia appositamente costruita per tenere fermo il braccio del condannato: 2 soldi alfonsini; un palo o supporto di legno sul quale viene appoggiata la mano per essere tagliata costa 1 soldo 4 denari; 2 chiodi o aghi necessari a chiudere o cucire la bocca di Porcello del Olmeto e Sanxo Navarra, che son stati fatti ricercare dal «fiscale», vengono a costare complessivamente 2 denari. Le spese sopportate dalla amministrazione regia per fare giustizia non si limitano peraltro a quanto su menzionato; costa infatti 1 soldo 4 denari un «pilo» sul quale viene tagliata la mano (probabilmente indica un palo che trafigge la mano); è egualmente di un soldo 4 denari il costo del nolo di un ronзино usato dal comandante delle guardie, mossosi da Sassari insieme con il vicario

sia il reato che sta all'origine della grave punizione; non sappiamo quindi se tali condanne siano direttamente previste per il bagno commesso, o se viceversa siano la conseguenza del mancato pagamento del bagno. Peraltro i nomi dei condannati, Porcello del Olmeto e Sanxo Navarra, non figurano nell'elenco di coloro che vengono condannati dal vicario, dato questo che ci avrebbe messo in condizione di conoscere il reato commesso²¹.

Anche per delitti particolarmente gravi, quali ferite, stupri, la punizione prevista è di carattere economico.

A somiglianza poi degli Statuti Sassaresi, ai quali in buona misura si avvicina la giurisdizione applicata dagli Aragonesi, con le debite modificazioni introdotte per adeguarli alla nuova realtà, il concetto ispiratore del diritto criminale è che il delitto non è ritenuto un'offesa privata, ma un'offesa allo Stato. Sono le sue istituzioni, le sue strutture, che vengono turbate dal reato. Ed è per questo motivo che è lo Stato ad intervenire, per sanare la situazione, vietando le ritorsioni od i concordati tra i privati; il delitto, poiché lede gli interessi non dell'individuo quanto della società, va punito dalla società. Per tal motivo viene punito anche chi reagisce alle provocazioni, addirittura chi per difendersi è obbligato a far briga, pur se ovviamente, in questo caso, il bagno assegnato è inferiore rispetto a quello previsto per l'assalitore od il provocatore. È una concezione sotto molti versi nuova ed originale, cui gli Aragonesi si adeguano prontamente, intendendone i pregi.

Nella riscossione delle multe, generalmente l'importo viene diviso in tre parti uguali: una va all'accusatore, di cui non viene menzionato il nome, una va alla corte, una terza è destinata all'*obra* (lavori) delle mura, cioè alla riparazione e ricostruzione delle mura²². Probabilmen-

per «fare giustizia». I 4 «says» o funzionari di polizia che hanno preso parte alla spedizione percepiscono, per diritto loro spettante, 6 soldi alfonsini, oltre al lavoro fatto nel ricercare i due colpevoli, che è valutato in 4 soldi.

²¹ È probabile che il Porcello in questione sia lo stesso cui fa riferimento A.M. ARAGÓ CABAÑAS, *La repoblación*, cit., pag. 549, quando, riprendendo apposita documentazione di archivio (A.C.A., reg. 518, f. 190), afferma che «un solo malfattore, chiamato Porcello, proveniente dalla Corsica, fu accusato nel 1335 di aver derubato ed assassinato oltre 100 sudditi del Re d'Aragona». Menzione di un certo Porcello, notorio assassino e ladro pubblico, si trova anche nella Carta Reale n. 2034, relativa all'anno 1332, pubblicata col n. 187 da F.C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno, Re di Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, 1970.

²² A.C.A., sez. R.P., reg. 1513: dati di questa suddivisione si trovano un po' dappertutto, si può dire in ogni foglio. Gli *Statuti Sassaresi* prevedevano invece la divisione in due parti.

te con questo termine si intende anche la costruzione del castello, che proprio nel 1342 è portato a compimento²³.

A volte, ma raramente, l'importo del banno va a totale beneficio della corte.

Dall'analisi di questi dati, seppur parziale, si possono trarre alcune considerazioni sulla maniera in cui viene istruito il processo.

L'istruttoria ha inizio con una denuncia, fatta da un cittadino, sia che si tratti della parte lesa (cosa probabile), sia che si tratti di un qualsiasi privato cittadino, che ha tutto l'interesse ad aiutare il corso della giustizia, incentivato dalla riscossione di parte della multa. Si può arrivare al processo anche dietro indagine disposta direttamente dal vicario, ed in questo caso l'importo del banno rimane interamente alla corte.

Per provare un reato (ma questo, come vedremo, riguarda soprattutto i processi civili, non penali) è sufficiente la denuncia, fatta dietro giuramento. Se poi la denuncia viene ritrattata (non conosciamo a quali strumenti o mezzi di persuasione possano ricorrere la corte o l'accusato per indurre l'accusatore a ritrattare, per accertare se la denuncia corrisponda effettivamente al vero o no), allora la pena prevista per lo spergiuro è veramente grave²⁴.

Nella valutazione dei reati, diversi sono i parametri di cui si tiene conto: l'uso o meno di armi, lo spargimento o meno di sangue, l'intenzionalità o meno (criterio questo che non è presente negli Statuti Sassaesi), se il reato è diretto contro un privato cittadino o contro pubblici ufficiali, la resistenza o meno al momento della cattura, il punto in cui viene inferta la ferita.

Alcune incongruenze comunque si notano, anche se rare: talvolta infatti a parità di reato la pena comminata è diversa. Probabile che tale comportamento sia dettato dalla differenziazione delle conseguenze (ad esempio per una ferita in testa si va da un banno di 70 ad un banno di 100 soldi, ma la ferita può essere più o meno grave; l'importo pertanto potrebbe essere proporzionato alla entità della ferita provocata), come può darsi che dipenda da altri fattori non individuati.

Nella esecuzione delle sentenze, si va dal pagamento di un banno minimo di 8 soldi alfonsini minuti²⁵ ad un massimo di 40 lire di alfonsini

²³ In proposito E. COSTA, *Sassari*, I, cit., pag. 146; III, pag. 142.

²⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 33 (4°); per la punizione prevista per lo stesso reato dagli *Statuti Sassaesi*, vedi Libro II, art. XII.

²⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 60 v. (3°).

minuti²⁶. Chiaramente, i reati compiuti sono nettamente differenti.

I banni previsti, a seconda della modalità o gravità con cui i reati vengono compiuti, sono i seguenti:

- minaccia a mano armata contro una donna, 8 soldi²⁷;
- minaccia a mano armata contro un uomo, 20 soldi²⁸;
- porto di arma vietata, 20 soldi²⁹;
- uno schiaffo, 20 soldi³⁰;
- un bisticcio, 20 soldi³¹;
- una zuffa con uso di armi improprie senza provocare ferite, 20 soldi³²;
- prendere a calci una donna, 20 soldi³³;
- un colpo di bastone in testa, 30 soldi³⁴;
- tentata violenza carnale, 40 soldi³⁵;
- afferrare una persona per il collo e graffiarla con le unghie, 48 soldi³⁶;
- partecipazione ad una zuffa, pur se per difesa personale, 50 soldi³⁷;
- ferita non specifica, 60 soldi³⁸;
- ferita in testa con una pietra ad una donna, 60 soldi³⁹;

²⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 56 (2°).

²⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 56 (2°); per lo stesso reato vedi *Statuti Sassaressi*, Libro III, art. XI.

²⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 7 (5°), f. 69 v. (6°), e *Statuti Sassaressi*, Libro III, art. XI.

²⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 8 (3°); sul porto di armi proibite vedi anche *Statuti Sassaressi*, Libro III, art. XIV.

³⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 4 v. (2°), f. 73 (2°).

³¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 38 (4°).

³² A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 2 v. (2°)

³³ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 37 (2°).

³⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 41 (1°).

³⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 74 (1°).

³⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 67 v. (2°). Per il comportamento da tenersi nel giudicare reati non previsti dagli *Statuti Sassaressi*, vedi il Libro III, art. XXXIX.

³⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 54 (2°). Gli *Statuti Sassaressi*, Libro III, art. XI, non punivano chi, per difendersi, estraeva armi, se nel corso della zuffa non fuoriusciva sangue. Nel caso contrario la punizione era identica a quella prevista per l'assalitore.

³⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 66 v. (2°). Per quanto previsto dagli *Statuti Sassaressi* sui ferimenti, cfr. Libro III, art. III.

³⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 55 v. (4°).

- ferita in testa con una pietra ad un uomo, 60 soldi⁴⁰;
- ferita in testa con una pietra ad un uomo, 100 soldi⁴¹;
- ferita ai lombi con una pietra, 60 soldi⁴²;
- zuffa con lancio di pietra, 70 soldi⁴³;
- uso premeditato di armi, 100 soldi⁴⁴;
- ferita in genere, 100 soldi⁴⁵;
- stupro, 150 soldi⁴⁶;
- ferita grave, 200 soldi⁴⁷;
- ferita grave ad una mano e rissa premeditata, 340 soldi⁴⁸;
- zuffa con provocazione di ferita e resistenza ai pubblici ufficiali, 800 soldi⁴⁹.

Come si vede la casistica dei reati previsti è varia, eppure degli imprevisti possono sempre capitare, quali ad esempio giudicare chi ha afferrato una persona per il collo, graffiandolo, o chi ha stuprato una donna col ferro e col fuoco, come da affermazione del vicario. Particolare curioso: se si eccettua l'omicidio, di cui non appare traccia nel registro (quasi certamente questo tipo di reato vien giudicato direttamente dal governatore, che avrebbe avocato a sé questo diritto), questo è il reato più grave compiuto a Sassari nel giro di 2-3 anni. Lo compie una donna, su una propria serva. Pare proprio di vederla questa signora che punisce così violentemente la sua servetta, sicuramente rea di aver fatto la tresca col proprio marito, contro il quale è evidentemente impossibilitata ad agire, vuoi perché è più facile scaricare le proprie ire represses su chi non può difendersi, vuoi perché tendenzialmente l'odio ricade più sull'amante del proprio coniuge che sul coniu-

⁴⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 51 v. (2°).

⁴¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, ff. 4 (1°), 32 v. (1°), 36 v. (4°), 68 (3°), 75 (3°): questa sembra essere la norma generale.

⁴² A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 75 v. (4°).

⁴³ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 66 v. (1°).

⁴⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 76 (1°).

⁴⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 7 (3°), ff. 13 v. (1°), 37 v. (5°), 38 (1°), 39 v. (2°).

⁴⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 37 v. (3°). Per il giudizio di questo reato, che è compiuto da una donna, che peraltro non compare in giudizio, si segue la stessa procedura prevista dagli *Statuti Sassaresi*, Libro III, art. IX.

⁴⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 7 v. (1°).

⁴⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 54 (1°).

⁴⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 60 v. (3°).

ge stesso, che pure ben piú grave colpa dovrebbe avere. Forse perché moralmente responsabile, è lo stesso coniuge a pagare la multa prevista per questo reato.

A prescindere da questo episodio, la donna sembra particolarmente attiva nel partecipare a zuffe, a fianco del proprio amico o marito, subendone chiaramente anche le conseguenze, quando le cose si mettono male.

L'applicazione delle sanzioni non sembra proporzionata alla gravità del reato commesso. È chiaro però che ogni società, per il grado di cultura raggiunto, per il tipo di strutture che si è dato, è portato a punire piú gravemente i reati che attentano alla sicurezza delle sue stesse strutture. In una società contadina o pastorale, ad esempio, i reati per furto di bestiame sono puniti in maniera esemplare, molto piú, sicuramente, di quanto non lo sarebbero in una società industrializzata o mercantile, perché questo tipo di reato avviene piú frequentemente e colpisce le strutture portanti dell'economia della società stessa.

Osservando la varietà e la quantità dei reati commessi dai sassaresi (a quelli che abitano dentro il borgo debbono aggiungersi quelli delle ville e dei paesi vicini, perché fin lì arriva la giurisdizione del vicario), par di trovarci di fronte ad una società alquanto litigiosa. La commistione dei vecchi abitanti con i nuovi arrivati direttamente dai domini continentali della Corona⁵⁰, la differente mentalità di queste due «etnie», l'obiettivo differenziazione che si crea tra i due gruppi, sia nel concreto vivere che sotto l'aspetto giuridico (quali ad esempio difficoltà di lavoro e di commercio per gli uni, privilegi ed immunità dal pagamento di certi diritti per gli altri, distinzione in liberi e servi)⁵¹, con tutte le implicanze di ordine psicologico che ne derivano, per gli uni e per gli altri, fanno sì che il convivere civile sia alquanto turbolento.

Per controllare e garantire l'ordine pubblico il vicario dispone di una guardia armata che invia ora qui ora là, nell'intento di prevenire

⁵⁰ Per il ripopolamento di Sassari ci si serve di elementi provenienti direttamente dai domini continentali della Corona: vedi nota n. 11, e A. BOSCOLO, *Documenti sull'economia e sulla società in Sardegna all'epoca di Alfonso il Benigno*, Padova, 1973, doc. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 15, 31, 33, 35, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 117, 157, 168, 171, 173, 175, 176, 179, 181, 192, 203, 207, 208, 218, 220, 225, 244, 250, 279, 292, 293, 313, 323.

⁵¹ Per quanto concerne la differenza esistente tra i Catalano-Aragonesi-Valenzani-Maiorchini-Navarresi da una parte, tutti gli altri commercianti di altra nazionalità dall'altra parte, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. n. 1513, f. 11 (1°), f. 38 v. (3°). Per quanto riguarda la menzione del termine «serva», vedi sempre nel medesimo registro il f. 37 v. (3°).

dei reati, come quando invia a Portotorres, in occasione della festa di San Gavino, il capo delle guardie con quindici aiutanti⁵². Questo numero parrebbe spropositato in considerazione del fatto che, pur essendo la festa di una certa rinomanza già nel '300, ed essendo in grado di attirare pellegrini anche da lontano, certamente i mezzi di trasporto di cui allora si disponeva non consentivano un afflusso massiccio di gente. Eppure il vicario non sbaglia nel prendere questa decisione, pur se tardiva, poiché, durante lo svolgimento della festa, si verifica dentro la chiesa una zuffa colossale, con ferimento di varie persone. Le stesse guardie, in difficoltà, non sono in condizione di poter arrestare tutti i rissanti, e riescono a bloccare solo i più facinorosi⁵³.

L'armà preferita dai Sassaresi sembra essere la pietra, da scagliare contro gli avversari⁵⁴, anche perché il porto delle armi è proibito.

A volte il pagamento del banno avviene secondo una procedura diversa: nel pagamento di grossi importi, quando per arrivare alla conclusione del processo si rende necessaria una transazione, per disposizione regia spettano al notaio del vicario (forse perché è lui che conduce le trattative) 12 denari per ogni lira di bando assegnata e pagata⁵⁵.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Appaiono solamente due casi di condanna per furto. La pena inflitta ai colpevoli è esemplare, di gran lunga superiore a quella assegnata per reati contro le persone.

Per il furto compiuto dentro un'abitazione⁵⁶ si finisce in galera, e si paga, dopo un concordato, una notevole ammenda.

Per aver rubato un mantello, infine, un tale Notari Margarit⁵⁷ incorre in un bando, concordato, di ben 50 lire. Davvero eccessivo, se si considera che per un omicidio si paga molto meno⁵⁸.

⁵² A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 62 v. (2°). Per impedire l'eventualità di zuffe gli *Statuti Sassaresi*, Libro I, art. CVII, proibivano che si facessero veglie notturne nelle sagre.

⁵³ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 60 v. (3°). Per la resistenza ed oltraggio ai pubblici ufficiali vedi anche *Statuti Sassaresi*, Libro I, art. CXX.

⁵⁴ Sono vari i reati commessi dai cittadini sassaresi per uso delle pietre, nel corso delle liti che li vedono protagonisti. Vedi al proposito A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, ff. 4 (1°), 32 v. (1°), 36 v. (4°), 51 v. (2°), 55 v. (4°), 68 (3°), 75 (3°).

⁵⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, ff. 7 v. (1°), 11 v. (1°).

⁵⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 40 v. (1°). Per la esemplare punizione dei ladri vedi anche *Statuti Sassaresi*, Libro III, art. XXI.

⁵⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 74 v. (1°).

⁵⁸ Alcuni abitanti della villa di Loquilo, accusati della morte di un corso, dopo un concordato con il Governatore, poiché non è stato possibile provare l'accusa, pagano, in 13, un banno di 35 lire

È evidente che il furto è molto temuto, sia in città che nelle campagne, data la difficoltà di trovare il colpevole sul fatto, o di avere indizi e testimonianze sufficienti ad individuarlo e condannarlo.

Quando questo avviene, il reo la paga per tutte. La sua punizione deve essere un monito per scoraggiare eventuali emulazioni. Il banno pagato per questo tipo di reato non viene diviso in tre parti: evidentemente, quando un colpevole viene individuato, la procedura avviene d'ufficio, per dirla in termini moderni.

REATI NON BEN SPECIFICATI. È forse il tipo di reati che ricorre più frequentemente: la formula introduttiva è generica e sbrigativa.

Si dice in genere: «Tizio incorre in un banno di tot soldi per un *reclame* fattogli da Caio»⁹⁹. Non è chiaro che cosa si intenda col termine *reclame*. Le supposizioni che si possono fare sono diverse, ma nessuna risulta più accettabile dell'altra: ad esempio, può essere che una persona venga chiamata in giudizio in quanto colta in fallo, in un determinato atteggiamento, nel compiere un'azione criminale, e denunciata per questo motivo; oppure che venga denunciata in quanto debitrice nei confronti di un'altra; oppure anche che qualcuno denunci un altro per avergli recato un danno di importo imprecisato. In tutti questi casi la multa, con condono o meno, va divisa in tre parti uguali. A volte succede che l'importo per il quale una persona viene denun-

alfonsine minute. Vedi al riguardo A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 61 (2°). La cifra pattuita, come si può facilmente constatare, non è invero eccessiva, almeno in rapporto alla entità del reato di cui sono accusati questi abitanti. È pur vero che questo reato non lo si può dimostrare, ma con gli strumenti che la giustizia aveva allora a disposizione, o si coglieva il colpevole sul fatto, oppure era praticamente impossibile dimostrarne la colpa, qualora non ci fosse stato un testimone oculare. Da qui la facilità con cui si condanna in base ad indizi, procedura questa che è ben lontana dalla nostra mentalità e soprattutto dalla nostra legislazione, che è portata ad assolvere un presunto reo, in mancanza di prove certe, piuttosto che condannare un probabile innocente. Al riguardo gli *Statuti Sassaresi*, libro III, art. 1, prevedevano una serie di comportamenti diversi, fra cui anche la pena di morte per il reo. Il documento presente al f. 61 del registro 1513 riveste peraltro una notevolissima importanza, in quanto, col dare notizie indirette di un omicidio verificatosi nelle campagne presso Sassari, simile in questo ai documenti presenti al f. 19 v. (2°), 20 v. (2°), 26 (1°), ci consente di appurare con certezza che in Sassari, oltre alla figura del vicario, operava nel giudicare i casi più gravi il governatore, la cui sfera di competenza era indubbiamente superiore a quella del vicario. Ne consegue in un certo senso un limite alla nostra conoscenza della società sassarese nella sua globalità e dei fatti delinquenziali che si verificano nel Sassarese, in quanto non tutti i reati commessi vengono ad essere giudicati e registrati nel registro n. 1513; vi figurano infatti solamente quelle giudicati dal vicario. Lo «spaccato» che della società sassarese si può ricavare dalla lettura del registro non è quindi onnicomprensivo, ma è comunque sufficientemente ampio ed articolato e tale da consentire una adeguata conoscenza del «modus vivendi» a Sassari nel periodo oggetto del presente studio.

⁹⁹ Frequenti sono nel registro in oggetto le sentenze di condanna introdotte con questa formula. Vedi un esempio al f. 4 v. (1°).

ziata sia superiore a quanto in effetti venga dimostrato; in questo caso la differenza è pagata dal denunziante⁶⁰.

Pare inoltre che siano già in vigore delle carte debitorie, più o meno simili alle nostre cambiali. È questa un'interessante novità, che attesta come già in questo periodo, pur in una situazione economica in cui i rapporti di affari non sono prosperi e gli scambi frequenti, si ricorra a questo tipo di soluzione, tipica di società più evolute, per sopperire alla momentanea carenza di moneta contante. La carta debitoria, che viene chiamata *carta de comanda*, una volta esibita dinanzi al vicario, consente al debitore un tempo di trenta giorni per dimostrare che il fatto non sussiste, che il debito è stato per tempo estinto. Non è chiaro, data la unicità di questo tipo di documento, se, pagato il debito, il debitore, per la multa per essersi fatto trascinare in giudizio, debba pagare in aggiunta alla corte un terzo del debito provato, oppure se il terzo di competenza della corte sia incluso nella entità del debito. Salvo che su questa somma non venga applicata una parziale sanatoria⁶¹.

Ad una attenta lettura del documento, la prima versione pare più verisimile, ma ciò non esclude che anche la seconda possa essere credibile.

REATI CONTRO LA MORALE. Abbiamo raggruppato sotto questa denominazione una serie composita di reati ritenendo che tra loro esista come filo conduttore comune il mancato rispetto verso gli altri, verso alcune norme di comportamento adottate dalla società. Ci riferiamo all'uso di parole villane, ai giochi di azzardo, ai bisticci, alle offese verbali, al mancato rispetto di un giuramento.

Il banno previsto varia da reato a reato in misura notevole; si va dal pagamento di un minimo di 10 soldi assegnato per banno di gioco, ad un massimo di 15 lire, pagate per aver giurato il falso.

Brevemente, la legge così dispone:

— gioco, 10 soldi⁶²;

⁶⁰ A questo proposito A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 6 (5°), f. 6 v. (1°). Gli *Statuti Sassaresi*, libro II, art. XII, prevedevano al riguardo un risarcimento dei danni.

⁶¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 76 (2°). In precedenza nessun debito poteva essere reclamato, trascorsi due anni, qualora non risultasse da documento scritto; cfr. al riguardo *Statuti Sassaresi*, libro II, art. XXXIII. Il libro I, art. CXXV, prevedeva peraltro diverse soluzioni.

⁶² A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 55 v. (3°). Sul divieto di alcuni giochi vedi anche *Statuti Sassaresi*, libro III, artt. XV, XLVII.

- gioco, 100 soldi⁶³;
- bisticcio, 10 soldi⁶⁴;
- bisticcio, 20 soldi⁶⁵;
- bisticcio con uso di parole villane, 15 soldi⁶⁶;
- uso di parole villane ed offensive (non precisate), 30 soldi⁶⁷;
- turbamento di gioco con grida e bestemmie, 5 fiorini d'oro⁶⁸;
- dire ebraica ad una cristiana, 10 lire⁶⁹;
- ritrattazione di giuramento, 15 lire⁷⁰.

REATI CONTRO LO STATO E DIRITTI DA PAGARSI ALLO STATO. Abbiamo inteso definire in tal modo, forse impropriamente, una serie di pagamenti di banni dovuti a svariati motivi. Non esiste uno stretto legame fra loro; si sono inseriti in questo gruppo per comodità di procedura, perché non era possibile farlo negli altri gruppi. Si va dal pagamento di una multa per non essersi regolarmente presentati ad una convocazione, al pagamento di alcuni diritti dovuti alla realizzazione di una vendita, alla transazione per un tentativo di rivolta.

La seguente tabella chiarisce opportunamente tutta la casistica individuale:

⁶³ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 35 v. (2°). Data la scarsità di documentazione, poiché nell'unico documento a nostra disposizione non è fatto cenno al tipo di gioco per il quale si cade in un banno, è impossibile giustificare la differenza, peraltro notevole, intercorrente tra il banno pagato da Pere Sa Porta (f. 35 v. (2°)) e quello pagato da Miquell De Loco (f. 55 v. (3°)).

⁶⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, ff. 16 v. (2°), 51 (2°).

⁶⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 38 v. (2°).

⁶⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 12 (1°). L'uso di parole offensive era proibito anche dagli *Statuti Sassaresi*, come attestato dal libro III, art. XXIII.

⁶⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 33 (2°).

⁶⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 31 v. (3°). Questo documento riveste una notevole importanza in quanto ci permette di conoscere il rapporto esistente, in questo periodo, tra il fiorino d'oro di Aragona e l'alfonso minuto; un fiorino d'oro vale 23 soldi alfonsini. Questo rapporto si discosta alquanto dalla media tenuta negli anni immediatamente precedenti e susseguenti. Per la punizione delle bestemmie, cfr. *Statuti Sassaresi*, libro III, art. XXXII.

⁶⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 52 v. (2°). È punito in maniera veramente eccessiva questo reato: evidentemente la considerazione di cui godevano gli ebrei nella mentalità dei contemporanei era veramente scarsa, se oltraggiare una persona con questo appellativo comportava conseguenze simili. Neanche per violenze fisiche o per reati ben più gravi si pagava un banno di tale entità. Questo reato non è previsto negli *Statuti Sassaresi*; altri simili venivano egualmente puniti molto severamente; cfr. al proposito il libro III, art. XXXIII.

⁷⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 33 (3°); sull'argomento vedi anche gli *Statuti Sassaresi*, libro II, art. XII; libro III, art. XXXIV.

⁷¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 13 (3°). Per la punizione dei «contumaci» vedi anche *Statuti Sassaresi*, libro II, art. VI.

- per una contumacia (assenza ingiustificata), 3 soldi⁷¹;
- per una vendita fatta dai *marmessors* (esecutori testamentari), 10 soldi⁷²;
- per aver raccolto in casa od in un proprio stabile armi di nemici, 20 soldi⁷³;
- per essere usciti dalla città contrariamente alla disposizione regia, 20 soldi⁷⁴;
- per aver introdotto occultamente ebrei in città, 60 soldi⁷⁵;
- per favoreggiamento di banditi, 100 soldi⁷⁶.

Un banno molto elevato, pari a 25 lire, è previsto che debba essere pagato qualora un *manleut* non si presenti entro il termine assegnato; in sua vece paga il mallevadore⁷⁷. Il banno più elevato è infine pagato dagli abitanti di Sorso che, per essersi ribellati, fanno una composizione sulla base di 250 lire⁷⁸.

Dall'esame di questi bandi e dagli altri in precedenza menzionati si può parzialmente risalire alla conoscenza della struttura della società sassarese dei primi tempi della dominazione aragonese. Esistono, in una scala gerarchica di valori, persone libere (Aragonesi, Catalani, Sardi, Corsi) con piena potestà giuridica, persone (Sardi, Corsi) che non hanno completa libertà di movimento: debbono presentarsi (per prestazioni obbligatorie di lavoro?) a determinate ore a determinate persone (ufficiali regi incaricati di vigilare, di controllare l'attività di determinati elementi? Dai nomi menzionati non lo possiamo sapere, data la singolarità dei documenti reperiti); qualora non lo facciano, ne pagano le conseguenze. Figurano inoltre dei servi⁷⁹, non si sa con qua-

⁷¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, ff. 4 v. (4°), 7 v. (2°); per le norme che gli esecutori testamentari dovevano osservare vedi anche *Statuti Sassaresi*, libro II, art. XX.

⁷² A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 8 v. (1°).

⁷³ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 35 (1°). Gli *Statuti Sassaresi*, libro III, art. XVII, disponeva che si potesse uscire dalla città, di notte, solamente a determinate condizioni e per giusti motivi.

⁷⁴ Per introdurre degli ebrei all'interno della città di Sassari era obbligatoria l'autorizzazione del vicario e dei consiglieri, come attestato da A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 68 v. (4°).

⁷⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 37 v. (4°); cfr., per lo stesso reato, gli *Statuti Sassaresi*, libro III, art. XXIII.

⁷⁶ Francesco Metzina paga infatti 25 lire di banno per colpa di un uomo da lui «manlevat» (pupillo) che non è tornato nel termine assegnatogli. Vedi al proposito A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 16 v. (3°).

⁷⁷ Tale è l'importo del banno che pagano alla Corte gli abitanti di Sorso, come attestato da A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 41 (3°).

⁷⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 37 v. (3°).

le potestà giuridica, e dei *manleuts*⁸⁰. Gli ebrei paiono infine trovarsi in una posizione del tutto particolare: non possono entrare in Sassari⁸¹ né risiedervi senza previa autorizzazione del vicario e dei Consiglieri; è logico che, come è limitata la loro possibilità di movimenti, così lo sia anche la loro capacità giuridica. Non è ben chiaro però quali precisi limiti abbia la loro libertà di azione, se ad esempio possano o no ricoprire cariche pubbliche (quasi certamente no), esercitare il commercio a parità di diritti con gli altri, o avere delle limitazioni al proprio operato.

REATI CONTRO GLI ORDINAMENTI DEI CONSIGLIERI. Si tratta di reati per la violazione di leggi sulla igiene pubblica, sulla regolamentazione del commercio, sulle qualità che determinati prodotti debbono avere per poter essere venduti al pubblico. Se ne ricava un quadro sufficientemente chiaro di come si svolgevano gli affari commerciali, quali fossero i punti di vendita obbligatori, quali fossero gli orari in cui era lecito commerciare, quali prodotti si potessero liberamente commerciare, quali no, chi poteva liberamente esercitare l'arte del commercio, chi invece aveva dei limiti, delle restrizioni al proprio operato.

Viene delineata, da questi dati, la presenza di alcuni addetti al controllo della qualità dei prodotti messi in vendita (vigili sanitari e annonari): è a loro che va parte della multa assegnata, quando viene riscontrata la mancata conformità della merce a quanto previsto dalla legge, per irrobustirne il salario o per incentivare il loro senso del dovere.

Anche per questo gruppo le pene assegnate risultano notevolmente differenti tra loro, adeguandosi in maniera logica e corretta alla gravità del reato commesso.

Esse paiono così assegnate:

— lavorazione della *murta* (mirto) in maniera non conforme alla legge, 2 soldi⁸²;

⁸⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 16 v. (3°).

⁸¹ Vedi a questo riguardo quanto affermato alla nota 72.

⁸² A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, ff. 11 (2°), 14 v. (1°). È attestato da questi documenti che a Sassari, per il controllo della lavorazione della «murta», è preposto tal Nicolau Soldevila, nominato a tale incarico dal vicario e dai Probiuomini. A questo spetta un terzo del banno pagato da chi incorre in questa infrazione. Norme ben precise erano previste anche dagli *Statuti Sassaresi*, per la vendita dei prodotti alimentari; cfr. al riguardo il libro I, artt. LIX, LX, LXII, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, CXXIX.

- gettito di rifiuti in località proibita, 5 soldi⁸³;
- commercio in giorno vietato, 5 soldi⁸⁴;
- acquisto prodotti prima dell'ora stabilita, 20 soldi⁸⁵;
- detenzione di misura falsa per il vino, 40 soldi⁸⁶;
- importazione dei prodotti proibiti; 40 soldi⁸⁷;
- acquisto di prodotti in località proibite, 100 soldi⁸⁸;
- violazione di leggi sul commercio, 100 soldi⁸⁹;
- altra violazione sulla legge per il commercio, 25 lire⁹⁰;

⁸³ Il pagamento di questo banno è attestato da A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 15 v. (3°); il pagamento della multa per gettito di rifiuti in località non autorizzata è previsto anche dagli *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. XC, per un importo di 4 denari genovini.

⁸⁴ Il divieto del commercio nei giorni festivi è attestato da A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 16 (1°), f. 16 (2°). L'importo del banno è uguale, sia che venga pagato da un ebreo o da un sardo. L'usanza di non commerciare nei giorni festivi non viene introdotta in Sassari dagli Aragonesi, essendo previste multe in tal senso anche negli *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. LXIII.

⁸⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 73 (3°). Anche questa norma è ripresa dagli *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. LXIV, che erano particolarmente severi nel disciplinare l'orario di vendita, tanto da confiscare il prodotto illegalmente venduto. Il grano inoltre (vedi libro I, cap. CXVII) si poteva vendere solo nella piazza.

⁸⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 32 v. (2°). Non sappiamo quale fosse la misura usata per il vino. Anche questa norma viene ripresa dagli *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. CXXIX; il vino, nel commercio al minuto, doveva essere venduto a «pinta» precisa, ad un costo non superiore ai 4 denari per pinta. Approssimativamente la pinta aveva la capacità di un libro (vedi G. MADAU DIAZ, *Il Codice*, cit., p. 237). Per una ulteriore conoscenza delle unità di misura usate in Sardegna nel Medioevo, argomento che ancora non è stato definito in tutti i suoi contorni, cfr. C. MANCA, *Aspetti della espansione*, cit., appendice I, pp. 331 sgg.

⁸⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 74 (3°). La produzione del vino era particolarmente vitale per l'economia sassarese, di cui costituiva una delle strutture portanti. Per tal motivo era proibita l'importazione di vino dalle ville vicine; veniva ripreso al riguardo quanto previsto dagli *Statuti Sassaresi*, libro I, cap. CI. Notevole era infatti la estensione delle vigne del sassarese, che arrivavano fino alla zona di San Martino, oltre Scala di Giocca, dando luogo ad una produzione esuberante, per le necessità della popolazione locale. La menzione delle vigne in località così distanti dal centro urbano ci è data da A.C.A., Carta Reale n. 2.034, pubblicata in regesto da F.C. CASULA, *Carte Reali*, cit., carta pubblicata col n. 187.

⁸⁸ Vedi al riguardo A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 66 (1°). Anche questa disposizione è di chiara derivazione dagli *Statuti Sassaresi*, che prevedevano che si potesse commerciare liberamente solo in «piazza», almeno limitatamente a determinati prodotti. Vedi al riguardo libro I, cap. CXVII, cap. CXXVI.

⁸⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 38 v. (3°). Tale banno viene pagato da un commerciante di Bonifacio, reo di aver commerciato in Sorso contro l'ordinanza regia. Non è chiaro peraltro se tale ordinanza debba intendersi valida per tutti i mercanti, di qualsiasi nazionalità, oppure solamente per quelli non catalano-aragonesi, o sudditi della Corona in genere, considerato che su tale banno gli vien fatto condono, in quanto straniero, di 1 lira.

⁹⁰ Nella «piazza», che è la località ove si svolgono gli affari, solamente i Catalano-Aragonesi, gli Spagnoli ed i Navarresi possono liberamente commerciare. Tale possibilità viene impedita a tutti gli altri, con grave limitazione delle libertà e possibilità di sviluppo del commercio sassarese; cfr. al riguardo A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 11 v. (1°).

— grave violazione della legge sul commercio, confisca della merce.

A somiglianza di quanto previsto dagli Statuti Sassaresi, anche sotto l'amministrazione aragonese le norme che regolano le attività commerciali sono approssimativamente le stesse. Con l'applicazione di alcune norme, Sassari pare inoltre difendere la propria produzione di vino: viene infatti proibita l'importazione di vino in città⁹¹. Sicuramente alla formazione di questa politica deve aver contribuito la notevole eccedenza della produzione, e l'intento di mantenerne il monopolio della produzione, a danno delle ville viciniore⁹².

Per privilegio della città, inoltre, nessun legume o grano od orzo prodotto nel territorio di Sassari può essere liberamente esportato, da qualsiasi mercante, indipendentemente dalla nazionalità, senza essere prima portato in Sassari, pena la confisca del prodotto stesso⁹³. Almeno tre sono i motivi alla base di questa disposizione: controllare la produzione; garantire l'approvvigionamento della città (soprattutto dei Catalani ed Aragonesi, che nella città sono arrivati dietro le offerte e le concessioni regie di proprietà e privilegi vari); impedire che i nemici, in questo caso i Doria, possano approvvigionarsi con i prodotti del Sassarese.

Non tutti i mercanti possono liberamente commerciare in Sassari: esiste al riguardo una netta discriminazione tra Catalano-Aragonesi, Spagnoli-Navarresi da una parte, e tutti gli altri di diversa nazionalità dall'altra⁹⁴. Si intravedono già tutte quelle limitazioni, imposizioni di gabelle, orpelli vari creati per proteggere gli interessi dei mercanti catalani, che col tempo daranno un duro colpo alla entità e all'importanza del commercio per la Sardegna e per i Sardi. La floridezza che i traffici avevano conosciuto sotto l'influenza pisana e genovese sarà ben presto solo un ricordo, vinta dai mutati rapporti giuridici imposti dagli Aragonesi. Questi per primi ne pagheranno comunque le conseguenze. Arrivati in Sardegna sotto la spinta dei mercanti catalani, attratti dalle voci di favolose produzioni di grano e dalla prospettiva di notevoli possibilità di guadagno e di espansione per i loro traffici, ve-

⁹¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 74 (3°).

⁹² Vedi in proposito la nota n. 87.

⁹³ Tale disposizione è attestata da A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 33 v. (2°); vedi anche F.C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno, Re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, cit., carta pubblicata col n. 92.

⁹⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, ff. 11 v. (10°), 38 v. (3°).

dranno svanire quasi subito i loro sogni: le entrate, le rendite diminuiranno costantemente, sia per i nuovi regolamenti da loro introdotti, sia per il comportamento tenuto nei confronti delle popolazioni autocotone, sia anche per cause oggettive, quali carestie ed epidemie ricorrenti che, diminuendo notevolmente l'entità delle braccia lavorative, diminuiranno di conseguenza anche le possibilità di mettere a coltura gran parte dei terreni produttivi; un aumento notevole interesserà anche i prezzi e i salari⁹⁵.

L'importanza del registro non si limita a darci un panorama dell'amministrazione, ma ci offre un quadro preciso, seppur sommario, di quanto in effetti valga il denaro, di che cosa si possa ad esempio acquistare con un soldo, di quanto sia il costo del salario o di un rasiere di grano. Senza fare questi confronti, infatti, sarebbe inutile parlare di entità, di valore di multe, di condoni vari: sarebbero cifre vuote, senza nessun legame con un valore assoluto, oggettivo, del denaro, senza un contatto con la realtà.

Diamo di seguito l'indicazione dei costi e dei salari vigenti a Sassari:

— un rasiere di calce, 10 denari⁹⁶;

⁹⁵ Sui motivi di carattere economico che erano stati alla base della conquista aragonese della Sardegna, cfr. V. SALAVERT Y ROCA, *Los motivos economicos en la conquista de Cerdeña*, in «Actas del VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Caller, 1957», Madrid, 1959, pp. 433-455. Il ristagno della economia della Sardegna, la curva discendente del volume dei traffici che si svolgevano nei suoi porti, dall'inizio della dominazione aragonese in poi, vedili tratteggiati sinteticamente ma chiaramente da C. MANCA, *Fonti e orientamenti per la storia economica della Sardegna aragonese*, Padova, 1967, pp. 1-16. Sui raffronti fra l'economia della Sardegna del periodo della dominazione pisano-genovese e quella relativa alla dominazione aragonese, vedi anche A. BOSCOLO, *La Sardegna nell'economia del Mediterraneo occidentale dal periodo della supremazia pisano-genovese al primo periodo della dominazione aragonese*, in «Actas del VI Congreso de Hist. Cor. de Aragón», cit., pp. 73-84. Dello stesso autore vedi anche *La Sardegna e le attività commerciali nel Mediterraneo occidentale nei Secoli XIII-XIV*. Catalogo dell'XI Fiera Campionaria della Sardegna, Cagliari, 1959. Per la conoscenza delle conseguenze verificatesi nei domini continentali della Corona ed in Sardegna dopo la peste nera che nel 1348 sconvolse tutta l'Europa, cfr. A. LOPEZ DE MENESES, *Documentos inéditos acerca de la peste negra en los dominios de la Corona de Aragón*, in «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», VI, 1956, pp. 221 sgg. Dello stesso autore vedi anche la relativa comunicazione tenuta nel «VIII Congr. de Hist. de la Cor. de Aragón, Valencia, 1967», Valencia, 1969, I, pp. 9-130; B. TUCHMAN, *Uno specchio lontano*, Vicenza, 1979. Sulle conseguenze di questa epidemia in Sardegna, cfr. G. MELONI, *Genovà e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso (1336-1354)*, Padova, 1971, pp. 41-42. Riguardo alle modificazioni verificatesi nei prezzi e nei salari, cfr. J.M. DONATE SEBASTIÀ, *Salarios y precios durante la segunda mitad del siglo XIV*, in «VII Congr. de Hist. de la Cor. de Aragón», Barcelona, 1962, pp. 417 sgg., e C. MANCA, *Aspetti*, cit., appendice III, pp. 343 sgg.

⁹⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 44 (1°). Non conosciamo la capacità in litri del rasiere di Sassari; quello di Alghero equivale a litri 64,9.

- un rasiere di calce, 12 denari⁹⁷;
- un rasiere di sabbia, 6 denari⁹⁸;
- una «somada» di acqua, 1 denaro⁹⁹;
- salario giornaliero di un maestro muratore, 4 soldi¹⁰⁰;
- salario giornaliero di un manovale, 2 soldi¹⁰¹;
- salario del guardiano delle prigioni, 3 denari¹⁰²;
- salario di un falegname, 4 soldi più provvigione di 6 denari¹⁰³;
- salario di un manovale che aiuta il falegname, 20 denari più provvigione di 6 denari¹⁰⁴;
- salario di un maestro di pietra, 4 soldi più provvigione di 6 denari¹⁰⁵;
- costo del vitto per un detenuto, 3 denari¹⁰⁶;
- un rasiere di frumento, 10 soldi 10 denari¹⁰⁷;
- un rasiere di frumento, 7 soldi¹⁰⁸;

⁹⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 20 (2°).

⁹⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 20 (1°).

⁹⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 20 (3°); l'equivalenza della somada in litri è di litri 54.

¹⁰⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 20 (5°).

¹⁰¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 20 (4°).

¹⁰² Che il guardiano delle carceri debba essere pagato dalla Corte ci è attestato da A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 20 v. (2°). Si tratta di un passo avanti nella concezione del diritto rispetto a quanto previsto dagli *Statuti Ssassaresi*, libro I, cap. CLIX, ove era previsto che il guardiano dovesse essere pagato dal detenuto, al momento della scarcerazione, per un importo comunque non superiore ai 6 soldi genovini. Severe multe erano previste per i trasgressori di questa norma.

¹⁰³ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 24 (1°), (2°). Non è chiaro perché venga pagata una provvigione di 6 denari alfonsini minuti al maestro falegname, al suo aiutante, al maestro piccapietre, mentre non godono di questo trattamento il maestro muratore ed il suo aiutante, che pure percepiscono un identico salario. L'onerosità e la difficoltà del lavoro sono infatti approssimativamente le stesse, non tali comunque da determinare questa differenza, pari ad un ottavo del salario percepito.

¹⁰⁴ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 24 (3°), (4°).

¹⁰⁵ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 24 v. (3°), (4°).

¹⁰⁶ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 26 (1°); tale contributo viene assegnato dalla Corte ai rei che non hanno di che mangiare. La considerazione di cui godono è scarsa, se si tien conto che vien dato loro la metà di quanto si ritiene possa essere il denaro sufficiente ad una persona per vivere per un giorno, come attestato dalla nota n. 103.

¹⁰⁷ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 55 (1°). Si tratta di una piccola partita (3 rasieri in tutto) venduta quasi certamente all'asta, in quanto trattasi di grano confiscato. Per la conoscenza dei prezzi all'ingrosso del grano, rilevati nel mercato di Cagliari dal 1326 al 1405, cfr. C. MANCA, *Aspetti*, cit., appendice III, tabella LXIX, p. 344.

¹⁰⁸ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, ff. 33 v. (2°) sgg. In questo caso il prezzo è notevolmente inferiore; trattasi di una grossa partita, sequestrata in quanto diretta alla volta di Alghero, ovvero in territorio non ancora completamente sottomesso alla Corona in quanto proprietà dei Doria, che a questa data permangono ribelli.

- un rasiere di orzo, 3 soldi ¹⁰⁹;
- un rasiere di fave, 6 soldi ¹¹⁰;
- salario di una guardja, 3 soldi ¹¹¹;
- una copia delle ordinanze dei Consiglieri, 1 lira 5 soldi ¹¹²;
- per tagliare la mano ad un condannato, 2 soldi ¹¹³;
- per bucargli la lingua con aghi, 1 denaro ¹¹⁴;
- un palo su cui appoggiare questa mano, 1 soldo 4 denari ¹¹⁵;
- sei grate di ferro acquistate per la prigione, 25 soldi ¹¹⁶;
- un cero per illuminare di notte, 5 denari ¹¹⁷;
- premio per consegnare alla giustizia un ladro ricercato, 4 soldi ¹¹⁸;
- nolo di un cavallo per un giorno, 2 soldi 6 denari ¹¹⁹.

I dati, le notizie ricavate sono, come accennato, numerosi. Se ne trae una immagine della vita sassarese, che comunque va perfezionata e migliorata. Molti sono gli aspetti che permangono ancora oscuri; incerta è ad esempio non tanto la conoscenza della struttura della società, quanto i rapporti in termini numerici tra i diversi gruppi etnici e sociali, l'esatta configurazione giuridica dei vari gruppi etnici, i criteri seguiti nell'applicazione delle leggi. Gli aspetti da approfondire sono quindi ancora tanti. La conoscenza integrale della società sassarese sarà possibile solamente con un ulteriore studio della documentazione fi-

¹⁰⁹ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, ff. 33 v. (2°) sgg.

¹¹⁰ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, ff. 33 v. (2°) sgg.

¹¹¹ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, ff. 33 v. (2°) sgg. Il frumento, l'orzo, le fave di cui alle note precedenti, vengono trovati da un gruppo di guardie, che permanentemente controllano il territorio onde evitare che i Doria si riforniscano di questi prodotti. Il salario viene garantito loro dagli introiti che alla Corte derivano dalla vendita di queste merci sequestrate; è opinabile peraltro che in caso di mancate confische, il salario venga loro garantito tramite altre entrate.

¹¹² A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 22 (1°).

¹¹³ In tutto il registro figurano 2 soli esempi di condanne corporali: il taglio di una mano (ad un solo condannato) e la cucitura della bocca (ad entrambi i condannati). Le condanne — a stare alla lettura della documentazione relativa — verrebbero eseguite contemporaneamente, come attestato da A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 20 v., f. 21.

¹¹⁴ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 21 (2°).

¹¹⁵ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 21 (3°).

¹¹⁶ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 22 (3°).

¹¹⁷ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 22 (2°).

¹¹⁸ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 27 (5°).

¹¹⁹ A.C.A., sez. Real P., reg. 1513, f. 27 v. (3°), oppure 2 soldi 8 denari, come attestato dal f. 27 (6°).

no ad ora reperita e col ritrovamento di altri documenti. Una parte notevole da questo punto di vista riveste l'Archivio della Corona di Aragona di Barcellona, in buona parte ancora inesplorato, nel quale si trova la maggior parte della documentazione attinente alla storia di Sassari e della Sardegna. È da lì che potrà venire la soluzione ai diversi quesiti che ancora permangono sul primo periodo della dominazione aragonese, sull'impatto tra le loro istituzioni e quelle precedentemente in vigore¹²⁰.

Come un contributo inteso a portare un po' di luce sulla conoscenza di questi aspetti oscuri della storia di Sassari è stato inteso questo lavoro.

¹²⁰ Il rapporto instauratosi tra la legislazione vigente in Sardegna, almeno nei diversi Comuni che erano provvisti di proprie leggi e statuti, e quella di derivazione aragonese, l'influenza che entrambe hanno esercitato l'una sull'altra, le modifiche attuatesi, i nuovi assetti giuridici derivatine, sono ancora lungi dall'essere delineati con certezza. Conoscenze più approfondite si potranno avere con una accurata comparazione di norme e statuti sardi, tra cui in primo piano la *Carta de Logu* di Eleonora d'Arborea, che insieme con gli *Statuti Sassaresi* ed il *Codice Agrario di Mariano IV* ha più chiara l'impronta di una matrice, di una origine autoctona, con statuti catalani, genovesi, pisani. Solamente con lo studio approfondito e comparato delle leggi che regolavano l'attività di questi popoli, potrà perfezionarsi la conoscenza della storia sarda e delle sue istituzioni. È questo un interessante argomento di studio, di lavoro, già presente nelle intenzioni di chi scrive, e che va proposto a chiunque abbia a cuore la soluzione delle numerose incognite che ancora permangono sulla conoscenza della storia della Sardegna.

Note sull'amministrazione della giustizia in Alghero
nella seconda metà del '300

La conquista aragonese della Sardegna pisana¹, iniziatasi nel terzo decennio del secolo XIV, si consolida nel 1354, con l'acquisizione

¹ La conquista aragonese della Sardegna, per le notevoli conseguenze non solo di ordine politico ma anche di ordine sociale, per le modifiche che intervengono nella struttura socioeconomica dell'isola e di carattere culturale (lingua, usi, costumi, tradizioni, accettazione di determinati valori piuttosto che di altri) che inevitabilmente ne derivarono agli abitanti, è stata fatta ripetutamente oggetto di studi di differenti autori di varia nazionalità o matrice culturale. Vedasi ora per tutti, per le considerazioni acutamente svolte, per l'ampia documentazione inedita offerta, il pregevole seppur non recentissimo lavoro di A. ARRIBAS PALAU, *La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón*, Barcelona, 1952, che sull'argomento riprende la più attenta bibliografia. Sui precedenti della conquista, giuridicamente giustificati dalla investitura della Sardegna fatta al sovrano aragonese Giacomo II dal pontefice Bonifacio VIII, vedi l'ampio studio di V. SALAVERT Y ROCA, *Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón (1297-1314)*, 2 voll., Madrid, 1956. Nel 2° vol., che è dato dai documenti citati nel testo, l'Autore pubblica (doc. presentato col n° 21, pp. 22 sgg.) anche il testo della infeudazione, già presente in O. RINALDI, *Annales Ecclesiastici*, IV, Lucca, 1749, pp. 217 sgg., successivamente ripreso da P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, 2 voll. in «Historiae Patriae Monumenta», Torino, 1861, sec. XIII, doc. n. CXXXVIII, pp. 456 sgg. Per le modalità della infeudazione, che prevedeva il pagamento da parte del sovrano aragonese di un censo annuo di 2.000 marchi d'argento entro il 29 giugno (ricorrenza della festa dei SS. Pietro e Paolo), cfr. E. DUPRÉ THESEIDER, *Come Bonifacio VIII infeudò a Giacomo II il Regno di Sardegna e Corsica*, in «Atti VI Congr. Int. Studi Sardi, Cagliari, 1955», Cagliari, 1962, I, pp. 89 sgg. Gli intendimenti del pontefice vedili esposti in V. SALAVERT Y ROCA, *Cerdeña*, cit., I, pp. 112 sgg., ed in F. GIUNTA, *La Sardegna e la nuova politica mediterranea di Giacomo II*, in «Atti VI Congr. Int. Studi Sardi, Cagliari, 1955», cit., pp. 117 sgg. Per i rapporti tra la Sardegna Pisa e Genova prima della conquista aragonese, vedi *Documenti inediti sui traffici commerciali tra la Liguria e la Sardegna nel secolo XIII*, Padova, 1957, a cura di N. Calvini, E. Putzulu, V. Zucchi, con introduzione di A. Boscolo; A. BOSCOLO, *Sardegna Pisa e Genova nel Medioevo*, Genova, 1978; F. ARTIZZU, *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, 2 voll., Padova, 1961-1962; G. PISTARINO, *Genova e la Sardegna nel secolo XII*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, «1° Convegno Internazionale di studi geografico-storici, Sassari, 7-9 aprile 1978», 2 voll., Sassari, 1981, 2° vol., pp. 33-125. Una breve ma interessante sintesi dei rapporti tra Aragona Genova Corsica e Sardegna, vedila in G. Petti Balbi, *Genova e Corsica nel Trecento*, Roma, 1976; G. SORGIA, *Corsica Genova e Aragona nel Basso Medioevo*, in «Studi Sardi», XX, 1966, pp. 167-239, ed in A. BOSCOLO, *Genova Aragona e Sardegna nel Basso Medioevo*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*. «1° Conv.» cit., 2° vol., pp. 19-32. I motivi della conquista dell'isola sono tutt'ora oggetto di discussione. A chi, come A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari, 1917, pag. 298, propende per una conquista dovuta essenzialmente a fini politici e strategici, si aggiungono ora le tesi di V. SALAVERT Y ROCA, *El problema estratégico del Mediterráneo Occidental y la política aragonesa (siglos XIV y XV)*, in «Actas y comunicaciones del IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón», 1949, vol. 1°, pp. 201-221; ID., *La isla de Cerdeña y la política internacional de Jaime II de Aragón*, in «Hispa-

della roccaforte di Alghero².

La villa, per la sua posizione geografica, sita in posizione ottimale per il controllo delle comunicazioni terrestri tra il nord ed il sud dell'isola, ma soprattutto di quelle marittime del bacino occidentale del Mediterraneo, da tempo era stata oggetto di attenzioni da parte aragonese. Il borgo, già possesso della potente famiglia Doria³, che fin dal dodicesimo secolo ne aveva fatto il fulcro della propria potenza nell'isola, fortificando un preesistente villaggio di pescatori, diviene

nia», Madrid, X (1950), n° 39, p. 211 sgg., ove appunta le sue attenzioni sulla posizione strategica dell'isola. Dello stesso Autore vedasi, per una parziale rettifica delle tesi in precedenza esposte, *Los motivos economicos en la conquista de Cerdeña*, in «Actas y comunicaciones del VI Cong. Hist. de la Corona de Aragón, Caller, 1957», Madrid, 1959, pp. 433-445. Sulla superiorità dei motivi economici su quelli strategici e politici vedi anche C. MANCA, *Nuove prospettive sulla storia economica della Sardegna pisana dalla fine del secolo XII all'inizio del XIV*, in «Economia e Storia», X, 2, 1963, pp. 179 sgg.; ID., *Aspetti della espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano, 1965. Del medesimo Autore, per una ulteriore precisazione di queste tesi, vedi anche il capitolo introduttivo di *Fonti e Orientamenti per la storia economica della Sardegna aragonese*, Padova, 1967, pp. 1-16.

² La conquista aragonese di Alghero, studiata superficialmente in passato da G. MANNO, *Storia di Sardegna*, 4 voll., Torino, 1825-27, 3° vol., pp. 81 sgg., più tardi da R. DI TUCCI, *Storia della Sardegna*, Sassari, ed. 1964, pp. 88-89, e da R. CARTA-RASPI, *Storia della Sardegna*, Milano, ed. 1974, pp. 567 sgg., è stata recentemente oggetto di attenzioni da parte di G. MELONI, *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, 3 voll., 1° vol., (1336-1354), Padova, 1971, pp. 196-214, che sull'argomento apporta largo contributo di documentazione inedita e di interessanti annotazioni, oltre a fare un confronto critico tra le varie fonti che degli avvenimenti fanno menzione. Divergenze seppur secondarie si denotano, infatti, sull'entità della flotta aragonese, sulle date della partenza della flotta catalano-aragonese-valenzana, della resa di Alghero, sulle forze a disposizione degli assediati, ecc. Per una lettura diretta delle fonti relative, vedi comunque nella versione italiana per traduzione fattane da G. MELONI, *L'Italia medioevale nella Cronaca di Pietro IV d'Aragona*, Cagliari, 1980 V, 35-38, G. ZURITA, *Anales de la Corona de Aragón*, ed. Zaragoza, 1976-1980, VIII, capp. LIV-LVII, che è di fondamentale importanza per la conoscenza degli eventi precedenti e successivi. Sulla campagna del 1354, che vede impegnato in prima persona il sovrano Pietro IV — unica occasione nel secolo XIV — vedi il lavoro di sintesi di A. GIMÉNEZ SOLER, *El viaje de Pedro IV a Cerdeña en 1354*, in «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», IX, 1909, pp. 89 sgg.

³ I dati fino ad ora conosciuti non fanno risalire oltre i primi anni del 1100 la nascita del villaggio di Alghero. I Doria, giunti in Sardegna dalla Liguria, ne entrarono in possesso alla fine circa del secolo XII, in seguito ad accordi con i Malaspina, altra potente famiglia di origine ligure che aveva acquisito ampi possedimenti nella Planargia e nel Logudoro. Su questi fatti, sugli sviluppi successivi, vedi comunque R. CARTA-RASPI, *Castelli medioevali di Sardegna*, Cagliari, 1933, p. 105; S. RATTU, *Bastioni e Torri di Alghero (contributo alla storia della architettura militare)*, Torino, 1951, p. 5; A. CASTELLACCIO, *Alghero e le sue mura nel libro dei conti di Bartolomeo Clotes (1417-19)*, Sassari, 1981. Una non recente ma sempre valida panoramica sulle vicissitudini della cittadina, vedila in V. ANGIUS, *Sardegna*, in G. CASALIS, *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna*, Torino, 1833-1856, vol. I, alla voce Alghero; del medesimo confronto anche *Cronografia del Logudoro dal 1294 al 1841*, Torino, 1842. Una adeguata genealogia della famiglia Doria in F.C. CASULA, *Profilo storico della Sardegna aragonese*, Cagliari, 1982, pp. 140-141, ed in L.L. BROOK-F.C. CASULA-M.M. COSTA-A.M. OLIVA-R. PAVONI-M. TANGHERONI, *Genealogia medioevale di Sardegna*, in corso di stampa. Sulla localizzazione dei castelli, vedi il recente lavoro di F.C. CASULA, *Castelli e Fortezze*, in «Atlante della Sardegna»; II, Roma, 1980.

nel tempo una meta fissa, un costante punto di riferimento della politica espansionistica aragonese⁴, una volta ottenuto il controllo degli altri punti strategici principali dell'isola.

⁴ L'espansione catalana nel Mediterraneo, unica rimasta delle varie direttrici di espansione militare — la riconquista della penisola iberica è interrotta dal patto di Cazola (anno 1119) col sovrano di Castiglia, e l'espansione oltrepirenaica ha fine con la bruciante sconfitta a Muret (anno 1213) del sovrano Pietro I — assorbe tutte le risorse che in precedenza si erano distribuite in queste tre grandi direttrici. Il confluire in un unico indirizzo di tutto il potenziale umano, economico, militare e politico consente alla Corona d'Aragona di intraprendere quella politica che nel secolo XIV ne fa una delle più influenti e concrete forze del panorama politico europeo. Su questo argomento, da tempo divenuto oggetto di primo piano della storiografia catalana e non, vedi V. SALAVERT Y ROCA, *Cerdeña*, cit., C.E. DUFOURCQ, *L'Expansió catalana a la Mediterrània*, Barcelona, 1967; F. GIUNTA, *Aragonesi e Catalani nel Mediterraneo. II. La presenza catalana nel Levante dalle origini a Giacomo II*, Palermo, 1959. Un ampio lavoro di sintesi vedilo in M. DEL TREPPO, *L'espansione catalano-aragonese nel Mediterraneo*, in «Nuove questioni di storia medioevale», Milano, 1964, pp. 259-300, ed in A. BOSCOLO, *La politica mediterranea dei sovrani d'Aragona*, in «Medioevo Saggi e Rassegne», III, Cagliari, 1977, pp. 39-53. Sul contributo dato dai cronisti dell'epoca, anche ai fini di una miglior conoscenza degli avvenimenti italiani, vedi il saggio di A. BOSCOLO, *I cronisti catalano-aragonesi e la storia italiana del basso medioevo*, in «Nuove Questioni di St. med.», cit., pp. 301-323, e G. MELONI, *L'Italia medioevale*, cit. Una polemica ancora viva divide gli studiosi sulla motivazione predominante dell'interesse degli Aragonesi per il possesso della Sardegna. A chi, come F.C. Casula, nella relazione tenuta al Convegno organizzato dalla Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, tenutosi a Cagliari nei giorni 27-29 maggio 1982, attualmente in corso di stampa, propende per un interesse più squisitamente strategico che economico, si oppongono altri, come il Salavert (cfr. V. SALAVERT Y ROCA, *Los motivos economicos*, cit.), che non esclude un chiaro interesse economico-commerciale, soprattutto nei ricchi esponenti della borghesia mercantile catalana, od altri ancora, come il Manca (cfr. C. MANCA, *Aspetti*, cit.), che propende per una netta supremazia dell'interesse economico su quello strategico e politico. La verità, probabilmente, sta nel mezzo. È evidente che diversi son stati i fattori, i motivi della conquista; e non è certamente facile né possibile distinguerli od attribuire a ciascuno una percentuale di importanza. È probabile che ad un iniziale interesse economico (le miniere d'argento di Villa di Chiesa erano considerate tra le più ricche della Europa medioevale; le pianure della Sardegna, pur se in limitata misura possedute direttamente dagli Aragonesi, consentivano un discreto approvvigionamento granario per la Catalogna e l'Aragona, soprattutto nei momenti di carestia e di maggior necessità, oltre che una notevole fonte di introiti per il fisco regio, con le imposizioni ed i gravami inerenti al commercio cerealicolo), via via scemato nel tempo per le mutate condizioni politico-militari dell'isola (le rivolte, le rappresaglie, comportano inevitabilmente la distruzione di raccolti e di beni immobili in genere; una selvaggia politica fiscale o di sfruttamento impoverisce ben presto l'economia e le miniere del Sigerro; una improvvisa politica fiscale inaridisce oltreché le fonti di produzione di beni di primaria importanza, anche i centri marittimi ove tali prodotti si commerciano), sia intervenuto in maniera sempre più sensibile l'interesse per il possesso di un'isola strategicamente importante per il controllo delle rotte del bacino occidentale del Mediterraneo, oltre che la volontà di non subire la umiliazione di un abbandono delle posizioni assunte nell'isola e nel Mediterraneo. Su questi temi cfr., peraltro, per le miniere di Villa di Chiesa e la produzione monetaria sarda, F. UDINA MARTORELL, *Los alfonsinos de oro, primera acuñación de este metal en la Corona de Aragón (1339)*, in «Numisma», VII, n. 29, Madrid, 1957, pp.9-17; ID., *Un aspecto de la evolución económica sarda en el siglo XIV: la acuñación de moneda*, in «Atti del VI Cong. di St. della Corona d'Aragona», cit., pp. 647-661; E. BROCCHI, *Zecche e monete della Sardegna nei periodi di dominazione aragonese-spagnuola*, Cagliari, 1952, pp. 47 sgg.; A. CASTELLACIO, *La zecca di Villa di Chiesa e la politica monetaria degli Aragonesi nei primi anni della dominazione della Sardegna*, in *Aspetti di storia italo-catalana*, Ozieri, 1983, pp. 11-71. Per il commercio cerealicolo cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, Cagliari, 1980, che, oltre ad essere riassuntivo di quanto in precedenza detto sull'argomento, eviden-

I ripetuti tentativi di impadronirsene (fosse pure mediante l'acquisto)⁵, l'orgoglio della famiglia ligure restia a cederne il possesso (anche se inizialmente si era dimostrata favorevole alla presenza aragonesa in Sardegna nella convinzione che ne sarebbe discesa una diminuzione del potere pisano⁶), portano ben presto Doria e Corona d'Ara-

zia come fosse intento degli Aragonesi sottrarre in primo luogo ai Pisani le fonti di approvvigionamento e di commercio di questi prodotti. Vedi comunque, per una ulteriore conoscenza, M. DEL TREPPO, *Politica e commercio dei grani nei paesi della Corona d'Aragona nel secolo XV*, in «Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche della Società nazionale di scienze, lettere e arti di Napoli», Napoli, 1959. Per il commercio di generi vari tra Sardegna e Catalogna, vedi F. GIUNTA, *L'importanza economica della Sardegna nel Medioevo. Con particolare riferimento all'agricoltura*, in *Fra il passato e l'avvenire. Saggi storici sull'agricoltura sarda in onore di Antonio Segni*, Padova, 1965, pp. 109-124; I. IMBERCIADORI, *Il commercio dei prodotti agricolo-pastorali sardi nel medioevo e nell'età moderna*, in *Fra il passato e l'avvenire*, cit., pp. 161-194, M. MARSÀ, *Le relazioni commerciali tra Cagliari e Barcellona nella prima metà del secolo XIV*, in «Medioevo Saggi e Rassegne», V, Cagliari, 1980, pp. 65-103. Per la presenza in Sardegna di mercanti catalani, vedi G. TODDE, *Los mercaderes catalanes de Cerdeña en el siglo XIV*, in «San Jorge», aprile 1962, pag. 28; C. BATLLE, *Noticias sobre los negocios de mercaderes de Barcelona en Cerdeña hacia 1300*, in *La Sardegna nel mondo Mediterraneo*, «1° Conv. Int.», cit., pp. 277-289; F. ARTIZZU, *Penetrazione catalana in Sardegna nel secolo XII*, in *Studi Storici e Giuridici in onore di F. Loddo Canepa*, Firenze, 1959, 2° vol., pp. 11 sgg. Per la funzione rivestita dalla Sardegna nell'economia medioevale in genere, oltre a quanto già parzialmente scritto nella nota n. 1, cfr. A. BOSCOLO, *La Sardegna nell'economia del Mediterraneo occidentale dal periodo della supremazia pisano-genovese al periodo della dominazione aragonesa*, in «Actas VI Cong. Hist. Cor. de Aragón», cit., pp. 73-84; A.C. DELIPERI, *Lo sviluppo del commercio sardo nella prima metà del secolo XIII*, in «Mediterranea», 1931, nn° 11-12, 1932, n° 2, n° 4; ID., *Aspetti della vita economica della Sardegna nel secolo XII*, in «Mediterranea», 1935, n° 4; ID., *Notizie storiche sul movimento commerciale della Sardegna nella seconda metà del XII secolo*, in «Archivio Storico Sardo», XX, 1936, pp. 53-81.

⁵ La conoscenza documentaria di questa ed altre notizie, utili ai fini di un approfondimento dei dati fino ad ora conosciuti sui rapporti tra Doria, Corona d'Aragona e Giudicato d'Arborea, è resa possibile dal proficuo lavoro di L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, 1970, che mette a disposizione degli studiosi, attraverso il regesto, il contenuto di centinaia di documenti di notevole valore. Sull'argomento in oggetto, cfr. i docc. pubblicati dall'Autore con i nn° 250, 251, 252, 253, 267. Già nello stesso anno 1347 appare comunque evidente la volontà regia di impadronirsi ad ogni costo di Alghero e di «tutte le terre dei Doria, o bonariamente, per via d'acquisto, o tramite confiscas», come attestato dalla Carta Reale pubblicata col n° 274 dalla D'Arienzo, nel volume in precedenza citato. Le trattative per l'acquisto del borgo non giungono peraltro a compimento per l'opposizione dei Doria a cederne il possesso. Al proposito, cfr. G. ZURITA, *Anales*, cit., VIII, cap. XVI.

⁶ Già prima della conquista aragonesa della Sardegna, avvenuta nel triennio 1323-1326, contatti vari si erano svolti tra la Cancelleria aragonesa e la famiglia Doria, nella ricerca di una comune politica contro Pisa. I Doria dimostrano di accettare e di favorire la politica aragonesa, in cambio della ratifica dei privilegi, delle concessioni, e del possesso dei beni che già hanno in Sardegna. Sull'evolversi delle trattative, cfr. V. SALAVERT Y ROCA, *Cerdeña*, cit., vol. II, docc. pubblicati con i nn° 101, 182, 192, 193, 252, 258, 275, 280, 287, 329, 415, 422. Appena l'infante Alfonso sbarca in Sardegna, i Doria si premurano di andare a rendergli omaggio, come attestato dalla *Cronaca di Pietro IV*, I, 18, ove si legge che «vench micer Barnabao de Auria e altres barons de Auria, los quals feren homenatge al senyor Infante per los castells e lochs que havien en la illa de Cerdenya». Sull'argomento cfr. anche G. ZURITA, *Anales*, cit., VI, cap. XLVI; A. ARRIBAS PALAU, *La conquista*, cit., p. 202; R. DI TUCCI, *Storia della Sardegna*, cit., pp. 78 sgg.

gona ad uno stato di continua tensione⁷. Dapprima limitata ad azioni di disturbo, di guerriglia più o meno mascherata sotto forme di delinquenza comune⁸, questa tensione si conclude con uno stato di guerra vera e propria⁹.

Nonostante l'appoggio, a dire il vero più morale che concreto, dato ai Doria dal Comune di Genova¹⁰, in situazione di belligeranza

⁷ Evidentemente pomo della discordia non è solo il possesso di Alghero, ma tutta una serie di atti, di iniziative della amministrazione aragonese (nomine di funzionari, imposizione di tasse, concessione di terreni a vari personaggi originari dei domini continentali della Corona) che tendono a limitare l'autonomia delle forze indigene, a portare ad un progressivo deterioramento dei rapporti tra Aragonesi ed autoctoni. Sui primi segnali di questo incipiente malessere, che coinvolge anche i Malaspina ed il Comune di Sassari, v. G. ZURITA, *Anales*, cit., VI, cap. LVI, cap. LIX; G. MANNO, *Storia di Sardegna*, cit., III, p. 41, R. DI TUCCI, *Storia della Sardegna*, cit., p. 83; A. SOLMI, *Una pagina di storia sassarese*, in «Archivio Storico Sardo», IV, 1908, pp. 373 sgg; F. LODDO CANEPA, *Alcuni nuovi documenti del secolo XIV sulla Sardegna aragonese*, in «Atti del VI Cong. Int. di St. Sardi», cit., pag. 259, doc. I; G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit. I, p. 11; A. ARRIBAS PALAU, *La conquista*, cit., pp. 286 sgg.

⁸ Era notevole la disparità delle forze a disposizione dei contendenti — è vero che le forze militari aragonesi vere e proprie non erano molto numerose, ma all'occorrenza potevano contare sulla consistenza dell'apparato burocratico-amministrativo-politico che stavano lentamente ma progressivamente costruendo, e soprattutto sui contributi che venivano dai nuovi «pobladors» (elementi di origine continentale della Corona, e quindi di provata fiducia, generalmente professionisti, artigiani, agricoltori), beneficiari di vasti possedimenti di terreno, in cambio dei quali dovevano o versare tasse o prestare, come tassa vera e propria, servizio di vigilanza o di guardia armata vera e propria nelle campagne, a cavallo. Per tal motivo, il più delle volte i Doria si limitavano ad azioni di disturbo, quali il furto di bestiame vario, l'uccisione di aragonesi (mercanti, contadini) trovati in località isolate ed in solitudine, ecc., per costringere l'avversario ad uno stato di continua tensione. Un quadro sintetico ma sufficientemente esemplificativo della situazione, vedilo in A. CASTELLACCIO, *Politica, economia e società a Sassari nei primi anni della dominazione aragonese*, in *Aspetti di storia italo-catalana*, cit., pp. 73-99.

⁹ Per la verità fra le parti la guerra non venne dichiarata ufficialmente, ma era tutto l'insieme di azioni, ritorsioni, rappresaglie reciproche, a dar vita alla ribellione vera e propria, e da qui alla guerra. Episodi significativi e conclusivi son dati dalla battaglia di Aidu de Turdu (Passo dei tordi), terminata con una pesante sconfitta aragonese, solo in parte mitigata dall'intervento degli Arborensi, e dall'assedio posto dai Doria a Sassari. Avvenimenti questi che si collocano approssimativamente intorno alla metà del secolo (la battaglia di Aidu de turdu risale al 1347). Per una conoscenza più estesa di questi fatti, cfr. peraltro G. ZURITA, *Anales*, cit., VIII, cap. XVI, R. DI TUCCI, *Storia della Sardegna*, cit., p. 86, e soprattutto G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., I, pp. 28-29, pp. 35-37, che si giova di una ricca documentazione inedita.

¹⁰ Dopo la sconfitta subita ad Aidu de Turdu (presso Bonorva) Pietro IV, temporaneamente impossibilitato a contrastare i Doria militarmente, attua nei loro confronti una politica di mediazione. Giovandosi del proficuo contributo di Mariano d'Arborea, riesce a dividere le forze avversarie, acquistando una parte dei diritti che la famiglia Doria nel suo complesso vanta su Alghero. Non tutti i Doria accettano la nuova realtà: una parte, con alla testa Nicolò ed Emanuele, si rinchiude in Alghero, chiedendo l'aiuto di Genova. Il Comune si limita però al momentaneo invio «in loco» di un governatore. L'appoggio prestato è quindi più di valore affettivo, quasi un attestato di benevola comprensione per gli avvenimenti algheresi, che di aiuto militare e politico vero e proprio. Al momento infatti Genova ed Aragona si trovano in una situazione di pace (pur se transitoria, come dimostreranno gli sviluppi futuri), dopo lunghi anni di guerra per il controllo di parte dell'isola e delle rotte che all'isola fanno capo. Sui rapporti tra i due Stati, cfr. G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit. Sulla sti-

quasi continua con la Corona d'Aragona¹¹, la disparità degli schieramenti fa sì che Alghero nel 1354, seppure dopo un aspro assedio, cada definitivamente in possesso aragonese¹².

pula degli accordi per la vendita di parte dei diritti Doria su Alghero e sulla brusca reazione di Nicolò ed Emanuele, vedi la ricca esposizione fattane da G. ZURITA, *Anales*, cit., VIII, cap. XXXVIII, e da G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., I, p. 52. Una breve sintesi anche in R. CARTA-RASPI, *Storia della Sardegna*, cit., pp. 105-106. Per l'invio ad Alghero di un podestà già nel 1350, cfr. L. D'ARIENZO, *Carte Reali*, cit., carta reale pubblicata col n° 365, dalla quale risulta che «il Comune di Genova... ha mandato nella villa un podestà, che ha recentemente ricevuto giuramento di vassallaggio dagli uomini della città». Accusati dagli Aragonesi, i Genovesi si giustificano con l'affermare di voler «porre rimedio alle cose di Alghero (in quanto) il doge e Genova volevano conservare la pace, pur giudicando giusta la causa dei Doria». Dalla carta reale pubblicata col n° 402 si conosce anche il nome del podestà, nella persona di Oberto Usodimare.

¹¹ La guerra di Genova con l'Aragona risale ai primi anni successivi alla conquista aragonese dell'isola. Il Comune ligure, dopo un primo periodo in cui, se non proprio favorito, aveva certo assistito impassibile all'estendersi del dominio aragonese sull'isola, nel compiacimento di veder precipitare le fortune dell'avverso Comune di Pisa e nella presunzione che anche gli Aragonesi sarebbero rimasti debilitati dall'impresa di conquista, viste compromesse anche le posizioni di privilegio di cui godeva nell'isola, corre alle armi. Per difendere i propri interessi, dà vita ad una cruenta guerra, dalle negative conseguenze per l'una e l'altra contendente. Tutto l'insieme di questi avvenimenti, che occupano buona parte del secolo XIV, vedilo analizzato in G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., I-III. Per la conclusione di alcune fasi della guerra cfr. M.T. FERRER Y MALLOL, *La pace del 1390 tra la Corona d'Aragona e la repubblica di Genova*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di G. Falco*, Genova, 1966; J. CAMARENA MAHIQUES, *Tratado de paz entre Aragón y Génova en 1413*, Valencia, 1953; S. RAITERI FOSSATI, *La pace del 1417 tra la Repubblica di Genova ed il Regno di Aragona*, in «Saggi e Documenti», I, Genova, 1978, pp. 453-514.

¹² La buona posizione strategica della villa, la sufficiente consistenza delle difese a disposizione degli abitanti, fanno sì che lo stesso sovrano Pietro IV, alla testa di un imponente spiegamento di forze, sia costretto a muoversi in prima persona, per ottenerne il possesso. La spedizione militare, gli approntamenti, l'assedio della villa, oggetto di una vasta documentazione d'archivio, sono stati studiati e proposti all'attenzione del lettore da G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., I, pp. 181-213, che apporta un ricco contributo alla conoscenza degli avvenimenti. Per le varie fasi del viaggio alla volta della Sardegna, cfr. A. GIMÉNEZ SOLER, *El viaje de Pedro IV a Cerdeña en 1354*, cit., pp. 89 sgg., e A. CASTELLACCIO, *Note e documenti sul viaggio di Pietro IV in Sardegna (1354-1355)*, in *Aspetti di storia italo-catalana*, cit., pp. 101-183. Un consuntivo delle spese sostenute per approntare l'armata ed effettuare la spedizione, vedilo in Archivio della Corona d'Aragona (in seguito A.C.A.), sezione Real Patrimonio (in seguito sez. R.P.), fondo Maestre Racional (d'ora in avanti M.R.), reg. n° 643, f. 88, dal quale risulta che per armare le navi, dare il soldo alle truppe, acquistare frumento e vettovaglie varie, fare il biscotto, pagare il salario degli ufficiali, sostenere le altre spese necessarie all'impresa, la Corte spende 966.796 soldi 3 denari di Barcellona e 92.000 soldi di Jaca. Per l'importanza rivestita dalla spedizione agli occhi dei contemporanei e degli scrittori anteriori, vedansi la *Cronaca di Pietro IV* (che non è certo obiettiva) nella traduzione fattane da G. Meloni, cit., V, 30: «decidemmo di recarci personalmente nell'isola, considerando che per altre vie o in altri modi non si poteva ristabilire la situazione»; 31 (elenco dei nobili che prendono parte alla spedizione) e successivi fino al 38; cfr. anche G. ZURITA, *Anales*, cit., VIII, capp. LIV, LV, LVII, che riprende in buona misura quanto detto sull'argomento nella *Cronaca di Pietro IV*. Già in precedenza, nel 1353, seppur per un breve lasso di tempo, la villa era caduta in mano aragonese, successivamente alla vittoriosa conclusione nelle acque di Porto Conte (presso Alghero) di una battaglia tra la flotta aragonese e veneziana da una parte, quella genovese dall'altra. Su questi avvenimenti cfr., per le fonti, la *Cronaca di Pietro IV*, cit., V, 17-22; vedi inoltre G. ZURITA, *Anales*, cit., VIII, capp. LII-LIII; G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., I, pp. 164-169; ID., *La battaglia navale di Porto Conte (1353)*, in «La Nuova Sardegna», 26 novembre 1977.

Il mantenimento della villa si dimostra però più difficile di quanto non lo sia stata la conquista, e contemporaneamente apre un nuovo conflitto con il Giudicato di Arborea¹³, dimostratosi fino a quel momento il più concreto sostegno della penetrazione aragonese nell'isola¹⁴.

¹³ Sul possesso di Alghero aveva riposto le proprie ambizioni anche Mariano IV, che si era a suo tempo offerto di organizzare una campagna militare contro i Doria, purché dall'operazione potesse trarre consistenti vantaggi. Il non soddisfacimento delle richieste, unitamente ad un grave contrasto sorto con Pietro IV sul principio della propria sovranità, successivo ad una mancata ottemperanza ad una disposizione regia, lo aveva inizialmente spinto ad una posizione di pressoché neutralità. Era questa la prima tappa di un ripensamento che lo avrebbe portato a divenire il più aspro nemico di Pietro IV. In effetti la posizione giuridica di Mariano IV era ambigua, in quanto era sì vassallo regio per alcuni possessi esterni al giudicato di Arborea, ma in quanto giudice si riteneva completamente autonomo nei suoi territori, nei quali in nessun modo poteva tollerare una ingerenza regia od una diminuzione delle proprie prerogative. Su questi avvenimenti cfr. peraltro E. PUTZULU, «*Cartulari de Arborea*». *Raccolta di documenti inediti sulle relazioni tra il giudicato d'Arborea e i re d'Aragona (1328-1430)*, in «Archivio Storico Sardo», XXV, 1-2, 1957, pp. 78 sgg.; ID., *Tre note sul conflitto tra Mariano IV d'Arborea e Pietro IV d'Aragona*, in «Archivio Storico Sardo», XXVIII, 1962, pp. 131 sgg. L'Autore, in questi due lavori che dispensano dal consultare la bibliografia precedente, riprende ed approfondisce un tema che era stato tracciato da A. SOLMI, *Le Costituzioni del primo Parlamento sardo*, Cagliari, 1911, pp. 16 sgg. Vedi sull'argomento anche G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit. I, p. 38, pp. 125 sgg. Sui contrasti di natura feudale tra Mariano IV e Pietro IV cfr. del pari L. D'ARIENZO, *Carte Reali*, cit., carta pubblicata col n° 345, nella quale Mariano scrive al sovrano aragonese di non aver «intenzione di obbedire all'ordine di consegnare suo fratello Giovanni al governatore della Sardegna». Su questo motivo, l'incarcerazione di Giovanni (fratello di Mariano) ad opera dello stesso Mariano, erano sorti appunto i primi contrasti. Pietro IV ne chiedeva la liberazione in quanto Giovanni era vassallo regio per alcuni possedimenti nel Monteacuto, Mariano rifiutava in quanto per altri possedimenti Giovanni era suo suddito in Arborea. Per i tentativi di Mariano di acquistare Alghero, cfr. L. D'ARIENZO, *Carte Reali*, cit., carta pubblicata col n° 393. Si tratta di una lettera scritta a Pietro IV da Mariano, nella quale questi si lamenta che «si era proposto di portar via ai ribelli, tramite acquisto, la terra di Alghero, ...occupata dai ribelli Doria... non per una propria utilità... ma per un vantaggio comune. Ma egli non permise». Sulla posizione assunta da Mariano durante l'assedio di Alghero e nelle trattative per una firma di accordi di pace, cfr. G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., I, p. 199, pp. 211 sgg.; L. D'ARIENZO, *La pace di Alghero stipulata tra Aragona e l'Arborea nel 1354*, in «Medioevo Età Moderna», Cagliari, 1972, pp. 119-147, con appendice documentaria. Sull'annullamento di questi accordi ed un successivo trattato (anche questo di breve durata) firmato a Sanluri, v. P. TOLA, *Cod. Dipl. Sard.*, cit., sec. XIV, doc. CIII; G. ZURITA, *Anales*, cit., VIII, cap. LIX, G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., II, pp. 55-79.

¹⁴ Fino ad ora era stato proprio il Giudicato d'Arborea ad andare incontro alle fortune aragonesi nell'isola, con il sostegno delle proprie armi o della propria disponibilità economica. E questo sia nei primissimi frangenti della conquista, per vincere la resistenza pisana, sia in quelli successivi, per contrastare l'ostilità dei Doria, dei Malaspina, o di quelle altre forze indigene che cercavano di volta in volta di sottrarsi all'oppressivo dominio aragonese. D'ora in avanti la mutata situazione politica porterà l'Arborea ad una politica di conflitto e di rottura con l'Aragona. Politica che, condotta da entrambe le parti con la consapevolezza di giocarsi nella sfida la propria immagine o addirittura — per l'Arborea — la sopravvivenza come entità statale, condurrà ad una lotta mortale che si concluderà con la sconfitta arborense ed il susseguente definitivo possesso aragonese della Sardegna; cosa che avverrà nella seconda metà del secolo XV, dopo la battaglia di Macomer del 1478. Per gli sviluppi di questo conflitto, cfr. E. PUTZULU, *Tre note*, cit.; G. TODDE, *Pietro IV d'Aragona e la Sardegna dopo la sconfitta di Oristano (1368-1371)*, in «Archivio Storico Sardo», XXVIII, 1962, pp. 223 sgg. Per la fine della resistenza sarda, cfr. P. TOLA, *Cod. Dipl. Sard.*, cit., sec. XV, docc. LXX, LXXIII; G. ZURITA, *Anales*, cit., XX, cap. XV, cap. XVIII; R. DI TUCCI, *Storia della Sardegna*, cit., pp. 103-104. F.C. CASULA, *Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese*, cit., pp. 37 sgg.

Anche gli Arborensi, infatti, e per loro il giudice Mariano IV, già da tempo avevano appuntato le mire su Alghero, ben consapevoli dell'importanza che il suo possesso rivestiva per il controllo politico-militare del nord Sardegna¹⁵.

Di fatto, poco dopo la metà del secolo XIV, l'insuccesso politico, aggiunto al mancato mantenimento di precedenti impegni assunti al riguardo dagli Aragonesi, spinge l'Arborea alle armi, dopo tentativi di accordi esauritisi però in breve tempo¹⁶.

Osteggiati da gran parte delle forze autenticamente indigene, cui erano invisi per la selvaggia politica fiscale immediatamente adottata e per il duro contegno assunto nella repressione di istanze volte all'ottenimento di pur limitati diritti politici, gli Aragonesi sono costretti, per difendere le posizioni conquistate e per salvaguardare addirittura la propria permanenza nell'isola, a rinchiudersi in poche ma munite piazzeforti, tra le quali posizione di assoluta preminenza riveste appunto Alghero¹⁷.

¹⁵ Il possesso di Alghero era per loro di vitale importanza in quanto, unitamente a Bosa, controllava le rotte ad occidente dell'isola. Con il possesso di questi due scali e del territorio che dal mare si diparte ad oriente fin verso la Barbagia di Nuoro, l'Arborea avrebbe creato una barriera difficilmente valicabile tra il nord ed il sud dell'isola, fatto questo che, dividendo in due tronconi a guisa di cerniera le forze aragonesi, avrebbe tenuto costantemente costrette queste ultime ad una politica di buon vicinato col giudicato. Per la conoscenza della politica espansionistica arborense, per i tentativi di Mariano di impossessarsi di Alghero, cfr. peraltro quanto già scritto nella nota n° 13.

¹⁶ La volontà di Pietro IV di giungere comunque ad un accordo con gli Arborensi, che aveva portato sia pure dopo molte lungaggini alla firma della convenzione di Sanluri, viene messa in dubbio già nell'anno successivo da Mariano IV, che si lamenta del relativo rispetto degli impegni assunti dagli Aragonesi a Sanluri, chiedendo una dimostrazione di buona volontà per evitare il deteriorarsi dei rapporti di collaborazione fino ad ora tenutisi. È questo uno dei primi sintomi della insofferenza di Mariano IV, insofferenza ad una politica regia sempre più autoritaria che lo porterà dagli anni '60 in poi ad un aperto stato di guerra, con la iniziale conquista di vasti territori in Gallura e nel resto dell'isola. Cfr., al riguardo, G. ZURITA, *Anales*, cit., IX, cap. LXVI; G. MANNO, *Storia di Sardegna*, cit., III, pp. 95 sgg., e, per la situazione sarda intorno agli anni '70, G. TODDE, *Pietro IV d'Aragona e la Sardegna*, cit. Una sintesi della figura e del ruolo impersonato da Mariano nella realtà politica isolana del secolo XIV, vedila in R. CARTA-RASPI, *Mariano IV Conte del Goceano-Visconte di Bas-Giudice di Arborea*, Cagliari, 1934.

¹⁷ La ripresa delle ostilità con grandi spiegamenti di forze si concretizza a partire dal 1364, anno in cui Mariano sfrutta adeguatamente il disagio in cui viene a trovarsi Pietro IV per il mancato pagamento al pontefice del censo per la Sardegna. Benché Urbano V, d'accordo con alcuni cardinali, manifesti l'intenzione di creare re di Sardegna Mariano, questi si dimostra inizialmente disponibile a venire ad accordi con Pietro IV, purché venga infeudato di tutta l'isola. Posto di fronte ad un netto rifiuto, prende le armi ed inizia la conquista militare dell'isola, che nel 1374 è pressoché definitiva, con il ritiro degli Aragonesi in Cagliari, Alghero e pochissime altre piazzeforti. Su questi avvenimenti cfr. G. ZURITA, cit., IX, cap. LIII, cap. LXVI; X, cap. XVI; G. MANNO, *Storia di Sardegna*, cit., III, pp. 95 sgg. Una breve ma indicativa sintesi anche in F.C. CASULA, *Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese*, cit., pp. 37 sgg.

Questa cittadella, pur protetta da robuste mura¹⁸, ma abitata in prevalenza da sudditi naturali della Corona¹⁹ — i primi abitanti, almeno quelli sopravvissuti all'assedio, ne erano stati in buona misura espulsi dopo la conquista²⁰ — viene a trovarsi ben presto in una situazione precaria.

¹⁸ I sistemi difensivi delle città son stati, nel tempo, sempre proporzionati ai mezzi di offesa degli eventuali aggressori. Nel nostro caso consistevano in una robusta cerchia di mura (visibile in parte anche oggi) incernierata in alcune torri, con una serie di terrazze che correvano tutto intorno. Pochissime porte, una delle quali a diretto contatto con il mare, consentivano l'ingresso alla villa, che poteva quindi considerarsi ben munita. La consistenza difensiva di Alghero, dalla parte del mare o nei settori che guardano verso la terraferma, ci è nota per gli studi che da tempo ne son stati fatti. Tra questi, cfr. A. ERA, *Torri di Alghero nell'epoca genovese e aragonese*, in «L'isola», anno V, n° 169, Sassari, 1929; R. CARTA-RASPI, *Castelli medioevali*, cit., pp. 105-108, che è però molto lapidario; S. RATTU, *Bastioni e torri di Alghero*, cit.; R. CATARDI, *Le antiche fortificazioni di Alghero*, in «VI Cong. Int. di St. Sardi», cit., pp. 523 sgg., per lo stato delle mura nel 1364; A. CASTELLACCIO, *Alghero e le sue mura*, cit.

¹⁹ È noto che il primo dei capitoli della pace di Alghero prevedeva sì la salvezza per gli assediati, qualora si fossero arresi, ma coloro che più strettamente erano legati ai Doria ed a Genova avrebbero dovuto abbandonare la villa. Per il contenuto degli accordi, cfr. peraltro il cap. I, in L. D'ARIENZO, *La pace di Alghero*, cit., p. 132; G. ZURITA, *Anales*, cit., VIII, cap. LVII; G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., I, p. 212. Per i problemi suscitati dalla espulsione dei primitivi abitanti, progressivamente sostituiti con l'arrivo di nuovi «pobladors» dai territori continentali della Corona, cfr. la *Cronaca di Pietro IV*, V, 38, G. ZURITA, *Anales*, cit., VIII, cap. LVII; F. LODDO CANEPA, *Lo spopolamento della Sardegna durante la dominazione aragonese e spagnuola*, Roma, 1932, A. ERA, *Popolamento e ripopolamento dei territori conquistati in Sardegna dai catalano-aragonesi*, in «Studi Sassaresi», 2° serie, vol. VI, fasc. 2, Sassari, 1928, pp. 63 sgg.; ID., *Provvedimenti per il ripopolamento di Sassari e di Alghero nel 1350-61*, in «VI Cong. de Hist. de la Cor. de Aragón», cit., pp. 551 sgg.; J.E. MARTINEZ FERRANDO, *Algunas noticias sobre la situación en el Cabo de Logudoro con posterioridad a la victoria catalana de Alguer en 1354*, in *Studi Storici e Giuridici in onore di A. Era*, Padova, 1963, pp. 221 sgg.; G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., II, p. 10.

²⁰ L'argomento è stato in parte accennato nella nota precedente. Continuando nella sua condotta, il sovrano emana nel 1372 una disposizione che vieta di vendere in Alghero beni immobili ai Sardi, ordinando loro nel contempo di alienarli entro breve termine, qualora ne abbiano. Se a questo si aggiunge che in Alghero, per il compresso sviluppo urbanistico della villa, ben pochi devono essere i proprietari di seconde abitazioni, o le abitazioni vuote, se ne ricava la impossibilità pratica per i Sardi di abitare all'interno della villa. E proprio questo è il fine cui mira il sovrano aragonese con la presente disposizione. Per la conoscenza del tenore di questa, cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'archivio del Comune di Alghero*, Sassari, 1927, doc. pubblicato col n° 84, p. 57. Un ulteriore esempio di questa politica che mira a garantire la sicurezza della villa di Alghero col controllo della popolazione ivi residente, che deve possedere crismi di assoluta fedeltà alla Corona, lo si rinviene in altra ordinanza del sovrano Giovanni I il Cacciatore, relativa all'anno 1390, sui criteri da adottarsi per una buona amministrazione della Sardegna. In essa il sovrano dispone che i Sardi che abitano nella villa, o vi abbiano posto la residenza dopo la morte del giudice Ugone (non è specificato quale, ma si presume debba intendersi Ugone III, considerato che è l'unico Ugone deceduto dopo la conquista aragonese della villa, circostanza che si verifica nel 1383) debbano essere allontanati dalla villa a giudizio del governatore e dei Consiglieri della villa. Per la ulteriore conoscenza del contenuto della disposizione, che fa riferimento anche a provvedimenti di ordine economico per un risparmio delle spese di amministrazione, cfr. A. CASTELLACCIO, *Note sulla amministrazione aragonese della Sardegna (1390)*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, «Atti del secondo convegno internazionale di studi geografico-storici, Sassari, 2-3-4 ottobre 1981», in corso di stampa.

Priva di un valido rapporto di collaborazione con le ville vicine, tanto per le obiettive difficoltà politiche, quanto soprattutto per le marcate differenze di lingua, consuetudini, mentalità tra le due genti (da una parte gli autoctoni, dall'altra i nuovi abitanti del borgo, la cui origine viene accuratamente controllata per evitare il rischio di una sollevazione), la villa viene in pratica a trovarsi nella condizione di un'isola nell'isola. Lontana dagli altri importanti centri aragonesi dell'isola, Cagliari soprattutto e Sassari, per l'obiettiva difficoltà di spostamenti dovuta alle carenze di una efficiente rete stradale ed alla presenza lungo il percorso di elementi filoarborensi²¹ (un rischio che era presente, seppure in misura inferiore, anche sulla rotta marina Cagliari-Alghero, che passa obbligatoriamente davanti a Bosa ed Oristano²²), lontana dalla madrepatria, la Catalogna, soprattutto nei mesi invernali (per la pericolosità della navigazione d'altura in questo periodo dell'anno e la scarsa sicurezza dei mari battuti dalle navi genovesi), Alghero si trova a vivere in pratica in uno stato di isolamento, simile a quello di una villa assediata.

Di qui un continuo stato di tensione non solo con le popolazioni vicine ma anche all'interno della stessa villa, nella quale, almeno inizialmente, si presentano contraddizioni tra nuovi residenti e primitivi abitanti, almeno quei pochi che erano riusciti a rimanervi.

La concessione di privilegi, di prerogative ai nuovi *pobladors*, invogliati con incentivi varii ad abbandonare la tranquillità e la sicurezza

²¹ La Sardegna centro-settentrionale, soprattutto quella esposta ad occidente, era fitta di boschi e piante di sottobosco, vegetazione tipicamente mediterranea ancor oggi presente in larga misura nel territorio in oggetto. Difficili di conseguenza gli spostamenti, vuoi per le obiettive difficoltà naturali (boschi, fiumi, gole), da cui l'impossibilità di un efficiente sistema viario, vuoi per gli inadeguati mezzi di trasporto in vigore nel periodo. Da qui una esasperante lentezza di spostamenti, causa non ultima di improvvisi tranelli o di attacchi nemici. Ed il percorso Alghero-Cagliari passava inevitabilmente lungo i possedimenti arborensi, che si estendevano dalla costa occidentale dell'isola all'interno, fin verso la parte orientale della stessa. Si comprende quindi come non fosse agevole il passaggio che, per poter avere ampi margini di sicurezza, richiedeva di essere fatto in solitudine, quasi furtivamente, durante le ore notturne, magari, per non dare nell'occhio, oppure con grandi spiegamenti di forze, per scongiurare gli assalti nemici. Lo stesso sovrano Pietro IV, ad es., preferì recarsi a Cagliari via mare, pur di non correre questi pericoli, come meglio precisato dalla *Cronaca di Pietro IV*, V, 39; da G. ZURITA, *Anales*, cit., VIII, cap. LVII, e soprattutto da G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., II, pp. 17-18.

²² Pur senza l'apporto di una efficiente flotta il Giudicato di Arborea, con il possesso dei porti di Bosa ed Oristano, unici approdi di un certo rilievo presenti lungo la rotta Alghero-Cagliari, poteva costituire un serio ostacolo ai navigli aragonesi. Il pericolo era maggiore soprattutto quando, causa il mal tempo, erano costretti a navigare sottocosta od addirittura a cercare riparo nei limitati ripari naturali presenti lungo la costa, in quanto erano facilmente attaccabili dalla terraferma. Una accurata descrizione delle coste sarde, con l'elencazione delle località più interessanti per gli approdi, vedila in E. DE FELICE, *Le coste della Sardegna*, Cagliari, 1964.

della terraferma per trasferirsi in regioni dalle condizioni di vita manifestamente rischiose²³, le differenze giuridiche²⁴, patrimoniali²⁵ e so-

²³ Sull'immissione in Alghero di nuovi abitanti, cfr. quanto già precisato alla nota 19. La concessione di privilegi era dettata dall'intento di coinvogliare in Alghero una certa quantità di abitanti, vista l'importanza strategica rivestita dal borgo. L'ampiezza dei privilegi concessi era vastissima. Il volume di A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., è di notevole rilievo per quanto concerne la conoscenza della concessione di feudi, di franchigie, fatta in maniera analoga a quanto previsto per Sassari. Numerosi appaiono i documenti di questo tenore. Esempi significativi si vedono alla carta n° 24, pp. 42-43, ove si precisa in nota che la concessione di privilegi, fatta in maniera generica senza una analitica elencazione, diventa effettiva solo nel 1441; carta n. 26, p. 43 (già pubblicata integralmente da P. TO-LA, *Cod. Dipl. Sard.*, cit., sec. XIV, doc. XCIX): in Alghero possono commerciare solamente catalani ed aragonesi, essendo concessa agli stranieri la facoltà di commerciare solamente all'ingrosso; solo i Catalani possono del pari accedere agli uffici pubblici; carta n. 27, p. 43: gli abitanti vengono esentati dal pagamento di imposizioni di dogana o di tasse sul porto; carta n. 30, p. 44: gli abitanti vengono esonerati dal pagamento della decima, pur se a certe condizioni; carta n. 37, p. 46: esenzione per la durata di 10 anni dal censo di mezzo fiorino per ogni 100 lire di valore delle «haereditates»; carta n. 47, p. 48: solo gli abitanti possono introdurre vino nella villa; carta n. 53, p. 50: solamente agli abitanti di Alghero è concesso il «diritto di erba nel territorio compreso tra la villa ed il rio di Lunafra» (attuale Lunafra, presso Alghero); carta n. 60, p. 52: si limita ai centri di Alghero e Sassari, nel Logudoro, la facoltà di commerciare sale ed altre merci; carta n. 67, p. 53: si esentano gli abitanti da una serie infinita di tasse e balzelli vari. Sono queste solamente alcune delle concessioni fatte nei primi anni successivi alla conquista. Altre ne verranno in seguito, ma non è questa l'occasione per citarle tutte; per il lettore più interessato, si rimanda alla lettura di P. SCANU, *Alghero e la Catalogna*, Cagliari, 1964, ove è un dettagliato elenco delle concessioni o privilegi. Naturalmente le stesse prevedevano, sia pure in limitata misura, determinati obblighi da parte dei beneficiari; ad es., stabilivano che le concessioni immobiliari potessero essere vendute non prima di 5 anni (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n° 28, p. 44), e solamente a Catalani od Aragonesi, con esclusione degli ecclesiastici; prevedevano una serie di prestazioni (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 36, p. 46), limitavano la concessione annua in censo dei beni solo ad Aragonesi e Catalani, da parte dei primi concessionari (v. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 70, p. 54). Apposita commissione, composta da Bernardo de Cruilles, Pietro Uniz e Bonanat Massanet, provvedeva alla distribuzione dei feudi. Per la composizione della commissione, cfr. L. D'ARIENZO, *Carte Reali*, cit., carta pubblicata col n. 526. Per la fortificazione delle mura, una disposizione regia rendeva gli abitanti di Alghero esenti dal censo di 4 soldi alfoncini annui ciascuno, a partire dal 16 novembre 1370, purché gli abitanti li convertissero in «obres» di mura e fossati, per l'importo di almeno 1000 soldi annui. Una seconda disposizione regia del 16 marzo 1377 ordinava agli Algheresi di pagare, per i 4 anni successivi alla esenzione fiscale su accennata, 1 denaro alfonso annuo ciascuno. Per queste disposizioni, cfr. A.C.A., sez. R.P., fondo M.R., reg. 787, rispettivamente ff. 293 v. e 294.

²⁴ Per quanto in linea di massima in Alghero sardi e catalani siano giudicati con la stessa legislazione (cosa che differenzia Alghero da Sassari e Cagliari, ove i primitivi sistemi legislativi vengono mantenuti in vigore, pur se con i dovuti cambiamenti per adattarli alla nuova realtà), sperequazioni giuridiche si evidenziano tra loro (anche per quanto detto nella nota precedente) nella limitazione per gli uni della possibilità di commercio e di accedere alle cariche pubbliche. Queste sono solo alcune delle differenziazioni che balzano evidenti, ma altre e più numerose se ne manifestano concretamente nella realtà, come si evidenzierà analiticamente in seguito. E questo si verificherà nella diversa ottica adoperata dalle competenti autorità nel giudicare reati compiuti da sardi o da elementi catalano-aragonesi, o meglio, nell'attribuire ai non catalano-aragonesi pene più severe, a parità di reato commesso.

²⁵ La concessione di beni e privilegi ai Catalani, la confisca e la limitazione di certe libertà ai Sardi, quali ad es. quella della possibilità di commerciare al minuto, comportano come inevitabile conseguenza una differenziarsi, nel tempo, delle originarie condizioni socioeconomiche degli abitanti della villa; fatto questo che certamente non contribuisce ad amalgamare tra loro i differenti gruppi etnici presenti in Alghero.

prattutto psicologiche che si vengono a determinare nei confronti degli abitanti originari, lo scompiglio che ne deriva all'originario tessuto sociale, creano all'interno della villa un senso di incertezza e un clima di tensione continua.

La convivenza diventa presto turbolenta, attraversata da litigi, violenze, scontri, da frequenti episodi di violazioni della legge. Se a tutto questo si aggiunge la proverbiale turbolenza dei centri di mare, come punto di incontro-scontro di interessi, mentalità, etnie quanto mai eterogenei, si ha un quadro sufficientemente delineato del clima politico e sociale di Alghero nella seconda metà del '300²⁶.

Mantenere l'ordine, assicurare nei limiti del possibile il quieto vivere, amministrare la giustizia nei rapporti dei cittadini tra loro e nei confronti con gli stranieri, non è pertanto cosa facile, specialmente nel periodo immediatamente successivo alla conquista aragonese²⁷.

²⁶ La caratteristica peculiare di Alghero, che ancor oggi la distingue sensibilmente dagli altri centri dell'isola che pure in passato sono stati espressione del dominio catalano-aragonese prima, spagnolo successivamente, è l'idioma. A tutt'oggi infatti la parlata algherese risente di quel che è stata la storia della cittadina: è una vera e propria isola catalana in Sardegna. Ma anche altre, pur se meno evidenti, son le caratteristiche di Alghero, quale risultanza di influssi storici: la mentalità degli abitanti, la vocazione al mare, al commercio, lo sfarzoso cerimoniale dei riti sacri (in particolare famoso quello delle processioni della settimana santa), ecc. Nel tempo queste peculiarità hanno suscitato lo stimolo, l'interesse di vari appassionati, fra i quali degni di menzione E. TODA, *Alguer (un poble català d'Italia)*, Barcelona, 1889; A. BALLERO DE CANDIA, *Alghero-Cara de roses*, Cagliari, 1961; M. PAGÈS Y MERCADER, *Crònica descriptiva d'Alguer. Una ciutat catalana a Italia (Illa de Sardenya)*, Gerona, 1957; P. SCANU, *Alghero e la Catalogna*, cit., che hanno evidenziato le citate particolarità.

²⁷ Non dimentichiamoci infatti che era usanza giudicare ciascuno secondo la legge dello Stato di appartenenza. Se pensiamo quindi che in Alghero, almeno nei primissimi tempi successivi alla conquista, esistevano, oltre al gran numero di forestieri che ad Alghero arrivavano dal mare per i motivi più disparati, differenti gruppi: sardi, elementi di origine genovese, nuovi «pobladors» di provenienza iberica, abbiamo idea di quali fossero le difficoltà inerenti alla amministrazione della giustizia, e quali interessi si scontrassero nella realtà della vita quotidiana, tra questi differenti gruppi. La condotta tenuta in Sardegna dagli Aragonesi, nell'applicazione delle consuetudini e leggi catalane per i Catalano-Aragonesi, e nel mantenimento degli Statuti e consuetudini locali per i Sardi, vedila analizzata da J. ORIOL ANGUERA DE SOJO, *El dret català a la illa de Sardenya*, Barcelona, 1914, pp. 1-61. Secondo l'Autore le due diverse forme di diritto, quello locale e quello catalano, convissero fin quasi alla fine del secolo XV, col riconoscimento della Carta de Logu quale codice nazionale sardo, fino a che, giunti a questo periodo, cominciarono a verificarsi un lento ma graduale inglobamento del diritto sardo in quello catalano. Il diritto catalano concesso ed applicato in Sardegna agli elementi di derivazione iberica, non sarebbe stato poi un privilegio, ma la semplice trasposizione in terra isolana di diritti di cui gli stessi godevano in terraferma. Non privilegi, quindi, ma riconoscimento di diritti già acquisiti in altra sede. Il Di Tucci, in una breve recensione a questo lavoro fatta in «Archivio Storico Sardo», IX, pp. 312 sgg., accetta buona parte delle considerazioni fatte dallo Oriol, ma pone al 1355 il limite della coesistenza delle due differenti concezioni giuridiche. Da questa data in avanti infatti il diritto catalano avrebbe cominciato ad affermarsi, in quanto forte di un ulteriore sviluppo; sviluppo peraltro mancato a quello isolano per obiettive difficoltà, dovute alla condizione di inferiorità politica degli elementi isolani rispetto a quelli catalano-aragonesi. Per l'Oriol, infine, le Costituzioni catalane o le Consuetudini applicate in Alghero riguarderebbero in massima parte il diritto pubblico, riducendosi a ben poco le norme concernenti il diritto privato (rapporti di lavoro, successioni,

Questo difficile incarico è demandato al vicario, cui spetta provvedere alla soluzione delle liti, alla imposizione di multe per la violazione di eventuali disposizioni regie o emanate da lui stesso²⁸, alla esecuzione di ordinamenti particolari della villa²⁹: tra le sue competenze

società commerciali, ecc.). Sulla tendenza degli Aragonesi a considerare — eccetto per quanto riguarda il diritto amministrativo — la legislazione e le consuetudini locali come leggi valide esclusivamente per i Sardi, cfr. R. DI TUCCI, *Il diritto pubblico della Sardegna nel Medio Evo*, in «Archivio Storico Sardo», XV, fasc. 3-4, 1924, pp. 3-131, p. 5.

²⁸ Nella giurisdizione catalano-aragonesa la figura del vicario è di remota origine; risale addirittura al periodo dei conti - re di Barcellona prima, di Aragona poi, e va gradatamente ma continuamente espandendosi come importanza, estendendo la sua giurisdizione su diversi altri ufficiali giudiziari. Non si tratta di un vero e proprio funzionario municipale, in quanto — lo si vedrà espressamente in seguito — essendo di nomina regia, è più espressione e garante dei diritti regi che non di quelli municipali, anche se non sembra retribuito con un salario fisso. I suoi poteri, oltre che da documenti sparsi (cfr. al riguardo A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 32, pp. 44-45), dai quali si evidenzia che è abilitato a giudicare in prima istanza per cause civili e criminali, eccetto quelle tra e contro persone «generose», sono chiaramente illustrati (per quanto concerne Cagliari, ma il discorso vale in egual misura per Alghero) da R. DI TUCCI, *Giudici e leggi personali in Sardegna durante il periodo aragonese*, in «Archivio Storico Sardo», XV, f. 1-2, 1923, pp. 26-58, pp. 36-41 nel nostro caso. Oltre al «mero et mixto imperio» sul territorio soggetto alla sua giurisdizione, esegue le sentenze dei giudici e raccoglie le ammende stabilite. Per il Di Tucci può fare remissione delle pene, eccetto però per i furti o le rapine, ma questo si verifica nel nostro caso solo in misura parziale. Può rendere giustizia a chi si lamenta del comportamento privato degli altri ufficiali, così come deve del pari render conto in prima persona del proprio. Nominato secondo le Costituzioni di Catalogna, dalle quali è egualmente vincolato nella esplicazione del mandato, allo scadere dello stesso è obbligato a «purgar taula», cioè a dare il rendiconto della propria amministrazione. Giudica inoltre con l'assistenza di un assessore, ma limitatamente alle cause criminali, mentre in quelle civili sentenza da solo o delega un sostituto. Su questa figura giuridica cfr. comunque, oltre a tutto quel che si evidenzierà nelle note successive, R. DI TUCCI, *L'organismo giudiziario sardo: la Corona*, in «Archivio Storico Sardo», XII, 1916-17, pp. 87-141, pp. 132 sgg. nel caso in esame. Per quanto concerne la figura di «persone generose», parrebbe trattarsi di coloro che stanno sul primo gradino della gerarchia nobiliare, a partire dal basso. Il titolo, assegnato per particolari benemerite acquisite dagli interessati, in genere dei militari, vien fatto dal sovrano. Esempi concreti di queste figure si trovano in A.C.A., *Cancellaria Reial*, serie *Diversorum sigilli secreti*, reg. 3393, f. 47, f. 57 v., ove, per gentile segnalazione fattaci da Francina Solsona Climent, abbiamo individuato documenti di questo tenore. In particolare nel reg. n. 3393, f. 47, si evidenzia che nel 1474 Johan Coloma, capitano di Sassari, «miles et generosus», può essere giudicato solamente dal vicario o dal governatore, e non da altri. Evidentemente, anche nel secolo XV si perpetuano per questi «generosi» le prerogative di cui paiono godere già nel '300, sia pure con qualche limitazione.

²⁹ Il tema dei rapporti tra il vicario ed i Consigli municipali è stato ampiamente affrontato dal Di Tucci (cfr. R. DI TUCCI, *Giudici e leggi personali*, cit., p. 39), che li limita «alla esecuzione dei bandi emanati dai consiglieri e ad alcuni lati della vita amministrativa». Il vicario rappresenterebbe «il diritto del re in concorrenza e molte volte in contrasto col diritto del municipio», risentendo in questo del dualismo originato dall'autonomia legislativa del municipio barcellonese in parallelo al potere legislativo regio. In Alghero però, per la differente maniera di applicazione delle Consuetudini barcellonesi, i Consiglieri hanno un potere giurisdizionale di gran lunga più ridotto, essendo affidata al vicario tutta la giurisdizione civile di primo grado e buona parte di quella criminale. Ma c'è di più: il vicario ha anche il potere di imporre multe ai Consiglieri che non esercitano a pieno il mandato cui son stati chiamati, dimostrando quindi di godere di una netta superiorità nei loro confronti. Per quest'ultimo aspetto, cfr. comunque A.C.A., sez. R.P., reg. n. 2.063, tomo I, che sarà analizzato minuziosamente nel prosieguo del presente lavoro. Il registro, nella sua organicità, evidenzia a sufficienza caratteristiche, poteri, linea di condotta del vicario, come anche la normativa sulla quale basa il suo operato.

rientra anche la riscossione delle somme dovute per l'appalto di alcuni diritti, come ad esempio il gioco³⁰.

Questo funzionario deve possedere nel proprio bagaglio culturale una buona conoscenza del diritto (anche se viene aiutato da appositi funzionari), visto che deve giudicare in un ambiente quanto mai eterogeneo, in una situazione politica in continuo movimento, cui (come si vedrà) deve almeno in parte adeguarsi la giurisprudenza. Spesso infatti si rende necessario adattare la norma al contingente. Il criterio di giudizio adottato per giudicare i sardi (o eventuali loro favoreggiatori) o individui di nazionalità non aragonese, ad esempio, deve essere modificato, interpretato, adattato, a seconda che nel momento in cui li si giudica i rapporti politici con loro siano amichevoli o meno, che si sia con loro in uno «status» di belligeranza o di tregua o di pace o di amicizia. Per operare con criterio, oltre che di una apertura mentale sufficientemente elastica, deve quindi essere in possesso di una giurisprudenza aggiornata, che preveda una casistica quanto mai vasta. Nel porto, infatti, con il notevole movimento di merci ed uomini, con l'afflusso di mercanti, pescatori, avventurieri dalle diverse nazionalità, sorgono inevitabilmente contrasti frequenti, e per i motivi più disparati. Di qui la necessità di una normativa minuziosa, anche se non inserita in regolamenti organicamente codificati: in questo contesto non si può infatti continuare ad amministrare la giustizia (così come si faceva in Sardegna fino alla metà circa del '200) affidandosi esclusivamente alla tradizione orale, a questo pur grande patrimonio culturale comune dei sardi³¹. Se tutto questo era ancora possibile in un mondo dominato da

³⁰ Si è già parlato del vicario come di un funzionario di nomina regia; a lui spetta pertanto l'esazione di certi diritti che competono al sovrano per svariati motivi, quali ad esempio quelli inerenti al gioco, alla imposizione di tasse sul peso per le merci in entrata nella cittadina, alla costruzione di forni, ecc. Ma anche questi son argomenti sui quali si tornerà in seguito in forma più particolareggiata, in quanto nel registro in oggetto ben si individuano documenti che riguardano questi particolari diritti.

³¹ Nel medioevo sardo, per il limitato ambiente agro-pastorale nel cui esclusivo interno era possibile che maturassero contrasti o liti tali da essere risolti con il pronunciamento di una sentenza, di un giudizio da parte delle autorità precostituite, era sufficiente, per amministrare la giustizia, un insieme di consuetudini orali, non poste per iscritto. Scrive infatti il Besta (cfr. E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, 2 voll., Palermo, 1908-9, 2°, p. 152) che «all'antico medioevo (sardo) bastavano le consuetudini», che «nei documenti sardi del secolo decimoprimo e decimosecondo non v'è accenno a legge scritta», e che «la più antica legge sarda a noi conservata risale al 21 marzo 1219». La conoscenza di questa importantissima legge ci è data dal lavoro di A. SOLMI, *Le carte volgari dell'archivio arcivescovile di Cagliari*, Firenze, 1905, estratto dall'«Archivio Storico Italiano» del medesimo anno, doc. n. XVIII. Sulle strutture giudiziarie sarde, in buona parte basate su organismi collegiali, abbiamo il contributo di R. DI TUCCI, *L'organismo giudiziario sardo: la Corona*, cit., che è in buona misura esemplificativo dei lavori fatti sull'argomento da altri autori, tra i quali risaltano A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, cit., e E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, cit.

una economia e da una società prettamente agro-pastorale, non lo è più in una società mercantile³². Non si può lasciare l'interpretazione della legge all'arbitrio di questo o di quel funzionario, anche se, come apparirà in seguito, l'arbitrio si verificherà al momento dell'applicazione della legge stessa.

È purtroppo complesso individuare precisi criteri giuridici ai quali si ispira il comportamento di questo funzionario; è infatti problematico appurare quanto delle precedenti disposizioni di legge sia sopravvissuto al cambiamento dell'assetto politico della villa, così come non sappiamo su quali principi venisse amministrata la giustizia sotto il dominio dei Doria³³. Per quanto sia opinabile che ci si attendesse in

³² Gli avvenimenti dei secoli XII-XIV che concernono la storia della Sardegna, quali i rapporti che si stabiliscono con Pisa e Genova prima, con l'Aragona in seguito, hanno il grande pregio di togliere la Sardegna da quell'isolamento nel quale era venuta a trovarsi in seguito alla presenza ed al dominio arabo nel bacino del mar Mediterraneo. L'isola, diventando meta degli interessi mercantili delle repubbliche marinare italiane prima, base di primo ordine per il commercio catalano in seguito, vede frequentati i suoi approdi ed i suoi centri marittimi da una serie notevole di mercanti di varia origine. I contrasti che inevitabilmente sorgono tra loro e nei rapporti con la popolazione indigena, non potendosi risolvere nell'ambito di una limitata casistica o con l'aiuto di una legislazione non scritta ma frutto della consuetudine (quale vigeva in Sardegna approssimativamente fino al secolo XIII), pongono l'esigenza di una giurisprudenza aggiornata, varia e soprattutto posta per iscritto, intelligibile ed applicabile non solo da chi per memoria o conoscenze varie possiede il patrimonio, il ricordo della tradizione o delle consuetudini giudiziarie. Da qui il fiorire di regolamenti e statuti che riguardano non solo il normale vivere quotidiano, ma anche i rapporti e le condizioni dei mercanti in Sardegna. Per la legislazione nascente, presente nei maggiori Comuni dell'isola, quali Sassari con i suoi *Statuti*, Bosa e Castelgenovese con i loro *Statuti* (dei quali purtroppo ben poca traccia è rimasta), Cagliari con il suo *Libro Verde*, Iglesias con il suo *Breve*, cfr., per un primo approccio con questa legislazione, E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, cit., 2°, pp. 152 sgg. La condizione dei mercanti in Sardegna è invece ampiamente illustrata da R. DI TUCCI, *La condizione dei mercanti stranieri in Sardegna durante la dominazione aragonese*, in «Archivio Storico Sardo», VII, 1911, pp. 3-38, che evidenzia come i Sardi siano stati sostanzialmente estranei alle attività commerciali, sia sotto l'influenza pisana e genovese che sotto il dominio aragonese. L'isola sarebbe stata esclusivamente teatro di concorrenza tra stranieri e stranieri, non tra indigeni e stranieri. Sugli aspetti del commercio in Sardegna, sulla legislazione mercantile, sulla figura dei mercanti, cfr. peraltro anche A. BOSCOLO, *Nota sui mercanti in Sardegna*, in «Cagliari economica», 1955, n. 2, pp. 1-10; A.C. DELIPERI, *Sulle coalizioni o rasse nell'economia e legislazione medioevale sarda*, in «Studi Sarsaresi», serie II, XII, f. 1, 1934, pp. 105-123; ID., *Ordinamenti mercantili e tributari in Sardegna prima della conquista aragonese*, in «Studi Sarsaresi», serie II, f. 4, XIII, 1935, pp. 357-378.

³³ Poco dopo la conquista, Pietro IV estese ad Alghero i privilegi e le franchigie precedentemente concesse a Sassari, come attestato da A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 24, p. 42. Per quanto — come già detto — la concessione sia fatta in forma generica e non divenga effettiva se non nel 1441, è da intendersi presumibilmente che comprenda, almeno in una certa misura, il rispetto od il mantenimento della legislazione precedentemente adottata, come è di fatto accertato per Sassari. Al riguardo cfr. P. TOLA, *Cod. Dipl. Sard.*, cit., sec. XIV, doc. XX, ripreso da E. COSTA, *Sassari*, 6 voll., Sassari, ed. 1976, 1°, p. 139. La conquista della Sardegna o di Alghero avvengono in tempi diversi e con modalità differenti (i Sarsaresi danno inizialmente l'appoggio agli Aragonesi, mentre gli abitanti di Alghero, con alla testa i Doria, son sempre stati contrari alla politica aragonese, se non nei primissimi tempi della conquista dell'isola), per cui è opinabile che il tenore delle concessioni fatte a Sassari e ad Alghero sia eguale solo teoricamente, e limitatamente agli abitanti di Alghero di prove-

una certa misura alla legislazione in uso nel Comune di Genova³⁴, cui i Doria erano legati da motivi affettivi (proprio da quel Comune provenivano infatti i primi Doria sbarcati in Sardegna³⁵) e da ragioni pra-

nienza iberica. In una certa misura, prima della concessione graduale di privilegi alla villa e del ripopolamento della stessa da parte dei catalano-aragonesi, qualcosa del precedente sistema legislativo deve però pur essere sopravvissuto, almeno nella attuazione pratica della amministrazione della giustizia, pur se il tutto non traspare in documenti ufficiali. È impensabile infatti che di punto in bianco tutta la composizione della popolazione sia stata modificata, che gli ordinamenti giuridici in vigore siano stati completamente annullati, che i rapporti con i forestieri, con le popolazioni o gli abitanti dei centri vicini ad Alghero siano stati improntati a caratteristiche, modalità, completamente differenti. Un qualcosa del precedente deve necessariamente essere sopravvissuto, pur se con le opportune modificazioni. Il problema è pertanto saper quale tipo di giurisprudenza vigea in Alghero prima della conquista aragonese; se gli Statuti Sassaresi fossero ad esempio recepiti dai Doria, nei loro possedimenti, in parte o nella loro interezza, o se invece ci si riferisse ad altri esempi di diritto. Si conosce ad esempio qualcosa della legislazione adottata dai Doria a Castelgenovese, che è del pari un loro importante possedimento. Da questa constatazione almeno due considerazioni se ne possono trarre: o siamo stati particolarmente fortunati nel ritrovare questi frammenti di legge, mentre non lo siamo stati di contro per Alghero, oppure la legislazione è stata emanata dai Doria limitatamente a Castelgenovese, assimilando l'amministrazione della giustizia in Alghero a quanto avveniva nella Nurra e nel Sassarese in particolare. Si potrebbe, per analogia, pensare che anche in Alghero fossero previsti ordinamenti particolari, andati purtroppo smarriti, distrutti in tutti gli esemplari all'atto della conquista aragonese. Non si vede infatti il perché della esistenza di particolari disposizioni per Castelgenovese, che pure era politicamente, economicamente, strategicamente anche, meno importante di Alghero, e di contro una loro inesistenza in Alghero. Non fosse altro per il prestigio che alla cittadina ne sarebbe derivato, anche come logica conseguenza degli sforzi sostenuti dai Doria per valorizzare Alghero, è ipotizzabile anche per Alghero l'esistenza di particolari disposizioni giuridiche locali, andate smarrite per eventi fortuiti. Per un approccio con la legislazione Doria, emanata in Castelgenovese da Cassano o Galeotto Doria intorno all'anno 1336, cfr. G. ZIROLIA, *Statuti inediti di Castel Genovese*, Sassari, 1898; E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», n.s., III, 1899, pp. 1-54; D. CIAMPOLI, *Gli statuti di Galeotto Doria per Castel Genovese nei frammenti di un codice sardo del sec. XIV*, in «Bibliografia», VIII-IX, 1908, pp. 1-43. Una breve ma interessante sintesi sulla presenza Doria in Castel Genovese, vedila in G. PETTI BALBI, *Castelsardo ed i Doria all'inizio del secolo XIV*, in «Archivio Storico Sardo», XXXI, 1976, pp. 187-202, ove si inizia un approfondimento sull'atteggiamento tenuto dai Doria nei confronti dei loro sottomessi riguardo alla amministrazione della giustizia e sugli indirizzi da loro assunti in tema di politica economica ed agraria.

³⁴ La legislazione medioevale genovese, in buona misura contenuta nella collezione «Historiae Patriae Monumenta», tomo XVIII (*Leges genuenses*), Torino, 1901, già oggetto di attenzione da parte di svariati giuristi, è argomento del recente lavoro di V. PIER GIOVANNI, *Statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo*, Genova, 1980, il cui contributo apporta conoscenza ad un problema che ha avuto notevoli risvolti anche nella giurisprudenza sarda.

³⁵ Risale alla fine del secolo XII la presenza della famiglia Doria in Sardegna, in specie nel Logudoro. La loro potenza raggiunge il culmine nel secolo XIII con Branca Doria, uomo di notevole prestigio anche nella città di Genova. Su questo personaggio vedi peraltro A. FERRETTO, *Branca Doria e la sua famiglia* (introduzione al *Codice Diplomatico delle relazioni tra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante*), parte II (1275-1281), in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXI, 1902-3, fasc. 2, pp. XI-XCI. Per la conoscenza dei beni vari da loro posseduti, cfr. R. CARTA-RASPI, *Castelli medioevali*, cit., pp. 105-114. La loro politica matrimoniale, nei risvolti economico-politici, è stata ripetutamente illustrata da G. MELONI, *La politica matrimoniale di Alfonso IV il Benigno nei confronti dei Doria in Sardegna*, in «Atti del II Congresso di studi Liguria-Catalogna», Bordighera-Genova, 1969, Bordighera, 1974, pp. 171 sgg.; ID., *Aspetti della politica di*

tiche (la comune avversione per gli Aragonesi era un buon motivo per mantenere tra loro solidi rapporti di collaborazione³⁶), non è rimasta traccia, dal poco di documentazione sopravvissuta alle conseguenze dell'assedio ed alle varie vicende per le quali la cittadina algherese è passata nel corso dei secoli³⁷, che ci consenta di definire con certezza su quale tipo di diritto ci si basasse, su quali cognizioni giuridiche si facesse affidamento.

Se, nonostante la rapidità della conquista e la particolare configurazione etnica voluta, mantenuta ed anzi approfondita nel tempo per la villa, il comportamento tenuto in questo senso dagli Aragonesi non è stato dissimile da quanto è stato già verificato per altri Comuni dell'isola³⁸, è da ritenersi che nei tempi immediatamente successivi alla conquista la precedente legislazione sia stata in parte salvaguardata, pur se con gli opportuni adattamenti alla nuova situazione. Certamente cambiano le figure giuridiche (ed i poteri loro attribuiti) preposte al-

Alfonso IV il Benigno nei confronti dei Doria in Sardegna, in «Studi Sardi», XXII, 1971-72, Sassari, 1973, pp. 418 sgg. Una storia generale di questa famiglia, notevole anche per i possedimenti nella penisola, vedila in C. FUSERO, *I Doria*, Varese, 1974.

³⁶ I rapporti tra Doria e Genova, soprattutto alla luce della comune rivalità con la Corona d'Aragona, sono stati già da tempo illustrati da vari autori. Vedasi ora, anche alla luce della documentazione inedita visionata, G. MELONI, *Genova e Aragona*, I, cit., pp. 24 sgg., ove è minuziosamente affrontato il tema della posizione assunta al riguardo dai Doria. Per la storia genovese del periodo, cfr. V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova, 1955; per quella catalana, v. F. SOLDEVILA, *Història de Catalunya*, cit., I, pp. 426 sgg.

³⁷ Come accennato in precedenza, le vicende di Alghero, per le sue caratteristiche linguistiche, culturali, storiche anche, hanno variamente suscitato l'attenzione degli studiosi, in particolare italiani ed iberici. Una buona sintesi delle vicende storiche, vedila in E. TODA, *Alguer*, cit. pp. 57, sgg.; M. BRIGAGLIA, *Profilo storico della città di Alghero*, Sassari, 1963, pp. 7 sgg. Notizie sparse ma interessanti sulla cittadina si trovano inoltre in tutti i manuali di Storia della Sardegna.

³⁸ L'amministrazione della giustizia in Sardegna durante la dominazione aragonese è stata analizzata o studiata con penetranti studi solo per quanto concerne il diritto pubblico. Della procedura seguita in questo settore si sa ormai quasi tutto, grazie ai contributi di R. DI TUCCI, *L'organismo giudiziario sardo: la Corona*, cit., pp. 115 sgg.; ID., *Nuove ricerche e documenti sull'ordinamento giudiziario e sul processo sardo nel Medio Evo*, in «Archivio Storico Sardo», XIV, 1922, pp. 275 sgg.; ID., *Giudici e leggi personali in Sardegna*, cit., pp. 26 sgg.; M. PINNA, *Gli antichi podestà nei Comuni di Sardegna*, in «Archivio Storico Sardo», XVI, 1926, pp. 260 sgg.; ID., *Il magistrato civico di Cagliari*, in «Archivio Storico Sardo», IX, 1913, pp. 175 sgg., X, 1914, pp. 1-sgg.; C. BRANDILEONE, *Note sull'origine di alcune istituzioni giuridiche in Sardegna nel Medio Evo*, in «Archivio Storico Italiano», 1902, pp. 275-325; A. SOLMI, *Il diritto in Sardegna dai tempi antichi ai giorni nostri*, in «Archivio Storico Sardo», XXI, fasc. 1-2, 1938, pp. 49 sgg. Molto rimane ancora da fare riguardo alla conoscenza del procedimento civile ed alla conoscenza specifica della amministrazione della giustizia nei centri cittadini. Su questo terreno comunque qualcosa si sta già muovendo, e sono al momento utilizzabili, per la legislazione vigente in Iglesias, C. BAUDI DI VESME, *Il breve di Villa di Chiesa*, in *Codex Diplomaticus Ecclesiensis*, Torino, 1877. Su Iglesias è ora di prossima uscita alle stampe un lavoro di sintesi di M. Tangheroni. Su Sassari vedi, oltre agli *Statuti Sassaresi*, approvati, confermati, ed in buona misura anche applicati dagli Aragonesi, i lavori di V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, in «Archivio Storico Sardo», V, 1909, pp. 281 sgg.; VI, 1910, pp. 1-sgg.; VII,

la amministrazione della giustizia, così come sicuramente cambia la moneta usata per il pagamento delle oblazioni³⁹.

Scopo del presente lavoro è analizzare appunto la normativa adottata, cercando di ricostruirne contenuti, caratteristiche, anche finalità, per il periodo che va dal 1368 al 1387. Questa legislazione si può con ogni probabilità estendere anche agli anni immediatamente precedenti o successivi, dal momento che la villa non conosce avvenimenti di portata tale da lasciar supporre il contrario. Questo periodo riveste notevole interesse dal punto di vista storico, per i riferimenti che se ne possono ricavare sulla situazione politica dell'isola nella sua globalità; sotto l'aspetto sociale, per le differenziazioni che si individuano stabilitesi tra sardo-catalani (con questo termine si intendono i nuovi abitanti di origine catalana) e sardi, tra gli abitanti della villa ed i forestieri, tra adulti e minorenni, tra ebrei e mori da una parte, tutte le altre etnie dall'altra; dal punto di vista dell'economia, per quel che se ne può cogliere dal movimento di persone nel porto e dai condoni che il vicario concede nella amministrazione della giustizia, per la conoscenza delle condizioni socio-economiche degli abitanti e della villa nel suo complesso.

La situazione di questo ventennio può essere più precisamente ricostruita sulla base di un interessantissimo registro, rinvenuto nell'Ar-

1911, pp. 241 sgg.; VIII, 1912, pp. 1-199; IX, 1913, pp. 1 sgg.; G. MADAU DIAZ, *Il Codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, Cagliari, 1969, per non citarne che alcuni. Sulla legislazione vigente in Sassari nei primi anni della dominazione aragonese, cfr. A. CASTELLACCIO, *Note sulla amministrazione della giustizia in Sassari (1341-1343)*, in questo stesso volume. Per Cagliari cfr. G. PICINELLI MAURY, *Il libro verde della città di Cagliari*, in «Archivio Storico Sardo», VIII, 1912, pp. 101 sgg.; M. PINNA, *Le Ordinanze dei Consiglieri del Castello di Cagliari del secolo XIV*, in «Archivio Storico Sardo», XVII, 1929, pp. 1 sgg. Sul Municipio di Bonaria cfr. E. PUTZULU, *La prima introduzione del Municipio di tipo barcellonese in Sardegna. Lo statuto del Castello di Bonaria*, in *Studi Storici e Giuridici in onore di A. Era*, cit., pp. 321 sgg. Per quanto concerne Oristano ed il giudicato d'Arborea in genere, vedi la *Carta de Logu* di Eleonora d'Arborea, nelle varie edizioni che fino ad ora son state fatte, tra cui di pregio quella di E. BESTA-P.E. GUARNERIO, *La Carta de Logu di Arborea quale monumento storico giuridico*, estratto da «Studi Sassaresi», III, 1905, ed il *Codice rurale di Mariano IV*. Su Castelgenovese vedi quanto già detto alla nota n. 33. Per Bosa, cfr. G. TODDE, *Alcuni capitoli degli Statuti di Bosa*, in «Medio Evo Saggi e Rassegne», 2, Cagliari, 1976, pp. 21-26.

³⁹ Quanto detto risulta facilmente individuabile per Sassari (dove il Podestà viene ben presto sostituito dal Vicario, pur se con poteri più o meno simili) ed anche per altri grossi centri, quali Cagliari ed Alghero. L'affermazione è autorizzata, oltre che dai vari documenti di Cancelleria nei quali si fa esplicito riferimento alla presenza di un vicario nelle località menzionate, dal reperimento nell'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona di interi registri relativi all'operato di questo magistrato, contenuti nella sezione Real Patrimonio, fondo Maestro Razionale. Quanto alla moneta usata, è ovvio che il denaro genovino, moneta prevalentemente usata nel periodo di influenza pisana-genovese, venga gradatamente sostituito da altra di conio aragonese. Ma anche sulla moneta di uso corrente in Sardegna durante la dominazione aragonese si tornerà in seguito con larghezza di dati.

chivio della Corona di Aragona di Barcellona, relativo appunto alla gestione della vicaria di Alghero in questo periodo⁴⁰.

Redatto in buona parte da Lorenç Ledo⁴¹, notaio e scrivano della vicaria stessa, di cui appare reggente Berenguer de Riudeperes per nomina fattagli da Pedro de Luna⁴², luogotenente del re in Sardegna, il registro ci dà cognizione del numero e del tipo dei reati esaminati dal vicario; reati portati al suo giudizio da relativa denuncia fatta dal capo delle guardie o da privati cittadini, incentivati a dare un contributo al corso della giustizia dal miraggio di una ricompensa (una parte delle ammende pagate viene di norma devoluta ai delatori) o comunque interessati ad ottenere soddisfacimento per eventuali torti subiti⁴³.

⁴⁰ Si è già detto che si tratta del 1° tomo del registro n. 2063, dell'A.C.A. di Barcellona, sez. R.P., fondo *Maestro Razionale*. È un registro di 40 fogli, senza copertina, in buona misura macchiato e corroso dalle termiti, ma sostanzialmente leggibile. Alla fine presenta un inserto nel quale vengono minuziosamente precisati i salari percepiti dai vari funzionari della vicaria. Anche gli altri tomi del registro son di particolare interesse ai fini della conoscenza della amministrazione della giustizia. In particolare il 2° tomo, di fogli 25, si riferisce a Cagliari, ed è relativo agli anni 1342-1343; il 3° tomo, di 50 fogli, riguarda sempre Cagliari, ma per gli anni 1366-1368; il 4° tomo, anch'esso relativo a Cagliari, si riferisce al periodo 1375-1379, ed ha 46 fogli. Un altro registro dell'Archivio della Corona di Barcellona, stessa sezione, stessa serie, il n. 1513, si riferisce a Sassari, ed è valido per gli anni 1341-1343. Su quest'ultimo, cfr. A. CASTELLACCIO, *Note sulla amministrazione della giustizia in Sassari*, cit. I registri di questa serie si dimostrano di notevole interesse, per tutti i dati, le notizie, le conoscenze che, direttamente o meno, è possibile ricavare dal loro contenuto. A seconda dell'ottica o dell'interesse con cui li si vuol analizzare, diventano infatti fonte di dati di molteplice valore. Ad es., dal pagamento delle multe se ne può ricavare qualcosa sulla economia della società algherese; dalla menzione di località, strade ed edifici non più esistenti, se ne possono trarre dati per una ricostruzione, approssimativa ma pur sempre interessante, della antica struttura urbanistica della villa. Dalla menzione degli stranieri, dei catalani, dei provenzali, ecc., si ha una traccia della mobilità della gente. Dalla citazione di ebrei, si hanno dati sulla consistenza della loro presenza in Alghero, ecc. Il registro è quindi una vera e propria miniera di notizie che, se opportunamente utilizzate, possono risultare idonee a dare un quadro, una sintesi chiara del vivere algherese di quel periodo, non solo negli affari o avvenimenti inerenti alla vita interna della cittadina, ma anche e soprattutto nei contatti con l'esterno, con le altre diverse realtà che con quella di volta in volta si trovavano a contatto.

⁴¹ La notizia ci è data da A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 24; si tratta di un documento steso il 12 marzo 1388, nel quale il Ledo precisa i salari percepiti dai vari funzionari, elencandoli specificatamente.

⁴² Cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 24.

⁴³ Non si conosce a sufficienza l'iter previsto per la denuncia e la condanna eventuale dei malfattori. Dai documenti appare che il capo delle guardie, quando trova qualcuno in flagranza di reato, lo denuncia percependo parte delle ammende che il reo dovrà in seguito pagare per espiare il reato. Tale ricompensa spetta anche ai privati cittadini che si comportano in maniera simile, come si ricava da A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 6 (2°), 6v. (4°). Questi due documenti sono di particolare importanza in quanto evidenziano anche in Alghero la presenza di un «saig» al quale pure va parte della multa. Si tratta di funzionari della amministrazione giudiziaria di grado inferiore. È loro compito arrestare i delinquenti, preparare citazioni, eseguire le condanne cui i colpevoli son condannati. Le loro funzioni precise sono analiticamente evidenziate da L.G. DE VALDEAVELLANO, *Historia de las instituciones españolas*, Madrid, 1968, p. 546. Non sappiamo (ma è improbabile) se percepissero un salario fisso, oltre a ricevere parte delle multe. Ci aiuta, ma parzialmente, una disposizione regia del

In questo compito, i cittadini della villa sono aiutati dallo zelo di diversi avvocati, appositamente fatti arrivare in Alghero da Pietro IV subito dopo la conquista del borgo, per la carenza che ve ne era e per la necessità che se ne prospettava⁴⁴.

Il contenuto del registro ci illumina, oltre che sulla presenza dei salari percepiti dagli stessi funzionari della vicaria (vicario e suo sostituto, scrivano o notaio o suo sostituto), sulla casistica dei reati più frequentemente commessi nella villa, nei settori più disparati, con offese verbali o corporali, con violazione di regolamenti vari, e sulle conseguenti condanne.

Va precisato che non sempre, a parità di reato commesso (le scarse indicazioni con cui viene registrata la sentenza non permettono di stabilire più precise differenziazioni, capire se vi sia stata cioè casualità oppure maggiore o minore intenzionalità nel commettere un reato), viene inflitta dal vicario un'identica condanna. Tuttavia, tenendo per base la frequenza con cui vengono emesse sentenze su reati di una medesima tipologia o dalle caratteristiche simili, considerando che in genere, quando non viene esplicitamente menzionata la norma cui si fa riferimento, si individua una ammenda la cui entità ricorre più spesso, se ne può ricavare (seppure col beneficio di inventario) una norma che, se non corrisponde effettivamente alla realtà, è comunque quella che sembra avvicinarsi di più. Il procedimento si rivela lungo ed alquanto elaborato, ma, tenendo presenti le sentenze (ed essendo soprattutto assodato che i banni incassati corrispondono effettivamente a quanto è registrato nelle singole sentenze⁴⁵), si può essere certi che il

1396 (cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 793, f. 15), dalla quale risulta che i «saigs» che per questioni inerenti al loro incarico dovranno recarsi in località fuori della loro giurisdizione, dovranno ricevere al giorno 20 denari barcellonesi, mentre in precedenza erano soliti riceverne 8.

⁴⁴ Si è già detto che all'atto della resa di Alghero i primitivi abitanti son costretti ad abbandonare la villa. È evidente che questa si spopola conseguentemente non solo di armati, ma anche di tutti coloro che si trovano nel borgo, quali artigiani, commercianti, professionisti. E tra questi sicuramente anche gli avvocati, che pur son presenti nella società algherese. Data la loro assenza, e considerata la necessità della loro presenza, Pietro IV ne dispone un arrivo della terraferma. Per questo singolare avvenimento, cfr. G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., II, pag. 38.

⁴⁵ La affermazione è confortata da quanto contenuto in A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, inserto, ff. 1 sgg., ove è fatto un riepilogo delle entrate menzionate nel registro. Si tratta probabilmente del rendiconto che il vicario doveva consegnare, al termine del mandato, al Maestro Razionale, per ottenere l'approvazione del suo operato e la ricevuta per l'avvenuta presentazione dei conti. Per quanto concerne la figura del maestro razionale, sappiasi che era il responsabile ed il controllore degli uffici finanziari, paragonabile alla attuale Corte dei Conti. Uno studio accurato sulla figura di questo amministratore è stato fatto da F. MATEU Y LLOPIS, «*Maestre racional*» y «*Tresorer general*», in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, cit., pp. 241 sgg., e da G. TODDE, *Maestro Razionale e amministrazione in Sardegna alla fine del '400*, in «IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Napoli, 15-4-1973», vol. II, Napoli, 1982, pp. 147-155.

diritto applicato corrisponde effettivamente a quanto è attestato dal registro, il che consente di accettarne per veritiero il contenuto. La difficoltà di una organica ricostruzione della normativa adottata è data infatti dal mancato rinvenimento, fino ad ora, di tutto il complesso di norme e disposizioni alle quali si atteneva il vicario nel sentenziare: una difficoltà aggravata dalla constatazione che in genere la pena comminata, prevalentemente di carattere pecuniario, varia di entità a discrezione dello stesso vicario, che tiene conto di eventuali raccomandazioni di terzi in favore del reo, della sua posizione sociale, della sua condizione economica e di vari altri fattori. In aggiunta va tenuta presente la considerazione che, in un arco di tempo così vasto come quello da noi preso in considerazione (circa 20 anni), variano i rapporti intrattenuti da Aragona con i Sardi, con il Giudicato di Arborea, con Genova, con i Corsi, ecc., e variano di conseguenza anche i criteri adottati per giudicare reati commessi da individui di quelle nazionalità⁴⁶. I parametri di giudizio adottati sono infatti spesso in funzione dei rapporti politici che intercorrono fra la Corona d'Aragona e i loro paesi d'origine nel preciso momento in cui questi forestieri hanno in qualche modo a che fare col magistrato algherese. È proprio per questo motivo che un medesimo reato è perseguito con punizioni più o meno gravi, così come si dà il caso che certi comportamenti siano considerati reato in determinati anni e non lo siano invece in altri. Da tutto questo si può comunque risalire con notevole approssimazione, per la gran varietà dei reati esaminati e giudicati, ad una ricostruzione del complesso di norme giuridiche utilizzate dal vicario che appare sufficientemente valida.

Si nota subito che questi, nel tenere in considerazione la capacità oblatoria del reo, giudica ed adotta un criterio, un parametro di valutazione variabile a seconda dell'individuo. Ne consegue che in questo caso la discrezionalità è assoluta, e che così facendo vengono sconvolti i principii di eguaglianza, di parità di diritti e di doveri tra i cittadini,

⁴⁶ In questo arco di tempo la situazione politica in Sardegna assume caratteristiche differenti. Dallo stato di guerra si passa a periodi di tregua per tornare infine ad uno stato di belligeranza. Fallito nel 1360 il tentativo di Giovanni del Monferrato di riportare in pace i due Stati, l'accordo, se pur temporaneo, lo si raggiunge nel 1378, l'11 ottobre, per firma dei rappresentanti di Aragona e Genova rispettivamente nelle persone di Ramon de Vilanova e Damiano Cattaneo. Alghero rimane all'Aragona, pur non rinunciando Genova a rivendicarne il possesso. Sullo sviluppo degli eventi, cfr. G. SORGIA, *Corsica Genova e Aragona*, cit., pp. 192-193. Per il testo degli accordi, vedi invece in «*Historiae Patriae Monumenta*», *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, Torino, 1857, II, coll. 839-850. Per il tentativo di pace fatto dal marchese del Monferrato, cfr. G. MELONI, *Giovanni II, marchese di Monferrato e le Baleari*, in «*Nuova Rivista Storica*», anno LX, fasc. 1-2, 1975, pp. 114-124.

con conseguenti ed evidenti casi di sperequazione tra elementi di etnia o condizione sociale differenti.

La carica del vicario non è sottoposta a scadenze periodiche, ma non è neanche vitalizia: la sua durata varia in dipendenza dei voleri del sovrano o del suo rappresentante nell'isola. Essa però riveste notevole importanza nella scala gerarchica dell'apparato burocratico creato appositamente dagli Aragonesi per il governo e l'amministrazione dell'isola⁴⁷.

Notevole è per esempio la competenza territoriale del vicario, che si estende per disposizione regia del 1360 non solo su Alghero e sui territori limitrofi, ma arriva fino alla villa di Olmedo e di Manuçades⁴⁸. I suoi poteri sono di norma limitati al campo giudiziario, pur con interferenze nella conduzione militare della villa. Qualora infatti si trovi in Alghero il governatore, è a questi che spetta il compito di fare sortite nel caso di incursioni od attacchi nemici, mentre è compito del vicario rimanere nella villa e provvedere al mantenimento dell'ordine al suo interno⁴⁹.

⁴⁷ Le competenze e gli incarichi del vicario sono stati ampiamente illustrati da R. DI TUCCI, *Giudici e leggi personali in Sardegna*, cit., pp. 36 sgg. Per la nomina di Berenguer de Riudeperes a vicario di Alghero, fatta il 31 maggio 1368 e valida fino al 24 agosto 1387, giorno in cui subentra nell'incarico Galceran de Vilanova, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. n. 2063, tomo I, f. 24, ove appare un documento datato 12 marzo 1388 che precisa quanto prima affermato. Nello stesso registro, da un inserto compreso tra il f. 40 ed il f. 41, si arguisce che la nomina, fatta dal governatore Pedro de Luna per sostituire il titolare dell'incarico, Johan Carroz, partito per la guerra (in terraferma), è ratificata da disposizione regia del 24 dicembre 1368. Il governatore pertanto può procedere a fare delle nomine di funzionari in casi di assoluta urgenza, ma il suo operato, in sintonia con la prassi e con la legislazione catalano-aragonesa, deve essere ratificato dal sovrano. È questa una novità (per quanto concerne il registro in oggetto), ma una novità che conferma titoli ed attributi regi cui si è già fatto cenno. La posizione giuridica del vicario è di notevole importanza, in quanto nell'isola è subordinata solo alla carica di governatore, come attestato anche da A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 13, p. 39; carta n. 16, p. 40.

⁴⁸ Cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 52 (si determinano i confini di Alghero); carta n. 51 (si aggiungono alla giurisdizione del vicario di Alghero le ville di Olmedo e Manuçades); n. 34 (si aggiungono alla villa ed al vicariato di Alghero il castello di Bonvehi e le ville adiacenti); n. 81 (si aggiungono ad Alghero le ville di Suyana, Erquilo, Essella, site nella Nurra, e di scarso valore patrimoniale). Buona parte di questi centri sono ormai scomparsi, sconosciuti geograficamente e toponomasticamente. Una loro identificazione sufficientemente consistente, con menzione delle varianti grafiche con cui fino ad ora sono apparsi nei documenti d'epoca, è stata recentemente operata da A. TERROSU ASOLE, *L'insediamento umano medioevale e i centri abbandonati tra il secolo XIV ed il secolo XVII (Supplemento al fascicolo II dell'Atlante della Sardegna)*, Roma, 1974, che ha così contribuito a portare un po' di chiarezza in un tema (quello della identificazione dei centri scomparsi) che sempre aveva presentato molti punti oscuri. Nel volume menzionato, a p. 49 si legge che Manuçades (o Minussades) corrisponde attualmente alla località di Monte, nel comune di Villanova Monte Leone; a p. 50 ricaviamo che l'antica Sunyana (o Suyana, la grafia è varia) corrisponde alla località di Trana, presso S. Giovanni, in agro di Sassari; sempre a p. 50 si legge che Erquilo attualmente è denominata Cuili, e che Essella corrisponde alla regione di S. Simplicio, sempre in agro di Sassari.

⁴⁹ Cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 102, p. 62. Tra il vicario ed il governatore esi-

Il suo salario annuo è di 500 lire alfonsine minute⁵⁰: un salario di entità notevole; che viene garantito sulle competenze della corte. Le competenze, infatti, al momento dell'incasso vengono depositate dentro una cassa, che viene aperta ogni due mesi: il contenuto è suddiviso in tre parti, di cui due destinate al vicario, l'altra alla riparazione delle

ste quindi una rigida, ben precisa limitazione di compiti; al vicario fa capo la giurisdizione civile e criminale «mero et mixto imperio» in prima istanza; al governatore quella criminale in seconda istanza, oltre alla responsabilità delle operazioni militari nella loro globalità. Onde evitare ingerenze del governatore nelle mansioni del vicario, apposita disposizione regia del 1373 (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 91, p. 59) proibisce al governatore (nella circostanza Dalmau dez Jardi) «che durante l'occupazione del giudice d'Arborea esercitava la sua giurisdizione solo in Alghero, di arrogarsi cause di competenza del vicario». Per quanto concerne le competenze implicite nel potere di «mero et mixto imperio», cfr. L.G. DE VALDEAVELLANO, *Historia de las instituciones*, cit., pp. 580 sgg. Il «mero imperio» consentiva l'imposizione di gravissime sanzioni, tra le quali anche la pena di morte. Col «mixto imperio» si potevano giudicare cause di secondaria rilevanza, condannando i rei a pene non rilevanti, in genere di ordine pecuniario.

⁵⁰ Cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, inserto tra il f. 40 ed il f. 41. Con questa retribuzione il vicario di Alghero risulta ai primissimi posti nella scala gerarchica dei funzionari regi in Sardegna, preceduto solo dal governatore e dall'amministratore delle rendite e diritti regi. Risulta del pari notevole il potere d'acquisto della moneta, di cui si ha riprova confrontando il salario con i prezzi di alcuni generi alimentari di prima necessità. Nel 1369 ad es. (cfr. C. MANCA, *Aspetti*, cit., tabella LXIX, p. 344, 1 starello di grano (pari a litri 49,2) costa 11 soldi alfonsini minuti; 1 starello di orzo vale 7 soldi 6 denari; per acquistare 1 starello di fave occorrono invece 7,80 soldi alfonsini, al mercato all'ingrosso di Cagliari). Una sintesi dei salari dei funzionari, relativamente agli anni 1344-45, vedila in A.C.A., sez. R.P., fondo M.R., reg. 2071, f. 22: salario annuo del governatore: 1000 lire alfonsine; f. 24: salario dell'assessore del governatore: 300 lire; f. 25: salario dell'amministratore: 600 lire; f. 26: salario dello scrivano dell'amministrazione generale: 50 lire; f. 28: salario del capitano di Gallura: 50 lire; f. 29: salario del corriere del governatore: 27 lire; f. 82: salario mensile di un «servent» (soldato) di Sassari: 30 soldi alfonsini, pari a 18 lire annue. Un analitico elenco dei salari percepiti dai funzionari regi nell'isola ci è dato da *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña. Repartimiento de Cerdeña*, in «Colección de documentos ineditos del Archivo de la Corona de Aragón», vol. XI, Barcelona, ed. 1975. Il volume, del quale ovviamente ai fini della conoscenza della storia sarda interessa solo la parte che concerne la Sardegna, si riferisce all'anno 1358. È un censimento delle rendite delle ville in Sardegna, ed in questo senso riveste fondamentale importanza ai fini della conoscenza della situazione economica delle ville e della Sardegna in genere. Si individuano i seguenti salari: pag. 661: doganiere di Cagliari: 100 lire alfonsine minute; aiutante del doganiere: 30 lire; scrivano della dogana: 75 lire; guardiani della porta del Leone: 25 lire ciascuno; «portolan» del castello: 15 lire (precedentemente ne percepiva 36); guardiano della dogana della porta di «Sent Branchas»: 25 lire. Alla pag. 662 si individuano i seguenti emolumenti: guardiano della porta di «Orifans»: 20 lire; guardiano del mare: 50 lire. Dalla pag. 665 consta: 1 saliniere: 75 lire; 1 «sobreposit» (incaricato di registrare il carico e lo scarico del sale) 50 lire; 1 guardiano delle saline: 24 lire. Alla pag. 669 si legge: salario del governatore del regno di Cagliari: 1.000 lire; dell'amministratore del regno di Cagliari: 300 lire. Dalla pag. 792 apprendiamo che il capitano di Gallura percepisce 50 lire, così come il camerlengo di Gallura. Alla pag. 824 leggiamo che il doganiere di Sassari percepisce 25 lire (in precedenza ne riceveva 50). Dalla pag. 833 apprendiamo che il castellano di Osilo riceve 100 lire. A pag. 848 si legge infine che gli emolumenti della vicaria di Alghero non si possono per questo anno stimare con precisione, causa la povertà della popolazione. Il salario del vicario è dato da quel che si riesce ad incassare. Come si vede, sono questi dati importanti che, oltre a farci conoscere i guadagni in assoluto dei vari funzionari, ci consentono di individuare una ben precisa scala gerarchica ed una notevole varietà di figure giuridiche.

mura della villa⁵¹, oggetto di continue attenzioni da parte della amministrazione regia⁵².

Il vicario, come si è già accennato, viene aiutato nell'espletamento delle sue mansioni da diversi funzionari, che, in ossequio ad una disposizione regia del 1355, debbono essere tutti indistamente di estrazione catalana⁵³.

Complessivamente si riscontra la presenza di:

1 notaio, che svolge anche le funzioni di scrivano ed è pagato con

⁵¹ Cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 97, pp. 60-61. Si tratta della ratifica di precedente disposizione regia. In virtù di questa prima disposizione, nella corte del vicario si doveva tenere una cassa, apribile con due chiavi. Una doveva essere custodita dal vicario, l'altra dallo scrivano, onde evitare che una stessa persona, possedendo contemporaneamente le due chiavi, potesse appropriarsi anzitempo o furtivamente del contenuto. Di fatto le entrate non dovevano però rivelarsi sufficienti a garantire salari e spese necessarie per la manutenzione delle mura, neanche quella ordinaria, se nel 1370 altra disposizione, riportata sempre dall'Era (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 80, p. 56), prevedeva il passaggio al patrimonio regio e l'assegnazione come salario al vicario di Alghero delle rendite delle ville di «Manussades e Muntcort», precedentemente assegnate al defunto Pere Albert. Da A.C.A., sez. R.P., reg. n. 2063, tomo I, inserto tra il f. 40 ed il f. 41, veniamo a conoscenza che costui era stato a suo tempo vicario di Alghero, prima di diventare governatore del Logudoro, sostituito a sua volta da Dalmau dez Jardi e da Johan Carroz. Con il passar del tempo, per il continuo peggiorare delle condizioni politico-militari dell'isola, le entrate della vicaria di Alghero si rivelavano infatti sempre più insufficienti. Per far fronte agli impegni, quali pagamenti di salari, spese varie, più volte si rese necessario il ricorso ai contributi ed alle anticipazioni degli abitanti di Alghero, come attestato da A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 39, pp. 46-47; carta n. 120, p. 66. Per la denominazione attuale della villa di Manussades, cfr. nota n. 48; anche Muntcort (cfr. A. TERROSO ASOLE, *L'insediamento umano medioevale*, cit., p. 49) si trova nel Comune di Villanova Monteleone.

⁵² L'importanza delle mura e delle torri ai fini del mantenimento del possesso di Alghero non viene mai relegata in secondo ordine dai sovrani d'Aragona. Frequenti sono al riguardo le disposizioni, per affidarne la guardia solamente a soldati di professione (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 26, p. 43), anche se si evidenzia dal registro che non sempre la disposizione sarà rispettata, con l'imposizione dell'obbligo della guardia anche ai civili. Un nutrito elenco vedilo sempre nel citato lavoro di A. ERA, carta n. 36, p. 46: è consentito anche agli abitanti fare i turni, a loro parziale discrezione, in cambio delle concessioni territoriali avute; carta n. 69, p. 54: si indirizza parte dei proventi (un quarto) della dogana dati dalla esportazione di grano verso la manutenzione delle mura; carta n. 82, pp. 56-57: si dispensano per un certo tempo dal pagamento di un censo gli abitanti della villa, purché annualmente paghino 1000 soldi di alfonsini minuti per le mura. Altri interventi (carta n. 107, p. 63) vertono sulla riparazione di tratti di mura caduti; consentono (carta n. 7, p. 131) al «consiglio civico della villa di imporre tassazioni comunali superiori anche al limite di 400 lire fissate da un privilegio, purché però la somma superiore a tale cifra fosse impiegata, col consenso del governatore o del vicario, nel rifornimento granario, in ambascerie, in opere delle mura e torri e in paghe e «accurriment» (soprassoldo) di soldati». Di tanto in tanto particolari ricognizioni (carta n. 4, p. 130) vengono fatte per «determinare i lavori e le riparazioni da farvisi». Si tratta quindi di tutta una continua serie di disposizioni, motivate dalla preoccupazione per la carenza di mezzi difensivi e dalla necessità di sostenere adeguatamente la villa, che emerge dalla lettura del libro dell'Era. Per garantirsi il possesso dell'isola, ben si rendono conto gli Aragonesi che è presupposto necessario il possesso di Alghero; e per garantire il possesso di Alghero è essenziale una accurata opera di manutenzione delle sue mura.

⁵³ Cfr. in proposito A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 26, p. 43.

una percentuale dalle somme percepite dalla vicaria, sulla base di 2 soldi per ogni lira in entrata, ovvero il 10% dell'ammontare delle ammende;

1 sostituto del vicario, con un salario annuo di 50 lire alfonsine minute;

1 avvocato o procuratore fiscale, al quale è del pari assegnata una retribuzione annua di 50 lire alfonsine minute⁵⁴;

1 sostituto del notaio;

1 capo delle guardie, per il quale è previsto un salario annuo di 25 lire, ma che in effetti viene retribuito in misura inferiore⁵⁵ (in compenso percepisce parte delle ammende pagate dai contravventori da lui colti in flagrante e denunciati⁵⁶).

La frequenza con cui vengono registrate le condanne non è costante, così come non è costante il numero delle cause esaminate nella stessa giornata⁵⁷; evidentemente, se è lecita la supposizione che la sentenza, al pari del pagamento della relativa ammenda, venga registrata lo stesso giorno in cui viene emanata, la corte non si riunisce ad intervalli periodici, ma di tanto in tanto a seconda della sua disponibilità e della necessità di giudicare con maggiore o minore urgenza i reati.

⁵⁴ Cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. n. 2063, tomo I, f. 24, f. 40. Dal f. 24 risulta che anche il responsabile dei lavori delle mura, tale Guillem Sabater, è da considerarsi un ufficiale della vicaria. Dal f. 20 (3°) dello stesso registro e da A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 105, p. 62, figura quale sostituto del vicario Guillem Ça Riba (nell'Era), Ribes nel registro; avvocato e procuratore fiscale è Jacobo Dormanno; Johan Codina ha invece il compito di sostituire il notaio e scrivano Lorenç Ledo. Dal f. 40 risulta come notaio e scrivano Johan Jofre, secondo un documento datato 22 marzo 1388.

⁵⁵ L'entità del salario vedila specificata in A.C.A., sez. R.P., reg. n. 2063, tomo I, f. 24, f. 40. Che tale somma non venga pagata nella sua totalità lo si ricava dall'inserito contenuto nel registro, ai ff. 5 e 5 v., dove, nel riepilogo delle spese sostenute per il funzionamento della vicaria, figura assegnato al capo delle guardie un compenso di gran lunga inferiore a quanto dovrebbe risultare dal prodotto del salario annuo virtuale (25 lire di alfonsini minuti) per 20 (numero degli anni interessati dal registro).

⁵⁶ Nel registro compaiono almeno due distinti comandanti delle guardie. Non risulta quale procedura si dovesse seguire per la nomina, e chi se ne dovesse far carico, ed in quali termini dovessero render conto del loro operato. Di fatto risultano comandanti tali Johan Marti (cfr. A.C.A. sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 9 v. (4°), 10 (3°), 10 v. (4°) e Arnau Castell (cfr., nello stesso registro, il f. 10 v. (3°)). In periodo successivo (cfr., nel reg. 2063, il f. 40), per la precisione nel marzo 1388, risulta comandante certo Johan Dahalo, per ordine emanato dal vicario. È probabile che di norma i comandanti delle guardie venissero nominati dal vicario, ma non è sufficientemente giustificabile, data la presenza di un solo documento di questo tenore, trarne la conclusione che la procedura seguita fosse sempre questa.

⁵⁷ Lo si ricava dalla lettura del registro nel suo complesso. Dalla somma — come anche dalla analisi — delle cause e delle giornate dedicate alle udienze, e quindi alla registrazione degli incassi, si è potuta ricavare la seguente tabella, che risulta oltremodo significativa ai fini di una più limpida cognizione dell'andamento della amministrazione della giustizia, per quanto concerne almeno tempi e metodi di lavoro. Vedi «postea», Tabella I.

Purtroppo questa procedura (dalla registrazione della sentenza nulla di più appare se non la data in cui si paga l'ammenda, l'entità di questa, il nome del reo ed il reato del quale viene accusato) non ci permette di ricostruire l'iter seguito dalla corte per arrivare alla emanazione della sentenza, a partire dal momento in cui il reo o presunto tale viene denunciato o colto in flagrante dalle guardie. Non risulta neppure se l'intervallo di tempo intercorrente tra la denuncia e la sentenza sia breve o lungo; se sia prevista, almeno riguardo ai casi più gravi, la possibilità di procedere per direttissima, né se la multa debba essere pagata immediatamente o meno, e entro quali termini⁵⁸. A stare a quanto si sa, per esempio, per Sassari, il versamento della multa dovrebbe compiersi immediatamente, pena l'incarcerazione⁵⁹. Sicuramente esiste in-

⁵⁸ Il contenuto del registro, nei singoli documenti in cui si articola, è purtroppo (lo si è già detto) estremamente laconico. Da qui la difficoltà della ricostruzione dell'iter burocratico previsto per il processo, in tutte le sue fasi, dal momento della denuncia del presunto reo alla emissione della sentenza. Sfortunatamente la carenza non è limitata a questo solo registro. Anche giuristi come il Solmi, il Besta, il Di Tucci, il Marongiu (per non citarne che alcuni), che in precedenza con maggior chiarezza hanno affrontato questo tema, si son resi conto della difficoltà di una razionale ed approfondita trattazione dell'argomento, data la insufficienza delle fonti documentarie. Il solo R. Di Tucci (cfr. il suo lavoro *L'organismo giudiziario sardo: la Corona*, cit., pp. 138 sgg.) si è spinto più a fondo sull'argomento, accennando alla esistenza di un processo verbale o semiverbale, usato soprattutto per garantire rapidità alla emissione della sentenza, in quanto «una volta fissato il giorno per la discussione della causa, questa era definita nella stessa giornata». Per il Di Tucci tale forma di processo sarebbe però limitata a cause di esclusiva natura civile, e di importo limitato, non toccando la sfera del diritto criminale o penale. Ma non basta; nella stessa giornata di cause di tal tipo se ne definivano diverse: da qui la effettiva rapidità della discussione e della emissione del verdetto. Velocità data dal fatto che, udite le accuse e le eventuali deposizioni dei difensori o dell'accusato, il vicario sentenziava generalmente da solo, senza l'obbligo o la necessità di sentire il parere di altri, coinvolgendoli nella sentenza. Al riguardo cfr. R. DI TUCCI, *Giudici e leggi personali*, cit., pp. 36-37. Ed in questo parrebbe non esserci differenza con quanto verificato nel registro n. 2063. Se non che in quest'ultimo tale forma di procedura parrebbe estesa anche ai giudizi di ordine criminale, posto che con la stessa velocità di cui parlava il Di Tucci, il Nostro vicario sentenziava ripetutamente nella stessa giornata anche su reati di natura criminale. È questa una constatazione importante, ai fini dell'avvertimento di una modifica nel procedimento giudiziario aragonese, e come tale va evidenziata. Rispetto ad Alghero, seppur per periodi leggermente differenti, è più chiara la prassi seguita a Cagliari nelle cause civili e criminali, per la presenza di apposite norme, emanate da Alfonso IV dietro richiesta dagli ambasciatori del Castello di Cagliari Francesch de Curral e Bernat de Bas. Disposizioni attestata in A.C.C. (Archivio Comunale di Cagliari), pergamena n. 71 (scritta a Barcellona nell'ottobre del 1328).

⁵⁹ Dalla documentazione d'archivio si intuisce in maniera chiara che a Sassari, nel biennio 1341-43, il banno cui il reo viene condannato deve essere pagato subito. Chi non paga finisce in prigione, anche per un periodo di tempo relativo. A volte si rende necessario, dopo un congruo periodo (magari lasciato per dar tempo al condannato di riflettere), l'intervento del vicario che, a parziale sanatoria, riduce sensibilmente l'importo del banno, dopo essersi accertato che il malcapitato effettivamente non dispone del dovuto per uscir di prigione. A volte si rende necessario l'intervento concreto degli amici, che vengono incontro alle esigenze del detenuto, prestandogli quel che serve per espriare la colpa. Sull'argomento cfr. comunque A. CASTELLACCIO, *Note sull'amministrazione della giustizia in Sassari*, cit., e A.C.A., sez. R.P., reg. n. 1513, f. 32 v. (1°), f. 35 v. (2°); f. 36 v. (4°), f. 52 v. (2°), per non citare che alcuni esempi.

fatti nella villa una prigione, anche se guardata da un non sempre vigilante custode⁶⁰.

Molte sentenze purtroppo non appaiono improntate ad un comportamento razionale ed obiettivo del vicario; talvolta, infatti, egli giudica senza disporre di prove certe e condanna sulla base di semplici indizi e di sospetti⁶¹. Peraltro questa legislazione non prevede pene corporali se non in casi eccezionali⁶².

Per quanto concerne il sistema di giudizio adottato nel diritto criminale, il motivo dominante appare essere questo: il reato non è una offesa fatta ad un privato, ma allo Stato. Quando si commette un reato è lo Stato ad essere colpito nelle sue articolazioni, ovvero nelle sue strutture, nelle sue istituzioni, non il singolo cittadino che subisce un torto od una offesa⁶³. Ed è appunto in conseguenza di questo che lo Stato interviene, ad impedire ritorsioni tra i privati od eventuali concordati. Il delitto è punito dallo Stato, e quindi dalla società, perché lede la sicurezza della società come insieme di individui. È proprio per questo motivo che è prevista una punizione, seppure in misura meno

⁶⁰ Cfr. al riguardo A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 35 v. (5°), ove si legge che Bernat Forment, carceriere, paga 6 lire di alfonsini minuti (in seguito ad una favorevole intercessione di terzi in suo favore per ottenere dal vicario un condono) come banno per essersi lasciato sfuggire un prigioniero. Va precisato che viene condannato nonostante venga riconosciuto innocente. Il detenuto sarebbe quindi evaso non con la sua complicità, ma per sua disattenzione.

⁶¹ Tale è la sorte che capita ad un certo Payro (o Peyro), patrono di una imbarcazione di Johan Ferrer, che è condannato al pagamento di un banno di 36 soldi per essere stato accusato, ma senza il suffragio di prove certe, di voler fuggire, come attestato da A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 21 v. (3°). Il documento è chiaramente leggibile come grafia, e non lascia alcuna incertezza, per quanto concerne una attenta lettura del suo contenuto. Non sussistono dubbi pertanto sulla autenticità o veridicità di quanto scritto; le perplessità nascono purtroppo dal contenuto del documento, e dal comportamento tenuto dal vicario, che condanna senza mezzi termini, pur riconoscendo che l'accusa non è sufficientemente motivata. Condanna, in questo caso, solamente perché si è ipotizzato che il Payro avrebbe commesso un reato, o stava per commettere reato.

⁶² La differenza di tono tra la giurisprudenza adottata in larga misura dagli Aragonesi ed i caratteri salienti degli altri diritti, soprattutto quelli barbarici, vigenti nel medioevo, sta proprio in questo: il ricorso alle condanne corporali solo in rarissime occasioni. In tutto il registro non figura un solo esempio di questa portata. Nell'altro registro vicariole che si riferisce a Sassari, il n. 1513 dell'A.C.A., sez. R.P., si riscontrano due soli esempi di condanna a pene corporali, per la precisione ai ff. 20 v-21; e va precisato che in un caso si tratta di condanna inflitta ad elemento notoriamente famoso per le sue delinquere, anche se in questa particolare occasione non viene specificato il reato di cui è accusato. Probabile ad es. che espia d'un sol colpo tutto ciò di cui si è macchiato, col taglio della mano cui vien condannato dal vicario. Ulteriore segno della estraneità di questa punizione ai concetti portanti del diritto medioevale aragonese, qualora vi fosse necessità di una ulteriore precisazione dei suoi caratteri salienti.

⁶³ Ed è anche lo Stato, nella figura del vicario, ad incassare la multa che il reo deve pagare per espriare le colpe commesse, come si ricava dal contenuto del registro (più volte menzionato) 2063, tomo I. La gran parte delle somme pagate va appunto allo Stato, non all'offeso od al danneggiato in prima persona.

consistente, per coloro che, pur facendolo per difesa personale, reagiscono alle provocazioni. Il reagire comporta infatti reato, e come tale va perseguito⁶⁴.

I criteri adottati per giudicare non sembrano proporzionali alla gravità del reato. In questa società in cui ha poco valore la dignità della persona umana, se non è collocata in modo sufficientemente rappresentativo nella scala dei valori sociali⁶⁵, viene punito con grande rigore, ad esempio, il furto⁶⁶: segno evidente che il bene materiale necessita di accurata protezione, in un sistema di vita in cui sono insufficienti i sistemi di protezione della ricchezza o i mezzi a disposizione per individuare e punire i responsabili dei misfatti.

Il reato, lo si è già accennato, viene sempre espiato con il pagamento di una penale.

La moneta piú frequentemente usata per l'oblazione è l'alfonsino minuto, che è la moneta di uso corrente in Sardegna⁶⁷. Di tanto in

⁶⁴ Cfr. al riguardo A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 7 v. (1°), ove si legge che certo Pere Spanyol di Maiorca, per aver ferito alla testa con un colpo di bastone tal Jaime Bassil di Marsiglia, e quest'ultimo per aver ferito il primo, incorrono in una multa. Per altrui intercessione presso il vicario, godono di un condono. Il primo paga di conseguenza 6 fiorini d'oro di Aragona, in quanto responsabile di aver dato il via alla zuffa; il secondo paga 4 fiorini d'oro, in quanto ritenuto meno colpevole. Considerando il totale di quanto da loro pagato, si evidenzia facilmente come il primo abbia riconosciuta una percentuale di colpa del 60; mentre al secondo si assegna un tasso pari al restante 40%.

⁶⁵ La considerazione è motivata, oltre che dalla conoscenza che ciascuno ha della storia dei rapporti tra le classi sociali in un passato non ancor lontano, dalla presenza di alcuni documenti a questo argomento attinenti — che saranno evidenziati nelle note successive — dai quali traspaiono in maniera evidente le diversità di trattamento che si verificano in Alghero. Sperequazioni di una certa entità si notano peraltro anche tra le diverse etnie presenti in Alghero. Le differenze infatti consistono e si riscontrano non solo per quanto concerne la posizione sociale, ma anche riguardo al colore della pelle o alla fede religiosa.

⁶⁶ La competenza di giudizio del furto spetta attualmente al tribunale civile, che in linea di massima assegna — sulla base del diritto civile — condanne inferiori a quelle che competono al tribunale penale, al quale spetta l'onere di giudicare reati contro la persona. Nel periodo che stiamo esaminando, il rapporto risulta invertito, a tutto vantaggio del bene-oggetto rispetto al bene persona. La constatazione potrebbe giustificarsi con la considerazione che in una società in cui le risorse che provengono dal numero di braccia disponibili abbondano, rispetto a quelle date da beni immobili o mobili, ma comunque concreti, è alla conservazione e valorizzazione di questi ultimi che si mira, piuttosto che non alla forza-lavoro, ai fini di un progressivo miglioramento della economia e della società. Da qui la protezione accordata ai beni patrimoniali, siano essi di valore elevato od insignificante, col punire in maniera esemplare chi attenta alla loro sicurezza.

⁶⁷ Fino al momento della conquista aragonese della Sardegna, la moneta corrente era il denaro genovino. Dalla conquista in poi inizia a coniarsi, in ricordo e per commemorazione del vittorioso esito della spedizione militare guidata dall'Infante Alfonso, l'alfonsino minuto, al quale si aggiungereanno in seguito l'alfonsino d'argento e, sia pure per un periodo limitato, l'alfonsino d'oro. Sulla monetazione sarda, sul suo valore, sulle caratteristiche (peso, lega, taglio) delle monete, sull'entità della produzione, cfr. F. MATEU Y LLOPIS, *La moneda española*, Barcelona, 1946, pp. 186-188; E.

tanto appare traccia di pagamenti in fiorini d'oro di Aragona⁶⁸; a volte, ma molto di rado, del fiorino di Firenze, il cui valore viene sempre espresso in moneta alfonsina⁶⁹. Questi dati, oltre a far intravedere

BIROCCHI, *Zecche e monete della Sardegna*, cit.; F. UDINA MARTORELL, *Los alfonsinos de oro*, cit.; ID., *Un aspecto de la evolución*, cit.; A. CASTELLACCIO, *La zecca di Villa di Chiesa*, cit., ove si specifica la quantità assoluta delle monete d'argento e di biglione coniate in Villa di Chiesa (odierna Iglesias) sotto il regno di Alfonso III e nei primi anni di regno di Pietro IV il Cerimonioso, oltre ad evidenziare la produzione avvenuta sotto Giacomo II e le iniziative da quest'ultimo assunte per dare il via alla produzione. Per il valore in assoluto della moneta, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 2079, f. 125 v., ove si legge che in Sassari negli anni 1353-1357 un rasiere di frumento (pari a litri 64,9) costava 22 soldi di alfonsini minuti, mentre uno di orzo si acquistava con 9 soldi della stessa moneta. Sempre negli stessi anni, 100 starelli (1 starello pari a litri 49,2) di frumento costavano 35 lire di alfonsini minuti, ma al mercato all'ingrosso. Da A.C.A., sez. R.P., reg. 2076, f. 24 v., relativamente agli anni 1349-51, si ricava che il prezzo variava a seconda della piazza. Fatto abbastanza logico, considerando la vicinanza o meno ai centri di produzione, il rapporto della offerta con la domanda. Siamo negli anni immediatamente successivi alla peste del 1348, e gli effetti negativi incidono sull'economia in maniera differente a seconda che nelle diverse zone della Corona d'Aragona si siano registrate incidenze di mortalità più o meno alte. Sulle conseguenze della peste, cfr. la *Cronaca Catalana di Pietro IV*, cit., IV, 44 sgg.; G. ZURITA, *Anales*, cit., VIII, cap. XXVIII e, fra gli autori moderni, C. VERLINDEN, *La grande peste de 1348 en Espagne-Contribution à l'étude de ses conséquences économiques et sociales*, in «Rev. Belge de Philol. et Hist.», XVII, 1938, pp. 103 sgg.; A. LOPEZ DE MENESES, *Documentos inéditos acerca de la peste negra en los dominios de la Corona de Aragón*, in «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», VI, 1956, pp. 221 sgg.; G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., I, pp. 41-42, che sull'argomento riprende la più aggiornata bibliografia. Riguardo al prezzo delle derrate alimentari, un analitico quadro d'insieme del valore dell'alfonsino minuto espresso in beni di largo consumo (grano, orzo, fave), vedilo in C. MANCA, *Aspetti*, cit., appendice III, tabella LXIX, p. 344. Sulla diversificazione dei prezzi, con forti differenze tra «prezzi all'ingrosso e prezzi al minuto e la variabilità di questa differenza», molto acutamente si esprime M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali*, cit., pag. 20, affermando che «la questione è tanto più delicata in quanto di tutti i beni oggetto di traffici i cereali erano quelli soggetti alle variazioni annuali e stagionali più sensibili; e, tra i cereali, questa variabilità caratterizza molto maggiormente il prezzo del frumento che non quello dell'orzo, dell'avena e della segale».

⁶⁸ Vedine un esempio in A.C.A., sez. R.P., reg. n. 2063, tomo I, ff. 1 (3°); 2 (8°), (10°); 2 v. (1°), per citarne solamente alcuni. Molto spesso la moneta incassata, in moneta alfonsina minuta, è pari al valore di un fiorino d'oro d'Aragona; segno che il testo legislativo tenuto presente nel giudicare un reato, di chiara matrice aragonese, ne prevedeva l'espiazione col pagamento in fiorini d'oro d'Aragona. Poiché però la moneta che circolava in Sardegna era l'alfonsino minuto, chi non possedeva fiorini pagava un corrispondente valore in alfonsini. Va precisato inoltre che in tutti i documenti in cui appare traccia di questo cambio, il fiorino d'oro è valutato 16 soldi 6 denari di alfonsini minuti. Per una conoscenza più particolareggiata della storia del fiorino, cfr. F. MATEU Y LLOPIS, *Notas documentales sobre el «flor d'or d'Arago» durante Pedro el Ceremonioso (1336-1387)*, in «VI Cong. de Hist. de la Corona de Aragón», cit., pp. 197-207. Un adeguato quadro d'insieme del valore del fiorino espresso in alfonsini minuti, per gli anni 1346-1414, vedilo in C. MANCA, *Aspetti*, cit., appendice II, tabella LXVII, p. 340.

⁶⁹ Cfr. al riguardo, nel registro in oggetto, f. 7 (2°), ove viene attestato che certo Papio Provenzale è accusato e condannato per aver ferito al fianco con un «ganjvet» (specie di cacciavite, di punteruolo) tal Rafael Provenzale. In seguito ad una favorevole intercessione di terzi in suo favore, paga invece che 60 soldi di alfonsini 3 fiorini di Firenze, che valgono 3 lire 16 soldi 6 denari di alfonsini minuti. Dividendo il totale per tre, si ottiene in 1 lira 5 soldi 6 denari di alfonsini minuti il valore di 1 fiorino di Firenze. Al f. 8 (2°) si legge inoltre che un «orxaler» (tintore) che sta con Esteve Ribaldo, provenzale, è incorso in un banno di 60 soldi di alfonsini per essersi allontanato da lui senza autoriz-

una certa mobilità territoriale di commercianti e di marinai, che dispongono di moneta pregiata, consentono di seguire per l'arco di un ventennio il rapporto di cambio tra queste tre monete⁷⁰. La loro circolazione, limitata in genere per le monete aragonesi al bacino occidentale del Mediterraneo, ai centri in cui più intense si svolgono attività commerciali che vedono protagonisti i mercanti catalani, è invece estesa praticamente a tutta l'Europa ed ai più interessanti centri di traffico commerciali del '300 per il fiorino di Firenze, che è appunto la moneta di corso più pregiato in questo secolo⁷¹.

La presenza dominante, nella circolazione monetaria algherese, dell'alfonsino minuto, è essa stessa una interessante novità rispetto a quanto si verificava verisimilmente in precedenza. La moneta, infatti, voluta e coniata per commemorare in maniera significativa la figura e l'impresa dell'infante Alfonso, capo della spedizione militare che tra il 1323 ed il 1326 aveva conquistato l'isola, sostituisce progressivamente

zazione. Dietro intercessione dello stesso provenzale, considerato che è tornato da lui, è condannato al pagamento di 1 fiorino di Firenze, pari ad 1 lira 5 soldi 6 denari di alfonsini minuti. Come si nota, sono sempre dei forestieri, o comunque gente che si muove al di fuori del limitato ambito algherese, a pagare in fiorini di Firenze, vera moneta pregiata di quel tempo. Non disponendo di moneta locale (o forse proprio perché si presumeva dalle autorità che certamente possedessero moneta pregiata, li si condannava al pagamento di eventuali multe in fiorini), in quanto di passaggio, pagavano in fiorini fiorentini, vera e propria moneta forte, il cui valore era riconosciuto ovunque. Per la storia di questa moneta, per il rilievo avuto nella economia medioevale anche nei rapporti con le altre monete, cfr. M. BERNOCCHI, *Le monete della repubblica fiorentina*, vol. 3, Firenze, 1975.

⁷⁰ In tutto il registro, nei 18 anni che intercorrono tra il 1368 ed il 1386, il rapporto tra le 3 monete si mantiene così come evidenziato nelle note precedenti. Emergono solamente alcune marginali differenze con il quadro d'insieme approntato da C. MANCA, *Aspetti*, cit., appendice II, tabelle LXVII-LXVIII, pp. 340-341. Quasi certamente, anche in questo caso, le anomalie sono da addebitarsi alle differenze di cambio riscontrabili nelle diverse piazze, che sono Alghero nel nostro caso, Cagliari per quanto riguarda il lavoro del Manca.

⁷¹ Senza insistere eccessivamente sul ruolo svolto da Firenze e dalla sua moneta nella economia medioevale, in quanto riteniamo che il tutto sia già ampiamente noto, ci limitiamo nella occasione alla menzione di C. DE LA RONCIERE, *Florence centre économique régional au XIV^e siècle. Le marché des denrées de première nécessité à Florence et dans sa campagne et les conditions de vie des salariés (1320-1380)*, Aix en Provence, 1979, e di G. PINTO, *Il libro del biadaiole. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze, 1978, che ottimamente hanno evidenziato il ruolo assunto da Firenze nel controllo del mercato annonario, per limitarci a questo pur vitale settore. Riguardo alla posizione assunta dal fiorino di Firenze nei paesi della Corona d'Aragona, basti ricordare quanto scrive il Manca (cfr. C. MANCA, *Aspetti*, cit., appendice II, p. 341), secondo il quale «le monete auree di Firenze, Genova e Venezia continuarono ad avere largo corso nell'area aragoneso-catalana, compresa quella sarda. Il fiorino di Firenze, in particolare, mantenne la sua funzione di intermediazione negli scambi esterni, e fu spesso assunto per dare stabilità e certezza alle valutazioni anche all'interno della Corona d'Aragona», aggiungendo che «il cambio del fiorino di Firenze in termini di denari alfonsini minuti, durante il secolo XIV, pur essendo soggetto ad inevitabili oscillazioni, rimase stabile per periodi abbastanza lunghi, positivamente influenzato, sia dalla intrinseca stabilità della moneta alfonsina, sia dalle leggi — emanate a Barcellona — che autorizzarono la circolazione della moneta aurea italiana».

nel tempo quella che fino ad allora era stata in Sardegna la moneta più frequentemente usata negli scambi e nelle operazioni commerciali, il denaro genovino⁷². È opinabile che questa moneta, il cui corso legale venne vietato nell'isola a partire dal 1330 da disposizione regia⁷³, sia stata ancora usata per certi versi nei territori della famiglia Doria (legata a Genova, come si è detto) e perciò non direttamente soggetti all'autorità ed agli ordinamenti aragonesi⁷⁴.

Dalla constatazione che i reati commessi si espiano sempre con il pagamento di una penale, ne consegue che il diritto applicato è ispirato ad una concezione che supera di gran lunga quella che sta alla base del diritto barbarico, che ammette la faida, le ritorsioni, ed applica pene corporali proporzionali se non corrispondenti alla gravità dei delitti compiuti.

Si denota pertanto una certa differenza con l'atteggiamento assunto anni prima in Sassari da altro vicario che, seppure in un solo caso, aveva assegnato ad un reo pene corporali di una certa gravità⁷⁵.

⁷² Lentamente ma progressivamente diminuisce in Sardegna il volume circolante del denaro genovino. È la stessa amministrazione aragonese ad accelerarne la scomparsa, fondendo la moneta per ricavarne nuova materia da cui coniare i nuovi alfonsini. L'instaurazione di questa politica è accertata già dal 1326. Dal rendiconto del responsabile della coniazione di alfonsini della zecca di Villa di Chiesa, che è Bernat Ballester, presentato per l'approvazione al «maestro razionale» di Barcellona, si evidenzia come nel periodo intercorrente tra il 6 ottobre 1326 ed il 5 dicembre 1327 diverse quantità di denari genovini vengono fuse per coniare alfonsini minuti. Cfr. al riguardo A.C.A., sez. R.P., reg. 2060, ff. 46 sgg., e A. CASTELLACCIO, *La zecca di Villa di Chiesa*, cit.

⁷³ A.C.A., *Cancilleria*, reg. 510, f. 160. La disposizione, entrata in vigore in Sardegna solamente l'8 luglio, pur essendo emanata qualche mese prima (il 3 aprile), impone che vengano accettate da quel momento in seguito monete non aragonesi valutate solo in base al valore intrinseco di argento ed oro. Si porta così a compimento quella politica di distruzione di denari genovini già accennata nella nota precedente. Quest'ultima moneta non ha infatti in Sardegna più alcuna ragion d'essere, essendo il valore nominale soppiantato dal valore intrinseco dei minerali dai quali è costituita.

⁷⁴ La disposizione di cui alla nota precedente, oltre che intendimenti politici, ha anche mire esclusivamente economiche, in quanto provoca svantaggi non indifferenti a tutti coloro che fino al momento persistevano nell'uso di questa moneta, di maggior valore dell'alfonsino minuto, e quindi più pregiata, in quanto più ricca di contenuto argenteo. Alle obiettive difficoltà che ne derivano per coloro che ne facevano uso — di punto in bianco si trovano a perdere buona parte del capitale che possiedono — si aggiungono le reazioni di chi, sia nei territori sottoposti al dominio aragonese diretto, sia nei territori non direttamente sottomessi, reagiscono tesaurizzando i loro beni. Danno di conseguenza vita ad una politica che indirettamente produce ancor più vantaggi agli Aragonesi. Piuttosto che perdere una quota sostanziosa del capitale, i detentori di denaro liquido preferiscono quindi occultarlo, sotterrandolo, nella speranza di tempi migliori, in attesa che qualcosa di nuovo, di positivo, si verifichi per un ripristino delle precedenti condizioni. Ed in questo ci pare abbia ragione il Birocchi (cfr. E. BIROCCHI, *Zecche e monete della Sardegna*, cit., p. 15) quando sostiene dovuto a questa disposizione regia l'occultamento — ed il recente reperimento — di diverse quantità di moneta genovina.

⁷⁵ Vedi antea, nota n. 62.

È attendibile che questi comportamenti siano ispirati dalla particolare situazione della villa, dalla considerazione dello stato di tensione in cui vivono i suoi abitanti, se si considera che, a confronto con quanto è già stato verificato per Sassari⁷⁶, a parità di reato le punizioni appaiono di entità superiore, anche tenendo conto dell'incremento del costo della vita e della diminuzione di valore assoluto della moneta⁷⁷. Una sola traccia, per giunta indiretta, si ha della incarcerazione dei rei. Evidentemente questa circostanza si verifica solo in occasione di reati particolarmente gravi, quale può essere l'omicidio. Ma di questi reati non appare traccia nel registro delle vicaria; probabilmente in questo caso il giudizio è demandato al governatore (ed è quindi nei registri relativi al suo operato che si deve ricercare la relativa documentazione)⁷⁸. È poco credibile infatti che in Alghero, in venti anni, si abbia menzione di due soli casi di

⁷⁶ Cfr. A. CASTELLACCIO, *Note sulla amministrazione della giustizia in Sassari*, cit.

⁷⁷ Uno dei criteri generalmente adottati è quello di valutare la moneta in rapporto al suo potere d'acquisto, espresso in termini di beni di largo consumo. Ed i beni di largo (se è lecito questo termine in un'epoca in cui il tenore di vita, le possibilità stesse di sostentamento, son condizionate da carestie, siccità, endemiche distruzioni di raccolti per cause militari, ecc.) consumo nel Medioevo, soprattutto quelli sui quali — proprio per tal motivo — è più facile reperire documentazione d'archivio sufficientemente abbondante, sono il frumento, l'orzo, l'olio, il formaggio. Anche il valore dei salari è generalmente espresso in termini di potere d'acquisto di questi beni di largo consumo. Un quadro sufficientemente ampio di questi valori, del rapporto tra loro intercorrente nel secolo XIV e nei primi decenni del XV, ci è offerto dal prezioso lavoro di C. MANCA, *Aspetti*, cit., appendice III, tabelle LXIX, LXX, LXXI, pp. 344-345.

⁷⁸ Per quanto il Di Tucci (cfr. R. DI TUCCI, *Giudici e leggi personali*, cit., p. 38) affermi che la giurisdizione del vicario è «esclusiva nelle cause di prima istanza tanto in materia civile che criminale» in quanto (cfr., dello stesso autore, la p. 36 del lavoro più su menzionato) «aveva l'esercizio del "mero et mixto imperio" datogli da un privilegio emanato il 19 novembre 1331», ed una disposizione regia, valida per Sassari e riferita all'anno 1340 (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 20, p. 41) riconosca al vicario limiti di competenza nel campo criminale solo per quanto concerne il giudizio di nobili e militari, ed altra disposizione ancora (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 32, pp. 44-45) ribadisca che in Alghero sono di competenza del vicario o del suo luogotenente «le cause di primo grado, civili e criminali, tra e contro gli abitatori di Alghero, eccetto quelle tra e contro persone generose», ci pare che in effetti la situazione non stesse esattamente in questi termini. Anzitutto, pur rispettando le capacità del Di Tucci, va rilevato che non tutte le sue affermazioni vanno accolte come assolutamente veritiere, in quanto documentazione d'archivio da lui non potuta visionare smentisce o corregge quanto da lui scritto. Da A.C.A., sez. R.P., reg. n. 2063, tomo I, risulta infatti chiaramente che la nomina del vicario non è sottoposta a ratifica annuale e che il funzionario in oggetto percepisce un ben determinato salario (le entrate delle multe servono per garantire il salario stesso, anche se può verificarsi il caso di annualità non complete), laddove il Di Tucci (cfr. R. DI TUCCI, *Giudici e leggi personali*, cit., p. 39) afferma esplicitamente che il «vicario di Alghero era annuale: non percepiva stipendio, ed era compensato con i proventi straordinari della sua curia». Inoltre l'ordinanza regia (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 20, p. 41) secondo la quale in Sassari «assente il governatore, il vicario dovesse giudicare i nobili e i militari soltanto civilmente e per eccessi criminali limitarsi a farli arrestare, ma potesse giudicare civilmente e criminalmente i loro familiari, commensali e seguiti, anche se persone generose», è chiaramente superata dalla prassi. Al f. 61 del reg. 1513 dell'A.C.A., sez. R.P., si legge che in Sassari l'autorità del vicario è scavalcata da quella del governatore non solo nel giudicare nobili e militari, ma anche per quanto concerne qualsia-

arresto, in considerazione dell'atmosfera alquanto turbolenta della villa stessa⁷⁹.

si abitante del Comune o delle ville del Comune. Alcuni abitanti della villa di Loquilo infatti, accusati della morte di un corso, poiché non è stato possibile provare il reato, concordano con il governatore l'importo del banno da pagare per non essere perseguitati dalla giustizia. In questa occasione i presunti responsabili trattano direttamente col governatore, pur non essendovi prove certe della loro responsabilità. Mi pare che esempio più illuminante di questo non possa sussistere ad evidenziare i limiti dei poteri del vicario nel campo criminale. Assistiamo infatti nella fattispecie alla uccisione di un corso (non si tratta quindi né di un catalano-aragonese, né di persona nobile o militare, il che avrebbe giustificato il ricorso al giudizio del governatore), probabilmente uno sconosciuto qualsiasi, venuto in Sardegna per chissà quale motivo, visto che non ne viene specificato neppure il nome, ed al concordato con il governatore pur senza prove certe di colpevolezza. Il vicario è pertanto «saltato» anche per quanto concerne il giudizio di ipotesi di reato, che è cosa ben diversa dalla prova certa di responsabilità, cosa che pure in un certo modo avrebbe potuto consentire il ricorso alla autorità del governatore. E se questo è vero per Sassari negli anni 40 (nei quali il potere aragonese non corre seri pericoli, ad eccezione della ostilità dei Doria e, a tratti, dei Malaspina), a maggior ragione il discorso è valido per Alghero negli anni 70, rispetto a quanto predisposto dalla ordinanza regia del 1355 pubblicata dall'Era (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 32, pp. 44-45). In questo arco di tempo infatti il dominio aragonese è posto in serio pericolo dagli Arborensi. Probabile quindi, come in genere si verifica in circostanze di tal genere, che il potere militare (rappresentato nel nostro caso dal governatore) abbia lentamente invaso la sfera di influenza del potere civile e giudiziario, rivestito dal vicario. Del resto, vuoi per la guerra, vuoi per le mutate condizioni economiche dell'isola (anche come conseguenza della guerra tra Arborensi ed Aragonesi), si assiste dalla metà del secolo in poi ad una progressiva limitazione di quello che era stato il massiccio apparato burocratico-amministrativo aragonese degli anni immediatamente successivi alla conquista. Limitazioni di cui non si ha traccia per quanto concerne le strutture militari, che anzi sembrano venir sempre più rinforzate con l'invio di armati e viveri dalla terraferma per le guarnigioni dei castelli, la cui funzione è sempre più valorizzata dagli Aragonesi dalla metà del '300 in poi, per contenere le pressioni ed i pericoli degli elementi locali. Per la ristrutturazione dell'apparato burocratico finanziario, vedi, tra gli altri, A. CASTELLACCIO, *Note sulla amministrazione aragonese della Sardegna*, cit.; L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche*, cit., carta n. 96, pp. 43-44. Per i tentativi del governatore di intromettersi negli affari del vicario, cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 91, p. 59; carta n. 103, p. 62.

⁷⁹ La notizia della effettuazione di un arresto ci è data indirettamente dal più volte menzionato reg. n. 2063, tomo I, f. 35 v. (5°), ove troviamo traccia della evasione di un prigioniero. È plausibile che altri detenuti vi fossero nella prigione, e che solo di uno si abbiano notizie, in quanto uno solo sarebbe l'evaso. È per un caso fortuito quindi, per pura combinazione che siamo a conoscenza della esistenza in Alghero di un carcere. E se vi era un carcere, è evidente che dovessero esservi anche i detenuti. Considerato che nel registro del vicario compare una sola menzione di arresti (cfr. f. 8 v. (3°)), è ovvio che a farsene carico dovesse essere, nelle more del pronunciamento della sentenza, il comandante delle guardie per i rei colti in flagrante (che è appunto il nostro caso), il vicario (per disposizione solamente verbale), il Consiglio Municipale o, cosa più ovvia, il governatore (per i casi più gravi, considerato che in genere la pena viene espiata con il pagamento di una penale). A meno che non si debba intendere il presente registro come un insieme di documenti contabili, più che come registrazione vera e propria di sentenze. Nel primo caso, giustificato anche dalla classificazione del registro nella sezione economica dell'Archivio della Corona di Aragona, giustamente non vi sarebbero riferimenti se non casuali al carcere, considerato che scopo precipuo non sarebbe la menzione di reati o di rei, ma solamente la registrazione delle multe pagate per la espiazione dei reati stessi. In altro apposito registro si sarebbe poi fatta menzione dei reati, dei rei, del loro invio in carcere, della permanenza in questo luogo fino al momento del giudizio e della oblazione del reato. A questa ipotesi osta la mancanza dell'eventuale secondo registro (fatto importante, ma non determinante, in quanto potrebbe sempre rinvenirne un esemplare, magari di periodo differente) e soprattutto il fatto che sarebbe ripetitiva o pletorica la menzione della norma cui ci si ispira nella amministrazione della giustizia,

Nell'espletamento del suo incarico, il Riudeperes dimostra una costante attività, con limitate parentesi di sospensione. Una di queste, relativa al periodo aprile 1383-aprile 1384, è dovuta ad una lunga permanenza in Catalogna⁸⁰, ove si reca per portare messaggi al sovrano ed è trattenuto dalla volontà di questi⁸¹. Il compito di sostituirlo è affidato temporaneamente a certo Guillem Des Puig prima, a Guillem Ça Riba in seguito, per la durata complessiva di un anno 13 giorni⁸².

Nell'arco di questo ventennio circa il Riudeperes giudica, oltre ai casi che si concludono per assoluzione (è impensabile che siano arrivati a giudizio solo casi di condanna) e che non vengono menzionati nel registro perché non viene ovviamente pagata alcuna oblazione, ben 466 reati, suddivisi in 287 giornate di udienza, variamente distribuite nel corso degli anni (si veda il prospetto in appendice).

Il pagamento delle multe o banni va da un minimo di 2 soldi 6 denari⁸³ ad un massimo di 22 lire⁸⁴, prevedendo le norme in effetti un

l'accento ad eventuali condoni fatti per intervento di terzi, la citazione degli offesi o dei danneggiati, ecc. Se il filo conduttore fosse stato di esclusiva natura contabile, lo scrivano avrebbe dovuto — in teoria — registrare solamente nome e cognome del reo, tipo di reato, ammontare della penale. Nella seconda ipotesi, ad inficiarne la caratteristica di registro di ordine esclusivamente giuridico, starebbe la constatazione che non compaiono cause che si concludono con assoluzioni, essendo impensabile che non arrivino a giudizio cause che terminano in questa maniera. È ben vero che le cause potrebbero essere discusse inizialmente verbalmente, e trascritte sul registro successivamente solo quelle conclusi con condanne, come atti necessari per giustificare l'introito di una determinata multa, o che potrebbe — sempre teoricamente — reperirsi in seguito altro registro ove vengono annotate solamente cause risoltesi positivamente per l'accusato. Per Noi conta, pur con questi limiti, evidenziare l'importanza del reperimento del registro, che, sia che avesse fini economici o giuridici, è di grande interesse per ricostruire una immagine della amministrazione della giustizia in Alghero in epoca aragonese, nonché un quadro di vita socio-economica della stessa cittadina.

⁸⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27.

⁸¹ A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 105, p. 62. Non si conoscono i motivi del viaggio a Barcellona. Certamente qualcosa di molto grave doveva essere successo, per motivare un viaggio così importante, per lo più fatto in compagnia del sottovicario Guillem Ça Riba. Probabile che la causa fosse originata dalla precaria situazione di Alghero. Per perorare una più favorevole attenzione del sovrano verso la cittadina si sarebbe dunque mosso il Riudeperes, visto che il sovrano, nel comunicare (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 105, p. 62) di rinviare nella villa il vicevicario, «rassicura gli abitanti di Alghero della protezione regia e li loda».

⁸² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27, ove è specificata l'esatta durata del viaggio, intrapreso il 3 aprile 1383 e portato a compimento il 15 aprile 1384. In questo frattempo esigenze di ordine amministrativo devono esser sorte non solo per il funzionamento della vicaria, ma anche per quello della dogana di Alghero, considerato che, con disposizione regia emanata il 17 gennaio 1381, il Riudeperes era stato nominato anche doganiere della villa, con la concessione di un salario annuo di 200 fiorini d'oro di Aragona. Su quest'ultima nomina, cfr. comunque A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 2 dell'inserito.

⁸³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 2 (3°), 2 (5°), ecc. Tale multa vien pagata da coloro che, pur essendone tenuti, non si recano alla guardia delle mura.

⁸⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 37 (3°): a sborsare una somma così consistente son due fratelli ebrei, rei di aver ferito un sardo nel corso di un litigio.

minimo di 5 soldi⁸⁵. Non è stata individuata la norma che prevede la penale più alta, ma sicuramente essa raggiunge le 50 lire⁸⁶, cifra che è da considerarsi di valore molto elevato, in termini di potere d'acquisto.

Gli argomenti di cui il vicario si occupa sono i più disparati: la casistica è al riguardo considerevole, poiché la villa registra, in questi venti anni, una vasta serie di violazioni. Non figurano, come si è detto, casi di omicidio, di competenza del governatore che, come diretto rappresentante del sovrano in Sardegna, è la suprema autorità presente nell'isola; per disposizione regia, infatti, il vicario ed il suo aiutante sono competenti a giudicare «cause di primo grado, civili e criminali, tra e contro gli abitatori di Alghero, eccetto quelli tra e contro persone generose»⁸⁷.

Accorpendo per comodità di procedura reati dalle caratteristiche simili, si possono individuare i seguenti gruppi, che a loro volta si possono articolare in sottogruppi:

- reati contro la persona;
- reati contro il patrimonio;
- offese (verbali o morali) nei confronti del prossimo;
- reati per violazione delle disposizioni sul giuoco, sul commercio, sulla salvaguardia della villa, sui limiti di comportamento nei rapporti che potrebbero essere intrattenuti col nemico;
- reati nel settore agricolo;
- violazione delle leggi che regolano i rapporti tra i due sessi;
- reati vari, non riconducibili alle categorie precedenti.

Un discorso a parte va fatto sulla condizione in cui sembrano trovarsi le donne e gli ebrei, che paiono essere giudicati con criteri in parte differenti rispetto a quelli adottati per le altre categorie.

⁸⁵ Ci riferiamo alla norma chiaramente esplicitata dal notaio o scrivano, nelle annotazioni da lui fatte a corollario della menzione del reo, del reato compiuto, della data di ricezione della penale; cfr. comunque sull'argomento A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 2 v. (3°). Questa penale è ovviamente prevista per chi non si reca alla guardia delle mura. Medesima sorte seguono coloro che, come Pere Partegas, pur dovendo «andare a consiglio», non lo fanno, come attestato da A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 4 (3°).

⁸⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 39 v. (3°), ove si legge che tal Anthonj Pla cade in un banno di 50 lire. Godendo di un condono dovuto ad una intercessione di terzi in suo favore, paga solo 10 lire. Per nostra sfortuna però non viene specificato il reato di chi è accusato.

⁸⁷ A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 32, pp. 44-45.

All'interno di ogni singolo accorpamento, oltre ad evidenziare la norma, quando la si individuerà chiaramente, o estrapolandola mediante quel procedimento di raffronto dei reati dalle medesime caratteristiche cui si è precedentemente accennato, si darà conto anche di quei reati che nel registro si presentano in misura rara od addirittura singola, ma che pure appaiono utili da conoscere per la loro originalità, e comunque interessanti per arricchire la nostra conoscenza della giurisprudenza aragonese.

REATI CONTRO LA PERSONA. Appartiene a questo raggruppamento il più elevato numero di reati giudicati dal vicario, a testimonianza della difficile convivenza all'interno della villa. Le multe assegnate variano da un minimo di 1 fiorino⁸⁸ ad un massimo di 25 lire⁸⁹. La cifra più alta che si incassa è in effetti limitata a 12 lire⁹⁰.

L'offesa viene arrecata nei modi più disparati: a volte ci si limita, magari nel corso di liti, alla minaccia con armi generiche⁹¹; a volte si arriva a ferimenti più o meno gravi, con fuoriuscita⁹² o meno⁹³ di sangue, quando non si giunge al taglio di determinate parti del corpo⁹⁴.

Le armi prevalentemente usate vanno dal pugnale⁹⁵ alla spada⁹⁶

⁸⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 5 v. (2°), 7 (3°), per averne alcuni esempi.

⁸⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 33 (6°); la multa prevista per una lite scoppiata all'interno del porto vien peraltro obblata col pagamento di 5 lire. Nella medesima situazione (banno di 25 lire) incorre anche (cfr. nel registro in oggetto il f. 28 (1°)) certo Pere de Reger, corallaro, reo di aver dato una coltellata nel braccio sinistro ad un avversario, all'interno del porto. Se la cava peraltro col pagamento di 7 lire 8 soldi 6 denari, naturalmente di alfonsini minuti. Altro banno previsto in 25 lire vedilo in A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 31 v. (3°), per limitarci alla citazione di alcuni esempi.

⁹⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 22 (6°); tale è l'entità della multa pagata da una sola persona. Ovviamente la multa risulta di importo superiore nel caso di giudizio riferito a più persone collettivamente. Per quest'ultimo aspetto, vedine un es. al f. 22 v. (6°).

⁹¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 2 v. (2°), 3 (7°), 3 v. (5°), per limitarci ad alcuni esempi.

⁹² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 7 v. (3°). È ovvio che, trattandosi di ferite, dovrebbe in ogni caso sussistere la fuoriuscita di sangue, ma la precisione — veramente notarile in senso proprio — dello scrivano è tale che a volte ne fa cenno, a volte (più generalmente) no.

⁹³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 4 (5°), 7 (2°), 16 v. (7°).

⁹⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 22 v. (4°), ove si accenna al taglio di un dito, provocato da tal Anthonj Gregorij a certo Andreu Ros.

⁹⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 3 (2°), 3 v. (6°).

⁹⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 9 (2°), 17 v. (2°), 22 (7°).

al coltello⁹⁷. Poco consistente l'uso della lancia⁹⁸ o del dardo⁹⁹. Frequente di contro l'uso di armi improprie (cui si fa evidentemente ricorso in mancanza di strumenti di offesa ben precisi), come il bastone¹⁰⁰, la pietra¹⁰¹ ed il punteruolo¹⁰².

Quando non si dispone neppure di questi strumenti di offesa, che certo non difettano nel paesaggio di un qualsiasi comune medioevale, oppure non si vuol far loro ricorso, ci si serve delle mani, con schiaffi, pugni, spinte, ecc.¹⁰³

In questi reati un ruolo notevole è rivestito dalla donna. Questa, sia che rivesta i panni di «donna pubblica» o «donna del bordello» (definizioni che già in buona misura sono sintomatiche di certi atteggiamenti o comportamenti), e come tale soggetto di facili costumi, sia che venga indicata come donna «normale», nei panni di una qualsiasi abitante della villa, riveste un ruolo particolarmente attivo nell'animare la vita della cittadina algherese. Spesso la troviamo infatti nelle vesti di protagonista, in ruoli di offesa¹⁰⁴ o di difesa¹⁰⁵, a dare di sé una immagine variegata e quanto mai eterogenea.

Per imporre la propria volontà o difendere la propria condizione di «donna pubblica», che la espone chiaramente a soprusi od altrui invadenze, non esita infatti a far ricorso, quando è necessario, alle armi, difendendosi caparbiamente anche nei confronti del sesso forte¹⁰⁶.

⁹⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 1 v. (2°), 11 (1°), 16 (7°).

⁹⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 28 v. (2°); è comprensibile come questa arma sia scarsamente adoperata. Si tratta infatti di un'arma lunga, utile in guerra o negli scontri ad una certa distanza, ma poco pratica nelle liti, nelle zuffe, dove la distanza tra i contendenti è minima ed è necessaria prontezza di riflessi e velocità di esecuzione, cosa questa che si ottiene molto più facilmente con una arma corta.

⁹⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 (6°).

¹⁰⁰ Vedine alcuni esempi in A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 6 (4°), 9 (4°), 12 (5°).

¹⁰¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 5 (4°), 19 (4°), 23 (2°).

¹⁰² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 4 (5°), 7 (2°).

¹⁰³ Come comprensibile, gli es. al riguardo sono numerosi. Per limitarci ad una parziale indicazione, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 5 v. (2°), 7 (3°), 8 (1°), 10 v. (1°).

¹⁰⁴ A.C.A., sez. R.P., tomo I, ff. 4 v. (1°), 16 v. (8°), 33 (2°). Particolarmente significativo risulta, nello stesso registro, il f. 4 (°).

¹⁰⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 2 v. (5°), 11 v. (6°), 23 (7°), 30 v. (7°), per quanto concerne la donna che subisce percosse dagli uomini.

¹⁰⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 13 v. (6°); in questo caso è una donna del bordello che scaglia una pietra contro l'aggressore di una sua collega, alla quale è stato rotto il braccio con un colpo di bastone.

Frequenti sono pure le dispute tra donne, per motivi dettati da rivalità personali¹⁰⁷ o rancori di varia origine¹⁰⁸, come anche le occasioni in cui è la donna stessa ad incitare alla violenza gli uomini, che se ne contendono le prestazioni¹⁰⁹.

Procedendo con ordine, si individua la seguente casistica:

La lite. Reato frequente allora come oggi: capita spesso infatti di registrare degli scontri originati da motivi di interesse o di gelosia, che si limitano al diverbio verbale, senza eccedere o sconfinare nell'uso delle mani o delle armi¹¹⁰.

È nel giudicare questo reato che, forse più che altrove, si manifesta l'impegno dell'amministrazione a mantenere quasi con pignoleria un ordine minuziosamente costituito, perseguendo con scrupolo la repressione e la punizione di reati anche di secondaria rilevanza.

Dalla maniera con cui il notaio registra le sentenze di questo tipo è impossibile conoscere la norma od estrapolarla, poiché ripetutamente vien fatto cenno a condoni. Comunque, anche a tener conto della lievitazione dei costi, della diminuzione del potere di acquisto della moneta verificatasi tra gli anni 1368-87¹¹¹ (in questo periodo si verifica un aumento dei costi di circa il 100%), nel pagamento reale della multa — è da presumere che in una certa misura il pagamento del bagno sia stato adeguato al mutare del valore della moneta — si va da un mi-

¹⁰⁷ In genere le zuffe o liti varie tra donne si registrano nell'ambito del bordello, come si individua in A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 14 (7°), 14 v. (6°), 15 (6°).

¹⁰⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 1 v. (4°), 2 (4°). Interessante inoltre il f. 4 v., doc. 5°, ove si fa menzione di una lite in famiglia. È in questa circostanza la suocera ad aver la meglio sulla nuora, procurandole anche delle ferite. Tutto il mondo è paese quindi, ed anche nel '300 le situazioni familiari, per motivi banali o gravi, non sempre procedevano sul binario della normalità.

¹⁰⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 10 v. (3°), 11 (2°), 18 (4°), 22 (1°).

¹¹⁰ Sono circa una ventina i reati di tal natura giudicati dal vicario. Ma i reati — come è presumibile — dovevano esser ben più frequenti. Non sempre infatti risultava tempestivo o possibile l'intervento delle pubbliche autorità o di terze persone che denunciavano i litiganti. Più spesso infatti i litigi restavano impuniti; e se alcuni arrivavano al punto di giudizio, probabile che rivestissero qualche caratteristica particolare, quale la pericolosità, il clamore suscitato, il numero o la personalità di chi veniva coinvolto, l'ora, ecc. Son tutti parametri, questi, che in un modo od in un altro devono esser stati tenuti in considerazione dal giudice, nel condannare e, forse, nel determinare le differenze tra le varie condanne.

¹¹¹ In questi anni, pur riconoscendo che la variazione del prezzo delle derrate alimentari è determinata in buona misura dall'andamento della situazione politica, dal corso degli eventi bellici tra Aragona ed Arborea, l'incremento in termini di valore assoluto è approssimativamente pari a poco più del 100%. Sull'argomento cfr. comunque C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonesa*, cit., appendice III, tabella n. LXIX, p. 344.

nimo di un fiorino d'oro di Aragona¹¹² ad un massimo di tre lire alfonsine minute¹¹³. Questa somma è comunque certamente inferiore a quanto prevedeva la norma, considerato che in genere vien fatto riferimento a condoni¹¹⁴.

La spinta. Questo comportamento ricorre molto raramente, anzi una sola volta¹¹⁵. Viene punito col pagamento di una penale di 1 fiori-

¹¹² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 9 (1°), 16 v. (1°). Unica eccezione a questa cifra, che pare esser proprio il banno di misura inferiore, è data dal documento presente, nel registro medesimo, al f. 35 (7°). Si ricava dalla lettura del contenuto che tale Francesqujna di Cagliari, Anthonj da Messina, Lorenc Sardo, pagano in solido 26 soldi di alfonsini per aver fatto lite. Probabile — ma è solo una ipotesi — che paghino una cifra così esigua poiché tutti forestieri, presenti in Alghero solo per motivi occasionali, in quanto di passaggio; solo per tal motivo (la lite non avrebbe conseguenze all'interno della società algherese) godrebbero di questo trattamento privilegiato.

¹¹³ In tutto il registro 2063, tomo I, sono solamente 4 gli esempi di tal genere. Si verificano rispettivamente nel 1378 (cfr. f. 15 (3°); nel 1382 (cfr. f. 21 (4°); nel 1385 (cfr. f. 33 (7°); nel 1387 (cfr. f. 37 v. (4°)). Ad incappare nei rigori della giustizia sono o dei forestieri o dei marinai, e comunque, presumibilmente, sempre persone legate all'ambiente del porto, del mare. Ci riferiamo ai marinai semplici, ai corallari, per i quali occasioni di litigio potevano esser generate dallo stesso mestiere praticato, dalla scelta di un identico braccio di mare in cui pescare, dalla concorrenza per la vendita del prodotto.

¹¹⁴ È chiaramente specificato dal notaio che Berthomeu Cathalá, Vicent Pinya di Valencia, Anthonj di Messina (che sono i 3 di cui alla nota precedente, rispettivamente ai ff. 15 (3°), 21 (4°), 33 (7°), del registro 2063, tomo I, dell'A.C.A., sez. R.P., pagano 3 lire di alfonsini, e non più. Il tutto o per grazia fatta loro dal vicario, o per intercessione di terzi in loro favore, oppure (cfr. f. 15 (3°) dietro composizione. Questo termine «compone» si dimostra interessante in quanto — lo troviamo sovente nei documenti — a seconda della interpretazione che vien data al termine possono scaturire diverse ipotesi di procedura giudiziaria. Se infatti per «comporre» si intende il pagamento puro e semplice della penale, inteso come liberazione dal reato, dovremmo pensare ad un vocabolo usato forse impropriamente. Se però si vuol intendere — come riteniamo — un pagamento effettuato in una certa misura solo dopo patteggiamenti tra reo ed autorità giudiziaria, allora in tal caso nuove prospettive si aprono sulla interpretazione delle effettive modalità di svolgimento del processo. La discussione della causa sarebbe quindi una vera e propria contrattazione tra reo o suoi rappresentanti e giudice. Più che di una punizione di reati secondo giustizia, si tratterebbe quindi della conclusione di un contrasto tra le parti in cui ognuna, dopo aver cercato di far valere la propria ragione, arriverebbe alla conclusione, e quindi al giudizio finale, inteso come compromesso, come soluzione equa per entrambe. Un mercanteggiamento, quindi, una amministrazione ed una concezione della giustizia del tutto particolari, in un ambiente ed in un periodo del tutto particolari, e che proprio per tali caratteristiche vanno rispettate ed accettate, ma che risulterebbero del tutto inammissibili ed inaccettabili, in altre situazioni di tempo o di spazio, probabilmente anche agli occhi di chi alla amministrazione ed alla esecuzione della giustizia è preposto. Se questa interpretazione è esatta, troppa sarebbe infatti la differenza rispetto ai consueti canoni ed alla prassi usuale, e comunque tale da poter esser giustificata solo con il particolare momento storico e con le speciali condizioni di vita di Alghero, al cui specifico contesto va appunto addebitata questa inusuale prassi giudiziaria.

¹¹⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 8 (1°). Anche nella presente occasione i protagonisti del reato sono legati all'ambiente di mare. È infatti un tale Pere Ferrer, imbarcato sulla nave di Bernat Aymar, a pagare il fiorino d'Aragona, per essersi scontrato con un provenzale, pure della stessa imbarcazione, dandogli una spinta. Poiché non viene fatto cenno a condoni, a grazie, in un fiorino parrebbe attestarsi la norma che condanna il presente reato. È quindi ipotizzabile che il testo legislativo o l'ordinanza tenuti presente per sentenziare, siano di chiara derivazione aragonese: in caso con-

no d'oro di Aragona. Si capisce abbastanza facilmente la rarità con cui il reato stesso si presenta. Nelle liti, negli scontri, infatti, è ben raro limitarsi alla semplice spinta; generalmente si trascende, andandosi ben oltre nell'affrontare un avversario. Il compimento di questo reato deve quindi intendersi più come conseguenza di una reazione istintiva ad uno sgarbo, ad una offesa magari verbale, che come volontà di fare veramente del male.

Lo schiaffo. Nel giudicare questo reato si nota con sufficiente chiarezza che il vicario si attiene ad un testo legislativo di derivazione aragonese. Di tanto in tanto ricorre infatti nella applicazione delle multe, come unità di misura monetaria, il fiorino d'Aragona. Segno evidente che il magistrato tiene presente un codice legislativo aragonese che prevede appunto il pagamento dei banni in moneta aragonese, nell'applicare la normativa, deve raffrontare il valore della moneta di uso corrente in Aragona, che è appunto il fiorino, con l'alfonsino minuto, che è la moneta di uso corrente in Sardegna. Ad Alghero infatti, a stare ai conti consuntivi dell'amministrazione della vicaria, i banni vengono pagati in moneta alfonsina.

Non viene indicato quale sia l'ammontare del banno previsto per chi si rende colpevole di questo reato. Nel pagamento si registrano entità diverse, variabili da un minimo di 1 fiorino¹¹⁶ (equivalente sulla piazza di Alghero a 16 soldi 6 denari alfonsini minuti) ad un massimo di 50 soldi alfonsini¹¹⁷. Di tale entità parrebbe essere la norma, in quanto nei casi in cui la multa pagata si attesta a livelli inferiori vien

trario, infatti, se la legge fosse stata preparata ed emanata in Sardegna, la moneta prevista per l'oblazione del reato sarebbe stata, come è facile arguire, l'alfonsino minuto, coniato e di uso prevalente nell'Isola.

¹¹⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 5 v. (2°), 7 (3°). In entrambi i documenti è specificamente fatta menzione del valore del fiorino espresso in moneta alfonsina. Al banno di questa misura fa riscontro una sola eccezione, data dal f. 7 (4°). Il documento concerne due marinai pisani, imbarcati su di una nave pure di Pisa, che pagano in solido 1 lira di alfonsini. Probabile che a determinare l'entità della penale sia la considerazione che sono entrambi forestieri, non vincolati da alcun rapporto stabile o duraturo con l'ambiente di Alghero. È inoltre piuttosto interessante la conoscenza — vista la presenza di una nave pisana in Alghero — che i rapporti tra Pisa ed Aragona continuano anche in questo scorcio di secolo, pur se limitatamente ad operazioni commerciali di poca rilevanza.

¹¹⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 (4°); tale è la somma pagata dall'algherese Johan Selva per aver schiaffeggiato il corallaro Jorgi Grech. Tra la entità minima e la più alta pagata per obolare questo reato, ovviamente, esiste tutta una scala di valori diversificati, che passano per circa 25 soldi (cfr. ff. 17 (6°), 17 (7°), 19 (7°)); per 1 fiorino d'oro di Firenze (cfr. ff. 6 v. (2°), 10 v. (1°), pari nel biennio 1376-77 ad 1 lira 5 soldi 6 denari di alfonsini; per 26 soldi (cfr. f. 17 v. (5°)); per 2 fiorini d'oro di Aragona (cfr. ff. 5 (3°), 6 (7°)).

fatto esplicito riferimento ad un condono piú o meno accentuato, originato da autorevoli intercessioni a favore del reo.

Caratteristiche singolari riveste il caso del pescatore di coralli Pe-re Virgilj, che paga circa 75 soldi per aver schiaffeggiato tali Johan Goyo e Jacme Roman¹¹⁸: somma che è notevolmente superiore a quanto pagato da altri che si son resi responsabili dello stesso reato. Probabile che si voglia punire due volte il Virgilj, per aver dato schiaffi a due differenti persone. Per questo motivo (oppure perché fosse recidivo) si giustificerebbe il pagamento di una somma tale.

Del tutto particolare inoltre la situazione di certo Bernat Calvera, che incorre in un banno di 10 lire, successivamente ridotto a 6, per aver schiaffeggiato Berenguer Dabella, patrono della imbarcazione in cui presta servizio¹¹⁹. Ma quasi certamente questo episodio esula dalla norma, dovendosi probabilmente il tutto al particolare rapporto di lavoro intercorrente fra i due, con evidenti conseguenze anche di ordine giuridico. Con questo banno, cioè, non è l'entità, la gravità in sé di questo particolare reato che si vuole punire, ma piuttosto la violazione di rapporti sociali scaturiti da precisi rapporti di lavoro, consolidati dal diritto. È una multa prevista pertanto non come conseguenza di un reato piú o meno grave, ma come freno ad eventuali modifiche di rapporti sociali. Ne consegue che il datore di lavoro è giuridicamente da intendersi come un privilegiato, rispetto al lavoratore.

Entro i limiti in precedenza menzionati figura la punizione inflitta alle donne. Tale Portereta, del bordello, paga infatti 1 fiorino di Firenze¹²⁰ (entità che ricorre in altra occasione nel giudizio di reati di questo tipo) per avere schiaffeggiato una altra donna. Anche nei suoi confronti opera un condono, dovuto alla autorevole intercessione dell'assessore. È purtroppo inspiegabile, alla luce della attuale documentazione, il motivo per cui si paga la penale in moneta fiorentina, se non forse su questa ipotesi: la donna gode di un condono in quanto paga in moneta pregiata. L'assessore quindi interverrebbe d'ufficio. È

¹¹⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 15 (7°).

¹¹⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 8 (3°).

¹²⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 10 v. (1°); per altro esempio dalle medesime caratteristiche, cfr. f. 6 v. (2°). I due documenti si riferiscono a reati compiuti in anni differenti, rispettivamente 1377 e 1376. Se ne ricava dal tutto che in questo biennio il valore del fiorino d'oro di Firenze mantiene con l'alfonsino minuto un rapporto di cambio costante. Il possesso di moneta pregiata in mano ad una prostituta non dovrebbe inoltre risultare difficile o anomalo; in un ambiente simile (quello del bordello, per intenderci), frequentato da elementi di varia origine od estrazione, non è certamente difficile pensare ad una circolazione monetaria varia, nella quale è difficile non pensare che possa figurare la moneta tipo della economia medioevale: il fiorino di Firenze per l'appunto.

solo una supposizione, senza suffragio di prove certe, e come tale va presentata.

Uso di pietre. Questo tipo di comportamento ricorre molto raramente (solamente 4 volte) nei venti anni di «cronaca nera» algherese presenti nel registro in esame. Risulta ad esempio molto meno frequente di quanto non si verifichi a Sassari¹²¹, ove peraltro la situazione è stata esaminata relativamente ad un arco di tempo molto più breve. Una spiegazione si può forse individuare nella considerazione che nelle ville di mare, ove il tenore, le condizioni di vita, la presenza di forestieri, lo spostamento di gente sono di gran lunga più movimentati, se non più turbolenti, di quanto non lo siano in genere nelle ville dell'interno, ad economia più agricolo-pastorale che mercantile (e quindi con un ritmo di vita più cadenzato, con un afflusso di forestieri od una presenza di mercanti molto meno marcati ed incisivi sulla mobilità dei rapporti tra residenti e non), risulta più frequente la presenza, il possesso, l'uso di armi vere. Alla pietra infatti si fa ricorso solo in mancanza di armi da taglio (almeno relativamente al periodo in oggetto). Anche a tener conto delle caratteristiche della cittadina algherese, compressa nel suo sviluppo urbanistico e quindi edilizio dal particolare assetto che le viene dato dagli Aragonesi, vien difficile credere ad una assoluta carenza di pietre: pure in una tale situazione, che si perpetua fino al secolo XIX (quando la città viene cancellata dal novero delle piazzeforti di interesse nazionale¹²²), e che non consente alla villa stessa di espandersi (la grandezza è ovviamente a discapito della sicurezza), costretta come è a difendere la propria sussistenza con un sistema di mura ed un apparato di torri sempre più consistente e costantemente adeguato alle tecniche difensive in vigore, certamente pietre se ne debbon trovare, necessarie come erano per i lavori delle mura o per i (pochi) cantieri impiantati per la costruzione di abitazioni. Per la relativa disponibilità di armi, dunque, non per una difficoltà di reperimento, risulterebbe in pratica irrilevante l'uso delle pietre nel compimento di reati.

Per la punizione di questo reato non si è individuata una norma precisa; nella assegnazione del bagno si va da un minimo di 30 soldi

¹²¹ A. CASTELLACCIO, *Note sulla amministrazione della giustizia in Sassari*, cit., p. 42 e nota n. 54.

¹²² S. RATTU, *Bastioni e torri*, cit., p. 31, p. 34. Sulle conseguenze che da tale atto derivano allo sviluppo urbanistico della cittadina, con un più concreto e positivo rapporto con il territorio, cfr. A. CASTELLACCIO, *Alghero e le sue mura*, cit., p. 36.

alfonsini¹²³ ad un massimo di 3 fiorini¹²⁴, somma che è comunque inferiore a quanto la norma stessa prevede, poiché sempre si fa esplicito riferimento a condoni.

Al riguardo va precisata la posizione di certo Johan Macons¹²⁵, di Castelgenovese, che paga un banno di 30 soldi per aver ferito al capo un marinaio della sua imbarcazione. In questa occasione assistiamo all'esatto inverso di quanto abbiamo verificato in precedenza: il datore di lavoro paga una somma irrisoria (tale è se rapportata alla gravità del reato ed a quanto comminato per reati meno gravi) per aver ferito — con conseguenze probabili generalmente di gran lunga più consistenti di quelle che può comportare uno schiaffo — un suo subordinato¹²⁶. Si tende a difendere, a proteggere quindi, l'operato di chi nella scala dei valori sociali si trova nel gradino più alto. È ben vero che anche attualmente nel diritto marittimo si prevedono e si assegnano amplissimi poteri al comandante delle imbarcazioni sui marinai alle sue dipendenze, onde evitare discussioni nel corso della navigazione a salvaguardia del principio di autorità, ma è verisimile che, almeno nel tempo passato, dal riconoscere diritti, e quindi privilegi, ne discendesse per colui che era tenuto ad obbedire una condizione di sudditanza non solo formale ma anche e soprattutto giuridica.

Dai limiti di pagamento accennati pare differenziarsi il banno assegnato a certo Domingo Urxeller, che si vede inflitta, pur dopo premurose intercessioni in suo favore di persone di prestigio, una ammenda di 3 lire alfonsine minute¹²⁷. A suo carico figura però, come probabile aggravante, oltre al reato di aver scagliato pietre contro una certa Pigerà, anche l'averle dato «marrades»¹²⁸: probabile pertanto che il

¹²³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 23 (2°). Particolare interessante, in questo caso l'importo viene pagato da una donna, la moglie di Bernat Aymar, per conto di un suo «pjtot» (aiutante), responsabile di aver colpito un corallaro provenzale. Pertanto, o il reo non aveva di che pagare, e quindi si giustificerebbe in tal senso l'intervento della donna, oppure non aveva potestà giuridica, risultando di proprietà della donna, che pagherebbe in quanto indiretta responsabile dell'accaduto.

¹²⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 5 (4°). Dal documento si evidenzia che il valore di 3 fiorini è pari, nell'anno 1374, a 2 lire 9 soldi 6 denari di alfonsini minuti.

¹²⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 19 (4°).

¹²⁶ Per la conoscenza dei rapporti di lavoro, cfr. M. CARDONA, *Dei rapporti di lavoro nella Sardegna aragonese*, in «Atti del 6° Cong. Int. di St. Sardi», cit., pp. 537-545.

¹²⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 21 (3°).

¹²⁸ Col termine «marrà» si intende un generico attrezzo in ferro, usato per lavorare i campi; se idoneo a zappare, si dovrebbe identificare in una zappa. Per «marrada» deve quindi intendersi un colpo di zappa o di altro generico attrezzo da lavoro con la punta in ferro. Da notare che anche in lingua sarda attualmente «marrà» o «marrone» hanno lo stesso significato. Come tali son da intendersi attrezzi da lavoro usati in agricoltura.

banno pagato sia originato dalla somma di due distinte infrazioni, giudicate complessivamente dal vicario e trascritte sul registro dal notaio sotto una voce unica esclusivamente per comodità di procedura.

*Uso di bastone*¹²⁹. È veramente degno di nota quanto previsto nella punizione di questo reato: nel comportamento di volta in volta assunto dal vicario si individuano, pur se in un ambito limitato, quali siano in Alghero le condizioni giuridiche della donna ed i rapporti tra le varie categorie sociali.

Premesso che il reato appare punito in maniera eccessiva (in rapporto, ovviamente, a quanto è previsto per reati dalle caratteristiche simili), si evidenzia immediatamente che la pena diminuisce sensibilmente in presenza di perdono da parte dell'offeso: in questo caso limitata, anche per il fatto che si è in presenza di un condono, ad un minimo di 16 soldi 6 denari alfonsini¹³⁰. In altri casi invece il reato viene praticamente tenuto in minima considerazione quando, nel corso di una zuffa, il bastone viene impugnato più per incutere timore all'avversario che per farne uso vero e proprio, come pare di intravedere nei riguardi di tali Pere Rebiffat e Guillem Agramunt che, venuti alle mani nei pressi della pescheria, pagano in due solamente 33 soldi¹³¹.

La norma parrebbe individuarsi in 6 lire alfonsine¹³², somma che viene pagata da un catalano pescatore di coralli per aver colpito un pescatore provenzale di altra imbarcazione, non sappiamo se per motivi di concorrenza sul lavoro o meno.

Il banno sale alla punta massima di 10 lire alfonsine¹³³ se dal col-

¹²⁹ Nel registro in oggetto sono almeno 8 i reati giudicati nei quali come «corpo di reato» figura quest'arma impropria. Anche riguardo al presente accorpamento si deve evidenziare, oltre alla genericità dello strumento d'offesa, la caratteristica del reato. Evidentemente il bastone va afferrato o in uno scatto d'ira — nel corso del litigio — o per difesa, essendo impensabile che la gente se ne vada in giro con un bastone in mano o appeso alle vesti. Rientra pertanto il bastone in quella caratteristica categoria di armi contundenti generiche od improprie adoperate in particolari momenti di necessità, che possono sì arrecare gravi danni fisici, ma che non presuppongono una premeditata, precisa, intenzionalità di far del male.

¹³⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 9 (4°).

¹³¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 6 (4°). La decisione adottata in questo caso è simile a quella prevista nella nota precedente. In pratica il vicario o chi per lui è portato a valutare come attenuanti o il perdono dell'offeso (se c'è), o il non uso delle armi, giudicando con un criterio molto accondiscendente.

¹³² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 (5°).

¹³³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 23 (3°). Non è certo, ma sembrerebbe dal tutto che il banno sia proporzionale alla gravità delle ferite provocate ed al punto ove il colpo viene inferto. È chiaro, da questo punto di vista, che un colpo in testa è in teoria più pericoloso di un colpo al fianco od ad un braccio, essendo sede di centri vitali. Per tal motivo, non per altri, il colpo in testa sarebbe

po di bastone derivano ferite in testa. Se poi dal colpo in testa non conseguono ferite, e a favore del reo si registrano delle intercessioni, il bagno può limitarsi ad un massimo di 36 soldi alfonsini¹³⁴.

Di contro notiamo che un marinaio marsigliese, per aver ferito un *fadri* (giovane, garzone) della barca di tale Pere Pissa di Bonifacio, incorre in un bagno di soli 20 soldi¹³⁵. Evidentemente in questa circostanza è piuttosto la giovane età dell'offeso ad essere «punita» (anche attualmente i mozzi si trovano in una sorta di sudditanza psicologica nei confronti degli altri marinai della medesima imbarcazione), come, anche, la località d'origine. È notorio infatti che Bonifacio, sita in Corsica, e quindi in una zona di influenza genovese, da tempo rivale di Barcellona nel controllo dei traffici che si svolgono nei porti del bacino occidentale del Mediterraneo, è penalizzata da questo stato di cose, in un centro catalano quale è appunto Alghero. I suoi abitanti, pertanto, come anche coloro che lavorano alle dipendenze di elementi corsi, si trovano danneggiati, nel caso di controversie con catalani o con marsigliesi o provenzali in genere, legati tra loro (questi ultimi) da rapporti di buon vicinato e da una comune politica antigenovese¹³⁶.

Anche le donne che prestano la propria attività all'interno del bordello appaiono scarsamente protette sotto il profilo giuridico, al-

punito in termini più consistenti. Solamente in tal modo si giustificerebbe questa sostanziale differenza che si registra, nella norma, tra la punizione prevista ed assegnata per l'uno e per l'altro reato.

¹³⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 23 (1°). Veramente notevole quindi la discrezionalità del vicario, considerato che dalle 10 lire alfonsine di bagno previste per il reato di cui alla nota precedente, può concedere condoni fino a far pagare solamente 36 soldi. In pratica, per aver compiuto il medesimo reato, tale Canyasso paga solo un sesto di quanto pagato da certo Gim Sion.

¹³⁵ A.C.A. sez. R.P., reg. 2063, f. 14 v. (3°).

¹³⁶ I rapporti tra Bonifacio ed Alghero, in questo scorcio di tempo oggetto di studio, sono caratterizzati da una altalenante situazione. A periodi di pace — instabile per la verità — si susseguono fasi di guerra, soprattutto economica, commerciale e di corsa. Le conseguenze, negative per entrambe le cittadine rivierasche, portano, di tanto in tanto, ad una rinnovata verifica degli accordi tra Genova e Corona d'Aragona. Proprio nel 1378, anno cui si riferisce il documento in oggetto, un trattato vien firmato (cfr. nota n. 46), ma di non concreta e completa attuazione, se è vero che da questa data in poi fino al 1386 (anno di un successivo accordo tra Alghero e Bonifacio) i «rapporti tra la Corona d'Aragona e Genova (son caratterizzati) da uno stato di ostilità ora aperta ora latente... In Sardegna e Corsica, settori strategici importanti per la vicinanza in cui venivano a trovarsi i contendenti, Catalani e Genovesi mantenevano acceso il conflitto, anche nei periodi di tregua ufficiale, con la guerra di corsa, che non precludeva, d'altra parte, la possibilità di azioni commerciali fianco a fianco. Su questo passo, cfr. S. ORIGONE, *Sardegna e Corsica nel secolo XIV. 2. Il trattato del 1386 tra Alghero e Bonifacio*, in «Saggi e Documenti», I, cit., pp. 323-388, pp. 369-370. Per la ratifica degli accordi, fatti in Alghero il 9 maggio 1386 per «garantire la reciproca sicurezza della navigazione», cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 13, pp. 132-133. La presenza in Alghero di questa barca di Bonifacio sta a testimoniare che, nonostante tutte le difficoltà, gli scambi commerciali tra i due centri riescono a sopravvivere.

meno nei confronti del sesso forte; la considerazione è originata dalla attestazione che un tale Guillem, falegname, incorre in un banno di circa 25 soldi alfonsini per aver rotto con un bastone il braccio ad una di queste donne¹³⁷; di contro certo Gim Sion, provenzale, paga ben 10 lire per aver ferito al capo Berthomeu de Carvja¹³⁸.

Diversità di atteggiamento assume il vicario, e giustamente, verrebbe fatto di dire, nel giudicare chi si fa promotore di una lite, assumendo l'iniziativa, e chi invece, pur partecipandovi, lo fa esclusivamente per difesa, in quanto spinto dalle circostanze. Approssimativamente, considerando che Pere Spanyol, di Maiorca, ha aggredito con un bastone il marsigliese Jaime Bassil, che niente ha fatto se non difendersi, si può affermare che al primo, al quale si addebita l'iniziativa, si riconosce un'aggravante, con un pagamento di 6 fiorini d'oro di Aragona; al secondo, cui si riconoscono le attenuanti, si assegna un banno di 4 fiorini. Evidente, quindi, la disparità di comportamento del vicario, che tien conto delle diverse responsabilità manifestatesi nel compimento del reato. Logico pertanto che all'aggressore si addebiti, pur con un giudizio non del tutto trasparente in quanto viziato da intercessioni a favore di questo reo, una percentuale di colpa che in questo caso è del 60%, riconoscendosi di conseguenza a chi ha dovuto subire l'iniziativa un tasso di colpa del 40%. Il tutto si arguisce con sufficiente chiarezza dall'entità della multa pagata e dalla lettura della sentenza con cui i due trasgressori vengon puniti¹³⁹.

La zuffa. Non si è individuata al proposito una norma precisa, perché i condoni variamente concessi impediscono di risalire al «quantum» previsto dalla legge. Se ne può dedurre comunque, scorrendo quanto viene pagato dai trasgressori, che questo reato non viene punito in termini di particolare rigore. Non pare in effetti considerato di particolare gravità, forse in dipendenza della difficoltà di trovare nella villa un conveniente sistema di vita, un favorevole intreccio di relazioni, di rapporti, tra autoctoni e non, come già in altre occasioni si è sottolineato. A stare ai banni effettivamente pagati, pare lecito assimilarlo ai reati perpetrati da coloro che colpiscono avversari con schiaffi.

¹³⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 13 v. (5°).

¹³⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 23 (3°); v. anche antea, nota n. 133.

¹³⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 7 v. (1°), ove quanto detto nel testo è chiaramente specificato dal notaio.

Il pagamento del banno si trova compreso quindi tra un limite minimo di 1 fiorino¹⁴⁰ ed uno massimo di 3 lire alfonsine¹⁴¹, sia che si trovino a dover pagare sudditi naturali della confederazione sia che si tratti di sardi¹⁴², siciliani o anche provenzali, in presenza o meno di spargimento di sangue.

Viene invece punito in maniera piú sensibile il greco Jordi, reo di aver fatto zuffa con un non precisato provenzale¹⁴³. È probabile che tutti coloro che siano di origine o nazionalità differente da quella «dominante» vengano giudicati con criteri o parametri piú punitivi, ma la presenza di un solo documento di questo tenore appare troppo inconsistente per farne discendere una norma piú generale.

Si nota invece con sufficiente precisione che la multa assegnata aumenta di entità, ed in misura considerevole, quando alla violenza fisica si accompagna l'insulto. Ne abbiamo conferma dall'esempio del pescatore Jaime Castell che, per aver battuto — non risulta se l'avversario abbia opposto o meno resistenza, o se sia stato in condizione di tentarla — ed ingiuriato tal Bernat Johan, è condannato ad un banno di 5 lire¹⁴⁴. L'insulto pare essere considerato quindi una aggravante delle percosse, non queste una aggravante dell'insulto¹⁴⁵.

Una eccezione è data da una certa Sibjlja di Berthomeu che, per zuffa con la figlia di Maymon de Havjala, paga una penale di circa 5 lire; quasi certamente, però, in questa occasione il maggior onere è da addebitarsi alle ferite da lei inferte all'avversaria con un martello¹⁴⁶.

¹⁴⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, f. 5 (1°). Nell'anno cui si riferisce il documento, che è il 1374, il fiorino d'oro di Aragona è valutato 16 soldi 6 denari di alfonsini minuti.

¹⁴¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 14 (3°). Valori intermedi tra il minimo ed il massimo son dati dal pagamento di 1 lira di alfonsini (cfr. f. 19 (7°)); 1 lira 8 soldi 6 denari di alfonsini (cfr. f. 16 v. (6°)); 1 lira 13 soldi di alfonsini (cfr. f. 6 (5°)).

¹⁴² Chiaramente il mancato spargimento di sangue comporta una riduzione della pena. Una sola volta viene citato questo particolare, ed esattamente al documento 1° del f. 5, nel quale è attestato il pagamento della penale di minor entità. Se ne deve dedurre che in tutti gli altri casi si manifesta la presenza di sangue. Da qui la giustificazione e la comminazione di penalità piú sensibili.

¹⁴³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 14 (3°).

¹⁴⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 28 (5°). Il tutto, pur in presenza di un condono.

¹⁴⁵ In caso contrario infatti lo scrivano avrebbe scritto «per aver ingiuriato e battuto», non «per aver battuto ed ingiuriato», che sono i termini coi quali si esprime nel presente documento; a meno che non si condanni il Castell per due distinti reati, percossa ed offesa, nel qual caso assisteremmo alla sommatoria di due distinti reati e penali, piuttosto che ad un unico, consistente, reato e banno.

¹⁴⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 38 (7°). È questo l'unico documento del registro in cui compare come corpo di reato un martello. Non viene specificato il motivo che sta alla base della azione delittuosa. È opinabile che si tratti di esplosione di gelosia tra donne, che ancora una volta te-

Minaccia a mano armata. È un reato che ricorre sovente nella «cronaca nera» della vita della cittadina, come logica conseguenza della difficoltà per gli abitanti di instaurare solidi rapporti con l'entroterra, controllato dai sardi, e con i commercianti od i corallari delle diverse nazionalità presenti nella villa per motivi di lavoro.

Le armi più frequentemente usate sono da taglio. Sono armi bianche, quindi, micidiali per la silenziosità, la velocità e la pericolosità con cui possono colpire. Ricorrono di frequente il coltello, il pugnale, la spada.

In questo reato cadono esponenti di tutte un po' le categorie sociali presenti in Alghero, dai patroni di imbarcazioni ai marinai delle galee, dai *corredors*¹⁴⁷ ai soldati, ai pescatori di corallo. Le cause che li originano sono le più disparate. Vi si trovano coinvolti individui di diverse nazionalità — anche se la maggioranza spetta ai provenzali — a testimonianza che il porto o l'uso delle armi, nella società algherese del '300, non è prerogativa di alcuno. È la difficoltà della situazione, la pericolosità, l'incertezza del sistema di vita a spingere la gente ad armarsi, con l'intenzione — volutamente o no errata — di difendersi, oltre naturalmente alla scarsa fiducia nella giustizia ordinaria ed alla convinzione dell'impossibilità per il potere pubblico di mantenere l'ordine.

Numerosi gli esempi di condono di parte del banno¹⁴⁸, ridotto a volte in misura sensibile (soprattutto quando il porto delle armi si limita alla minaccia, senza che ce ne sia uso o comunque si verifichi un ferimento).

La norma prevede un banno di 60¹⁴⁹ oppure 100 soldi¹⁵⁰. Poiché l'importo è chiaramente menzionato, ma non viene mai fatto alcun accenno alle motivazioni di questa differenziazione, e non varia a seconda dell'uso di arma lunga o corta, se ne deve dedurre che la differenza è collegata alla presenza o meno di una premeditazione. Nei documen-

stimonierebbero una concreta vivacità nell'animare e caratterizzare la vita sociale di Alghero, non solo in contrasto od in rapporto con gli uomini, ma anche all'interno di quel che dovrebbe essere «il gentil sesso».

¹⁴⁷ Si tratta di personaggi la cui presenza è determinante per dare un crisma di correttezza e formalità a determinate operazioni commerciali. La loro figura vedila ampiamente illustrata successivamente, alle note n. 292 e n. 299.

¹⁴⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 1 v. (2°), 2 v. (2°), 3 (2°), 3 (7°), per citare solamente alcuni esempi.

¹⁴⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 9 (3°), 11 (1°), 29 (6°).

¹⁵⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 2 v. (2°), 3 (7°), 9 (2°), 11 v. (1°).

ti in cui si fa infatti esplicito riferimento al banno di 5 lire alfonsine, si individua la ricercata intenzione, la premeditata volontà di far del male, di arrecare volutamente danni fisici; intenzionalità che non traspare (o non è richiamata) nei casi in cui vien pagato un banno di 3 lire alfonsine. In questo caso il porto delle armi viene in parte giustificato come se fosse dovuto alla obiettiva difficoltà del sistema di vita. Questa pare essere la situazione di tale Pere d'Aragona¹⁵¹, costretto a difendersi con le armi nel corso di un litigio con alcuni provenzali o, ad es., di certo Bernat Patrono¹⁵², che fa ricorso alla spada nel mezzo di un litigio.

Provocazione di ferite. Il reato ricorre molto di frequente¹⁵³. Matura generalmente nell'ambito del porto o del bordello, località che solitamente sono molto vivaci e turbolente per le caratteristiche di coloro che vi operano, oltre che per la singolarità dell'ambiente stesso.

Numerosi gli scontri sanguinosi di pescatori provenzali tra loro e con persone di differente nazionalità; scontri che avvengono sia in pubblico che in località appartate, come accade a tali Sanxo de Barja e Ramon Manhalbo, che si scontrano «*al ort*» della villa¹⁵⁴, magari dopo essersi dati lì appuntamento per chiarire tra loro eventuali contrasti.

Anche la «*tavernera*», proprio nell'esercizio delle sue funzioni, rimane vittima delle conseguenze dei fumi dell'alcool sugli avventori del suo locale, rimanendo ferita da un tal Tarragonj¹⁵⁵. Non conosciamo sfortunatamente — per poterne fare una adeguata casistica — quali e quanti reati vengano compiuti nella taverna ma di certo in buon numero, considerato che lo scrivano menziona sempre nome e cognome dei rei, ma raramente il luogo od il corpo del reato.

¹⁵¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 9 (3°).

¹⁵² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 29 (6°).

¹⁵³ Numerosi sono gli esempi al riguardo. Nel registro in oggetto se ne annoverano almeno 50 esempi. Le occasioni di scontri armati maturano negli ambienti e nelle località più disparati, a testimonianza della particolare corrispondenza del reato con la particolarità ambientale della cittadina catalana. Nei documenti a volte — ma raramente — vien fatto cenno ad una norma cui ci si ispira, norma che peraltro varia di gran lunga da caso a caso. Di fatto il ventaglio di situazioni esaminate va dal minimo di un banno di 5 lire di alfonsini (cfr. f. 4 (5°)) ad un massimo di 10 lire (cfr. ff. 4 (4°), 7 v. (3°), 10 (5°)). Non son sfortunatamente ben definiti i motivi per cui si passa da una norma ad un'altra, fatto questo che suscita perplessità sul comportamento tenuto dal giudice.

¹⁵⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 16 v. (7°). Il banno pagato nell'occasione è di 1 lira 4 soldi 9 denari di alfonsini.

¹⁵⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 37 v. (3°). Il banno viene peraltro pagato nella misura di 50 soldi di alfonsini.

Gli strumenti usati per l'offesa vanno dal cacciavite¹⁵⁶ alla lancia¹⁵⁷, dal bastone¹⁵⁸ al coltello¹⁵⁹ od alla pietra¹⁶⁰.

Premesso che anche nel giudicare il presente reato si verifica un frequente ricorso ai condoni, nel caso di ferimento di donne il banno pagato non varia in modo sensibile: si registra un minimo di 1 lira 4 soldi 9 denari alfonsini per chi colpisce la propria «amica»¹⁶¹ (quindi una donna con cui si ha costumanza, confidenza, possibilità di frequenti relazioni) od una qualsiasi donna del bordello¹⁶², con la quale pure è possibile avere consuetudine di relazioni. La ferita deve però essere di lieve entità ed inferta in parti del corpo non vitali¹⁶³, perché nel

¹⁵⁶ Vedine alcuni esempi in A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 4 (5°), 7 (2°).

¹⁵⁷ Cfr. al riguardo A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 28 v. (2°).

¹⁵⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 18 (6°). Il banno che viene pagato nell'occasione risulta di elevata consistenza: 6 lire di alfonsini. A versare all'erario tale somma è il provenzale Johan Marti, chiamato a rispondere di fronte alla legge per conto di un dipendente della sua imbarcazione, reo di aver fatto resistenza al «saig» che tentava di fare una «penyora» (esecuzione forzata) e di averlo ferito alla testa. Va precisato che l'importo è stato limitato dall'intervento sul giudice di tale Pasqual Baguer. Donde deriva questo importo così elevato? Quali i motivi che ne stanno alla base od i presupposti? Personalmente propendiamo per una norma particolarmente punitiva per aver fatto resistenza ad un pubblico funzionario di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni, piuttosto che per una punizione per la arma usata o per il particolare posto (in questo caso la testa) interessato dalla ferita. Altro dubbio è suscitato dalle modalità di pagamento. Per qual motivo paga il proprietario della imbarcazione e non il diretto responsabile del delitto? Le supposizioni son varie: l'interessato potrebbe trovarsi momentaneamente in carcere, e quindi impossibilitato a pagare il banno di persona; oppure anche il reo potrebbe aver agito dietro istigazione del Marti o per difendere il Marti, nel caso — verisimile — in cui oggetto della «penyora» potesse essere l'imbarcazione. Non sono infatti infrequenti i sequestri di tal natura, fatti dalle pubbliche autorità per svariati motivi, non ultimi dei quali la necessità di approvvigionamento o di soldi (dopo aver venduto la mercanzia sequestrata) con cui pagare salari o stipendi dei vari funzionari. In questi casi veniva rilasciata debita ricevuta e si provvedeva in seguito al soddisfacimento dei debiti, riconoscendo agli interessati, in aggiunta, il pagamento di un determinato interesse, nella misura del 10%. Esempi significativi per numero e portata se ne individuano in A.C.A., sez. R.P., reg. 787.

¹⁵⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 2 v. (1°), 13 (3°).

¹⁶⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 13 v. (7°).

¹⁶¹ A pagare tale banno è Pere Vaguer, reo di aver ferito Margarjta sua «amica». Cfr. al riguardo A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 19 (1°).

¹⁶² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 16 (4°), 17 (5°), 17 v. (7°). Anche in base a quanto detto nel testo di cui alla nota precedente, l'uomo parrebbe godere di certi diritti nei confronti e delle donne del bordello e delle conviventi. È nei loro confronti infatti che la legge è meno severa, più tollerante in favore del sesso forte. Senza per questo ricavarne conclusioni di carattere o valore generale, che potrebbero essere smentite da altra più approfondita o particolare documentazione, si può comunque in una certa misura pensare ad una società maschilista, nella quale alle donne, almeno a quelle di certe categorie, vien riservata una parte di secondo piano nell'ordinamento giuridico, con diritti parzialmente misconosciuti.

¹⁶³ Almeno in questi termini sembrerebbe comportarsi il giudice, considerato che assistiamo ad una estesa varietà di condanne, ad una vasta scala di valori, con notevoli differenze tra minimo e massimo, come specificato di seguito.

caso di una sia pur lieve ferita alla mano si sale ai 30 soldi¹⁶⁴, per arrivare infine ai quasi 50 soldi pagati dal corallaro Nicola Jacomj per una ferita, evidentemente di più consistente gravità, inferta all'ennesima donna del bordello¹⁶⁵. Ma non solo queste ricorrono nel registro. Un certo Romeu Carbo paga infatti 2 fiorini di Aragona (pari ad 1 lira 13 soldi alfonsini) per conto della moglie, responsabile della rottura della pace familiare per aver ferito la nuora¹⁶⁶.

Cade egualmente in un bagno di 100 soldi alfonsini, successivamente ridotto a due fiorini, la consorte di Arnau Vinet, colpevole di aver ferito con un *ganivet* un soldato che, probabilmente, la insidiava¹⁶⁷.

Per il medesimo reato, compiuto da un provenzale su un suo conterraneo, il bagno previsto sale al limite di 8 lire (pari a 160 soldi alfonsini¹⁶⁸). Da qui sorge la domanda se cioè sia in proporzione maggiormente perseguito il reato compiuto da una donna contro un uomo o quello perpetrato da un uomo nei confronti di una donna. Nel primo caso verrebbe ad essere penalizzata la donna e privilegiato l'uomo, nel secondo caso si verificherebbe esattamente il contrario. Parrebbe anche che il bagno risulti di entità superiore se il reato vien compiuto contro un soldato: in questo caso, risulterebbe privilegiata la figura del militare, ferito magari nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nel caso di reati verificatisi tra stranieri, è possibile che la corte si dimostri più tollerante, adottando una certa clemenza nei giudizi, pur essendo a priori la norma più severa.

È possibile d'altra parte ritenere che le differenze riscontrate siano dovute ai diversi strumenti usati per ferire; almeno in teoria, infatti, ben diverse sono le conseguenze derivabili dall'uso di un cacciavite o di un bastone o di una spada.

Tra queste supposizioni non ci sentiamo di escluderne alcuna o di individuare tra loro delle priorità assolute, pur se a prima vista pare

¹⁶⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 20 v. (1°). A subire le prepotenze di Jaume Camp-lonch è stavolta Maria Lopez, il cui nominativo ricorre con una certa frequenza nelle sentenze del vicario. Un bagno di entità più o meno simile si ritrova anche al f. 15 (2°).

¹⁶⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 28 (8°).

¹⁶⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 4 v. (5°); il valore del fiorino espresso in moneta alfonsina dallo scrivano del registro si riferisce per l'occasione all'anno 1374.

¹⁶⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 4 (5°). Il valore del fiorino espresso in moneta alfonsina è valido in questa misura, secondo il documento in esame, anche per l'anno 1373. Il rapporto tra le due monete si assesta in pratica su valori costanti.

¹⁶⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 7 (2°).

più tollerato (e quindi punito in misura inferiore) il reato compiuto da un uomo nei confronti della donna. È evidente che non si può generalizzare, con così scarsi esempi a disposizione, ma, a stare all'entità delle multe pagate, l'interpretazione non sembra azzardata. Si può peraltro affermare anche che, a parità di reato compiuto, la donna paghi in misura proporzionalmente inferiore; sempre nei limiti di quanto si è detto qui sopra, si potrebbe affermare che i reati in cui è presente una donna — non importa se in veste attiva o passiva — siano perseguiti con minor rigore.

Nel caso di ferite particolarmente gravi (quali ad esempio quelle inferte alla testa) il banno previsto ammonta a 10 lire alfonsine¹⁶⁹; entità che peraltro non viene mai pagata nella sua totalità. Nei 4 documenti in cui viene chiaramente menzionato l'importo del banno (fissato in 10 lire alfonsine), per ben due volte si pagano in effetti 5 lire¹⁷⁰; in una terza occasione il pagamento si riduce a 4 fiorini d'oro di Aragona¹⁷¹: questa somma viene pagata da un patrono di navi di Barcellona, che forse paga in moneta aragonese vera e propria (il fiorino), non disponendo della moneta alfonsina di uso corrente in Alghero. Il quarto documento, che si riferisce ad un reato compiuto nel 1370, comporta il pagamento di 3 fiorini d'oro di Aragona, ciascuno del valore di 16 soldi 6 denari di alfonsini minuti¹⁷².

Di 5 lire sembrerebbe essere il banno pagato dal corallaro Guillem Pages, reo di aver ferito nel muscolo del braccio destro un moro appartenente al vicario¹⁷³.

¹⁶⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 10 (5°). Ad incorrere in tal banno sono Johan Spinach ed Anthonj Clapers, provenzali, rei di aver ferito Johan di Sicilia. Fruendo di un condono, pagano 5 lire alfonsine ciascuno. Nel registro 2063, tomo I, al f. 27 v. (2°), si rinviene altro reato simile, ma il responsabile se la cava col pagamento della modica cifra di 1 lira 4 soldi 9 denari alfonsini. Un banno di 3 lire, sempre per lo stesso reato, è invece pagato da Anthonj Pla, per aver ferito Berthomeu Matharo, come attestato al f. 21 v. (1°). Per meglio valutare la diversità di valutazioni assunte dal giudice, al f. 21 v. (4°) rinveniamo una sentenza che prevede un pagamento di 50 soldi alfonsini.

¹⁷⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 7 v. (3°), 10 (5°).

¹⁷¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 4 (4°).

¹⁷² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 2 v. (1°). Il condono è molto consistente in quanto, a parere del giudice, il reo avrebbe a ragione ferito l'avversario, nella persona di un soldato a piedi.

¹⁷³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 (4°). L'entità del versamento risulta dal testo, che è però carente per quanto concerne la menzione della norma tenuta presente. Nell'occasione però, più che il reato, interessa rilevare la presenza in Alghero di mori. Essi, ridotti in schiavitù in seguito ad azioni di guerra o di pirateria, lavorano alle dipendenze dei loro acquirenti, come forza lavoro di poco costo. Non sappiamo quale fosse la loro consistenza numerica in Alghero; è certo però che la legge non li garantiva scrupolosamente da soprusi e sopraffazioni varie, al pari degli appartenenti ad etnie diverse da quella dominante. Probabile che nella circostanza ne compaia traccia nel registro proprio perché si tratta di un dipendente del vicario, che ha tutto l'interesse a garantirsi la continuità dei servizi, ed a tal fine condanna pesantemente l'aggressore.

La tolleranza della legge arriva ad un punto tale che è possibile far delle composizioni anche in occasione del taglio di arti. Il vicario acconsente infatti a che tale Anthonj Gregorj paghi una penale di 4 lire 10 soldi alfonsini per espiare il fio di aver tagliato un dito a certo Andreu Ros¹⁷⁴.

La multa piú alta è inflitta ad Anthonj Pla, che paga 12 lire alfonsine, pur godendo di un condono praticatogli per intercessione di persone degne di stima, per aver ferito Gabriele Julia¹⁷⁵. Non viene purtroppo indicato dal notaio il perché di una penale così elevata, per cui altri dubbi si aggiungono ai precedenti.

Un banno di 15 lire è invece pagato in solido da Bonanat Ça Vjla, Arnau Ponç, *calafat*, Anthonj Pinos ed altri, accusati al termine di una inchiesta di essere responsabili delle ferite inferte a Jacmet d'Oscha¹⁷⁶. Tale somma è da intendersi però come somma dei singoli banni in cui son caduti tutti i rei, piuttosto che come penale prevista per quel determinato tipo di ferimento. Il pagamento del banno, e quindi la espiazione della pena mediante pagamento, è pertanto in funzione del numero dei responsabili del delitto, piuttosto che della gravità in assoluto del fatto.

Per un colpo inferto con una lancia si pagano infine 4 lire. Ma questo reato, essendo avvenuto nel porto, nel corso di un diverbio tra un corallaro ed un provenzale, è probabilmente giudicato con una logica diversa¹⁷⁷.

Violazione di domicilio. Nel registro in 20 anni compaiono solamente 4 esempi di questo reato¹⁷⁸, che in tutte le occasioni è commesso ai danni di abitazioni al cui interno vivono delle donne.

Il banno pagato, di valore sufficientemente elevato, ma comunque non proporzionato alla effettiva gravità, va dai 25 soldi¹⁷⁹ circa ai

¹⁷⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 22 v. (4°).

¹⁷⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 22 (6°). Il reo dimostra di essere particolarmente attivo, come protagonista della cronaca giudiziaria algherese, se è lo stesso che ritroviamo al f. 21 v. (1°).

¹⁷⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 22 v. (6°).

¹⁷⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 28 v. (2°). Nel porto infatti, e lo vedremo piú particolarmente in seguito, i reati vengon puniti con maggior rigore. Troppo importante risulta infatti per le sorti della cittadina la certezza di aver quiete nel porto, donde i commerci, i rifornimenti, i contatti con la madrepatria, per non garantirsi l'assoluta tranquillità anche con la minaccia di sanzioni o pene severissime per chi viola la giustizia.

¹⁷⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 12 v. (2°), 14 v. (1°), 27 v. (5°), 36 (1°).

¹⁷⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 v. (5°).

74 soldi¹⁰⁰; somma che è peraltro certamente inferiore a quanto previsto dalla legge, visto che sempre la somma pagata è il frutto di un concordato tra il vicario ed il contravventore.

Il bagno più elevato viene pagato per un reato compiuto di notte: questa circostanza è da considerarsi come una aggravante, poiché è evidente che in tali condizioni risulta più difficile individuare e smascherare il colpevole.

È interessante comunque notare che l'entità minima, 25 soldi circa, vien pagata per aver violato e rotto — pure di notte — le porte dell'abitazione di una donna pubblica, che anche in questa circostanza è meno garantita dalla legge, rispetto a quanto si è verificato per le altre donne. Tal Alessandro Mollet paga invece circa 50 soldi per essersi reso responsabile di esser entrato a forza nella casa della moglie di un provenzale¹⁰¹.

Il bagno più consistente viene infine pagato, sotto forma di 3 fiorini di Firenze, da un corallaro catalano reo di aver violato l'abitazione della amica di Johan Goyrio¹⁰². In una sola occasione è una donna a rendersi responsabile di questo reato: l'interessata è una donna di malaffare, punita dal vicario in termini più severi, visto che è costretta a pagare ben 4 lire alfonsine per aver battuto una donna dopo esser entrata in casa sua infrangendo le porte dell'abitazione¹⁰³.

La posizione della donna di fronte alla legge. Questo discorso si è in parte affrontato in precedenza, con qualche fugace accenno alla considerazione in cui la donna è tenuta dal diritto aragonese del Me-

¹⁰⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 v. (6°).

¹⁰¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 14 v. (2°). Al riguardo sorgono legittimi dei dubbi. A che cosa è dovuta la differenza che si riscontra tra questo caso e quanto previsto per il reato di cui alla nota n. 180? È solo il fattore notturno ad originare differenziazioni, come pare plausibile, oppure gioca un ruolo determinante il mancato scasso della porta d'ingresso, come pare d'intuire in questo caso? Il testo della sentenza è infatti di questo tenore: «Alexandri Mollet, entrato a forza nella casa di donna Teresa, moglie di Blanxa, provenzale, paga 2 lire 9 soldi 6 denari alfonsini». Oppure sussiste differenza tra violazione di abitazioni di donne coniugate e di donne «amiche»? La condizione di «amica» sarebbe considerata dal giudice con ottica particolare, dal momento che non godrebbe — in teoria — della protezione fisica e morale che può dare ad una donna la presenza di un marito? Son domande alle quali al momento non è possibile dare risposte soddisfacenti; basti pensare a tutta la problematica che esiste sulla interpretazione della condotta della magistratura catalano-aragonese, sui criteri non scritti — ma pur validi in quanto originati dalla prassi e dalla profonda conoscenza del sociale in tutti i suoi aspetti — che i diversi funzionari tenevano presenti nella enunciazione delle sentenze.

¹⁰² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 v. (2°). Il valore del fiorino, riferito nella circostanza all'anno 1378, è pari ad 1 lira 4 soldi 9 denari di alfonsini minuti.

¹⁰³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 36 (1°).

dio Evo. Si è anche detto che essa riveste un ruolo da protagonista nel movimentare il contesto sociale algherese, soprattutto a causa della presenza nella villa di un frequentato bordello. È proprio in questo caratteristico ambiente che matura infatti tutta una serie di reati, dovuti alle cause più diverse, dalla rivalità delle donne tra loro¹⁸⁴ al comportamento irraguardoso ed offensivo di certi frequentatori¹⁸⁵, tra i quali posizione di primo piano assumono i militari, che peraltro si prodigano presso il vicario intercedendo per ottenere condoni per queste donne quando esse si rendono responsabili di un qualche reato¹⁸⁶.

Anche se si individua nel bordello una certa organizzazione interna, non è facile ricostruire il modo in cui vengono ripartiti e regolati tra le donne funzioni e compiti specifici, per garantire un minimo di ordine¹⁸⁷. Generalizzando un po' i vari reati compiuti, si possono approssimativamente individuare 5 accorpamenti:

- a) scontri o liti tra donne del bordello, e pertanto reati limitati all'ambito del bordello;
- b) scontri tra donne del bordello ed altre donne, con responsabilità primaria delle une o delle altre;
- c) scontri tra donne del bordello ed uomini;
- e) scontri e liti tra uomini e donne estranee al bordello.

Procedendo con ordine, possiamo suddividere in sottogruppi il primo raggruppamento, che si può così articolare: liti, zuffe, ferimenti.

La lite. Non viene mai fatto un cenno preciso alla normativa vigente od adottata: in genere la multa pagata si aggira dai 24 soldi¹⁸⁸ ai

¹⁸⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 4 v. (4°), 14 (7°), 14 (8°), 14 v. (6°), 15 (6°), 33 (2°). Sono questi solamente alcuni esempi, ma comunque sufficientemente significativi ai fini di una miglior comprensione della situazione.

¹⁸⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 11 v. (6°), 15 (2°), 20 v. (1°), 23 (7°), 28 (5°), 28 (8°), 30 v. (7°).

¹⁸⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 10 v. (2°).

¹⁸⁷ Alcune donne presenti nel bordello hanno infatti un ruolo ben preciso; la loro caratterizzazione è ben definita, e come tale puntualmente annotata nel registro. Esempi illuminanti ci vengono offerti dal f. 19 v. (6°), ove è fatta menzione di una «Guatnana», il cui ruolo purtroppo al momento non siamo in grado di definire; al f. 10 v. (1°) troviamo traccia di una «portereta», che niente altri sarebbe se non una giovane donna che sta di guardia o di vigilanza alla porta di entrata, forse a controllare l'ingresso degli ospiti, o comunque a disciplinarlo. Al f. 5 (2°) si evidenzia la presenza di una «baynera». Se è lecito interpretare «baynera» come grafia antica di «banyera», questa donna sarebbe incaricata di prestare servizio a coloro che fanno il bagno. Comunque, al di là di una autentica interpretazione di questi ruoli, importa sottolineare che nel bordello era prevista ed operava una certa struttura (non sappiamo quanto consistente), organizzata forse su base gerarchica, cui spettava il compito di controllarne la vita interna regolando il rapporto tra frequentatori ed ospiti del bordello stesso.

quasi 25 soldi alfonsini¹⁸⁹, con la sola eccezione di un pagamento di 17 soldi¹⁹⁰.

In linea di massima se ne deduce che il reato vien punito nella stessa misura di quanto a suo tempo è stato verificato per liti tra uomini, senza peraltro raggiungerne le punte massime. Si tiene evidentemente conto del fatto che una lite tra donne del bordello può considerarsi un fatto consuetudinario, che il reato si verifica in un ambiente chiuso, dai confini in un certo senso limitati, e che raramente possono conseguirne conseguenze di una certa gravità, in grado di sconvolgere la vita sociale algherese.

La ferita. Più o meno dello stesso tenore i banni inflitti nella condanna di questo reato, in virtù delle considerazioni espresse qui sopra. Il ventaglio di pagamenti effettuati va da un limite inferiore di 20 soldi¹⁹¹ (pagati per aver inferto un colpo in faccia) ai 50 soldi alfonsini¹⁹². La media si aggira comunque sui 30 soldi. Su 4 casi, infatti, ben due volte compare un pagamento di quasi 25 soldi¹⁹³.

La zuffa. Viene punita in modo leggermente inferiore, con un minimo di 16 soldi¹⁹⁴ ed un massimo di 24¹⁹⁵. Generalmente vien però applicata la sanzione inferiore.

Numerose anche le liti o zuffe tra donne del bordello e donne «esterne».

Per una lite, senza differenziazione di responsabilità tra la donna che vive nel bordello e quella che ha la fortuna di non viverci, si paga un banno la cui entità varia da un minimo di 11 soldi¹⁹⁶ ad un massi-

¹⁸⁸ Nella riscossione di questi banni, vien in genere fatto riferimento a dei condoni, che abbassano l'entità della penale prevista dalla legge. Per questo pagamento, cfr. peraltro A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 14 (7°), 15 (6°).

¹⁸⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 14 v. (6°).

¹⁹⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 14 (8°). Responsabile della lite appare una certa Respelada, il cui nominativo ricorre in diversi altri reati giudicati dal vicario o dal suo sostituto.

¹⁹¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 16 v. (8°).

¹⁹² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 33 (2°).

¹⁹³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 4 v. (4°), 17 v. (1°). Nel primo documento è attestato che il pagamento, dell'entità di 1 lira 4 soldi 9 denari di alfonsini minuti, è pari ad un fiorino e mezzo d'oro di Aragona.

¹⁹⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 19 v. (6°), 30 (3°).

¹⁹⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 30 (2°).

¹⁹⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 v. (3°).

mo di 20¹⁹⁷. Poiché la media si aggira sul fiorino di Aragona (16 soldi 6 denari alfonsini¹⁹⁸) si può affermare che il reato vien punito in termini sensibilmente inferiori rispetto al reato compiuto da donne operanti tutte nell'ambito del bordello. Probabile che così facendo si intenda in un certo senso difendere, anche in forma indiretta, e solamente nei confronti del sesso debole, la debolezza di condizione sociale della donna «pubblica», tutelandola nei confronti delle «male lingue» della villa.

Dalle liti alla pronunzia di parole offensive il passo è breve. In questo reato paiono però cadere solamente le donne del bordello, che pagano una penale che varia da un minimo di 6 soldi¹⁹⁹ ad un massimo di 24²⁰⁰, entità questa che ricorre 2 volte su 3. Il fatto che non cadano in questo banno le donne «qualsiasi» sta forse a significare che queste possono lecitamente profferire parole offensive verso le donne del bordello, senza timore di incappare in denuncia o condanne da parte del vicario.

Dalle parole ai fatti, con schiaffi varii, il passo è ancora più breve. Tanto grave deve essere l'offesa fatta da una certa donna Pascha ad alcune donne del bordello, se la Portereta reagisce prontamente con uno schiaffo (reato espiato col pagamento di 1 fiorino di Firenze, per parziale condono dovuto alle raccomandazioni dell'assessore²⁰¹), immediatamente imitata da certa Gudicha (punita col pagamento di 1 fiorino d'Aragona), nei cui confronti intercedono diversi soldati²⁰².

Più o meno dalle identiche caratteristiche è il banno per chi si rende colpevole di zuffa, con limiti che vanno però da un minimo di 1

¹⁹⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 14 v. (1°). A pagare tale cifra è la donna di Domingo il trombettiere.

¹⁹⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 1 (1°), 1 v. (3°).

¹⁹⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 32 v. (3°), ove si legge che tale Johanna, donna pubblica, paga un banno di 6 soldi per aver rivolto parole offensive alla moglie di Perico Cathalá.

²⁰⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 19 v. (2°), 28 (7°). Nel primo caso responsabile del reato è Marjeta, che ha offeso la moglie di Guillem Gerau. Nel secondo documento ad offendere la moglie di Massia di Lerida è Muntanera, anch'essa donna dai facili costumi.

²⁰¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 10 v. (1°). Il fiorino di Firenze vale, nel dicembre 1377, 25 soldi 6 denari di alfonsini minuti.

²⁰² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 10 v. (2°). Non è motivata dal giudice la sentenza per la quale, in ordine allo stesso reato, Gudicha e Portereta pagano cifre così diverse, e soprattutto perché nella circostanza vien menzionato il pagamento della penale con monete — alfonsini d'oro di Firenze e d'Aragona — non usuali in Sardegna.

lira²⁰³ ad un massimo di 3 fiorini d'Aragona²⁰⁴. Il bagno di questa entità viene inflitto per delle ferite causate ad un orecchio e verificatesi nel corso di uno scontro tra due donne del bordello da una parte ed un'altra donna dall'altra parte. La norma parrebbe individuarsi, per la semplice *baralla* (la zuffa), intorno alle 2 lire alfonsine; bagno di una certa entità che però viene pagata nella sua totalità in una sola occasione²⁰⁵.

Viene punito con minor rigore il bisticcio tra donne estranee all'ambiente del bordello. Per questo reato, con l'applicazione di un parziale condono, viene pagato mezzo fiorino²⁰⁶; si arriva al limite del fiorino se alla lite si accompagna il lancio di pietre²⁰⁷. È opinabile che la lievità della pena sia in questo caso da addebitarsi alla rarità con la quale si presenta il reato, 2 sole volte nell'arco di venti anni. È chiaro infatti che un reato che si verifica saltuariamente non incide in maniera sensibile sulla vita della comunità, almeno non quanto il reato che si compie con cadenza molto più accentuata, e che proprio per questo motivo, per impedire che diventi consueto e pericoloso per il convivere sociale, viene giudicato con criteri molto più punitivi.

Dai 20 soldi²⁰⁸ (qualora non si verifichi perdita di sangue) ai 38

²⁰³ A.C.A., reg. 2063, tomo I, f. 39 (1°). È interessante notare come già dal '300, o forse nel '300 più che ora, in Alghero si chiamava molto spesso la gente con un nomignolo, con un soprannome, piuttosto che col vero nome e cognome. Si arriva al punto che diversi individui sono in linea di massima conosciuti solo attraverso questi appellativi. Probabile che ad originare l'epiteto fossero il tipo di attività svolta, le caratteristiche fisiche, certe usanze o caratteristiche particolari dell'individuo. Nel caso in oggetto la donna che vien ferita è «trencha barrjls», che soccombe di fronte a donna Pa-squa, del-bordello, pur essendo probabilmente dotata di notevole vigore fisico, a stare almeno all'epiteto con cui è conosciuta dal giudice.

²⁰⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 5 (2°). La cifra pagata è consistente, soprattutto se confrontata alla entità minima di cui alla nota precedente. È possibile però che il pagamento venga effettuato in solido dalle due donne, responsabili della aggressione ad una terza donna. All'interno dei due limiti — minimo e massimo — si registrano peraltro pagamenti dell'ordine di 25 soldi alfonsini circa (cfr. f. 16 (5°), di 28 soldi (cfr. f. 11 v. (4°)).

²⁰⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 14 (4°); sembrerebbe questa la conclusione cui si giunge attraverso il documento in oggetto, nel quale si legge specificatamente che Johanna Sarda, del bordello, paga due lire alfonsine minute per «dret de baralla» fatta con l'amica di Domingo il trombettiere. In questa circostanza è infatti specificato il reato (la «baralla»), la violazione del diritto («dret de baralla»), il pagamento della penale senza condoni.

²⁰⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 1 v. (4°).

²⁰⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 2 (4°). Sicuramente il lancio deve essersi dimostrato determinante ai fini di un giudizio e di una condanna più penalizzanti.

²⁰⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 11 v. (6°): Jaume Serra, catalano di Maiorca, paga 1 lira alfonsina per aver battuto, senza fuoriuscita di sangue, una donna del bordello. Dello stesso tenore, nel registro, anche il f. 30 v. (7°).

soldi²⁰⁹ varia invece il banno che devono pagare coloro che percuotono donne del bordello. Nei pagamenti si denota comunque una prevalenza della cifra inferiore. Il reato non pare quindi perseguito con particolare severità. Viene tollerato e giudicato con criteri particolari, probabilmente rapportati all'ambiente in cui matura ed alla importanza rivestita dagli uomini nella cittadina catalana.

Addentrando nei particolari, si nota che in maniera non considerevole (1 lira) vien punito tal Domingo Sa Torra, reo di aver dato pugni a certa Maria Garcia, di origine castigliana²¹⁰. Non è chiaro se il banno sia in funzione della nazionalità della donna (non catalana-aragone, e come tale non sufficientemente garantita dalla legge), o se dipenda dal fatto che essa pare non avere legami affettivi con alcun uomo (il che le creerebbe una certa protezione); in genere, infatti, gli «amici», i conviventi, vengono sempre menzionati, quando il vicario ne è a conoscenza.

Considerazioni più o meno simili possono farsi anche nei confronti di una certa Giovanna, condannata al pagamento di un banno di 15 soldi alfonsini per aver scagliato una pietra in faccia ad un tal Guillem, falegname²¹¹. Il reato non viene perseguito in modo particolare, forse in considerazione del fatto che la donna ha agito per difendere se stessa od una collega (questo particolare non è chiaro), alla quale il falegname ha rotto un braccio. La condanna è pertanto lieve.

Interessante anche quanto si verifica per una certa Franceschina che, per *fermança* fatta a Marjeta, «femmina peccatrice» rea di aver fatto uscire sangue ad un'altra donna, paga un banno di 1 fiorino d'Aragona²¹². Non si capisce bene se paghi per aver fatto, per dirla in termini correnti, una «fideiussione» in favore di questa Marjeta, in ordine al pagamento del banno in cui questa sarebbe caduta, pagamento evidentemente non onorato, oppure se la fideiussione debba intendersi riferita al comportamento limpido che la tal Marjeta avrebbe dovuto tenere e che non avrebbe in effetti avuto.

Il ruolo esercitato nella villa dalle prostitute non si esaurisce peraltro in quanto si è detto fino ad ora: di volta in volta esse appaiono

²⁰⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 28 (5°).

²¹⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 2 v. (5°). Un banno lievemente superiore (25 soldi alfonsini) paga invece Saladino di Azbert Satrija, pur godendo di un condono, per aver battuto tale Lucia. Su questo episodio cfr. peraltro A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 23 (7°).

²¹¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 13 v. (6°).

²¹² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 3 (6°).

responsabili di reati non ben specificati, ma comunque di discreta gravità, visto che cadono in banni di una certa entità, con importi variabili da un minimo di 3²¹³ ad un massimo di 10 lire²¹⁴. Vengono a volte accusate di furto²¹⁵, a volte ancora sono causa di bisticci, ma su questi argomenti torneremo oltre.

Il porto

All'interno del porto l'ordine pubblico viene perseguito con molto rigore. La struttura portuale è infatti estremamente importante per il mantenimento del possesso della villa. È solo attraverso il porto che si possono mantenere i contatti con la madrepatria; è indispensabile, perciò, impedire che nel suo ambito sorgano liti, che i contrasti tra marinai, pescatori, commercianti delle diverse nazionalità presenti nel panorama algherese esplodano in scontri aperti, con conseguenze non controllabili dalle quali potrebbe venire pregiudizio per la sicurezza della villa. Da qui la necessità di mantenere l'ordine anche con severità; da qui l'applicazione di leggi più rigorose e l'esazione di multe più sostanziose, anche se frequente continua a permanere il ricorso ai condoni.

Se la minaccia a mano armata è contenuta in un banno di 60 soldi²¹⁶, per la difficoltà di impedire che vengano portate armi in questo ambiente così eterogeneo, il loro uso viene punito con una ammenda di 100 soldi²¹⁷, almeno sino all'agosto del 1377. A partire da questa data, infatti, forse in corrispondenza dell'acuirsi della tensione politica con l'Arborea (che diventa il simbolo della resistenza delle popolazioni

²¹³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 32 (1°).

²¹⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 32 (6°). Naturalmente, anche per quanto concerne il pagamento dei relativi banni, si individua tutta una serie di pagamenti di varia entità, con passaggi graduali da un minimo ad un massimo. Al f. 33 v. (3°) troviamo un pagamento di 30 soldi alfonsini, che sale a 36 soldi nel f. 16 (3°), per arrivare ai 40 soldi del f. 29 v. (2°), reato per il quale la norma prevede un pagamento di 6 lire alfonsine. Il minimo assoluto è dato dal f. 34 (5°), ove è attestato che Maria, donna pubblica, cade in un banno, espiato col pagamento di 10 soldi alfonsini, per aver commesso un reato di natura imprecisata.

²¹⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 22 (4°). In questo caso la colpevole, tale Mjngota, viene assolta dietro pagamento di 3 lire; entità che discende non da una legge ben precisa, ma da condono fattole dal giudice, sensibile alle raccomandazioni di terze persone a suo favore.

²¹⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 6 v. (1°), 6 v. (3°). Tali reati vengon compiuti rispettivamente il 30 agosto ed il 19 settembre 1376.

²¹⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 7 v. (2°), 9 (5°). I reati son perpetrati nell'anno 1377.

autoctone agli Aragonesi), si registra un impegno piú rigoroso al mantenimento dell'ordine e il banno sale a 7 lire alfonsine²¹⁸.

Per una coltellata nel braccio si arriva, nel 1384, ad una punta massima di 25 lire²¹⁹.

Per una lite (ma con questo termine son da intendersi anche le zuffe) la normativa adottata varia a seconda dei tempi: essa viene cioè adattata alle condizioni politiche e militari della villa, divenendo piú severa in dipendenza della necessità di garantire un maggior ordine all'interno del porto. Fino al 1378 per questo reato si prevede un banno di 100 soldi²²⁰, anche se poi in realtà, con la concessione di condoni, si registra un pagamento delle penali in 2 fiorini di Firenze. Di certo nel 1385 il banno, per lo stesso reato, è previsto nella onerosa cifra di 25 lire²²¹. Per una lacuna del registro non si può appurare a quale periodo o a quale circostanza debba farsi risalire questo così sensibile cambiamento. Il banno è aumentato già nel 1381, visto che in quell'anno un maiorchino, pur godendo di un condono, paga ben 5 lire²²².

Parte non secondaria deve aver esercitato l'accresciuta tensione con i sardi, che raggiunge il suo acme con l'uccisione di Ugone IV e la successiva apparizione sulla scena politica isolana di Eleonora d'Arborea e Brancaleone Doria²²³. Costoro infliggono gravi sconfitte agli Aragonesi, che si trovano costretti a rinchiudersi nelle munite piazzeforti di Alghero e Cagliari.

Da qui la legislazione ancor piú rigorosa, che colpisce indistintamente tutti, algheresi o provenzali, maiorchini o greci, anche se in misura piú o meno accentuata, vista la costante concessione di condoni da parte del vicario.

²¹⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 13 v. (4°).

²¹⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 28 (1°). In un tale banno, espiato col pagamento di 7 lire 8 soldi 6 denari alfonsini, incorre il corallaro Pere de Reger, reo di aver ferito al braccio sinistro Berto Bernardo, corallaro «di fuori».

²²⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 11 (4°), 11 (5°).

²²¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 33 (6°), 33 v. (4°).

²²² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 20 v. (2°).

²²³ Gli avvenimenti successivi alla morte di Mariano IV (avvenuta nel 1376), a quella tragica di Ugone, vedili analiticamente illustrati da R. CARTA-RASPI, *Storia della Sardegna*, cit., rispettivamente alle pp. 636 sgg. e 621 sgg. Lo stesso autore ha il pregio di aver ampiamente e romanticamente descritto la figura della giudicessa e del marito Brancaleone (da lei sposato nel 1376), nelle pp. 626 sgg. Cfr. anche F.C. CASULA, *Profilo storico della Sardegna*, cit., pp. 40 sgg.

Analogo discorso può farsi per chi impugna armi nel corso di un litigio.

Fino al 1376 (in base alla attuale documentazione) il banno previsto è dell'importo di 3 lire, indipendentemente dal porto di spada o di coltello²²⁴. Vien considerata una aggravante minacciare con armi un soldato. Per questo reato, pur con la concessione di un condono, nel 1374 si pagano 4 fiorini d'oro di Aragona²²⁵. Questa è l'entità del banno se le armi vengono solo mostrate in atto di minaccia, per intimorire l'avversario, se è vero che il loro uso, con la provocazione di ferite, comporta nel 1377 un banno di 5 lire, anche se il reato vien perpetrato all'interno di imbarcazioni²²⁶. Evidentemente anche le navi ancorate nel porto sono sottomesse alla giurisdizione vigente nella località in cui si trovano, piuttosto che mantenere quella del paese d'origine della imbarcazione stessa.

Si deve presumere che il banno di 5 lire sia previsto ed inflitto a colui che provoca ferite senza uso d'armi, se appena l'anno successivo, nel 1378, il catalano Anthonj Maço paga 7 lire per essersi scontrato nottetempo ad armi in pugno²²⁷. Di conseguenza, o è da ritenersi aggravante la circostanza di tempo in cui matura il reato, oppure è proprio in quest'anno che cade quel «salto di quantità» della legislazione adottata dal vicario, che da una certa data in poi prevede penali di gran lunga più elevate, a parità di reato commesso.

Come conseguenza, già nel 1385 è previsto un banno di 25 lire per minaccia a mano armata²²⁸, mentre della stessa entità è, già nel 1384, la punizione per chi ferisce con una coltellata l'avversario ad un braccio²²⁹.

Varie

Si son racchiusi in questo sottogruppo alcuni reati caratteristici, interessanti per la loro particolarità più che per la frequenza con la quale si verificano; in quanto tali non sono stati inseriti negli altri accorpamenti.

²²⁴ Antea, nota n. 216.

²²⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 5 (5°). Tale è l'importo pagato da Anthonj Pinoy, di Barcellona, colpevole di essersi azzuffato nel porto e di aver sguainato la spada contro un non ben precisato soldato.

²²⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 9 (5°).

²²⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 13 v. (4°).

²²⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 31 v. (8°).

²²⁹ Antea, nota n. 219.

Un certo Rabassa paga 1 lira per colpa di un moro che lavora alle sue dipendenze, reo di aver colpito al capo un altro uomo²³⁰; un tal Ramon paga invece 1 lira 10 soldi a causa del mozzo della sua nave che, seppur per difesa, ha scagliato un dardo contro un provenzale che lo aveva assalito²³¹.

Questi due documenti son parsi interessanti in quanto lasciano trasparire una insufficiente capacità giuridica da parte dei minorenni e dei mori, al posto dei quali vien chiamato a rispondere di fronte alla legge il loro datore di lavoro, che riveste nei loro confronti funzioni vere e proprie di tutore, come responsabile delle loro azioni.

È infine previsto un banno anche per chi tenta di sottrarre un reo alla condanna da parte degli esecutori della giustizia. Per essersi reso responsabile di questo reato, un tale paga 36 soldi²³².

È del pari ritenuto grave reato fomentare le risse. L'incitamento allo scontro, in tutti i casi osservati, è sempre originato dall'atteggiamento delle donne, e viene punito in maniera simile a quanto previsto per chi arreca violenze fisiche, ovvero con un banno di 100 soldi²³³. Per la legge, pertanto, provocare direttamente danno fisico od incitare qualcuno a farlo è valutato ad una stessa stregua: principio interessante, che mostra una sufficiente cognizione delle nozioni di responsabilità e di corresponsabilità. Fortunatamente per le sorti della villa questo reato, dal quale posson derivare gravi conseguenze per il mantenimento dell'ordine pubblico, si riscontra assai raramente. Se ne conoscono solo 4 casi, o per lo meno solo in 4 occasioni il reato è scoperto dalle guardie o dai funzionari addetti al controllo dell'ordine pubblico, al mantenimento della convivenza sociale²³⁴. In una occasione viene peraltro bloccato sul nascere da una quanto mai opportuna e provvidenziale presenza del comandante delle guardie: circostanza che evita alla responsabile, certa Costanza, la multa di 100 soldi; in questo caso, per non essersi verificato il reato nella sua essenza, il banno comminato pare attestato sui 2 fiorini d'Aragona²³⁵. A ricompensa dell'azione

²³⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 36 v. (1°).

²³¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 (5°).

²³² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 v. (2°).

²³³ In A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 11 (2°), 18 (4°), la norma è ben specificata

²³⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 10 v. (3°), 11 (2°), 18 (4°), 22 (1°).

²³⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 10 v. (3°). Il documento così recita: «Costanza, donna di Johanet Exjmenjc, paga 2 fiorini d'Aragona, poiché per causa sua sarebbe sorta una lite tra il citato Johanet ed un altro soldato se non fosse stato presente il capitano delle guardie Arnalt Castell». Un terzo della multa pagata va al Castell; alla Corte rimangono 1 lira 2 soldi di alfonsini.

svolta, al comandante Castell va un premio pari ad un terzo del bagno, secondo un uso che pare essere prassi costante.

Il furto

Si è già fatto un cenno al rigore col quale la legge persegue questo reato: rigore comunque variabile a seconda della entità del furto e di chi lo ha commesso.

Nella condanna dei ladri si dimostra in tutta la sua ampiezza la possibilità che ha il vicario di concedere condoni, che a volte arrivano a coprire quasi il totale del bagno. È importante però sottolineare che, dal comportamento generale, se ne ricava un giudizio negativo sulla esistenza in sé e per sé della legge, poiché praticamente il vicario, con la prassi quasi costantemente adottata, ne diminuisce sensibilmente la credibilità, sminuendone il valore. Così facendo, infatti, è il giudizio del vicario che diventa la vera legge, però con tutti i difetti insiti nella natura umana, soggetta a pressioni, a stati d'animo, a mutevolezza di opinioni, a seconda dell'individuo che in un determinato momento si trovi ad essere giudicato. La obiettività, la imparzialità della legge scompaiono, per lasciare il posto alla discrezionalità, quando pure non all'arbitrio del vicario.

La frequenza con cui si fa ricorso al condono, la relativa severità con cui vengono puniti i furti di generi alimentari, lasciano trasparire la pesante difficoltà della situazione economica algherese. A più riprese, infatti, gli abitanti della villa son costretti a far ricorso ad approvvigionamenti fin dalla madre patria, per poter sopravvivere anche solo fisicamente²³⁶. Chiusi all'interno della villa, bloccata a sua volta nella possibilità di espandersi dalla presenza di una massiccia linea difensiva di torri e muraglie, gli abitanti possono disporre di scarsi appezzamenti di terreno da coltivare. Il lavoro svolto nei campi siti subito all'esterno di questa cinta fortificata è infatti costantemente posto sotto il rischio, soprattutto nelle ore notturne, di incursioni nemiche, con conseguenti distruzioni dei raccolti.

Tutto ciò premesso, tenendo presente che generalmente si fa riferimento ad un bagno quale viene effettivamente pagato, non al bagno previsto come norma per la punizione di un determinato reato (che a

²³⁶ Frequenti sono i documenti di tal tenore nell'A.C.A., sez. R.P., sezione Cancelleria o sez. Carte Reali. Esempi concreti della precaria situazione degli abitanti di Alghero, vedili anche in L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche*, cit. carte nn. 735, 738, 747, 748, 750; cfr. sull'argomento anche A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 107, p. 63; carta n. 115, p. 65; n. 119, p. 65; n. 126, p. 67.

dire il vero non vien mai menzionato chiaramente), la situazione sta in questi termini:

- partecipazione ad un furto (di lenzuola), 16 soldi 6 denari²³⁷;
- furto di pietre da una cava, 12 soldi²³⁸;
- furto di tavole (non è specificato il numero e la qualità del legno), 30 soldi²³⁹;
- furto di un barile di vino, 30 soldi²⁴⁰;
- furto di un paio di galline, 30 soldi²⁴¹;
- furto di beni vari (non precisati), da 50 soldi a 140²⁴²;
- furto all'interno di abitazioni, 100 soldi²⁴³.

Una certa tolleranza si individua invece nei criteri che il vicario adopera per punire i responsabili di furti all'interno di orti o vigne, forse in dipendenza delle difficoltà obiettive in cui versano gli abitanti della villa²⁴⁴: la gran parte dei furti di generi alimentari riguarda, del

²³⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 1 v. (7°).

²³⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 38 v. (1°). I due responsabili del furto pagano in solido 24 soldi alfonsini minuti, ovvero 12 soldi ciascuno. Pare davvero strano il furto di pietrame in una isola come la Sardegna, nella quale di tutto può registrarsi carenza, tranne che di pietre. Di conseguenza, i due «carrettieri» responsabili del reato, tali Johan Castella e Jaume Calida, o hanno tentato di rubar pietre da costruzione già lavorate, rifinite, e come tali di valore superiore a quello intrinseco, oppure è da ritenersi che nei dintorni di Alghero le cave di pietra fossero rare e sottoposte a concessione regia. Probabile che ad una determinata distanza dalla villa altre pietraie si potessero facilmente reperire, non soggette a concessioni, ma che il loro uso, per il costo del trasporto, non fosse economicamente conveniente, oltre che per le obiettive difficoltà di trasporto, dovute al peso del materiale, all'inadeguatezza dei mezzi e dello stesso sistema viario. Il documento si rivela di un certo interesse in quanto attesta, sia pure indirettamente, l'esistenza di cave sulle quali graverebbero precise concessioni di proprietà o di sfruttamento.

²³⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 (5°).

²⁴⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 19 (8°).

²⁴¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 v. (3°).

²⁴² Per il pagamento di 50 soldi alfonsini minuti, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 32 (8°). Ai ff. 22 (3°) e 22 v. (1°) si riscontra un banno di 3 lire alfonsine. Il banno di 7 lire alfonsine è invece attestato al f. 33 v. (2°), ove si legge che tale somma vien pagata in solido da Matheu di Navarra e da altri correi.

²⁴³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 21 v. (3°). La penale pagata nell'occasione è consistente, soprattutto se rapportata alle condizioni economiche del reo. In tale preoccupante situazione è infatti venuta a trovarsi tale Giuliana, di nazionalità sarda, aiutante di un certo Mayol. Non vien chiarito se, con tale banno, si sia inteso condannare più l'origine della responsabile del furto o la manchevolezza in assoluto, per aver probabilmente approfittato della posizione rivestita e della fiducia concessale, con il furto da lei attuato in casa dei datori di lavoro.

²⁴⁴ Non è stato sino ad ora fatto uno studio organico sulla storia della agricoltura sarda, sui rapporti con la pastorizia, sulla legislazione che, proteggendola, ne garantiva alcuni aspetti particolari, sugli indirizzi economici via via assunti e assegnatili dai vari governanti del tempo. Buoni studi, ma settoriali, sono comunque reperibili, frutto della attenzione al problema di F. CHERCHI PABA, *Li-*

resto, l'uva²⁴⁵. Anche se non traspare dai documenti se il furto venga consumato o meno, si deduce facilmente, dalla constatazione che i reati vengono compiuti quasi tutti nel mese di settembre, che bersaglio dei furti è proprio l'uva, visto che è proprio in questo periodo che è matura e più gustosa.

È impossibile verificare se le differenze che si riscontrano nel pagamento del banno siano determinate dal furto in vigne in cui non si è ancora vendemmiato, e quindi con possibilità di fare un ricco bottino o di scegliere i grappoli migliori, o se siano dovute, nel caso di pagamento a livelli inferiori, al furto all'interno di vigne nelle quali si sia già vendemmiato. In tal caso, infatti, il danno che il derubato subisce è di lieve entità.

Di fatto, il banno che pagano i contravventori, pur avendo compiuto il reato nottetempo (circostanza che solitamente è considerata aggravante), non è eccessivo, considerato che si pagano dagli 8²⁴⁶ ai 10 soldi²⁴⁷.

Non viene mai chiarito quale sia la norma adottata; di conseguen-

neamenti storici della agricoltura sarda nel secolo XIII, in *St. Storici in onore di F. Loddo Canepa*, cit., vol. II, pp. 119-134; R. CARTA-RASPI, *L'economia della Sardegna medioevale. Scambi e prezzi*, Cagliari, 1939. Una utile raccolta di saggi è data da *Fra il passato e l'avvenire. Saggi storici sulla agricoltura sarda in onore di Antonio Segni*, cit., con contributi di E. PAMPALONI, *L'agricoltura sarda tra il passato e l'avvenire*, pp. 1-45; A. BOSCOLO, *Aspetti della vita curtense in Sardegna nel periodo giudiciale*, pp. 47-63; F. ARTIZZU, *Agricoltura e pastorizia nella Sardegna pisana*, pp. 65-85; F. GIUNTA, *L'importanza economica della Sardegna nel Medio Evo*, cit., pp. 109-124; C. G. MOR, *Aspetti della agricoltura sarda nella legislazione del secolo XIV*, pp. 125-160; I. IMBERCIADORI, *Il commercio dei prodotti agricolo-pastorali sardi*, cit., pp. 161-194; A. MARONGIU, *L'agricoltura sarda negli atti e voti parlamentari*, pp. 235-270; F. LODDO CANEPA, *Rapporti fra feudatari e vassalli in Sardegna*, pp. 271-313; L. BULFERETTI, *Le riforme nel campo agricolo nel periodo sabauda*, pp. 315-344; C. SOLE, *L'agricoltura sarda nel periodo sabauda e il commercio dei prodotti agricoli*, pp. 345-383; L. DEL PIANO, *I Monti di Soccorso in Sardegna*, pp. 385-422. Per alcuni aspetti legislativi della agricoltura e della pastorizia nel primo periodo della dominazione aragonese, cfr. A. CASTELLACCIO, *Aspetti socio-economico-giuridici della agricoltura e della pastorizia in Sassari (1341-1343)*, in questo stesso volume.

²⁴⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 3 v. (2°), 3 v. (3°), 3 v. (4°). Di questo tenore, nel registro compaiono solamente i 3 documenti menzionati. È peraltro strano che compaiano tutti insieme, uno di seguito all'altro, e che nel resto del registro non se ne individui più traccia; è improbabile infatti che reati di tal fatta non se ne siano più presentati, in circa 20 anni di amministrazione. Da qui il dubbio se una tale azione non possa più essersi configurata come reato, vuoi — cosa peraltro improbabile — per eccesso di produzione, vuoi per impossibilità «tecnica» di individuare i malfattori. Potrebbe anche darsi che in seguito la risoluzione di questi reati avvenisse in maniera particolare, senza alcuna registrazione grafica, con accordi particolari tra reo e danneggiato o tra reo ed amministrazione regia.

²⁴⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 3 v. (2°).

²⁴⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 3 v. (3°). Al f. 3 v. (4°) si registra un pagamento in solido — da parte di due soldati — per l'importo complessivo di 18 soldi 3 denari alfonsini.

za assume notevole rilievo, ai nostri occhi, il ruolo rivestito dal vicario, che giudica a sua discrezione.

Un bagno piú o meno simile si paga per il furto di cipolle²⁴⁸; in misura leggermente superiore per il furto di beni imprecisati all'interno di un orto²⁴⁹. Il tutto, anche se responsabili sono degli stranieri.

Poiché il furto è da intendersi come un danno apportato al proprietario di un bene, si giustifica in questo senso anche il bagno inflitto ai proprietari di animali che entrano, per incuria o meno dello stesso proprietario, all'interno di orti o vigne, con effrazione o meno delle eventuali protezioni poste al riguardo. Un tal Bernat Aymar, a causa di un suo ronzino entrato nell'orto di Ponç des Jardi, paga per l'apunto mezzo fiorino d'Aragona²⁵⁰.

Anche il tentativo di distruggere le protezioni delle vigne, fatte con frasche, fossati o muri, viene punito alla stregua di un furto: un tal Johan Alger paga un bagno di 13 soldi 6 denari per essere stato colto sul fatto mentre toglieva delle pietre da una vigna senza esserne stato autorizzato dal proprietario²⁵¹.

Caratteristico quanto avviene per un sardo (il cui nome non è menzionato), che paga 10 soldi per essersi reso responsabile di aver messo del bestiame nel Reale, termine col quale dovrebbe intendersi un possesso od appezzamento di uso pubblico, il cui sfruttamento è precluso ai sardi²⁵².

Il furto all'interno del porto

Anche a questo proposito va precisato che questo reato vien punito in maniera accentuata, quando vien compiuto all'interno della cinta

²⁴⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 v. (1°).

²⁴⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 20 v. (3°); tali Luisso Andreu, Anthonj de Sifort, Johan Donadeu, Pere Davaur, Ramon Silj, provenzali, pagano infatti, dietro favorevole intercessione di terzi, un bagno di 82 soldi 6 denari alfonsini, per essere entrati a rubare nell'orto di Martin Navarro.

²⁵⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 4 (1°). Un'ampia casistica di reati commessi da animali all'interno di terreni coltivati di proprietà altrui, o comunque di terreni altrui, vedila in A. CASTELLACCIO, *Aspetti socio-economico-giuridici*, cit.

²⁵¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 31 v. (8°).

²⁵² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 38 v. (4°). Probabilmente il «reale» era riservato al bestiame di proprietà regia, che solo lì poteva e doveva pascolare, non altrove, considerato che una disposizione regia del 1365 (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 76, p. 55) ordinava di «provvedere affinché il bestiame degli ufficiali regi non danneggiasse i possessi degli abitatori di Alghero». Quivi ci sarebbero state pertanto due ben distinte zone destinate o riservate al pascolo, una per il bestiame regio, l'altra per gli abitanti della villa. Onde evitare pericoli di sconfinamento, le zone dovevano essere ben individuabili, visto che chi, consciamente o no, sconfinava, cadeva in reato.

portuale; o meglio, la norma è piú severa. Si prevedono banni di importo fino a 25 lire²⁵³. Tale entità, comunque, vuoi per intercessioni a favore del reo, vuoi perché questi è povero e non in grado di pagare una somma così esorbitante, mai viene pagata nella sua totalità.

Addentrando nel concreto, si evidenzia questa situazione:

furto di una tavola: si espia con un banno di 33 soldi²⁵⁴;

furto di materiale dall'interno di una imbarcazione: 33 soldi²⁵⁵;

furto di una spada dall'interno di una imbarcazione: quasi 5 lire di penale²⁵⁶.

Di 5 lire è il banno previsto per coloro che, consciamente o meno, danneggiano attrezzi per la pesca di proprietà altrui²⁵⁷: il banno arriva a 25 lire nel caso di furto di attrezzatura (non meglio precisata) per la pesca, «*exarcia de peschar*»²⁵⁸.

Johan di Calatayud incappa invece in una multa di 60 soldi per aver preso senza la autorizzazione del proprietario 2 remi che si trovavano sulla «porta del mare» (è la porta che mette in comunicazione la villa con il mare dalla parte del porto)²⁵⁹. Dal documento non si evince se il reo abbia preso questi remi solamente per fare un giro in barca, o per fare magari uno scherzo. Sta di fatto che, sorpreso, viene denunciato e condannato a pagare una multa di 1 fiorino d'Aragona. Di

²⁵³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 3 v. (7°).

²⁵⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 6 (3°).

²⁵⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 19 (2°).

²⁵⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 18 (7°). Il reato di furto di armi è chiaramente molto piú grave di un qualsiasi altro reato; ecco perché la misura del banno pagato cresce in maniera così sensibile. La norma prevista deve esser evidentemente molto punitiva, se il ladro, tale Estheve Castella, paga, pur godendo di un condono, la rilevante somma di 99 soldi alfonisini.

²⁵⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 9 (6°). Lujs Brexet, Pere di Valencia, Johanutxo Sicilja, della imbarcazione di Anthonj Pla, incorrono nel banno di 100 soldi alfonisini per aver tagliato un po' di attrezzi da pescare (non è specificato, ma è presumibile debba trattarsi di reti) di proprietà di Domingo Palomar. Non viene fatto cenno al movente dell'azione criminosa: se dovuto semplicemente all'intenzione di procurarsi un po' di rete a buon mercato, o, come riteniamo piú plausibile, all'intento di arrecar danno economico a persona che probabilmente esercita la stessa attività. Reato per concorrenza, quindi, punito col pagamento concreto di 3 fiorini d'oro di Aragona, pari, nel 1377, a 49 soldi 6 denari alfonisini minuti.

²⁵⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 3 v. (7°). Il documento in oggetto, dal quale si rileva che ad incorrere in un tal banno è Bernat Des Lor, di Alghero, responsabile di aver rubato dal porto attrezzi per la pesca di proprietà di Francesch Codina, chiarisce opportunamente il significato di quanto detto alla nota precedente. Se ne può quindi dedurre che il furto vero e proprio viene punito molto piú che il danneggiamento, anche se le conseguenze pratiche, per colui che vien danneggiato, son le stesse.

²⁵⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 8 v. (3°).

questa somma, un terzo va all'accusatore, nella persona di tal Domingo Ça Torra.

Altri reati perpetrati e scoperti nel porto, sono:

furto di una «*fitura*» (fiocina per pescare): è punito con un banno, concordato col reo, di 34 soldi²⁶⁰;

furto di «*pex*» (pesce): si concorda col responsabile una penale di 2 lire²⁶¹;

furto di una «*fistella*» (cesto in vimini): reo e vicario concordano per 5 fiorini d'Aragona²⁶².

Anche il furto di corallo, bene estremamente prezioso (allora come oggi) per l'economia algherese, è punito in maniera rigida. Per una disposizione del 1372 infatti, successivamente ripresa con modifiche secondarie, tutti i pescatori di corallo provenzali son tenuti a pagare una tassa pari ad un ventesimo del valore del corallo pescato²⁶³, che assicura così una notevole fonte di introiti per la Corte e per la cittadina, che cerca di sfruttare in modo ottimale le sue risorse²⁶⁴.

Da qui anche la severità con cui il furto di corallo vien punito.

Di regola per il furto di corallo il responsabile paga al vicario una ammenda di 5 lire²⁶⁵, con una sola eccezione²⁶⁶; ammenda prevista anche per gli acquirenti, consapevoli od incauti che siano²⁶⁷.

²⁶⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 28 (3°).

²⁶¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 15 v. (4°).

²⁶² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 4 v. (2°).

²⁶³ A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 93, p. 59. Si tratta di un documento del 27 novembre 1375 col quale il sovrano Pietro IV, ricordando una sua disposizione di tre anni prima, nell'obbligare i provenzali al pagamento della menzionata imposizione, esenta dal relativo pagamento gli abitanti di Alghero. Ribadisce anche che i Catalani debbon pagare l'antico diritto. Quale sia, non lo sappiamo, poiché non si son rintracciate le precedenti disposizioni che stabilivano l'entità e le caratteristiche dell'«antico diritto». È comunque una ulteriore testimonianza della volontà di favorire Alghero, non solo con donativi, ma anche con benefici indiretti, quali questo, dove il privilegio consiste per l'appunto nella esenzione dal pagamento di certe tasse.

²⁶⁴ In questo è agevolata da altra disposizione regia, per la quale «tutte le barche adibite alla pesca o al trasporto del corallo nei mari compresi tra il Capo di Napoli e l'Asinara debbono fare scalo in Alghero». E lo scalo nel porto, col rifornimento di viveri, con le spese che necessariamente e generalmente l'equipaggio vi sostiene, anche in distrazioni varie, comporta un certo apporto di moneta nelle casse della cittadina. Su questa ordinanza cfr. comunque A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 109, p. 63.

²⁶⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 21 v. (5°), con condono; f. 23 (4°), senza condono.

²⁶⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 31 (4°).

²⁶⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 8 v. (1°). L'ammenda prevista è sempre di 5 lire alfonse. A farne le spese è Francesch Pons, esperto nella lavorazione dell'argento.

Onde evitare il ripetersi di questi fenomeni, per reprimere con maggior vigore il continuarsi di questi furti, interviene un'apposita «grida» del governatore, che dispone in proposito un banno di 10 lire, il cui introito va equamente diviso tra il vicario e la *obra* (la riparazione) delle mura²⁶⁸.

Pare essere proprio questa la norma che, nella quasi generalità dei casi riscontrati, colpisce tutti indistintamente, greci o sardi od aragonesi, giovani o persone in età matura, per furto di corallo ai danni di privati o di edifici di culto²⁶⁹.

Su 5 reati di questo genere individuati nel registro, una sola volta si legge un pagamento di banno su una cifra che si discosta da quella che pare la regola. Il fortunato provenzale al quale capita di espiare questo reato col pagamento di soli 50 soldi grazie ad un provvidenziale intervento di terzi in suo favore non viene purtroppo menzionato col suo nominativo completo²⁷⁰.

Sono rigorosamente puniti i furti compiuti dagli stranieri; lo si constata per Xepafol, greco, che si trova condannato a pagare un banno di 12 lire per aver rubato delle pezze di tessuto pregiato²⁷¹. Pur considerando che fruisce di un condono, è questa la somma più alta che viene realmente pagata in Alghero per espiare un furto: furto che deve essere di particolare gravità o valore, per meritare una punizione simile, a meno che l'autore non sia recidivo.

Riguardo al furto, pare ripetersi quanto si è già accennato a proposito della capacità giuridica di individui di etnia differente da quella di noi occidentali; è infatti un tal Anthonj Calvella, un provenzale corallaro, a rispondere di fronte al vicario delle malefatte compiute da un tartaro che lavora alle sue dipendenze²⁷².

Nel registro si fa menzione inoltre di un furto dalle caratteristiche particolari. Ne sono autori 5 marinai di una imbarcazione pisana, responsabili di aver «corsato» 2 giumente che il proprietario aveva calato da una sua nave in Sicilia, e di aver rubato anche i finimenti²⁷³. Il documento riveste una certa originalità in quanto il banno al quale i

²⁶⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 8 v. (4°).

²⁶⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 8 v. (1°), 8 v. (4°), 21 v. (5°), 23 (4°).

²⁷⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 31 (4°).

²⁷¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 (6°).

²⁷² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 31 v. (4°). Il banno pagato per espiare tutta una serie di furti è di 6 lire alfonsine.

²⁷³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 7 (1°).

responsabili son condannati è pagato in moneta pregiata, ovvero fiorini di Firenze. Ma interessante non è tanto sapere che nel 1376 (in quest'anno si verifica questo reato di «corsa») 1 fiorino di Firenze vale al cambio 25 soldi alfonsini minuti — dato che riveste comunque un certo valore —, quanto il fatto che la registrazione del reato indichi implicitamente una contemporanea presenza, nei mercati siciliani, di mercanti pisani e catalani. Il furto è sintomatico di uno stato di tensione sempre latente tra pisani e catalano-aragonesi, che non tralasciano alcunché, pur a notevole distanza di spazio e di tempo, per rifarsi di soprusi eventualmente subiti in precedenza.

L'oltraggio

Questo reato può essere di varia natura, potendosi riferire alla violazione di «leggi del Signore» (banno previsto: 20 soldi) o anche alla offesa della dignità umana²⁷⁴.

Incorrono facilmente in questo reato sia uomini che donne, di volta in volta responsabili nei confronti dell'uno o dell'altro sesso.

Degna di nota l'osservazione che è il marito a pagare, qualora la propria consorte abbia offeso un altro uomo²⁷⁵.

Se l'offesa è fatta da una donna non maritata ad altra donna, è evidente che ne risponda lei direttamente²⁷⁶.

In genere l'offesa consiste nel dire «cornuto» o nel proferire — questa volta verso le donne — generiche parole villane (non specificate, ma facilmente intuibili)²⁷⁷.

L'entità del banno pagato varia da un minimo di 16 soldi 6

²⁷⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 3 (5°). Nel registro è detto testualmente che tale Pere Balaguer, di Alghero, paga 6 soldi alfonsini minuti, su un banno previsto di 20 soldi alfonsini, per aver «violato le leggi del Signore». Testimonianza evidente che in una società in cui appaion leciti il bordello, gli atti di pirateria, la schiavitù, la persecuzione religiosa, la violazione anche dei più elementari diritti umani, si tenta pur sempre di salvare la forma, le apparenze, le parvenze di morale o di religiosità. Ben diversi attestati o testimonianze di fede meriterebbero il senso religioso o la devozione in un credo, piuttosto che il solo divieto di profferire parole offensive, che pure vanno giustamente perseguite in quanto lesive della dignità di una entità superiore.

²⁷⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 37 v. (6°). Non viene spiegato il perché di tale procedura; è difficile ritenere che abbia pagato Johan Lopez perché la moglie non possiede soldi. È più plausibile che sia lui a rispondere in un certo senso di fronte alla legge delle azioni della consorte, forse perché l'offesa è diretta contro persona di sesso maschile.

²⁷⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 17 (1°).

²⁷⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 16 v. (3°), 16 v. (5°), per la pronuncia della parola «cornuto»; cfr. ff. 9 v. (1°), 17 (1°), 18 v. (2°), 29 (4°), 37 v. (6°), 38 v. (2°), per generiche parole offensive.

denari²⁷⁸ ad un massimo di 50 soldi²⁷⁹; nel pagamento non si riscontrano apprezzabili differenze tra uomini e donne, che siano queste ultime soggetti attivi o passivi (agli occhi del vicario).

Viene invece punito in maniera esemplare l'oltraggio compiuto in presenza della Corte, forse perché inteso come una chiara mancanza di rispetto nei confronti della Corte stessa²⁸⁰. In casi di questo genere, il banno pagato (3 fiorini d'oro di Firenze) discende da una ben precisa normativa: 100 soldi.

Verisimilmente questa deve essere la norma adottata in altre circostanze, nelle quali però a favore del reo intervengono fattori accidentali, come raccomandazioni od attenuanti, che incidono in misura sostanziale sul pagamento. Da qui il dubbio se, nei casi precedentemente accennati, il pagamento della penale sia proporzionato alla gravità del reato commesso o inversamente proporzionale al buon esito delle pressioni fatte sul vicario per ottenere dei condoni.

Concludendo si può affermare che di norma l'oltraggio viene punito in maniera tangibile, sia per limitare comportamenti genericamente irriguardosi che, soprattutto, per impedire che dalle parole ne possano discendere conseguenze negative, come rancori, rivalità, ecc. Il tutto sempre nell'ottica di quella quieta convivenza nella cittadina che è l'obiettivo tenuto sempre presente anche nell'amministrazione della giustizia.

L'adulterio

Vien punito in modo esemplare. L'offesa al coniuge viene considerata alla stregua di una vera e propria offesa fisica: offendere il prossimo, in questo caso la persona cui si è legati da rapporti di carattere affettivo, tramite un uso «illecito» del proprio corpo, è punito alla stessa stregua di una offesa al corpo del partner. Il banno previsto è di 100 soldi, quanto pagano, appunto, coloro che offendono il prossimo direttamente nella persona²⁸¹.

Se poi il reato viene compiuto all'interno dell'abitazione di una

²⁷⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 17 (1°).

²⁷⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 29 (4°), 36 (4°). Naturalmente si individua tutta una serie di valori intermedi tra le due estremità.

²⁸⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 9 v. (1°). Nell'anno 1377, cui si riferisce il documento, il fiorino di Firenze è valutato 1 lira 5 soldi 6 denari di alfonsini minuti.

²⁸¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 3 (3°), 3 v. (1°). Di norma si paga un banno notevolmente inferiore, per via dei condoni praticati dal giudice.

persona coniugata, la legge prevede una punizione veramente esemplare, con un banno di 10 lire²⁸². Se ne può dedurre che il banno di 100 soldi si debba pagare per reato consumato all'aperto, o in casa di terzi, o di persona non coniugata. In un certo senso si intende, cioè, punire l'uso a fini illeciti delle pareti domestiche, che verrebbero intese come teatro esclusivo di normali rapporti d'amore tra coniugi.

La rigidezza della legge vien però temperata dalla comprensione del vicario, che concede condoni fino al 90% dell'ammontare del banno, che non prevede tra l'altro differenza nella punizione di reati commessi da uomo o donna. In questo caso infatti i due sessi godono di parità di diritti e di doveri.

A commettere adulterio possono pertanto essere sia uomini che donne, coniugate o non che siano. Anche le «amiche», perfino le donne del bordello, qualora vengano colte in atteggiamenti contrari alla morale in località diversa dal bordello — loro ambiente naturale — senza il preventivo consenso del proprietario del luogo ove vengono individuate, sono accusate di questo reato. Per questo motivo due prostitute pagano un banno di 18 soldi per aver «fatto adulterio» con due uomini nel «forno nuovo» senza l'autorizzazione del fornaio stesso²⁸³.

Per adulterio è dunque da intendersi un uso illecito del corpo: uso che è lecito, anche per le prostitute, solo nel bordello. Al di fuori di quest'ambiente neanche esse paiono poter disporre del proprio corpo e delle proprie azioni, dovendo rispondere del loro comportamento di fronte ai proprietari dei luoghi in cui compiono atti sessuali, ritenuti reato quando non vi sia il consenso di quelli. Di più: non è possibile

²⁸² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 2 v. (6°); ad incorrere in tale penale è Pere Des Puig, per aver accolto in casa una donna per commettere adulterio.

²⁸³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 16 (6°). Il documento fornisce indirettamente, con l'accenno ad un forno nuovo, elementi sulla presenza e sulla consistenza dei servizi esistenti in Alghero. Non viene precisata l'ubicazione di questo forno, ma è comunque di interesse rilevare che nel 1379, anno cui si riferisce il documento, è accertata la presenza di questo forno nuovo. A quali motivi sia dovuto, non è chiaro: alla vetustà dei precedenti forni, o alla loro rovina o distruzione per le cause più disparate. Importa peraltro verificare che la cittadina, pur in una critica situazione politico-economica, tenta di migliorare le proprie strutture, per andare incontro alle esigenze degli abitanti. Mentre altrove non è lecitamente consentito costruire forni senza autorizzazione regia, ad Alghero, per una disposizione regia del 1360 (riportata da A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 45, p. 48) che annulla una precedente contraria, chiunque può confezionare pane e biscotto per i marinai. Altra disposizione del 1361 (riportata egualmente nel volume di A. ERA, n. 57, p. 51) concede in affitto alla «università» di Alghero i due forni reali esistenti e consente a chiunque di costruirne, purché la villa paghi un tributo annuo di 60 lire di alfonsini minuti, del quale deve essere fatta esplicita menzione negli atti di concessione dei forni stessi. Probabile che questo forno nuovo di cui si parla sia proprio la conseguenza concreta di questa disposizione.

fissare ovunque, a piacimento, un bordello. Per poterlo fare è necessario l'assenso del vicinato. Qualora non vi sia, non ricorrono le condizioni sufficienti per impiantare un bordello. La donna che si presta egualmente, nel nostro caso una tedesca, incorre in un banno di 100 soldi (salvo poi a fruire del solito condono)²⁸⁴.

Fin dal '300 quindi è attestata in Alghero l'esistenza di apposite abitazioni ove le prostitute si intrattengono con i loro ospiti, essendo giuridicamente vietato farlo nelle abitazioni private. Ne consegue che tutto il complesso di attività di queste donne pubbliche, pur nella loro libertà di costumi, è tuttavia regolato da norme precise ed ha dei limiti ben definiti entro i quali deve esercitarsi una serie di obblighi: le prostitute non possono promettere di passare la serata con un determinato cliente, e in seguito non mantenere gli impegni assunti per aver cambiato idea o per aver preferito all'ultimo momento altra compagnia. Le promesse vanno mantenute, gli impegni assolti, come se si trattasse di veri e propri contratti di lavoro. Il venir meno alla parola data è una offesa fatta alla persona con cui si son presi gli accordi, e per questo motivo costituisce un reato, che in genere viene espiato con il pagamento di un banno di importo variabile da un minimo di 1 fiorino²⁸⁵ ad un massimo di 2 fiorini d'Aragona²⁸⁶. Si è individuata fino ad ora una sola eccezione, col pagamento di una multa dell'importo di 12 soldi (tale è infatti la somma che paga una donna del bordello che, trovata in flagrante dopo aver «promesso il vespro» ad un uomo ed averlo trascorso con un altro, viene arrestata dal comandante delle guardie Johan Marti, che in premio della azione svolta riceve un terzo di quanto pagato dalla donna)²⁸⁷; né possono allontanarsi dal bordello senza autorizzazione. È per questo motivo che una certa Maria Lopez, fuggita con una nave — evidentemente fu in seguito ripresa o tornò spontaneamente sulla propria decisione — paga un banno di 1 fiorino d'Aragona²⁸⁸.

²⁸⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 7 v. (4°). Fin dalla più remota antichità l'esercizio della prostituzione (non per nulla si dice che questa professione sia la più antica del mondo) è stato disciplinato o regolamentato in una qualche misura, confinato in ambiti appartati per non suscitare scandalo o problematiche varie nella mentalità comune. Una esauriente panoramica di questa attività, dai risvolti morali, economici e sociali non indifferenti, vedila in V. L. BULLOUGH, *Storia della prostituzione*, (trad. it.), Varese, 1967.

²⁸⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 17 v. (4°). Responsabile del reato è in questo caso Johana Sarda, la cui denominazione tradisce in maniera esemplare la sua origine o nazionalità. Su questo reato, cfr. anche f. 17 v. (8°).

²⁸⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 16 v. (2°), 17 (2°).

²⁸⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 10 v. (4°).

²⁸⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 18 v. (4°).

La concezione del sesso, sottoposta a regole di condotta di ordine paramorale per le donne del bordello e per i loro frequentatori, prevede a maggior ragione un rapporto tra coniugi improntato ad una precisa delimitazione di diritti e doveri. Paiono sussistere dei limiti, in questi rapporti, oltre i quali non è lecito andare. Chi li supera, corre il rischio di una punizione da parte della Corte, qualora il coniuge ne sporga denuncia. Se poi la denuncia non corrisponde al vero, ad incappare nei rigori della giustizia è il denunciante. Si spiega così il fatto che una certa Guixera venga condannata a pagare un bagno di 4 fiorini d'Aragona, per aver a torto incolpato il marito di «voler fer per lo cul»²⁸⁹. Non viene specificato di quali prove si sia servita la Corte per poter sentenziare che la Guixera aveva affermato il falso.

Il giuoco

La necessità di garantire l'ordinata convivenza all'interno della villa e sereni rapporti tra cittadini e forestieri impone una regolamentazione del giuoco, sia esso d'azzardo o meno.

Una ben precisa normativa impone limitazioni di qualità, di tempo, di località, prevedendo una notevole casistica.

Pare infatti che determinati giochi siano leciti solo a determinate condizioni, mentre altri sono assolutamente proibiti.

Ad esempio sembra che non si possa lecitamente giocare all'interno di possessi di terzi, all'insaputa del proprietario²⁹⁰.

La concessione dell'autorizzazione è demandata a ben individuate persone, che acquisiscono tale diritto in base ad acquisto fattone dal vicario, tramite appalto²⁹¹.

²⁸⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 1 (3°).

²⁹⁰ Almeno questa è l'interpretazione da noi data al registro in questione, f. 35 (8°), dal quale appare che «Bernat Patro e due giudei incorrono in un bagno di 32 soldi per aver giocato in un possedimento di Francesch Picho». Se fosse stato illecito il tipo di gioco praticato, e non la località, non vi sarebbe stata a ragione la necessità di una così accurata menzione della località, da parte del notaio. In genere infatti, nella laconicità della documentazione, le affermazioni, i dati, son ridotti al minimo indispensabile. Ogni cosa vien detta a ragione, con una sua intrinseca giustificazione.

²⁹¹ Al riguardo è illuminante quanto contenuto nel reg. 2063, tomo I, dell'A.C.A., sez. R.P., f. 15 v. (1°), ove è precisato che Anthonj Falco, Bernat Canaryssa, Johan Pasqual, Bernat Jues, provenzali imbarcati sulla nave di Julia di Casals, commettono reato per aver giocato di notte all'interno della cerchia portuale senza l'autorizzazione dei compratori della «taffurarja». Il fatto che si faccia cenno a degli acquirenti, lascia intendere che la vendita di questi diritti non dovesse esser fatta a prezzo fisso, ma al miglior offerente, visto che a priori non vi sono condizioni di un guadagno certo per quantità. Da altro documento conosciamo anche i nominativi di alcuni di questi acquirenti. A soccorrerci è in questo caso, nel registro 2063, il f. 8 (5°), che evidenzia come Johan Lenyader e Guillem Ferrer, lavoratori della «taffurarja», denunciano tale Gim Rocha, accusato di aver acconsentito a giocare di notte in casa sua. Delle 3 lire alfonsine da lui pagate per bagno, un terzo va agli accusato-

In una situazione del tutto particolare vengono a trovarsi i *corredors*, che giurano di limitarsi nella pratica di certi giochi, anche se in realtà poi il giuramento cade spesso nel dimenticatoio. Per loro alcuni giochi paiono leciti, altri no²⁹².

Non viene specificato in che cosa consistessero questi giochi proibiti, che andavano dai dadi²⁹³ alla *grescha*²⁹⁴ ad altri non meglio precisati²⁹⁵.

La legge prevede un banno di 20 soldi (anche se in realtà non viene mai pagato per intero) per chi gioca a *grescha* di notte²⁹⁶; dal che si suppone che sia lecito giocare di giorno.

In questo banno cadono anche i *corredors*: l'entità della multa da loro pagata si stabilizza approssimativamente intorno al mezzo fiorino d'Aragona, sia che il reato venga compiuto in violazione del giuramento prestato o meno²⁹⁷; il che fa sorgere alcune perplessità sul senso e sulla validità di questo giuramento.

In 20 soldi è previsto del pari il banno per chi gioca a dadi²⁹⁸. Al riguardo è incerta ancora una volta la condizione in cui vengono a tro-

ri; alla Corte rimangono le restanti due lire. Per disposizione regia del febbraio 1376, gli introiti della Corte derivanti dalla «taffurarja» erano destinati alla riparazione delle mura, non ad altri fini, come attestato da A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 145, p. 72.

²⁹² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 1 v. (1°), 1 v. (6°), 3 (8°). I «corredors» erano dei veri e propri sensali, cui era, tra le altre cose, proibito praticare il commercio. La loro attività, i loro poteri, quasi simili a quelli dei pubblici funzionari, erano minuziosamente regolati, per quanto riguarda ad es. Cagliari, dalle *Ordinanze dei Consiglieri del Castello di Cagliari*. Una analisi accurata ed interessante della loro figura, del loro ruolo, è stata fatta da C. MANCA, *Aspetti*, cit., p. 253, nota n. 3, e da M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali*, cit., pp. 159-163. Alcuni aspetti normativi del gioco, analizzato per un discreto periodo storico, vedili in G. TODDE, *La disciplina giuridica del gioco d'azzardo in Sardegna*, in *Studi st. e giur. in onore di A. Era*, cit., pp. 407-448.

²⁹³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 3 (8°), 19 (5°), 19 (6°).

²⁹⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 1 v. (1°), 1 v. (6°), 4 v. (1°).

²⁹⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I; tra i vari esempi, vedi i ff. 31 v. (2°), 32 v. (6°), 34 (3°).

²⁹⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 4 v. (1°).

²⁹⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 1 v. (1°): Johan Cantavella, «corredor», paga 8 soldi 3 denari alfonisini per aver giocato a «grescha» contrariamente al giuramento da lui fatto. Al f. 1 v. (6°) si registra invece il reato del «corredor» Nicholau Çolivella, che paga la stessa penale per aver giocato a «grescha» senza contrastare i «sacraments» da lui fatti all'inizio dell'incarico affidatogli. È peraltro impossibile precisare i limiti di separazione dell'uno dall'altro reato, i motivi precisi per i quali in un caso si violano i giuramenti, nell'altro no; quale differenza pratica vi fosse tra un caso e l'altro, visto che in entrambe le occasioni vien pagata identica penale; quali eventuali differenze di qualità, di grado, di condizione, possano riscontrarsi nella figura del «corredor».

²⁹⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 19 (5°); banno che può essere anche dimezzato dai condoni, come attestato dal f. 19 (6°).

varsi i *corredors*, che cadono in banno pur senza violare il giuramento fatto al riguardo²⁹⁹. Per la punizione di questi reati non ci pare di trovarci di fronte ad una normativa ben precisa, codificata nel tempo, se è vero che apposite grida (come sarà detto più particolareggiatamente in seguito) regolano di volta in volta tutto l'insieme. Non è specificato peraltro l'esatto tenore di queste grida, ma di certo dovevano essere minuziose e dettagliate, se è vero che nella località di S. Antonio, ad esempio, si cade in banno per gioco pur senza violare la grida che dispone in contrario³⁰⁰. E al pari di S. Antonio, altre località dalle caratteristiche simili dovevano essere menzionate. Da qui l'incertezza se il banno sia collegato al luogo, escluso al gioco nel nostro caso in quanto prossimo a località sacre al culto, oppure se certi giochi siano leciti solo in determinate condizioni di tempo.

La documentazione al riguardo è purtroppo lacunosa; ci permette di appurare solamente che tali Perico Lobet, Agujillo, Johan di Villanova, un giovane fabbro che sta con Alfonso Companya di Alghero, Alessandro Mollet, pagano in solido 2 lire 16 soldi per aver giocato presso S. Antonio senza violare la grida fatta al riguardo. Evidente che nella detta grida debbon essere indicate le condizioni in cui è possibile giocare, i casi in cui invece non è possibile, le eventuali aggravanti, ecc., ma purtroppo non ne conosciamo il testo.

Di certo la legge prevede una serie di giochi proibiti in termini diversi, a seconda del tasso d'azzardo che presentano.

Da un banno di 20 soldi si arriva infatti ad uno di 60³⁰¹, previsto per chi viola determinate ordinanze, anche se al solito mai viene comminato interamente. Generalmente la penale pagata si aggira sui 20 soldi³⁰².

Certamente è particolarmente grave il reato in cui incorre tale Ra-

²⁹⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 3 (8°). È il caso di Johan Cantavella, che paga, nel 1372, un fiorino d'oro di Aragona (pari a 16 soldi 6 denari di alfonsini) per aver giocato a dadi senza contrastare il giuramento da lui prestato. Da qui le incertezze sul tipo di giuramento sostenuto, sulla sua validità temporale ed in assoluto, sui suoi limiti, sul perché si commetta reato pur senza violare il giuramento, sull'esatto «distinguo» tra «corredors» e comuni cittadini. Son tutte incertezze che — posto quanto detto in precedenza sulla figura dei «corredors» in Cagliari — possono essere fugate solo con una ulteriore documentazione, con un particolare ed approfondito studio sul ruolo da loro svolto, sulle funzioni da loro rivestite nell'apparato burocratico catalano-aragonese e nell'ambito della società algherese.

³⁰⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 14 v. (5°).

³⁰¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 29 (5°), 33 (6°).

³⁰² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 1 (2°), 30 (5°), 30 v. (1°), 30 v. (2°), per fare solo alcuni esempi.

mon Ginabret che, per aver «giocato contro le ordinanze», incappa in un bagno di 3 lire, risolto col pagamento di 30 soldi³⁰³; entità che in valore assoluto è superata solo dai 45 soldi pagati da un certo Jacme Puig³⁰⁴.

Pare fosse assolutamente vietato giocare di notte. Di notte non son infatti leciti neppure i giochi consentiti nelle ore diurne³⁰⁵.

Poiché risulta praticamente impossibile farlo impunemente in strada o località pubbliche all'aperto (le dimensioni delle strade, particolarmente ridotte in una cittadina stretta tra il mare e le mura, l'eventuale chiasso che in genere durante i giochi si verifica, il possibile arrivo delle guardie, magari dietro apposita denuncia di delatori, lo sconsigliano) ci si riunisce per giocare all'interno di abitazioni private o di locali pubblici concessi da proprietari accondiscendenti. Quando il gioco vien scoperto, la responsabilità viene attribuita al padrone di casa³⁰⁶, che di frequente è una donna di facili costumi³⁰⁷. Anche di questi espedienti ci si serve infatti per attirare clienti in casa.

Il proprietario dell'abitazione (o meglio il conduttore) risponde in prima persona nei confronti della legge, anche se non partecipa attivamente al gioco.

Il bagno previsto è notevole, se si tien conto che nei casi riscontrati le multe effettivamente pagate variano da un minimo di 1 fiorino ad un massimo di oltre 3 lire³⁰⁸. Non è detto chiaramente, ma è facile presumere che l'entità sia proporzionale al tasso di proibizione dei giochi stessi, come par di arguire dalla constatazione che la multa più elevata è pagata da tale Teresa di Saragozza, rea di «aver consentito giochi proibiti in casa sua»³⁰⁹.

È invece possibile giocare a *grescha* all'interno del porto, anche di

³⁰³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 33 (6°).

³⁰⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 34 (6°).

³⁰⁵ Lo si deduce, come si osserva dalle note successive, dalla constatazione che il notaio, nella registrazione delle relative sentenze, fa sempre un accenno al fattore notturno, che deve pertanto considerarsi come determinante per il compimento del reato, se non come aggravante. In caso contrario, infatti, non ne avrebbe quasi certamente fatto menzione.

³⁰⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 5 v. (3°): Berthomeu Eximeno paga il 21 ottobre 1375 un fiorino d'oro di Aragona per aver tenuto la taverna aperta di notte ed aver accolto soldati per giocare.

³⁰⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 21 (1°), 37 (1°).

³⁰⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I; si registrano pagamenti di un fiorino al f. 5 v. (3°), di 1 lira alfonsina al f. 12 (3°), di 2 lire alfonsine al f. 37 (1°), di oltre 3 lire e mezzo al f. 21 (1°).

³⁰⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 21 (1°).

notte, purché in possesso di autorizzazione rilasciata dagli acquirenti della *taffureria* (il diritto dei giochi)³¹⁰. Nel porto l'ordine doveva essere sufficientemente garantito dalla presenza di guardie od altro corpo di vigilanza (forse i civili, a turno, come previsto per la vigilanza delle mura)³¹¹, visto che vien concessa questa possibilità di giocare, per quanto a certe condizioni. Possibilità che invece una grida del governatore (di cui si ha notizia già nel 1377) nega nella spiaggia del porto, prevedendo per gli eventuali rei un banno di 60 soldi³¹².

È del pari proibito bere di notte all'interno delle taverne³¹³. Una

³¹⁰ Lo si deduce indirettamente dalla constatazione che dei provenzali pagano un banno in quanto sorpresi a giocare senza autorizzazione degli acquirenti del diritto di *taffurarja*. Ovvio che chi ne è in possesso non debba pagare multe, visto che deve aver già pagato per ottenere l'assenso ad esercitare il gioco. Sul documento cfr. comunque A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 15 v. (1°). Per il periodo 1 settembre 1374-31 agosto 1377, questi diritti vengono appaltati a tali Bernat Gambo e Bernat de Xurbes, come attestato da A.C.A., sez. R.P., reg. 787, f. 287 v.

³¹¹ In un primo tempo (nel periodo di poco susseguente alla conquista aragonese della cittadina) era previsto (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 26, p. 43) che la guardia dovesse esser fatta solo da soldati, ma successive disposizioni (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 36, p. 46) consentivano l'estensione di tale compito anche ai civili, in cambio delle concessioni territoriali ricevute.

³¹² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 10 v. (5°).

³¹³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 6 v. (5°). Il banno pagato nella circostanza dalla moglie di Domingo Balero, già consorte di Rodrigo Dahe, poiché di notte intratteneva bevitori nella sua taverna per bere vino, è pari ad un fiorino. Sicuramente deve trattarsi di un fiorino di Firenze, poiché il valore relativo espresso in alfoncini minuti va così suddiviso: un terzo (di entità imprecisata) al comandante delle guardie; una quota al *saig*: 6 soldi 6 denari alfoncini; una terza parte (10 soldi alfoncini) al vicario. Sommando queste tre quote si ottiene un valore superiore a quello che di norma ha il fiorino d'Aragona; da qui la conclusione che deve trattarsi del fiorino di Firenze. La divisione accennata appare anomala, molto rara in tutto il registro, in particolare per il fatto che invece della solita divisione in due parti (due terzi al vicario, un terzo all'accusatore od al capo delle guardie) nella circostanza si verifica una suddivisione per tre: vicario, capo delle guardie e *saig*, che pure è un funzionario di polizia. Sorge a questo punto lecito l'interrogativo: i denari che incassa il capo delle guardie rimangono completamente a lui in ogni caso o vanno divisi con il rimanente del corpo di guardie? Che rapporti sussistono tra il capo delle guardie e le altre guardie? E se i proventi vanno divisi, in quale misura, secondo quali modalità? Dal documento in oggetto parrebbe lecito dedurre che la ricompensa vada direttamente al comandante, il quale poi la gestirebbe a discrezione, visto che il *saig* riceve direttamente la ricompensa per i servizi prestati al vicario. In questo caso le guardie sarebbero assimilate a dipendenti del comandante, sottoposti a lui non solo giuridicamente e gerarchicamente, ma anche economicamente. Il *saig* pertanto non sarebbe una semplice guardia, ma un funzionario di natura particolare che mantiene i rapporti di lavoro direttamente con l'amministrazione regia. In questa affermazione siamo rafforzati dal documento 2° del f. 6 del medesimo registro, dove, in termini più o meno simili a quello precedentemente analizzato, si attesta un pagamento di 12 soldi alfoncini diviso del pari in tre parti: 4 soldi vanno all'accusatore; 1 al *saig*; 7 alla Corte. Rimane — come si vede — fisso il terzo dell'accusatore, che precedentemente era rappresentato dal comandante delle guardie. Il *saig* percepisce sempre un soldo (è sempre questa la ricompensa che gli spetta?), ma sempre dalle mani del vicario o chi per lui. Le guardie semplici non compaiono in alcuna occasione, segno evidente che figurano per interposta persona, rappresentata probabilmente, come accennato, dal loro comandante, il quale sarebbe di conseguenza responsabile e «gestore» del corpo, non solo come organizzatore, ma anche come cassiere.

aggravante pare individuarsi — ma forse è questo il motivo principale della chiusura notturna dei locali pubblici — nella più o meno accentuata vicinanza dei locali stessi alla cerchia delle mura, ovvero al più importante sistema difensivo algherese. Lo si arguisce dalla lettura dei dispositivi; il notaio che trascrive le sentenze si cura infatti di precisare la localizzazione di queste taverne, scrivendo ora «vicino alla cerchia delle mura»³¹⁴, ora «vicino alla prima cerchia»³¹⁵, da cui la deduzione di un complesso apparato difensivo, strutturato su una differente serie di mura.

Chiare, anche in questa situazione, le finalità che si propone il vicario, costantemente teso a salvaguardare la sicurezza della villa, ad evitare scontri tra gli abitanti qualora vengano travolti dagli effetti negativi dell'alcool, ad impedire che, in accordo con forze esterne alla cittadina, elementi indigeni si mescolino con gli avventori per spingerli volutamente a bere, per rendere deficitario il potenziale difensivo della cittadina³¹⁶.

Per il reato in oggetto si prevede un banno di 60 soldi, che viene pagato non dagli avventori, ma dai proprietari delle taverne, visto che è per legge fatto loro obbligo di chiudere di notte³¹⁷. Non è impresa semplice individuare, di notte, questi contravventori. Ci riesce, a volte, il capo delle guardie, cui spetta il compito di vigilare per dovere d'istituto, ma al quale provengono sollecitazioni per un più accurato esercizio dell'ufficio dalla prospettiva di un incasso di parte del banno.

³¹⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 8 (6°), 10 (3°). Il banno è di 60 soldi alfonsini.

³¹⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 9 v. (2°). Il banno previsto ammonta egualmente a 60 soldi alfonsini.

³¹⁶ Si è già detto come, per garantire una maggior sicurezza alla villa, disposizioni regie prevedessero l'allontanamento dei sardi da Alghero, al fine di controllare la popolazione ivi residente. Di giorno un certo via vai (di mercanti, di viaggiatori, di lavoratori) metteva comunque la villa in comunicazione con l'entroterra, ma senza che per questo potessero derivarne pericoli o situazioni pericolose (l'afflusso di gente era controllato), che potevano venire particolarmente di notte. È con la complicità dell'oscurità, con la difficoltà di una precisa visione dei movimenti, che solo poteva esser conquistata la villa dagli indigeni, magari con l'appoggio di qualche complice presente all'interno della stessa, necessario a distrarre le guardie od a sopraffarle. Per tal motivo, proprio per ovviare a questi rischi sempre incumbenti, veniva proibito il bere nelle ore notturne. E che la disposizione fosse pertinente, che effettivamente Alghero potesse cadere con un intreccio di interessi tra (pochi) sardi residenti all'interno della villa e sardi non residenti, lo dimostra un fallito tentativo di conquista avvenuto nel 1391 per iniziativa di Brancaleone Doria. Su questo episodio cfr. peraltro F.C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Giovanni I il Cacciatore, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, 1977, doc. pubblicato col n. 26.

³¹⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 6 (2°), 6 v. (4°), 8 (6°), 9 v. (2°), 10 (3°).

Reati nel commercio

Le disposizioni vigenti in Alghero non si limitano a salvaguardare l'ordine pubblico, ma si estendono fino a prevedere un controllo nel settore commerciale. Si tratta quindi di un complesso di norme che abbracciano, o perlomeno tendono ad abbracciare, a prevedere, tutto quell'intreccio di relazioni, di rapporti, di scambi che possono verificarsi in un normale contesto sociale, mettendo tra loro un ordine, cercando di risolverli in una visione unitaria.

Proprio per dar ordine al settore sono intanto sottoposti a calmie-re i prezzi di alcuni generi di prima necessità. Questo avviene ad esempio per il vino «vermiglio». Chi lo vende a prezzo più elevato di quanto stabilito, incorre in un banno di 10 soldi³¹⁸. È interessante questa notazione: sta a significare che anche in una società tipicamente mercantile quale è quella catalana (e questa caratteristica è da intendersi anche in quei catalani che con intenti di fortuna, col miraggio di facili guadagni, con la promessa e la concessione di premi allettanti o di incentivi vari si son recati dalla madrepatria nella cittadina isolana), che proprio dal commercio, dal controllo delle fonti di produzione dei prodotti primi, dei porti e scali mediterranei in cui più frequenti avvengono gli scambi dei prodotti stessi ha costruito gran parte delle sue fortune economiche e militari, dando vita ad un regime di libero scambio senza limiti o freni nel rapporto tra offerta e domanda e viceversa, e quindi senza vincoli al prezzo dei prodotti stessi, è ben presente la anomala situazione di Alghero, con tutte le peculiarità ad essa inerenti. Il *modus vivendi* in Alghero deve essere di conseguenza gestito con criteri particolari, proprio in conformità a questa peculiarità. Da qui la necessità di stabilire un calmie-re, di imporre dei limiti al prezzo di determinate derrate alimentari, da qui anche la creazione di un corpo di «controllori» dei prezzi, addetti con ogni probabilità anche al controllo della qualità dei prodotti³¹⁹.

La produzione vitivinicola algherese, forse esuberante rispetto alle reali necessità di mercato, è peraltro salvaguardata da particolari disposizioni, che in un primo tempo proibiscono di vendere nella villa, tra ottobre ed aprile, uva e vino che non provenga dal distretto della

³¹⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 1 v. (5°).

³¹⁹ Per quanto concerne il controllo dei prezzi di certi generi, vedi la nota precedente. L'esistenza di controllori della qualità dei prodotti è accertata per Sassari; nulla vieta di credere che tale vigilanza sussista anche in Alghero. Su quest'ultimo aspetto cfr. A. CASTELLACCIO, *Note sulla amministrazione della giustizia in Sassari*, cit., p. 47, e nota n. 82.

villa stessa, in un secondo tempo estendono questi limiti, fissandoli da novembre a tutto maggio³²⁰. E con il clima estivo della cittadina, con la scarsezza dei mezzi allora a disposizione per conservare il vino anche nel periodo estivo, è comprensibile come con queste ordinanze praticamente si impedisse l'importazione in Alghero di uva e vino di altre regioni dell'isola.

Per la vendita di certi prodotti (non specificati) è prevista una tassa di 4 denari per lira³²¹.

Ma anche i *corredors*, qualora si dimostrino eccessivamente fiscali, pretendendo più di quanto legittimamente dovuto, incorrono in un banno, previsto nella misura di 20 soldi³²².

Per proteggere quel minimo di produzione agricola locale che era data dagli orti o dalle vigne interni od immediatamente confinanti con la villa stessa, una elevatissima imposizione, del valore di 10 lire, vieta di acquistare determinati prodotti dalle navi straniere che si trovano nel porto³²³.

Particolari concessioni di condono concorrono però a lenire la situazione dei colpevoli, quando la Corte accerta che il fatto è stato compiuto senza malanimo, per ignoranza delle apposite disposizioni³²⁴.

Disposizioni municipali

Tutti i *repobladors* (i nuovi abitanti) di Alghero, in cambio delle concessioni ottenute, sono obbligati a determinate prestazioni gratuite e volontarie, per garantire la salvaguardia e lo sviluppo della villa.

Rientra tra questi doveri montare la guardia alle torri e alle mura,

³²⁰ Per la prima disposizione cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 54, p. 50; la seconda disposizione vedila sempre in A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 72, p. 54.

³²¹ Questa tassa non è continua nel tempo; ordinanze diverse si succedono ad imporla o ad annullarla, quale quella del gennaio 1363, in base alla quale veniva proibita «in Alghero l'imposizione di quattro denari per libbra sulle merci che i sardi vi portavano per vendere o esportare». Ulteriori dati sull'ordinanza vedili in A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 61, p. 52.

³²² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 9 v. (4°). È anche questo un attestato della volontà di garantire un certo ordine nelle attività commerciali. I *corredors*, cui spetta il compito di sancire o ratificare gli accordi, gli scambi, le vendite od acquisti, non possono essere pagati oltre una certa misura. Se cercano di ottenere qualcosa in più, magari dietro illeciti accordi con l'acquirente a danno dell'offerente, o viceversa, incorrono in un reato, e pagano di conseguenza la penale prevista.

³²³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 4 (2°). A commettere tale errore, forse spinto dalla necessità, e comunque dalla mancata conoscenza della apposta legislazione, è Fortes del Arras, reo di esser andato a comprare cipolle sulla cocca di alcuni napoletani.

³²⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 4 (2°). La Corte riconosce al Fortes del Arras la non intenzionalità del dolo, condannandolo al pagamento della esigua somma di 5 soldi di alfonsini.

in ausilio ai militari³²⁵. La non osservanza di questa disposizione comporta un banno di 5 soldi³²⁶.

La legge peraltro non vincola tassativamente la persona, consentendo ad esempio a chi non può adempiere al dovere, perché malato o momentaneamente impossibilitato, o per altri motivi, civile o militare che sia, di potersi far sostituire da altra persona³²⁷. Il banno viene pagato solamente nell'ipotesi che non trovi un sostituto e non si presenti egualmente alla guardia³²⁸.

La lievità della multa sta all'origine di frequenti assenze, che cessano del tutto a partire dal 1371³²⁹. Da quest'anno in poi il reato non figura più tra quelli giudicati dal vicario, almeno dal vicario del cui operato possediamo il registro, e relativamente al periodo in oggetto. Pertanto, o per la aumentata tensione con i sardi il turno di vigilanza è reso obbligatorio da una qualche nuova disposizione, per cui viene abolita la possibilità di disimpegnarsi dal servizio col pagamento di una penale, oppure, sempre per altre disposizioni, il turno di vigilanza non è più obbligatorio, visto che altra disposizione sancisce l'allontanamento dalla villa di tutti i sardi ivi residenti³³⁰. Di fatto, questi fe-

³²⁵ A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 36 (2°), p. 46.

³²⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 2 (1°), 2 v. (3°), 3 (4°).

³²⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 2 (5°), ove è attestato che Bernat Sent Pere, che non vuol fare la guardia, paga al posto di Nicholau Sastrada 2 soldi 6 denari di alfonsini. Evidentemente il Sent Pere aveva pensato inizialmente di farsi sostituire dal Sastrada; per motivi a noi sconosciuti, quest'ultimo non si sarebbe poi presentato alla guardia. La multa, giustamente, va pagata da chi per primo è venuto meno al dovere, che è appunto il Sent Pere. Quali strumenti giuridici consentissero poi a quest'ultimo di risarcirsi nei confronti del Sastrada, non sappiamo. Probabile che si risolvesse in una lite personale, portata magari davanti al giudice o risolta in maniera «sbrigativa»; il tutto è però lasciato a supposizioni, in assenza di una idonea documentazione.

³²⁸ Probabile che con la multa pagata da chi si asteneva dal turno di guardia si pagasse un sostituto, essendo impensabile che si potesse — paradossalmente — arrivare alla assenza generale di guardiani, senza che fosse prevista la possibilità di trovare, all'occorrenza ed in breve tempo, un idoneo corpo di sostituti.

³²⁹ Quasi tutti i reati di questa natura son concentrati nel tempo. Lo si ricava dalla constatazione che, su un totale di 7 casi registrati, ben 5 si verificano dal 28 aprile al 20 ottobre 1369. Gli altri esempi si riscontrano rispettivamente alla data del 4 luglio 1370 e 10 maggio 1371. Prima di questa data, e successivamente, non si registrano più reati per assenteismo, il che appare perlomeno strano.

³³⁰ È questa una disposizione fatta nel 1390 dal sovrano Giovanni I. Sul suo contenuto, che abbraccia diversi aspetti della politica finanziaria aragonese in Sardegna, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 793, ff. 40 sgg., e A. CASTELLACCIO, *Note sulla amministrazione aragonese della Sardegna*, cit., ove l'ordinanza è studiata e pubblicata in appendice. Ma prima di arrivare a questo limite — espulsione dei sardi da Alghero, tutti indistintamente, a discrezione del governatore e dei Probiuomini di Alghero — altre ordinanze tendevano a limitare in Alghero la possibilità di commercio ai sardi, la possibilità di detenere beni immobili, nell'ottica di controllarne le presenze e di limitarne il potenziale di pericolosità che in un modo o nell'altro rappresentavano per la Corona di Aragona. Per la limita-

nomeni di assenteismo scompaiono completamente, a stare alla lettura del registro del vicario.

Un banno dell'importo di 5 soldi è anche stabilito per coloro che, nominati consiglieri della villa, si astengono dal partecipare ai lavori del Consiglio stesso, privandolo del contributo che potrebbero dare con la propria esperienza o la propria cultura³³¹.

La pubblica sicurezza

A partire dal 1374 l'aggravarsi delle tensioni e della guerra con il Giudicato di Arborea spinge gli Aragonesi ad un più accurato controllo delle presenze di forestieri all'interno della villa, per evitare sommosse o eventuali intese col nemico. Da questa data in poi, quindi, napoletani, provenzali, francesi, veneziani, ecc., qualora non siano in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal vicario, non possono permanere nella villa di notte, pena un banno di 10 lire³³².

zione nel settore commerciale, per la quale era proibita l'entrata nella villa ai sardi che vi venivano a negoziare *les graxes* in quanto, essi avrebbero dovuto svolgere il loro commercio fuori della villa, o se vi fossero voluti entrare per compere od altri affari avrebbero dovuto entrarvi 10 alla volta, «ço es quant los X ne seran exits, los altres X hi entren», cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 113, p. 64. La seconda disposizione, vedila sempre in A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 84, p. 57.

³³¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 4 (3°), ove è scritto che Pere Partegas paga 3 soldi alfonsini e 6 denari di banno, su un banno previsto di 5 soldi, in quanto, dovendo «andare a consiglio», non lo aveva fatto. Il Partegas appartiene ad una famiglia di spicco nella società algherese, che vien menzionata anche in altre occasioni. Cfr. nel registro il f. 5 v. (2°), f. 31 (2°), f. 31 (6°), f. 9 (1°), f. 10 (1°), f. 28 (4°), e soprattutto A.C.A., sez. R.P., reg. 2451.

³³² I reati di tal tenore son numerosi; può capitare a chiunque, in effetti, di attardarsi nella villa, per un motivo qualsiasi, e di non poterne uscire alla notte causa la chiusura delle porte. Ma l'eventuale presenza di forestieri può essere pregiudizievole per la sicurezza della villa stessa; ecco perché chi rimane o è autorizzato a rimanere nottetempo nella villa, deve esser persona della massima fiducia, dotata di attestato di riconoscimento, qualora venga controllata dagli organi di polizia. In questa maniera si ottengono per di più due scopi: accertare il numero di forestieri presenti ufficialmente nella villa di notte, e conoscerne l'identità, l'origine. Son due parametri che possono garantire una certa tranquillità, a chi alla salvaguardia della villa è preposto. Chi non è abilitato a rimanere nottetempo nella villa, se colto in flagrante, è perseguito dalla legge, che è al riguardo molto penalizzante. Per quest'ultimo aspetto, che comincia ad evidenziarsi dal 1374, forse in dipendenza dell'accentuata tensione con i sardi, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 9 v. (5°), 10 (1°), 10 (2°), nei quali vien menzionata con precisione la legge violata con il relativo importo da pagare per esprire il reato. Per quanto concerne la chiusura serale delle porte della villa, ognuna delle quali doveva avere due chiavi, di cui una in possesso del vicario e l'altra di un «consigliere a ciò espressamente delegato dal consiglio», cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 59, p. 56. Data l'importanza che sotto il profilo squisitamente «politico» riveste questo principio, è evidente che non può essere limitato né nel tempo (avendo validità in periodi o circostanze differenti) né geograficamente (la sfera dei rapporti tra catalano-aragonesi da una parte, altre nazionalità dall'altra parte, non si esaurisce chiaramente nella città di Alghero). Altre e ben precise disposizioni dello stesso tenore si rinvencono infatti; è ad esempio del 1400 un ordinanza del re Martino il Vecchio rivolta in generale al governatore, agli ufficiali regi ed ai sudditi, ma soprattutto agli ufficiali di stanza a Cagliari, in cui dispone che non sia consentito ai forestieri entrare nel Castello di Cagliari, in modo particolare durante le ore notturne.

L'eccesso della multa, anche se non viene mai pagata per intero (le difficoltà economiche o l'impossibilità materiale di farlo, poiché difficilmente si trova gente che circola con tanta disponibilità di moneta contante in tasca, consigliano al vicario di far pagare multe di entità variabile da un minimo di 10 soldi ad un massimo di 82 soldi circa) dà idea concreta di come i catalano-algheresi cerchino di premunirsi di fronte alla presenza di estranei nella villa, soprattutto di notte³³³. È di notte infatti che possono venire i maggiori pericoli, per la complicità della oscurità, come tante volte la esperienza dimostra. Poiché anche la presenza nelle vicinanze della villa può essere foriera di pericoli, di notte il divieto viene esteso anche a chi si attarda «nella terra, senza licenza»³³⁴. Non si conosce l'entità del banno previsto al riguardo dalle leggi, ma, a giudicare da quel che in effetti pagano i colpevoli, si può presumere che approssimativamente il reato venga considerato alla stessa stregua di quello menzionato in precedenza.

Una certa libertà di comportamento e di movimento è comunque consentita ai forestieri, anche se con certe limitazioni, considerato che possono spostarsi senza violare le apposite disposizioni³³⁵. Dalla scarsa documentazione non traspare quali fossero i margini di questa libertà, e come potessero essere superati. L'incertezza è peraltro rafforzata dalla constatazione che i due responsabili del reato individuati (non è specificato, ma è verisimile che si trovassero insieme) pagano

Richiede in aggiunta un attento controllo di questi forestieri, onde evitare danni o furti. Ancora nel '400 quindi il controllo dei movimenti degli stranieri è considerato essenziale ai fini della sicurezza dell'incerto dominio aragonese in Sardegna, onde prevenire pericoli ed evitare rischi di qualsiasi natura. L'esatto contenuto della disposizione vedilo in Archivio Comunale di Cagliari, *Carta Reale* (con firma autografa del sovrano) n. 3.

³³³ Per la penale inferiore, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 14 (6°), 33 (5°), 34 (1°). Per quanto concerne invece la penale più elevata, cfr., nel medesimo registro, il f. 9 v. (5°). A pagarla è il provenzale Johan Goyrio, in cui favore interviene, con parziale successo, il console stesso dei provenzali, nella persona di Lorenç Ledo. Tra il banno inferiore ed il più elevato si riscontrano, come ovvio, pagamenti di diversa entità, che delineano tutto un ventaglio di diverse soluzioni date dal giudice ad un reato dalle identiche caratteristiche.

³³⁴ Valgono al riguardo le stesse considerazioni di cui alla nota precedente. Per la relativa documentazione, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 28 v. (4°), 32 (2°), 32 (7°), 34 v. (6°), per rimanere nell'ambito di poche notazioni.

³³⁵ Non sappiamo in quali termini e dimensioni consistesse questa libertà di movimento, e quali fossero le precise regole che ordinavano le possibilità di movimento dei forestieri, considerato che Jaime de la Font, provenzale, trovato mentre vagava di notte «per lo loch», senza violare il banno e le ordinanze previste, paga 1 lira 7 soldi 6 denari di alfonsini, come attestato da A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 13 (4°). Al f. 13 (5°), per lo stesso motivo di cui al documento precedente, tale Monno Blanca paga 1 lira 4 soldi 9 denari di alfonsini. Parrebbe dedursi, almeno a stare a quanto scritto nella registrazione delle sentenze, che certe libertà di movimento fossero consentite, pur con determinate limitazioni e col rischio di incorrere di conseguenza in un reato.

in media un bagno piú elevato di quanto previsto per chi rimaneva nella villa. Se ne può ricavare, se è lecita la considerazione che fossero insieme, che fosse lecito aggirarsi di notte nelle vicinanze della villa unicamente da soli: si tratterebbe, in questo caso, di uno di quei limiti alla libertà di associazione e di movimento che, in determinati regimi politici ed in certi momenti «caldi», sussiste tuttora.

Nel tempo viene esteso anche ai sardi identico divieto di permanenza nella villa durante le ore notturne³³⁶. Nel bagno cadono non solo forestieri e sardi, ma anche coloro che li ospitano³³⁷. In questo caso la legge prevede una serie di diversificazioni, andando da un minimo di 3³³⁸ ad un massimo di 10 lire di bagno³³⁹. Non è chiaro se il tutto sia in dipendenza della nazionalità del contravventore; in tal caso la pena minima sarebbe prevista per i catalani, i quali danno di per sé sufficienti garanzie di fedeltà; si presume quindi che contravvengano alle disposizioni saltuariamente, per ospitare amici, conoscenti o comunque persone degne di fiducia. Il bagno sarebbe quindi in funzione della nazionalità e del motivo per cui si concede ospitalità, che deve esser fatta per amicizia. Se invece l'ospitalità vien fatta per trarne guadagno, come si presuppone per i proprietari di alberghi o le tenutarie di bordello, che concedono ospitalità per lucro (e che per tal motivo non guarderebbero tanto per il sottile nel farlo), il bagno previsto sarebbe di 10 lire³⁴⁰.

È comunque da non scartare l'ipotesi secondo la quale l'entità della multa sia una conseguenza della piú o meno accentuata pericolosità rappresentata dagli ospiti o dalla dislocazione dell'ambiente ove l'ospite viene accolto. Questo infatti può trovarsi in posizione piú o meno pericolosa per la salvaguardia della villa (vicinanza o meno alle torri, alle mura, al mare).

³³⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 31 v. (6°), 12 v. (1°), 32 (4°). Si tratta di una disposizione — di cui non conosciamo l'esatto contenuto — che si inserisce tra quella del 1372 (divieto per i sardi di possedere beni immobili in Alghero) e quella del 1390 (allontanamento forzato di tutti i sardi da Alghero) di cui già si è fatto cenno.

³³⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 5 (6°), 5 v. (5°), 17 (8°), 18 (5°).

³³⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 10 (4°).

³³⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 20 (3°). Ma anche questo bagno non viene mai pagato nella sua interezza, come risulta ai ff. 12 v. (1°), 18 v. (6°), per citare solo alcuni esempi.

³⁴⁰ Siamo nel campo delle ipotesi; dato che il bagno non vien completamente pagato, si è preso come punto di riferimento quanto effettivamente pagato. Si nota che vengon penalizzati i proprietari, i conduttori di «hostal» (alberghi), come si può verificare in A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 5 v. (5°), 13 (6°).

Offrire ospitalità o dormire nella villa senza permesso (il termine usato è *albara*, che significa ricevuta, attestato testimoniale) è quindi per la legge un reato dalle identiche caratteristiche, e più o meno negli stessi termini viene punito.

Sempre nell'ottica di garantire la sicurezza della villa, di impedire ai forestieri di scoprire e rilevare gli eventuali punti deboli del sistema difensivo, vien fatto loro divieto di salire sulle mura, sia pure di giorno: tal Anthonj di Marsiglia paga nel 1374 per questo reato, di cui non si conosce la norma, un banno di 1 fiorino d'Aragona³⁴¹.

Agli stranieri non viene neanche consentito appoggiarsi alla torre di Santa Maddalena (la poderosa torre, che collegata al bastione domina il porto e la regione a nord-ovest della villa, esiste tuttora), pena il pagamento di 1 lira di banno³⁴².

Addirittura è fatto loro divieto di avvicinarsi troppo alla cerchia delle mura, pena un banno di oltre 60 soldi³⁴³.

I forestieri sembrano essere considerati tutti alla stessa stregua. Neanche i veneziani sembrano godere di un trattamento privilegiato, neppure in considerazione degli antichi rapporti di collaborazione tra Corona d'Aragona e Venezia, legate tra loro dalla comune avversione a Genova, se è vero che anch'essi sono sottoposti alle stesse limitazioni di spostamento previste per gli altri stranieri³⁴⁴.

Ma non a tutti è egualmente consentito entrare liberamente nella villa dal porto. L'ingresso è infatti vigilato dai *portolans*, ufficiali addetti al controllo di persone e merci in transito. Tra i loro compiti rientra anche l'incassare il pedaggio sulle merci stesse: è probabile che anche le persone debbano sottostare a questi obblighi, se è previsto un banno di 2 lire per coloro che, nel tentativo di entrare a forza nella

³⁴¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 5 v. (1°).

³⁴² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 5 v. (4°).

³⁴³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 8 v. (2°). Ad incorrere in tale disavventura è un provenzale di nome Pere. Trovato dal capo delle guardie mentre si aggira per la villa vicino alle mura, viene addirittura arrestato e condotto in carcere. Il suo comportamento deve quindi essere considerato un gravissimo attentato alla incolumità pubblica, se si giunge al punto di incarcerarlo, fatto questo che solitamente non avviene neanche per reati che in teoria parrebbero ben più gravi. Anche questa procedura rientra evidentemente nell'ottica generale della salvaguardia della villa. A tal fine, anche comportamenti apparentemente innocui assumono contorni o sembianze di pericolo, e come tali vanno duramente perseguitati.

³⁴⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 34 (4°), 36 (5°). Sull'alleanza veneto-aragonesa in chiara funzione antigenovese, ed i suoi ulteriori sviluppi, cfr. G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., I, pp. 55 sgg.; ID., *Sull'alleanza veneto-aragonesa all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, in «Medio Evo Età Moderna», Cagliari, 1972, pp. 101-117.

villa, oppongono resistenza agli ufficiali che cercano di impedir loro l'ingresso³⁴⁵.

Appositi istituti comunque garantiscono un equilibrato rapporto tra indigeni e forestieri, mercanti o corallari. Sono infatti i consoli, scrupolosi rappresentanti delle varie comunità presenti in Alghero (ma l'istituto non è limitato ad Alghero), od almeno di quelle più numerose e meglio organizzate, ad intervenire con sollecitudine in favore dei propri connazionali, per dirimere eventuali controversie con l'amministrazione regia, per ottenere per i conterranei trattamenti più miti, nel caso di una loro violazione di leggi o disposizioni di pubblica sicurezza³⁴⁶.

Col tempo, per l'aggravarsi dei rapporti con l'Arborea, diventano ancora minori le possibilità di scambi tra le due nazionalità³⁴⁷.

Nel 1384 l'isolamento della villa si appesantisce, per la emanazione di speciali ordinamenti, che tendono da parte aragonese ad impedire ogni relazione tra il porto di Alghero e quello di Bosa³⁴⁸. Chi, dei

³⁴⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 13 v. (3°). Non viene spiegato il motivo per il quale al corallaro Johan Frances è fatto divieto di entrare nella villa. Probabile che non avesse il necessario «albara», o che per i Francesi fossero previste particolari restrizioni.

³⁴⁶ L. D'ARIENZO, *Una nota sui consolati catalani in Sardegna nel secolo XIV*, in «Anuario de estudios medievales», X, Barcelona, 1980, pp. 593 sgg. Per la presenza del console dei provenzali in Alghero, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 9 v. (5°). Per il ruolo esercitato, la funzione svolta dai consoli nel loro complesso, cfr. R. DI TUCCI, *I consoli in Sardegna (secc. XII-XVII)*, in «Archivio Storico Sardo», vol. VIII, 1912, pp. 49 sgg.

³⁴⁷ Sulla evoluzione dei rapporti tra Corona d'Aragona e Giudicato d'Arborea nei secoli XIV e XV, con una accurata analisi della figura dei vari giudici, dei loro intenti politico-militari, vedi ora il recentissimo contributo di F. C. CASULA, *Profilo storico della Sardegna*, cit. Trattandosi di un volume di ampia sintesi, dispensa in gran parte dal consultare la precedente bibliografia, tenuta d'altra parte presente e menzionata nella stesura del volume stesso. Per la conoscenza degli avvenimenti di nostro interesse, son da consultare le pp. 40 sgg. Che la situazione in Alghero diventi veramente critica, lo attestano i numerosi invii di rifornimento — continuamente sollecitati dagli abitanti — che si rendono necessari dalla madrepatria per la salvaguardia della villa stessa. Nel dicembre 1385 ad es. l'invio regio Guillot Guasch consegna alla villa ben 5.500 fiorini d'oro di Aragona, necessari per pagare i soldati di stanza. Gli stessi abitanti, che pure in precedenza erano stati incentivati a recarsi in Alghero con la prospettiva di agevolazioni e concessioni varie, sono nell'occasione chiamati a contribuire in prima persona, pagando 400 lire di alfonsini, come si riscontra in A.C.A., sez. R.P., reg. n. 791, f. 1.

³⁴⁸ Risalgono infatti a quest'anno, forse anche in concomitanza dell'acuirsi delle relazioni con il Giudicato di Arborea, due disposizioni regie, di cui già si è fatto cenno in altra parte del presente studio, che impongono in un primo tempo lo scalo solamente in Alghero, nel tratto di mare compreso tra il Capo di Napoli e l'Asinara (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 109, p. 63) e successivamente, ad attenuare la portata di questa ordinanza eccessivamente restrittiva, dispongono che «tutte le barche o navigli tanto di sudditi come di stranieri, trasportanti in Sardegna, non potessero fare scalo e carico in nessuno dei luoghi compresi fra Capo del Marraç (presso Bosa) e Castelgenovese, se non in Alghero (cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 111, p. 64). Per le relazioni con l'Arborea, giunte al punto limite con l'arresto da parte aragonese del giudice Brancaleone Doria (ma-

forestieri, va ad Alghero, non è autorizzato ad andare a Bosa. Per loro si presenta quindi la necessità di fare una scelta, con tutte le conseguenze che ne derivano. La decisione, determinata dal deterioramento dei rapporti tra catalano-aragonesi ed arborensi, ora governati dalla giudicessa Eleonora, tende ad isolare commercialmente il porto di Bosa, centro importante dell'economia arborense. Già da tempo incrinati, i rapporti tra i due Stati confinanti arrivano in questo periodo ad uno stato tale di frizione e di belligeranza (seppure ancora non aperto, ma pur sempre sintomatico di un generale malessere), da consigliare l'interruzione delle relazioni tra i due porti, che pure sono gli unici scali di un certo rilievo sulla costa occidentale dell'isola. Di certo la decisione, che rientra in un assetto complessivo dei rapporti tra catalano-aragonesi e sardo-arborensi, non può essere presa dalle sole autorità di Alghero, vista l'importanza che le compete: ed è infatti lo stesso governatore in prima persona a farsene carico, seppure unitamente al vicario ed ai consiglieri della villa, che della responsabilità di questo atto vengono giustamente investiti, emanando in Alghero apposita ordinanza³⁴⁹. Ed è competenza dello stesso governatore disporre dell'uso delle multe di volta in volta pagate dai contravventori, assegnandole al vicario, per le necessità della villa.

I patroni di imbarcazioni che contravvengono alle disposizioni citate, facendo ingresso in Bosa, incorrono in un banno di 5 lire³⁵⁰. Se si considera che una parte delle ammende rimane in possesso del governatore, è opinabile che il banno vero e proprio ammonti a 10 lire. Le ammende effettivamente pagate al vicario si aggirano peraltro su una media di 20 soldi, ovvero su cifre sensibilmente inferiori³⁵¹.

rito di Eleonora d'Arborea), cfr. F. C. CASULA, *Profilo storico della Sardegna*, cit., pp. 46 sgg. Sui precedenti di questo gravissimo episodio, sull'aggravarsi delle sorti aragonesi nell'isola, arrivate al punto di far meditare all'Infante Giovanni una spedizione militare in Sardegna, cfr. L. D'ARIENZO, *Carte Reale Diplomatique*, cit., carte pubblicate col n. 791, 795, 796.

³⁴⁹ Non si conosce l'esatto tenore della ordinanza, della quale si hanno solo notizie indirette. Da A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 33 (3°), apprendiamo infatti che entrano alla Corte 18 lire alfonsine per volontà del governatore. Vengono pagate da alcuni provenzali, entrati in Bosa contrariamente alla ordinanza del governatore, vicario e consiglieri della villa. Del totale da loro pagato, la quota spettante al vicario è appunto stabilita in 18 lire alfonsine minute. Probabile che la disposizione sia una conseguenza di quanto disposto dal sovrano Pietro IV, della cui volontà già si è fatto cenno alla nota precedente.

³⁵⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 35 v. (2°). Raramente è attestato il pagamento del banno di questa entità; in genere ci si limita ad infliggere ammende di minor entità, come risulta in A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 28 (6°), 28 v. (7°), 29 v. (1°), ecc.

³⁵¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 28 v. (7°), 29 v. (1°), 29 v. (3°), 29 v. (6°), 29 v. (7°), 30 (1°).

Sembra ricavarsi, dall'analisi dei documenti relativi, che i catalani che compiono questo reato sono puniti più o meno allo stesso modo di quanto è previsto, per esempio, per i provenzali, che sono del pari molto presenti ed attivi lungo le coste occidentali della Sardegna. Ed è comprensibile che sia così, in considerazione del fatto che l'ordinamento, rivolto ad isolare l'Arborea, è diretto soprattutto ai sudditi naturali della Corona, che sono i più diretti interessati ad impedire che l'Arborea possa mantenere relazioni con altri Stati, ed in secondo luogo ai provenzali, abituati a battere le coste dell'isola per la pesca del corallo³³². Visto che gli uni e gli altri sono, direttamente o indirettamente, interessati alle vicende della cittadina algherese, pare giusto che essi, qualora siano i primi a violare questi ordinamenti, non debbano essere meno penalizzati, rispetto a commercianti e a pescatori di altri Stati, che sono meno interessati ad accettare e subire lo spirito dei provvedimenti in oggetto.

Delle azioni degli eventuali contravventori risponde in prima persona il comandante delle imbarcazioni od il loro patrono, che paga per conto dei responsabili, anche se non responsabile in prima persona.

In virtù di tutto questo, è severamente vietato commerciare con i territori del giudicato. Anthonj Negre, fabbro, individuato come responsabile di aver caricato ed esportato da Alghero, di notte, due botte di vino alla volta di Oristano, paga, pur godendo di un parziale condono, una penale di 5 lire³³³. Somma che è certamente rilevante, rispetto alla reale entità del reato compiuto, se vista con un'ottica differente da quella adottata in una cittadina isolata in terra nemica, che deve ricorrere a leggi speciali per garantirsi la sopravvivenza.

Di quali strumenti si serve l'amministrazione aragonese per controllare questi eventuali proibiti rapporti con Bosa? È possibile, ad esempio, il ricorso alle spie, ai delatori, come anche l'invio di navi ed uomini con funzioni di «civetta», per dirla in termini correnti: navi ed uomini, cioè, inviati con l'implicito scopo di osservare e controllare i movimenti da e verso il porto di Bosa, e di riferire a chi di dovere. Per

³³² Sulla storia e sulla importanza economica di questa pesca, esercitata con grande profitto dai Provenzali, cfr. G. TESCIONE, *Gli Aragonesi e la pesca del corallo in Sardegna*, in «Atti del 6° Cong. Int. di St. Sardi», cit., pp. 147-153; ID., *Il corallo nella storia e nell'arte*, Napoli, 1965. G. ZANETTI, *La pesca del corallo in Sardegna (profilo storico)*, in «Jeronimo Zurita. Cuadernos de Historia», Zaragoza, vol. X-XI, 1960, pp. 99-160; ID., *Una caratteristica branca del diritto marittimo sardo al tempo dei re di Aragona: la legislazione relativa alla pesca corallina*, in «Actas del IV Cong. de Hist. de la Cor. de Aragón», Zaragoza, 1954, pp. 287 sgg.

³³³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 v. (4°).

questi emissari l'autorizzazione a recarsi a Bosa deve esser fatta quasi sicuramente verbalmente. Il tutto, pur se con una certa forzatura, pare intuirsi da un documento, unico nelle sue caratteristiche, in cui si condanna un ebreo perché recatosi a Bosa senza autorizzazione né *paraula*³⁵⁴. Se dunque col termine autorizzazione si intende permesso scritto, e per *paraula* permesso orale, la deduzione di cui sopra appare lecita. Che senso avrebbe infatti un permesso orale, in opposizione ad una concessione scritta (peraltro del tutto proibita, almeno ufficialmente), se non quello recondito di inviare qualcuno a Bosa appositamente con l'intento di controllare il movimento nemico? È ben vero che il controllo visivo si potrebbe fare anche dalla terraferma, ma le insidie e i rischi di questa forma di spionaggio, in una «terra» così «difficile» come il territorio bosano, sono tali da sconsigliare qualsiasi iniziativa in questo senso.

Nel settore marittimo si individua inoltre una ben precisa normativa (rappresentata da un insieme di ordinanze) volta a disciplinare in maniera esplicita il rapporto tra datori di lavoro e dipendenti, le possibilità di rescissione di questo contratto di lavoro, ecc. La normativa risulterebbe peraltro limitata se si riducesse a dirimere ed a regolare questo rapporto, che pure presenta un largo margine di possibilità di applicazione della legge, e quindi di interpretazioni della stessa. È vero che non si arriva alla individuazione di una vera e propria disciplina quale potrebbe oggi essere il «diritto del lavoro», ma è doveroso osservare, per l'importanza che essa riveste in una società mercantile (ma con evidenti problemi di ordine militare) come è quella catalana, che il complesso delle ordinanze deve tener conto di una consistente varietà di ipotesi.

Bisogna tenere presente, peraltro, che questa normativa non va letta soltanto nell'ottica della legislazione che regolerebbe un normale rapporto di lavoro, ma nel particolare contesto delle esigenze fondamentali della villa di Alghero in questo particolare momento, in cui il punto essenziale di riferimento è costituito dalla sua sopravvivenza, e dunque dalle dure ragioni della difesa e della sicurezza.

Limitazioni si intravedono nella possibilità (che i patroni hanno) di arruolare marinai, e, per questi, di arruolarsi liberamente. Il tutto sempre nell'ottica di limitare quanto più possibile l'attività, il movimento, le occasioni in cui possano nascere pericoli per gli indigeni. Ad esempio, marinai sardi non possono essere arruolati senza l'autorizza-

³⁵⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 38 v. (5°).

zione del vicario, pena il pagamento da parte del patrono di un banno (in questo caso il responsabile, certo March, paga 36 soldi)³⁵⁵. Il marinaio sardo che cade invece in questo reato deve pagare un banno di 3 lire³⁵⁶. Non si conosce purtroppo nella sua completezza il contenuto della disposizione cui si fa riferimento nel caso precedente, ma, se consideriamo alla pari i due reati, cosa che pare verisimile in quanto già in altre occasioni si è verificata questa situazione, se ne può dedurre che anche in quel caso il banno previsto per legge dovesse essere di 3 lire.

Uguale somma devono pagare coloro che senza autorizzazione o accordo interrompono il contratto di lavoro, allontanandosi dal loro «signore»³⁵⁷. Se però i responsabili si pentono successivamente dell'azione compiuta e tornano sui propri passi, godono generalmente di un condono.

Particolari disposizioni regolano inoltre i termini nei quali si può rescindere il contratto e firmarne uno nuovo. Alcune ordinanze (se ne fa una precisa menzione nel registro) stabiliscono infatti che il tutto debba essere garantito e ratificato da autorizzazione della Corte³⁵⁸. Di conseguenza, chi viola gli accordi stabiliti con un patrono, imbarcandosi con altro patrono, per aver magari ottenuto più vantaggiose offerte o per qualsivoglia altro motivo, cade in un banno di 100 soldi, anche se al solito in realtà il pagamento viene effettuato in termini alquanto diversi da caso a caso, e comunque sempre in misura notevolmente inferiore a quanto previsto dalla legge³⁵⁹.

Per firmare un nuovo contratto, comunque, oltre all'assenso della Corte parte necessario anche quello del precedente patrono³⁶⁰.

L'intento di ricostruire la normativa partendo dal particolare è ostacolato dal fatto che anche in questo settore frequenti risultano le

³⁵⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 31 (8°).

³⁵⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 33 v. (1°).

³⁵⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 30 (4°), 31 (2°), 35 (6°).

³⁵⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 15 (4°), ove è scritto che un giovane provenzale, della imbarcazione di un tal Vendrell, di Minorca, paga 31 soldi 9 denari alfonsini di banno, perché era scappato e si era imbarcato con un altro «contrariamente alla grida appositamente bandita». Al f. 34 (2°) appare inoltre traccia della necessità dell'intervento della Corte, per una regolarizzazione dei contratti d'imbarco. Tale Guillem Gujn paga infatti una lira alfonsina di banno, poiché, allontanatosi dal suo «signore», si era «acordat» (arruolato) con un altro senza «autorizzazione della Corte».

³⁵⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 21 (2°).

³⁶⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 36 (1°); lo si deduce dalla constatazione che Bernat de Muntfort incorre in un banno in quanto arruolatosi con un patrono senza «licenza» del patrono col quale stava in precedenza.

deroghe alla norma stessa. Se ne ha un esempio nella constatazione che due provenzali, fuggiti dal precedente patrono ed accordatisi con un altro, pagano egualmente un bagno, pur «senza violare le disposizioni previste al riguardo»³⁶¹.

Che il sistema di vita nell'ambiente di mare non sia dei piú facili, lo testimoniano il verificarsi di continui casi di marinai che si allontanano dalla imbarcazione di appartenenza. Sono chiaramente episodi che non nascono da un capriccio, da una decisione momentanea o da un gesto istintivo. Molte volte, infatti, prima di decidersi a questo passo, i marinai si ribellano ai «patroni». Quando vengono ritrovati, cadono su di loro i fulmini della giustizia. Anche al riguardo purtroppo la documentazione è frammentaria, per cui è impossibile individuare una norma ben precisa. Dal solo documento in nostro possesso si ricava comunque il pagamento di un bagno di 24 soldi³⁶².

Inspiegabilmente, pare che la voglia di lasciar tutto ed andarsene per i fatti propri, possa venire anche ai patroni delle navi. Anche se le accuse loro mosse non si dimostrano veritiere, i presunti responsabili sono obbligati a pagar egualmente delle ammende³⁶³.

Degno di nota è un altro documento, dal quale risulta una limitazione, per i patroni, di arruolare soldati catalani, forse per non sguanire eccessivamente Alghero del suo contingente di difensori: limitazione comunque temperata al solito da ordinanze o disposizioni varie³⁶⁴.

³⁶¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 15 (3°). Occorre evidenziare l'importanza della norma, che è valida non solo per i Catalano-Aragonesi, ma (nel nostro caso) anche per i Provenzali, ad ulteriore riprova della loro stretta comunione d'intenti e della visione d'insieme con cui il legislatore aragonese affronta il complesso tema dei rapporti di lavoro nell'ambiente marinaro.

³⁶² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 19 (3°).

³⁶³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 21 v. (6°).

³⁶⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 (2°). Responsabile del reato è il provenzale Monxo Blanka, colpevole di portare sulla propria imbarcazione, dopo averlo arruolato, un soldato catalano. Il tutto, pur «senza contrastare l'apposita ordinanza e bagno». In che cosa consistesse precisamente l'ordinanza purtroppo non è dato di saperlo. La legge al riguardo appare peraltro severissima. Troppo importante e necessaria appare infatti la presenza di soldati in Alghero, per poter acconsentire passivamente al loro allontanamento da Alghero. Punito con estrema durezza è peraltro non solo il militare che cerca di scappare, ma anche colui che ha parte attiva nel favorire la fuga. L'ebreo Alibj, ad es., paga ben 12 lire alfonsine (somma comunque inferiore a quanto previsto dalla legge stessa) per aver consentito ad un soldato di scappare da Alghero. Cfr. al riguardo f. 35 (2°). Questi tentativi di evasione dovevano essere ben frequenti, se già nel 1355 Pietro IV si era preoccupato di «impedire ai militari di prendere gli ordini, cosa che avrebbe permesso loro di sottrarsi ai propri obblighi e che testimonia la frequenza di tale fenomeno», come scrive G. MELONI, *Genova e Aragona*, cit., II, p. 60.

Condizione degli ebrei di Alghero

Fino ad ora, si è di tanto in tanto fatto cenno alla presenza in Alghero di ebrei e alle condizioni in cui paiono trovarsi di fronte alla legge.

Sembrano abbastanza intraprendenti nel movimentare l'ordine pubblico, almeno in rapporto alla loro consistenza numerica: la loro colonia doveva essere peraltro di una certa entità, se arrivano a costruire a proprie spese una torre che esiste ancora oggi³⁶⁵.

Frequenti le liti in cui son coinvolti, e non solo con individui di differente etnia, visto che anche al loro interno se ne verificano diverse. Neanche il rabbino che, essendo il loro capo spirituale, dovrebbe assumere posizioni di equilibrio ponendosi al di sopra delle parti, ne rimane esente, risultando coinvolto in prima persona in liti varie³⁶⁶.

Si può complessivamente affermare che, a parità di reato commesso, le ammende da loro pagate siano in una certa misura leggermente superiori a quelle pagate dagli altri abitanti della villa³⁶⁷. Sembrano peraltro godere di piena capacità giuridica, visto che rispondono direttamente di fronte alla legge dei reati compiuti, senza dover ricorrere ad interposta persona che li rappresenti, come si è invece osservato a proposito dei mori.

Riguardo alla punizione dei reati da loro compiuti, non è possibile ricostruire una normativa esauriente, a causa del fatto che si son individuati quasi esclusivamente reati tra loro differenti per caratteristiche, senza che sia presente nel registro esplicita menzione del banno previsto come norma. Conosciamo quindi solo quanto essi pagano effettivamente. Ed è appunto dal confronto fra quanto viene pagato da

³⁶⁵ La torre in oggetto è comunemente nota col nome di «torre Sulis», anche se recenti cartelli turistici riportano anche la antica denominazione. Situata in una importante posizione strategica, a cerniera fra il mare e l'entroterra, fu costruita a partire dal 1360, dietro concessione-imposizione regia. Ne troviamo notizia in S. RATTU, *Bastioni e torri*, cit., p. 22. Sulla sua consistenza, ragguardevole fin dall'inizio della sua esistenza, un contemporaneo così si esprimeva: «asi (in Alghero) a una torre la cal apelan l. Asparo Rayal, la cal tora es de les forts qu. ych sian, e per cas samblant es an lo pus dasat loch qu. ych sia». Per queste affermazioni, tratte da una lettera scritta da un certo Giovanni Castello a Lorenz Luques di Barcellona, per informarlo sugli avvenimenti sardi nell'anno 1391, cfr. F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche*, cit., carta n. 26, p. 51.

³⁶⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 35 (2°), ove appare che è il rabbino a ricevere uno schiaffo da parte dell'ebreo Taros. Al f. 36 (7°) è invece il rabbino a cadere in banno, per zuffa avuta con l'ebreo Maymo.

³⁶⁷ Lo si deduce confrontando le penali da loro pagate con quelle pagate dagli altri — algheresi e non — a parità e gravità di reato commesso. Una sintesi sulla presenza degli ebrei in Sardegna vedila in A. BOSCOLO, *Gli ebrei in Sardegna durante la dominazione aragonese*, in *Medioevo aragonese*, Padova, 1958, pp. 1 sgg.

loro e quanto viene pagato da altri, che si ricava l'idea di un trattamento piú punitivo.

Di fatto, la loro condizione sta in questi termini:

- per una lite tra ebrei, banno di 46 soldi³⁶⁸;
- per parole offensive, banno di 20 soldi³⁶⁹;
- per un pugno ad un altro ebreo, banno di 10 soldi³⁷⁰;
- per uno schiaffo al rabbino, banno di 38 soldi³⁷¹;
- per offese e schiaffi tra ebrei, banno di 50 soldi³⁷²;
- per offese e schiaffi tra ebrei, banno di 70 soldi³⁷³;
- per una zuffa tra ebrei, senza fuoriuscita di sangue, banno di 30 soldi³⁷⁴;
- per una zuffa tra ebrei, con provocazione di ferite, banno di 60 soldi³⁷⁵;

Le multe diventano piú elevate se il responsabile del reato è il rabbino. Questi infatti, per essersi scontrato con un altro ebreo, paga, pur con una favorevole intercessione nei suoi confronti, un banno di ben 4 lire³⁷⁶. Identica cifra vien pagata dall'ebreo Bernat, provenzale, reo di aver battuto di notte un uomo al di fuori della porta d'ingresso alla villa, ferendolo al capo³⁷⁷.

Per una ferita inferta ad un avversario si pagano fino a 6 lire³⁷⁸. Jaume Bassach, pur ottenendo un parziale condono, per una ferita inferta al barbiere Pere Seguer all'interno della sua abitazione, paga un banno di 15 fiorini, pari a 12 lire 7 soldi 6 denari alfonsini³⁷⁹.

³⁶⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 37 (2°).

³⁶⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 v. (6°).

³⁷⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 36 (6°).

³⁷¹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 35 (2°).

³⁷² A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 (2°).

³⁷³ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 (1°). Il reato è considerato alla stessa stregua di quello di cui alla nota precedente. In questo caso il responsabile, tale Vidal Alibj, paga una penale piú consistente di quanto pagato da Astruch, poiché evidentemente a lui va assegnata la responsabilità di aver dato inizio alla lite.

³⁷⁴ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 13 (7°).

³⁷⁵ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 29 (5°).

³⁷⁶ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 36 (7°).

³⁷⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 37 v. (2°).

³⁷⁸ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 38 (2°).

³⁷⁹ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 6 (6°). Effettivamente il reato compiuto appare di una certa gravità. È pur vero che non viene specificato se il reato sia stato commesso casualmente

Due fratelli, rei di aver fatto lite nottetempo col sardo Bartolo de Querquj ed averlo ferito, son condannati al pagamento di 22 lire³⁰⁰.

Poiché nella registrazione delle sentenze ricorre in genere la notazione «di notte», è probabile che questa circostanza venga ritenuta dalla legge una aggravante, come già si è notato in altre occasioni.

Altra comunità etnica presente in Alghero è quella dei mori, ma la documentazione che li riguarda è eccessivamente scarna e generica, per poterne ricavare anche un solo parziale discorso.

Altri documenti

Sparsi qua e là, si trovano inoltre nel registro diversi documenti dal significato non del tutto chiaro. Il filo conduttore che li lega è dato in genere da una frase di questo tenore: «Tizio paga tot per il diritto di un terzo, in quanto accusato da Caio per tot soldi»³⁰¹. Come si vede, si tratta di una affermazione estremamente laconica e generica, per poter risalire al vero motivo che sta alla base del pagamento richiesto. Se è lecito — e non dovrebbero sussistere motivi validi perché non lo sia — un raffronto con quanto si è già studiato per Sassari in periodo di poco anteriore, in un registro più o meno simile al nostro per articolazione e contenuto, si può supporre di trovarsi di fronte a dei banni pagati per il mancato assolvimento di determinati debiti. Due persone, ad esempio, stipulerebbero tra loro un contratto di compravendita, o metterebbero in piedi una società, con anticipazione dei capitali da parte di un socio, o più semplicemente si accorderebbero su un prestito, stabilendo delle scadenze per onorare gli impegni. Nel caso in cui venga meno agli impegni presi, il debitore moroso verrebbe citato dal creditore davanti alla Corte; questi, ove riesca a dimostrare

nella casa del Seguer, o se il Bessuch premeditadamente sia entrato nella di questi abitazione con la intenzione di ferirlo o comunque di assalirlo, ma il fatto rimane grave. Importa al momento notare che il banno viene inflitto in fiorini d'Aragona. Quale il motivo di un pagamento in tale forma e di tale consistenza? Probabile che il Bessuch sia una personalità di rilievo, nella comunità ebraica algherese; forse è un ricco commerciante, forse concede soldi a prestito, a tassi elevati, come spesso si riscontra per diversi ebrei. Di certo, se questa è la sua professione, deve avere una certa disponibilità di denaro liquido, di origine e caratteristiche diverse. Per tal motivo gli sarebbe comminata questa condanna in fiorini. Probabilmente deve trattarsi di individuo dal carattere violento ed autoritario, se in altra occasione spinge altri ebrei che lavorano alle sue dipendenze ad allontanarsene, come attestato da A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 30 v. (6°).

³⁰⁰ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 37 (3°).

³⁰¹ L'importo evidentemente varia da caso a caso, a seconda degli eventuali precedenti verificatisi o pattuiti tra coloro che ricorrono nel documento. Es. significativi vedili nel registro in oggetto, ai ff. 18 (1°), 18 v. (1°), 18 v. (5°), 33 (8°), 34 (9°), ecc.; anche in queste circostanze ricorre talvolta la applicazione di un condono.

la validità delle proprie pretese, otterrebbe soddisfazione forzata ai propri crediti. Per punizione, al debitore si aggiungerebbe l'onere del pagamento alla Corte di un terzo del debito. Ma a questo punto sorge un dubbio: questa quota si ricava dall'ammontare del debito o è qualcosa in più? Ed inoltre: quali mezzi ha a disposizione, il creditore, per trascinare in giudizio il debitore e dimostrare la veridicità di quanto sostiene e pretende?

Emerge quindi dall'analisi dei documenti tutta una serie di problemi, interessanti sì, ma non facilmente risolvibili, e che comunque come tali vanno posti all'attenzione di chi legge.

Ricorre sovente anche la menzione di un versamento fatto al vicario da parte del *mostaçaff*. È costui un funzionario municipale, presente più o meno costantemente nella cittadina algherese per il periodo in oggetto, incaricato di controllare pesi e misure, di comprovare la buona qualità delle derrate e di altre cose vendibili, di vigilare per l'osservanza dei prezzi ufficialmente imposti ai prodotti. Rientra tra le sue prerogative incassare i banni derivanti dalla violazione di queste disposizioni³⁸².

Si nota la sua assenza in Alghero negli anni 1372, 73, 75, e, ininterrottamente, dal 1380 al 1384. Lo si deduce dalla constatazione che in questi anni il vicario non riceve alcunché da questo funzionario³⁸³.

Poiché le entrate di questo ufficio non sono quindi continue, in genere il *mostaçaff* versa al vicario un importo forfettario, sulla base di una cifra che varia dalle 3 alle 5 lire³⁸⁴. Questa somma è molto approssimativamente vicina ad un terzo di quanto incassato dal *mostaçaff* stesso³⁸⁵: è probabile quindi che, in rapporto al lavoro svolto, l'esercizio non sia sufficientemente remunerativo, visto che i nomi e cognomi di questi funzionari si succedono con una certa frequenza³⁸⁶.

³⁸² I compiti, le funzioni, gli stessi guadagni forse, di questo funzionario, non sono eguali dappertutto, se è vero che una disposizione regia del 1360 «parifica l'ufficio di mostazaffo di Alghero a quello del mostazaffo di Barcellona». Per quest'ultimo aspetto, cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte*, cit., carta n. 50, p. 49, secondo il quale «in seguito alla concessione di questo privilegio fu rivolta richiesta al consiglio civico di Barcellona perché comunicasse le disposizioni regolanti l'ufficio di mostazaffo in quella città».

³⁸³ Generalmente il mostazaffo versa al vicario il dovuto in due rate semestrali. È appunto dal mancato pagamento di questo versamento che si risale alla sua assenza in Alghero.

³⁸⁴ Per questi pagamenti, cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 1 (4°), 2 (2°), 2 (9°), 2 (10°), 2 v. (7°), 2 v. (8°), ecc.

³⁸⁵ La menzione del pagamento pari ad un terzo di quanto effettivamente incassato, la si rinviene in A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ai ff. 5 v. (6°), 8 (4°), 12 v. (5°), ecc.

³⁸⁶ In apposita tabella sarà chiarito il succedersi di questi funzionari, nonché i loro esatti nomina-

Di un certo interesse, non solo per la curiosità che suscitano, ma anche perché lasciano intravedere particolari e piú complete disposizioni al riguardo, sono inoltre alcuni documenti, dai quali emerge la preoccupazione delle autorità costituite per la salvaguardia dell'igiene della villa, con la menzione, ad esempio, di una multa per chi getta immondizie fuori dalle mura³⁸⁷. Se ne può dedurre la possibilità, ad esempio, di un regolamento piú o meno analitico di nettezza urbana, con l'individuazione di particolari zone in cui ammassare o bruciare i rifiuti, soprattutto quelli di natura organica.

Alghero, centro marittimo dei rapporti commerciali tra il nord Sardegna (ma quasi tutta l'isola vi è praticamente interessata) e la Catalogna, centro della pesca del corallo, vive nella seconda metà del '300 forse uno dei momenti piú interessanti della sua storia. Per la intensa catalanizzazione degli abitanti perseguita a partire dal 1354, vive un difficile rapporto da una parte con questi «corallari» — in genere di estrazione provenzale — che nella villa si recano in gran numero per l'esercizio di questa lucrosa attività, dall'altra con i sardi, con i quali scarse sono le affinità culturali e mentali, differenti i costumi, le abitudini, il «modus vivendi».

Il registro del vicario, pur nella parzialità dello sguardo che ci permette di gettare sulla vita della villa, ci offre comunque una prima immagine chiara, un quadro elementare ma definito della città, articolata nei diversi settori della normale attività quotidiana; utile complemento per la conoscenza della storia politico-militare di Alghero, che perderebbe buona parte di significato, si ridurrebbe cioè ad una forma di conoscenza asettica, «fredda», se fosse priva di questo contatto con la gente, di questo fondamentale contenuto dato e rivestito da chi di questa storia politica è non solo spettatore, ma anche attore e protagonista.

tivi. Importa ora sottolineare alcune anomalie riscontrate nei rapporti tra mostazaffo ed amministrazione regia. In A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, al f. 18 (3°), relativamente all'anno 1379, si legge che «il mostazaffo paga 5 lire alfonsine, su preghiera dei Consiglieri». Come deve interpretarsi questo passo? I Consiglieri intercedono perché il mostazaffo non vuol pagare, o agiscono sul vicario per far pagare al mostazaffo qualcosa di meno? Ed ancora: ai ff. 30 v. (3°), 34 (7°), pare che il mostazaffo non versi piú un terzo di quanto da lui percepito. Nei due documenti, infatti, si fa riferimento ad una composizione tra vicario e mostazaffo, ad un accordo tra loro stabilito a priori che si differenzia alquanto dalla prassi solita. Nel f. 30 v. (3°) piú precisamente si legge che «il vicario fa una composizione per 4 lire alfonsine col mostazaffo, che chiede di poter esercitare i banni ed incassarli».

³⁸⁷ A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 2 v. (4°).

Appendice documentaria

Tabella I

GIORNATE DI UDIENZA E CAUSE PER ANNO

Per ogni anno sono indicate, nella prima riga, il totale delle udienze e il totale delle cause per anno. Nelle righe successive, data delle udienze e cause definite in ciascuna di esse.

- 1368: udienze 1, cause 4.
6 ottobre, 4.
- 1369: udienze 6, cause 17.
20 gennaio, 2; 2 marzo, 5; 28 aprile, 3; 2 agosto, 1; 10 agosto, 2; 20 ottobre, 4.
- 1370: udienze 5, cause 7.
13 aprile, 1; 25 giugno, 1; 4 luglio, 2; 22 luglio, 1; 2 agosto, 2.
- 1371: udienze 2, cause 6.
28 aprile, 3; 10 maggio, 3.
- 1372: udienze 7, cause 9.
3 luglio, 1; 10 luglio, 1; 12 agosto, 1; 25 settembre, 1; 28 settembre, 3; 15 ottobre, 1; 26 ottobre, 1.
- 1373: udienze 4, cause 7.
26 luglio, 1; 12 agosto, 1; 17 agosto, 1; 17 ottobre, 4.
- 1374: udienze 4, cause 13.
6 gennaio, 1; 11 gennaio, 8; 26 giugno, 1; 28 giugno, 3.
- 1375: udienze 3, cause 3.
21 ottobre, 1; 4 novembre, 1; 10 novembre, 1.
- 1376: udienze 15, cause 16.
24 gennaio, 2; 1 marzo, 1; 8 marzo, 1; 1 aprile, 1; 3 giugno, 1; 15 giugno, 1; 15 giugno, 1; 20 giugno, 1; 16 agosto, 1; 30 agosto, 1; 14 settembre, 1; 19 settembre, 1; 15 [?] settembre, 1; 22 novembre, 1; 8 dicembre, 1; 27 dicembre, 1.
- 1377: udienze 28, cause 35.
15 gennaio, 1; 27 gennaio, 1; 3 febbraio, 1; 7 aprile, 1; 9 aprile, 1; 10 aprile, 1; 19 aprile, 2; 15 giugno, 1; 20 giugno, 1; 28 giugno, 1; 17 luglio, 1; 18 agosto, 1; 15 [?] agosto, 1; 24 agosto, 2; 27 agosto, 1; 28 agosto, 1; 30 agosto, 1; 23 settembre, 1; 28 settembre, 1; 30 settembre, 2; 15 ottobre, 2; 12 novembre, 1; 13 novembre, 2; 19 novembre, 1; 7 dicembre, 1; 15 dicembre, 2; 16 dicembre, 2; 20 dicembre, 1.

1378: udienze 36, cause 58.

18 gennaio, 2; 3 febbraio, 1; 5 febbraio, 1; 7 febbraio, 1; 13 febbraio, 1; 16 febbraio, 1; 25 febbraio, 1; 4 marzo, 2; 10 marzo, 1; 15 marzo, 1; 10 maggio, 2; 31 maggio, 2; 5 luglio, 2; 8 luglio, 1; 12 luglio, 3; 15 luglio, 1; 27 luglio, 1; 30 luglio, 1; 1 agosto, 3; 10 settembre, 5; 1 ottobre, 1; 2 ottobre, 2; 10 ottobre, 1; 12 ottobre, 2; 20 ottobre, 2; 26 ottobre, 1; 8 novembre, 1; 10 novembre, 4; 12 novembre, 1; 15 novembre, 2; 17 novembre, 2; 9 dicembre, 1; 12 dicembre, 2; 15 dicembre, 1; 17 dicembre, 1; 21 dicembre, 1.

1379: udienze 24, cause 49.

25 gennaio, 1; 30 gennaio, 1; 9 febbraio, 1; 14 febbraio, 5; 2 marzo, 6; 5 aprile, 3; 18 aprile, 1; 20 aprile, 1; 28 aprile, 1; 2 maggio, 1; 6 maggio, 1; 7 maggio, 2; 15 maggio, 2; 30 maggio, 2; 6 giugno, 2; 15 giugno, 1; 11 luglio, 1; 22 luglio, 4; 25 luglio, 2; 6 agosto, 5; 3 settembre, 1; 5 settembre, 1; 17 settembre, 1; 25 settembre, 3.

1380: udienze 16, cause 22.

10 gennaio, 2; 12 gennaio, 2; 14 gennaio, 1; 16 gennaio, 1; 18 gennaio, 1; 19 gennaio, 1; 20 gennaio, 2; 21 gennaio, 1; 25 gennaio, 1; 26 gennaio, 1; 27 gennaio, 1; 25 febbraio, 3; 7 maggio, 1; 8 maggio, 2; 23 giugno, 1; 29 agosto, 1.

1381: udienze 5, cause 7.

20 agosto, 1; 9 settembre, 1; 14 settembre, 1; 16 settembre, 3; 24 ottobre, 1.

1382: udienze 21, cause 31.

5 febbraio, 1; 10 marzo, 1; 22 aprile, 1; 20 maggio, 1; 21 maggio, 2; 16 giugno, 2; 25 luglio [?], 2; 20 luglio, 1; 23 luglio, 2; 28 luglio, 1; 31 luglio, 2; 11 agosto, 1; 27 agosto, 1; 10 ottobre, 1; 12 ottobre, 2; 21 ottobre, 2; 24 ottobre, 1; 31 ottobre, 2; 4 novembre, 3; 18 novembre, 1; 19 novembre, 1.

1383: udienze 18, cause 42.

29 aprile, 2; 30 aprile, 1; 7 maggio, 1; 10 maggio, 1; 16 maggio, 1; 21 maggio, 1; 1 giugno, 2; 7 giugno, 1; 8 giugno, 1; 17 giugno, 2; 2 luglio, 5; 15 agosto, 2; 30 agosto, 1; 25 settembre, 12; 15 novembre, 2; 14 dicembre, 2; 16 dicembre, 2; 18 dicembre, 3.

1384: udienze nessuna.**1385: udienze 42, cause 66.**

20 gennaio, 4; 25 gennaio, 3; 27 gennaio, 1; 10 febbraio, 4; 15 febbraio, 1; 17 febbraio, 1; 20 febbraio, 2; 16 marzo, 1; 24 marzo, 1; 28 marzo, 1; 13 aprile, 3; 15 aprile, 1; 20 aprile, 2; 6 maggio, 1; 10 maggio, 2; 22 maggio, 2; 7 giugno, 1; 13 giugno, 3; 23 giugno, 1; 26 giugno, 2; 30 giugno, 1; 5 luglio, 2; 11 luglio, 2; 15 luglio, 2; 7 agosto, 1; 16 agosto, 1; 5 settembre, 1; 6 settembre, 1; 15 settembre, 1; 26 settembre, 1; 27 settembre, 2; 3 ottobre, 1; 5 ottobre, 1; 10 novembre, 1; 17 novembre, 2; 18 novembre, 1; 24 novembre, 1; 4 dicembre, 1; 12 dicembre, 1; 13 dicembre, 1; 23 dicembre, 2; 29 dicembre, 2.

1386: udienze 29, cause 39.

5 gennaio, 1; 11 gennaio, 1; 12 gennaio, 1; 20 gennaio, 1; 6 febbraio, 1; 13 febbraio, 2; 22 febbraio, 2; 15 marzo, 1; 20 marzo, 1; 24 marzo, 1; 2 aprile, 1; 5 aprile, 2; 14 maggio, 1; 3 giugno, 2; 5 giugno, 5; 26 agosto, 1; 8 ottobre, 1; 22 ottobre, 1; 23 ottobre, 1; 25 ottobre, 1; 30 ottobre, 1; 2 novembre, 2; 12 novembre, 2; 3 dicembre, 1; 14 dicembre, 1; 17 dicembre, 1; 24 dicembre, 1; 25 dicembre, 1.

udienze 21, cause 35.

9 gennaio, 3; 31 gennaio, 1; 8 febbraio, 2; 13 febbraio, 1; 15 febbraio, 2; 25 marzo, 1; 26 marzo, 2; 22 aprile, 1; 23 aprile, 2; 25 maggio, 1; 10 giugno, 1; 25 giugno, 2; 17 luglio, 1; 19 luglio, 3; 20 luglio, 2; 23 luglio, 4; 5 agosto, 1; 8 agosto, 1; 10 agosto, 1; 21 agosto, 1; 23 agosto, 2.

Totale anni 1368-1387: udienze 287, cause 466.

1385: anno con maggior numero di udienze, 42.

1385: anno con maggior numero di cause, 66.

1384: anno con minor numero di cause e di udienze, nessuna.

1383, 25 settembre: udienza con maggior numero di cause, 12.

Tabella II

TABELLA DEI CAMBI DI MONETA

A. Fiorino d'oro di Firenze espresso in alfonsini minuti

Il valore cambia a seconda del tempo, mantenendosi più o meno costante sui 25 soldi 6 denari alfonsini.

1 fiorino d'oro di Firenze = 25 soldi 6 denari alfonsini minuti

Questo rapporto è attestato, nel registro in esame, alle seguenti date: 8 dicembre 1376, f. 7 (2°); 19 aprile 1377, f. 8 (2°); 28 settembre 1377, f. 9 v. (1°); 12 novembre 1377, f. 10 (1°); 13 novembre 1377, f. 10 (2°); 15 dicembre 1377, f. 10 v., (1°); 18 gennaio 1378, f. 11 (2°).

1 fiorino d'oro di Firenze = 25 soldi di alfonsini minuti

Questo rapporto è attestato alla data del 22 aprile 1376, al f. 7 (1°).

1 fiorino d'oro di Firenze = 24 soldi 9 denari alfonsini minuti

Il presente rapporto è attestato alla data del 27 luglio 1378, al f. 12 v. (6°).

B. Fiorino d'oro di Aragona espresso in alfonsini minuti

Il valore si mantiene costante per l'intero arco di tempo interessato dal reg. n. 2063, tomo I, ed è pari a 16 soldi 6 denari alfonsini minuti per 1 fiorino d'oro di Aragona.

La tabella è costruita tenendo presenti tutti i valori espressi nel tempo, in ordine cronologico progressivo.

Il rapporto è attestato alle seguenti date: 6 ottobre 1368, f. 1 (3°); 20 ottobre 1369, f. 2 (8°); 25 giugno 1370, f. 2 v. (1°); 3 luglio 1372, f. 3 (6°); 10 luglio 1372, f. 3 (7°); 12 agosto 1372, f. 3 (8°); 26 ottobre 1372, f. 3 v. (6°); 12 agosto 1373, f. 4 (1°); 17 ottobre 1373, f. 4 (4°), f. 4 (5°); 11 gennaio 1374, f. 4 v. (5°); 28 giugno 1374, f. 5 v. (2°); 24 gennaio 1376, f. 5 v. (6°); 1 marzo 1376, f. 6 (1°); 15 giugno 1376, f. 6 (5°); 16 agosto 1376, f. 6 (7°); 19 settembre 1376, f. 6 v. (3°); 27 gennaio 1377, f. 7 v. (1°); 3 febbraio 1377, f. 7 v. (2°); 10 aprile 1377, f. 8 (1°); 24 agosto 1377, f. 9 (1°); 30 settembre 1377, f. 9 v. (3°); 15 ottobre 1377, f. 9 v. (5°); 19 novembre 1377, f. 10 (4°); 15 dicembre 1377, f. 10 v. (2°); 13 febbraio 1378, f. 11 v. (1°); 10 gennaio 1380, f. 18 v. (3°).

Tabella III**TABELLA DELLE LOCALITÀ**

Carcere, f. 35 v. (2°).

Carniceria (macelleria), f. 6 (5°).

Chiesa di Sant'Antonio, f. 14 v. (5°), f. 23 (4°).

Forno nuovo, f. 16 (6°).

(Cerchia di) mura, f. 6 (2°); 8 (6°); 10 (3°).

(Cerchia di mura): 1° cerchia, f. 9 v. (2°).

Muro reale con vallo, f. 22 v. (5°).

Muro vecchio, f. 20 (3°).

Palazzo reale, f. 11 (3°).

Pescheria, f. 6 (4°).

Pietraia, f. 38 v. (1°).

Porta del mare, f. 8 v. (3°), f. 14 (2°).

Torre di S. Maddalena, f. 5 v. (4°).

Torre di S. Maria, f. 17 v. (1°).

Via di Bonayre, f. 7 v. (4°).

Tabella IV

TABELLA DELLE «PROFESSIONI»

- Albergatore: Guillem Gerau, f. 5 v. (5°).
Argentiere: Francesch Pons, f. 8 v. (1°).
Barbiere: Mastro Pere Seguer, f. 6 (6°).
Carceriere: Bernat Forment, f. 35 v. (2°).
Carniçer (macellaio): Pere Johan, f. 2 v. (4°).
Carrettiere: Jaume Calida, f. 38 v. (1°); Johan Castella, f. 38 v. (1°).
Comandante guardie: Arnalt Castell, f. 10 v. (3°); Johan Merti, ff. 9 v. (4°), 10 (3°), 10 v. (4°).
Commerciant: Anthonj Pla, f. 21 v. (1°).
Corredor de coll: Johan Cantavella, ff. 1 v. (1°), 3 (8°), 9 v. (4°); Forment, f. 9 v. (4°); Lobet, f. 9 v. (4°); Nicolao Olivella, f. 3 v. (5°).
Fabbro: Anthonj Negre, f. 27 v. (4°).
Falegname: Guillem, f. 13 v. (5°).
Fornaio: Nicolao Sastrada, f. 2 (4°); 4 v. (6°).
Pescatore (non di corallo): Marti, f. 20 (2°); Domingo Palomar, f. 9 (6°).
Tutti gli altri pescatori menzionati nel registro si intendono pescatori di corallo.
Picca pietre (scalpellino): Bernat De Cruïlles, f. 3 (3°); Gim Rocha, f. 8 (5°).
Saig: Ramon Ginabret, f. 33 (6°).
Sarto: Pere Ça Font, f. 2 (6°).
Soldato: Domingo Batle, f. 3 v. (1°); Michalet Eimerjch, f. 3 v. (4°); Monserrat Eimerjch, f. 3 v. (4°); Iohanet Exjmenjc, f. 10 v. (3°); Pere Ferrer, f. 4 (5°); Pere Gerau, f. 3 v. (3°); Ramon Ram, f. 3 v. (2°); Johan Di Çaragoça, f. 4 v. (1°); Johan Terol, f. 3 v. (5°); Marti Xena, f. 2 v. (1°).
Taffurarja (lavoratori della): Guillem Ferrer, f. 8 (5°); Johan Lenyader, f. 8 (5°).
Taverniere: Caterina, f. 37 v. (3°); Jacomina Corsa, f. 8 (6°); la moglie di Domenico Balero (già moglie di Rodrigo Dahe), f. 6 v. (4°); Berthomeu Eximeno, f. 5 v. (3°).
Trombettiere: Domingo «El Trompador», ff. 14 (4°), 14 v. (1°).
Venditore di vino: Gambo, f. 1 v. (5°).

Tabella V

MOSTAZAFFO

Bernat Nicholau, f. 2 (2°), 2 (9°)	Andreu Des Puig, f. 4 v. (3°)
Marti Senta Creu, ff. 2 (10°), 2 v. (7°)	Francesch Pons, f. 5 v. (6°)
Francesch Ça Pera, f. 2 v. (8°)	Jaime Anthonj, f. 8 (4°)
	Andreu Des Puig, f. 12 v. (5°)

Successivamente non vengono più menzionati personalmente, ma solo indirettamente

Tabella VI

TABELLA DEI SOLDATI

A.C.A., sez. *Real Patrimonio*, fondo M.R., reg. n. 785, f. 220 v.: elenco dei soldati a piedi presenti in Alghero, essendo «conestable» Miquel Exemenis. Periodo, ottobre 1367 - maggio 1368.

Johan Figuera	Pere Johan
Bonanat Puig	Berthomeu Merçal
Guillem Alger	Guillem Cortes
Anthonj Campdorna	Bernat Corro
Bonanat de Murcia	Guillem Sabater
Domingo Batle	Guillem Vidal («conestable»)
Sancho Salvador	Ferrando Gomez
Berenguer de Pena Freyta	Bernat Nadal («conestable»)
Guillem de Vich	Nicholau Verdaguer
Pere Dalmau	Anthonj Pujol
Francesch Ros	Jacme Castanyera
Francesch Pons	Andreu Stheve
Miquel Serra	Maymo Stheve
Johan de Cantavella	Berthomeu Arlonj
Jacme Cathalà	Domingo Cerdan
Bertran Marti	

La paga del «conestable» risulta doppia di quella dei soldati. Per tutto questo periodo un «conestable» riceve per salario 34 lire 10 soldi alfonsini.

Tabella VII

DONNE «PUBBLICHE»

- Baynera, f. 5 (2°)
Castellaneta, f. 16 (5°)
Costanza, ff. 16 v. (8°), 17 v. (1°)
Fflor, f. 29 v. (2°)
Guatnana (2), ff. 11 v. (4°); 12 v. (3°); 19 v. (6°)
Gudicha, f. 10 v. (2°)
Johana, ff. 13 v. (6°); 19 v. (6°); 32 v. (3°)
Johana Sarda, ff. 14 (4°); 17 v. (4°)
Lucia, ff. 23 (7°); 33 (2°); 36 (1°); 37 (1°)
Margarjta, ff. 14 v. (6°); 15 (6°); 16 v. (8°)
Marja, f. 34 (5°)
Marja Lopez, ff. 18 (4°); 18 v. (4°); 20 v. (1°); 32 (1°)
Marja Sanxa, f. 10 (3°)
Marjana («hostalera» del bordello), f. 13 (6°)
Marjana Thomasa, f. 1 v. (3°)
Marjeta, ff. 3 (6°); 4 v. (4°); 19 v. (2°)
Mathena, f. 33 (2°)
Mjngota, f. 22 (4°)
Muntanera, f. 28 (7°)
Navarreta, f. 17 v. (8°)
Novella, f. 28 (5°)
Nuella, ff. 30 (3°); 32 (6°)
Pasqua, f. 39 (1°)
Pasquala, ff. 9 v. (1°); 9 v. (2°)
Pigera, ff. 11 (2°); 21 (3°)
Portereta, ff. 10 v. (1°); 10 v. (2°); 16 (3°)
Respelada, ff. 11 v. (4°); 14 (8°); 30 (2°)
Sibilia, f. 16 v. (5°)
Teresa, ff. 17 (2°); 35 v. (1°)
Violante, f. 17 v. (1°)
Una tedesca non meglio identificata, f. 7 v. (4°)

Indice

- 7 Per una storia della giustizia nella Sardegna medioevale, di
MARCO TANGHERONI

**L'amministrazione della giustizia nella Sardegna arago-
nese**

- 11 Aspetti socio-economico-giuridici dell'agricoltura e della pasto-
rizia in Sassari (1341-1343)
- 27 Note sull'amministrazione della giustizia in Sassari (1341-1343)
- 55 Note sull'amministrazione della giustizia in Alghero nella secon-
da metà del '300

**Finito di stampare
nel mese di ottobre 1983
nella Tipografia Editrice Giovanni Gallizzi s.r.l.
Via Venezia 5 / Sassari**